IL DOTTOR VOLGARE.

Imprimatur :

Si videbitur Reuerendiss. P. Mag. Sac. Pal. Apost.

I. de Ang. Archiep. Vrbin. Vicesg.

Stante relatione R. P. D. Marcelli Seueroli V. Signaturæ Referendarij, quod nil contineatur Catholicæ Fidei, & bonis moribus contrarium.

Imprimatur :

Fr. Hyacinthus Libellus Sac. Pal. Apost. Magist. Ord. Prædic.

IL DOTTOR VOLGARE,

OVERO

IL COMPENDIO DI TVTTA LA LEGGE Ciuile, Canonica, Feudale, e Municipale, nelle cose più riceuute in pratica; Moralizato in lingua Italiana per istruzione, e comodità maggiore di questa Prouincia.

DA

GIO: BATTISTA DE LVCA

Autore del Teatro della Verità, e Giustizia, con l'istess'ordine del detto Teatro.

Opera dedicata dall'Autore

ALLI PRINCIPI, ET ALLE REPVBLICHE DELL'ISTESSA ITALIA,

Come indrizzata al benefizio, e buon gouerno de'popoli à loro soggetti.

IN ROMA, M.DC.LXXIII.
Nella Stamperia di GIVSEPPE CORVO.

Con licenza de'Superiori.

Auuertimenti ſopra il modo di ritrouare quel che ſi deſidera; E di quali coſe ſia più opportuna la lettura di queſt'opera del Dottor Volgare.

DOVRA' ogni ſorte di perſona leggere tutto il Proemio, con l'indice poſto nel ſuo principio, di tutte le materie, così indicandoſi con qual' ordine ſiano diſpoſte; Atteſoche da queſta lettura naſceranno trè buoni effetti; Primieramente cioè, che in tal modo ſi concepirà l'idea di tutta l'opera, & il fine, per il quale ſi ſia compoſta; Secōdariamente perche ſi ſaprà che coſa ſia la legge con l'iſtoria delle leggi ciuili, e di quante ſpecie la legge ſia; Et ancora che coſa ſia la giuſtizia, e le ſue diuerſe ſpecie; E terzo perche, ſenz'alcun biſogno dell'indice delle materie, ſi potrà con molta facilità ritrouare quel che per curioſità, ouero per opportunità ſi deſidera di vedere.

Atteſoche, vedendoſi nell' accennato indice poſto nel frōtiſpizio del proemio, l' ordine dè libri, ne quali ſono diſtribuite le materie ſenza il biſogno di riuoltare tutta l'opera, baſterà di ricorrere à quel libro, nel quale ſi tratti di quella materia, mentre nel frontiſpizio d' ogni libro ritrouerà tutti gli argomenti de capitoli, ne quali quella

§ ma-

materia sia distribuita;Et in oltre in quel capitolo, nel quale s'indichi di trattarsi di quel punto, che si voglia, vi ritrouerà il sommario con i numeri; Che però quãdo il lettore nõ sia più che stolido, potrà cõ facilità ritrouare quella materia che desidera.

Quando i professori Giuristi vogliano applicare à questa lettura, alla quale non s'inuitano, se non con la distinzione contenuta nel capitolo primo del Proemio; Conuerrà di leggere tutta l'opera, però con molta attenzione, e non per fuga, attesoche, quando siano veramente professori intendenti, frequentemente ritroueranno in poche righe comprese delle questioni, e degli articoli molto prolissamente disputati da nostri maggiori con alcune distinzioni, ò considerazioni forse profitteuoli; E particolarmẽte sopra il modo dello scriuere, e del fare le parti del Giudice, ò del Consigliere, ouero dell'Auuocato, ò del Procuratore, si douranno leggere *i capitoli quarto, ottauo, nono, e decimo,* della Pratica Ciuile nel libro decimoquinto, oltre il Proemio, la lettura del quale già si è premessa oppotuna per tutte le sorti delle persone.

Et à rispetto dè non Professori, ciascuno potrà leggere quel che dal sudetto Indice delle materie posto nel frontispicio del proemio, vedrà essere adattato al suo stato, ouero al suo bisogno; Come per esempio; Alli religiosi dell'vno, e dell'altro sesso, il titolo de Regolari nel libro decimo quarto,

tò; Agli ammogliati quelli della Dote, e del Matrimonio; Alli negozianti li titoli dell' Vſure, e de Cambj e l' altro del Credito; E così reſpettiuamente negli altri.

Mà particolarmente à Principi, e Signori & alli Magiſtrati grandi, liquali eſercitano la giuriſdizione più in dominio, che in eſercizio, e che amminiſtrino la giuſtizia, con qualche miſtura del politico, conuiene particolarmente la lettura delli primi trè libri, de Feudi, dè Regali, e della Giuriſdizione, e Preminenze, eſſendo tutte materie ad eſſi proporzionate; Il titolo dell'Immunità Eccleſiaſtica; Il *capitolo quarto* della Pratica Ciuile nel libro decimoquinto per ſapere come debbano eſſere i giudici, e gli altri officiali, liquali da eſſi ſi deuono deputare per l' amminiſtrazione della giuſtizia, e per il buō gouerno de popoli; Del che ſi parla ancora *nel capitolo vigeſimo* del libro ſecondo de Regali; E ſopra tutto la Pratica Criminale nell' iſteſſo libro decimoquinto per eſſere iſtrutto nel caſo de i ricorſi de ſudditi; Et in queſta particolarmente ſi deue leggere *il capitolo ottauo*; Et ancora *li capitoli decimonono, e vigeſimo primo* del detto libro ſecondo de Regali per ſapere quando, et in che maniera ſi poſſano, e ſi debbano fare le grazie e ſi poſſa pregiudicare al terzo; Et alli Veſcoui, & agli altri Prelati, ò magiſtrati eccleſiaſtici, tutti li trè penultimi libri, cioè duodecimo de Beneficij, decimo terzo del Padronato,

e delle Pensioni, & il decimo quarto del Manuale Ecclesiastico.

Nè sarà fuori di proposito la lettura della Relazione della Curia Romana, contenuta nel medesimo libro decimoquinto, così per sodisfare alla curiosità, come ancora, per apprendere da questo buon'ordine, quel che conuenga di fare nel suo principato, ò gouerno così profano come ecclesiastico, e per la direzzione de negozij nella Curia.

Nel rimanente, si replica quel che si è detto tante volte in tutta l'opera, cioè che il tutto s'intenda detto sempre subordinato alli sentimenti della Santa Chiesa Cattolica Romana, e che quel che fosse da essi diuerso, ò contrario, s'abbia per non detto; Et ancora, che il tutto s'intenda detto in vna forma discorsiua, senza fermare stato alcuno, nè fare pregiudizio per piccolo che sia à qualsiuoglia persona.

Non si fà scusa alcuna dell' Autore, attesoche questo lascia la piena libertà ad ognuno nella censura, laquale da esso è più tosto desiderata, e lodata, quando però sia per il buon fine del seruizio della verità, e della giustizia; E quando sia per liuore, ouero per genio di malignare, quella viene disprezzata, come merita; Dandosi tuttauia alcune scuse nel capitolo vltimo del Proemio.

INDICE

OVERO

ORDINE DE'LIBRI, E DELLE MATERIE.

PROEMIO.

Nel quale ſi tratta dell'origine, antichità, neceſſità, & vtilità delle leggi, con altre generalità, ſopra la loro intelligenza, & vſo: E ſe conuenga trattar la legge in lingua volgare.

Libro Primo.

De' Feudi, e beni giuriſdizionali: Con occaſione de'quali ſi tratta, de'Principi, de'Baroni, e Feudatarij, e de'Titolati, e loro podeſtà, e de'Vaſſalli.

Libro II.

De'Regali, cioè

Degli offizij venali; De'luoghi de'Monti, e rendite col Principe; E de'dazij, e gabelle; De'ſali, e ſaline; De minerali, miniere, teſori, & eſcauazioni; Delle monete; Delle ſtrade, e luoghi publici; Del Fiſco, e confiſcazioni; De'porti, Fiere, e mercati; Delle peſchiere, e caccie riſeruate, e coſe ſimili di ſola ragione del Principe.

Libro

Della Giurisdizione, e foro competente, e delle diuerse specie di giurisdizione, e competenza del foro.

L'istesso Libro III. Par. II.

Delle Preeminenze, cioè

Delle Precedenze, e prerogatiue onorifiche; E della nobiltà, e cittadinanza, e de'Magistrati, & offizij publici della Città, & altro che importi prerogatiua, ouero onoreuolezza.

Libro IV. Par. I.

Delle Seruitù prediali, particolarmente circa le vrbane, sopra la facoltà, ò proibizione di fabricare, di aprir fenestre, appoggiar traui, e far cose simili; E del priuilegio sopra ciò de'Monasteri di Monache, ò de'Religiosi; E circa le rustiche, sopra la materia de'pascoli; Et anche dell'vsufrutto, vso, & abitazione; E del retratto, ò prelazione, che compete contro estranei compratori, a'vicini, ò a'parenti, ò consorti, ouero inquilini; Et anche contro l'istesso padrone per publico ornato.

L'istesso Libro IV. Par. II.

Dell'Enfiteusi, e perpetua locazione, e de' liuelli, e censi reseruatiui.

L'istes-

L'isteſſo Libro IV. Par. III.

Della Locazione, e conduzione corrente,e temporale.

Libro V. Par. I.

Dell'Vſure,& intereſſe, con tutto quel che concerne la materia vſuraria.

L'isteſſo Libro V. Par. II.

De'Cambij reali, e ſecchi, così di Piazze, come di Fiere, e delle lettere di cambio.

L'isteſſo Libro V. Par. III.

De'Cenſi conſignatiui,che s'impongono con capitale, il quale ſi dia in denaro, ò per altra cauſa, tanto perpetui, quanto vitalizij.

L'isteſſo Libro V. Par. IV.

Delle Compagnie d'offizij, vſate nella Città di Roma.

Libro VI.

Delle Doti, così delle maritate, come delle Monache; E de'lucri dotali, & altre dipendenze dal matrimonio carnale, ò ſpirituale.

Libro VII. Par. I.

Delle Donazioni, così trà viui, come per cauſa di morte.

L'isteſ-

L'isteſſo Libro VII. Par. II.

Delle Compre, e vendite, permutazioni, dazioni in ſoluto, euizione, e leſione.

L'isteſſo Libro VII. Par. III.

Delle Alienazioni, e contratti proibiti de' beni di Chieſa, di Città, ò Communità, di minori, di donne, de'prodighi, e ſimili; Come anche de'contratti ſoſpetti, come ſono ſcommeſſe, lotti, giuochi, e ſimili; Et anco delle aſſecurazioni, e delle tranſazioni.

L'isteſſo Libro VII. Par. IV.

De'Tutori, Curatori, Procuratori a'negozij, fattori, & altri amminiſtratori, e miniſtri ſalariati.

Libro VIII.

Del Credito, e Debito; ſotto il qual genere ſi tratta dell'ordine, e concorſo, e priuilegij de'creditori, ſopra la loro anteriorità, ò pozziorità; Come anche de' priuilegij de'debitori, e della validità, ò inualidità de'crediti, e de'contratti regolarmente non proibiti, particolarmente delle ſicurtà, & aſſecurazioni, con altre coſe concernenti la materia del dare, & auere.

Libro IX. Par. I.

De'Teſtamenti, codicilli, & altre vltime volontà.

L'isteſ-

L'istesso Libro IX. Par. II.

Dell'Erede, & Eredità, & effetti, e pesi ereditarij.

L'istesso Libro IX. Par. III.

Della Legitima, trebellianica, falcidia, & altre detrazioni, come sono miglioramenti, debiti pagati, e cose simili.

Libro X.

De'Fidecommissi, sostituzioni, primogeniture, e maioraschi.

Libro XI. Par. I.

Delle Successioni ab intestato; Con occasione delle quali, si tocca la materia delli Statuti, e leggi municipali.

L'istesso Libro XI. Par. II.

Delle Renunzie alle successioni.

L'istesso Libro XI. Par. III.

De' Legati.

Libro XII. Par. I.

De'Benefizij ecclesiastici in generale; Come anche delle Commende.

L'istesso Libro XII. Par. II.

Delle Dignità, Canonicati, e Canonici, Capitoli,

&c atti capitolari; E con tal'occasione, dell'elezioni.

L'istesso Libro XII. Par. III.

Delle Parrocchie, e Parrocchiani, e della cura dell'anime.

Libro XIII. Par. I.

De'Padronati, così attiui, come passiui.

L'istesso Libro XIII. Par. II.

Delle Pensioni ecclesiastiche.

Libro XIV.

Vn Diuersorio, ò Miscellaneo di cose ecclesiastiche cioè; Di Matrimonio, sponsali, e diuorzio; Di Decime, e primizie; De'Regolari, e Monache; De'Chierici, e persone ecclesiastiche; E de'Vescoui, e Prelati; Di censure; Di Chiese, Oratorij, e Cappelle, e luoghi sacri; Dell'immunità ecclesiastica; Di Messe, anniuersarij, e funzioni ecclesiastiche, e spirituali; Con qualche annotazione al Concilio di Trento nelle materie pratiche del foro esterno. Parte. I. II. III. IV. V.

Libro

De'Giudizij, cioè

Di citazioni, ſentenze, commiſſioni, libelli, appellazioni, reſtituzione in integro, nullità, regiudicata, eſecuzione, attentati, azioni, & eccezioni, & altri atti giudiziali.

De'Giudici, Auuocati, Procuratori, Notari, & altre perſone concernenti il foro giudiziale.

E qualche tocco de'delitti, e materie criminali, e penali.

L'iſteſſo Libro XV. Par. III

Relazione della Corte Romana, e ſuoi tribunali; E della loro pratica nelle materie giudiziali, e forenſi.

PROEMIO

DIVISO IN DODICI CAPITOLI

Cioè,

I.

SE sia bene trattare la legge in lingua volgare; Et à qual sorte di persone sia congrua questa lettura; E particolarmente se à Principi, e Signori.

II.

Dell'antichità, & introduzione delle leggi; E quanto questa facoltà legale sia necessaria, & vtile alla Republica più ch'ogni altra scienza; E dell' altre prerogatiue dell'istessa facoltà.

III.

Se la legge sia scienza facile, ò difficile, e del fine, per il quale sia introdotta, ouero donde nascano le liti; E delle parti delli professori della legge.

IV.

Delle diuerse sorti, ò specie delle leggi, e loro differenza.

V.

Delli requisiti della legge acciò sia obligatoria, e quali persone, ò robbe obliGhi, il che dipende dalla podestà del Legislatore.

VI.

Della legge non scritta, che si dice consuetudine, e de'suoi requisiti.

VII.

Del modo di osseruare, e praticare, & interpretare le leggi.

VIII.

Del modo di deferire all'autorità de'Dottori.

IX.

Delli Giudici, & Auuocati, e delle loro parti.

X.

Della distinzione trà la giustizia distributiua, e commutatiua, e descrizione dell'vna, e l'altra.

XI.

Dell'ordine, che si tiene in quest'opera, e sua distributione; E delle ragioni, per le quali tal'ordine si tenga.

XII.

Di alcune generalità, ò scuse sopra l'opera.

CAPITOLO PRIMO.

Se ſia bene trattare la legge in lingua volgare; Et à quali ſorte di perſone ſia congrua queſta lettura, e particolarmente, ſe à Principi, e Signori.

SOMMARIO.

1 *Nell'operazioni vmane s'attende la parte preponderante del bene, ò del male.*
2 *Si portano gli argomenti per la parte negatiua.*
3 *Degli argomenti per l'affermatiua.*
4 *Si ſtima megliore queſta ſeconda parte, e ſi riſponde à gli argomenti contrarij.*
5 *A quali ſia drizzata queſt'opera, & a'quali ſe ne proibiſca l'vſo.*
6 *Che anche alli Principi, & alli ſupremi Magiſtrati conuiene hauer notizia delle materie legali.*

CAP. I.

SSENDO per lo più le operazioni dell'vmano intelletto problematiche, capaci di lode, e di biaſmo, e produttiue d'effetti buoni, e mali; Così forſe hauendo diſpoſto la Diuina Sapienza, per far conoſcere la noſtra fragilità, e

1

che

che non vi ſia bene puro, e perfetto, ſe non in Dio, e nell'altra vita beata; Quindi è, che l'vmana prudenza, regolata, ò da precetti della religione, ò dall'vſo della ragione, ò dalla ſperienza, ò dal parere più comune de'ſenſati, ſuol'eleggere la parte più preponderante, perche, ſe maggiori ſi ſtimeranno gli effetti buoni,e profitteuoli alla Republica, eleggendo vna ſtrada, queſta ſi ſtimerà la buona, e lodeuole; Et all'incontro, mala, e biaſmeuole quella, che ſi giudica douer produrre effetti più cattiui, che buoni.

Nella maniera, che l'vſo comune inſegna, di dare l'attributo di virtuoſo, ò di vizioſo ad vn'vomo; Atteſo che, non dandoſi per lo più virtuoſo ſenza vizio, nè vizioſo ſenza qualche virtù, ſi attende quel che più predomina, per la regola comune a'Filoſofi, & a'Giuriſti, che l'operazione ſi fà dalla parte predominante.

Sotto queſto problema dunque cade l'accennata queſtione, ſe ſia bene, ò nò, il trattare la legge,ò materie legali in lingua volgare, perche ogn'vno, benche idiota poſſa intenderla; E molti ſono gli argomenti, che concorrono per l'vna, e l'altra parte.

Per la negatiua, che non ſia bene, oſtano; Primieramente l'eſempio della Santa Chieſa Cattolica, la quale, ben'eſaminata queſta queſtione,molto diſputata nel ſecolo paſſato, lo proibì nella ſacra

2

ſcrit-

ſcrittura, del Nuouo, e Vecchio Teſtamento, e ne ſuoi Interpreti.

Secondo, perche in tal modo venendo in cognizione del volgo ignorante quell'eccezioni, e cautele, con le quali ſi poſſano ſcuſare i delitti, ò impugnare i contratti, & oblighi, ſi renderà più facile il commettere degli eccesſi, ouero il defraudare quella buona fede, la quale con la naturale ſimplicità ſi ſuole adempire dagl'idioti.

Terzo, perche così molte liti ſi riſueglieranno, che per altro ſi ſepeliſcono ſotto ſilenzio, per non penetrarſi dagl'idioti quelle ragioni, alle quali ſi poſſano le loro pretenſioni appoggiare.

Et quarto ſopra tutto, perche ſarà vn far diſmettere gli ſtudij delle leggi per la ſtrada ſcientifica, mentre eſſendo tanto all'vmana condizione, per lo più connaturale, e grato l'ozio, ogn'vno in queſto modo s'aſſumerà licenza di far' il Giudice, ò il Conſigliero, ouero il patrocinatore delle cauſe.

All'incontro per l'affermatiua aſſiſtono; (laſciādo da parte l'eſempio della legge, che Iddio diede 3 al Popolo per bocca di Moiſe; E dell'altra che diede Criſto nel nuouo Teſtamento per bocca degli Apoſtoli, & Euangeliſti nell'Euangelo, che l'vn'e l'altra fù nella lingua popolare all'ora vſata; Non ſpettando à me come non profeſſore della ſacra teologia entrare in queſte materie.) Parlando da legiſta; Primieramente l'eſempio della Republi-

ca Romana, la quale con ragione, così nelle leggi, come nell'altre cose temporali, e profane, si può dire la norma di tutti li Principi, e delle Republiche, poiche hauendo mandato à pigliare le leggi dalla Grecia, le quali si chiamano delle dodici tauole, e corrẽdo il medesimo costume d'oggi, di hauere due lingue, vna naturale, e comune à tutti, che diciamo volgare (che allora era la latina); E l'altra appresa con arte, e studio, e cognita solamente a'letterati (che è la Greca); Le leggi non furono ordinate in lingua greca, mà in latina, acciò s'intendessero da tutto il popolo, che doueua osseruarle; E nella medesima scrissero Cicerone, & altri, ancor che peritissimi nella greca. Anzi perche nelle cose legali, e giudiziarie si era cominciato ad vsare la lingua greca, Tiberio lo proibì espressamente, & ad imitazione, l'istesso han fatto li Rè di Francia, d'Inghilterra, e di Spagna, & altri.

Secondariamente, perche tal'è l'vso più frequente de'Principi, e delle Republiche nel secolo corrente, & anco nelli passati, che le prammatiche, costituzioni, editti, e bandimenti, per lo più si fanno in lingua volgare vsata nel paese; E se bene il Papa ritiene il costume antico di fare le sue bolle, e costituzioni in lingua latina, nondimeno con molta ragione ciò si pratica, poiche trattandosi di leggi d'vn Principe ecclesiastico, e Capo della Chiesa; da osseruarsi per tutto il Mondo cattolico, conuie-

nè parlare in quella lingua, la quale sia comune à tutte le nazioni; Che però in quel che riguarda il Principato temporale dello Stato Ecclesiastico d'Italia, i bandimenti, editti, chirografi,& altre prouuisioni, per lo più si fanno in lingua Italiana,e volgare, per l'intelligenza di tutti.

Terzo, perche l'istessa natura, ò sia ragion naturale insegna, che douendosi obligare il popolo ad osseruare vna legge, con sottoporlo al gastigo nella persona, e beni, in caso d'inosseruanza,debba sapere quel che hà da osseruare.

Il che si comproua da quel,che le leggi dispógono(come à basso tra li suoi requisiti s'accenna),che acciò vna legge sia obligatoria, debba essere publicata con termine competēte,acciò venga à notizia di tutti, con l'espressa, ò tacita accettazione de'popoli, dal che si vede esser necessario indurne la notizia, la quale più facilmente risulta, con esser la legge in lingua volgare per la capacità, & intelligenza di tutti, che in latina,la quale non è cognita, se non à pochi letterati; E per questa ragione da' Teologi, e da Canonisti vien'approuato, che le regole, e costitutioni delle Religioni, siano tradotte nella lingua naturale,ò volgare di ciascun paese; E li nostri primi maestri, particolarmente Bartolo, il quale è tanto venerato trà Legisti (e con ragione) dicono che il giudice, con li letterati, deue parlare letteratamente, mà con li volgari deue parlar volgarmente.

 Quar-

Quarto, perche i popoli ſapendo quel che la legge diſpone, ſopra la punizione, e gaſtigo de'delitti, e delinquenti, e ſopra gli altri effetti pregiudiziali reſultanti dal non oſſeruare la fede, più volontieri ſi aſterranno da delitti, & oſſerueranno quel che promettono . .

Quinto, perche la lingua latina è più piena d'equiuoci, e conſeguentemente più produttiua di liti, per le varie ſignificazioni grammaticali, che riceue, che però ragioneuolmente l'vſo più comune del Mondo porta, che i teſtamenti, e li contratti, & altre diſpoſizioni ſi facciano in lingua naturale del paeſe, che ſi dice volgare; Eſſendo più communemente tacciato lo ſtile della Corte di Roma, e dello Stato Eccleſiaſtico (come veramente irragioneuole) di fare li teſtamenti, e contratti delle donne, e degl'idioti in lingua latina, non inteſa dal principale, il quale diſpone, ò contratta, in maniera che non teſtino, nè contrattino le Parti, mà i Notari.

E conſeguentemẽte molto maggior ſciocchezza ſi deue dir quella d'alcuni Giuriſti, li quali nell'interpretare l'vltime volontà, ò li cõtratti, ſogliono diffonderſi, e fare gran fondamento ſopra la grãmatical ſignificazione delle clauſule, e delle dizioni, & altre parole, ò pure ſe vi ſia il punto, il quale coſtituiſca nuoua orazione, ò periodo, e ſe il verbo regga più nomi, e vocaboli con ſimili freddure, degnamente deriſe da Profeſſori d'altre ſcienze; Quando

non

non si tratti di testamenti, ò di altre disposizioni di persone letterate, le quali maturamente, e studiosamente l'habbiano ordinate per se stesse, laonde dal modo di parlare si possa desumere la loro volontà.

Sesto, perche in gran parte si euiteranno l'oppressioni, e malizie di quei causidici, a' quali degnamente si dà il titolo di rabole forensi, nell'opprimere le persone idiote, che ricorrono al loro patrocinio, ouero nel mal consigliarli per il proprio indegno guadagno à pigliar' e sostener liti ingiuste, dando loro ad intẽdere il bianco per il nero, poiche così ciascuno benche idiota, il qual'habbia tal quale lume di ragione, potrà hauere almeno qualche barlume di quel che la legge disponga sopra i suoi interessi.

E settimo sopra tutto, perche tanto i Principi, quanto i Baroni, & altri Magistrati maggiori, imbeuendosi in questo modo delle materie legali nella forma, che s'imbeuono dell'altre cose del mondo con la lettura dell'istorie, nell'ore da passar'il tẽpo; sapranno come meglio gouernare i popoli à loro soggetti, e rescriuere nelle suppliche, e ricorsi, come anche conoscere le fraudi de' consiglieri, e degli assessori, e l'oppressioni, che si fanno da'Giudici, e Tribunali, eternando le cause, e rendendosi padroni, non solo della robba, che si litiga, mà della volontà, e libertà de' litiganti, mentre così non saranno degni di scusa.

Alli

Alli Principi, e Signori, & anco a'Magiſtrati tãto ſupremi, quanto mezzani, & infimi, non profeſſori della facoltà legale, i profeſſori di queſta facoltà, li quali da eſſi s'aſſumono con titolo di conſigliere, e di conſultore, ò d'auditore, ò d'aſſeſſore, ò ſimili, ſeruono (ſecondo il ſenſo d'alcuni), come per guida de'ciechi, acciò caminino bene per la ſtrada della giuſtizia, e non trabocchino ne foſſi, ò precipizij dell'ingiuſtizia.

Queſta comparazione però ſi ſtima impropria, atteſo che il Principe, ò Magiſtrato particolarmente ſupremo, ancorche non ſia profeſſore della facoltà legale (come ben'auuerte il dotto, & erudito ſpagnuolo Bouadilla nella ſua Politica), ſi deue preſupporre vomo prudente, e di buon giudizio, verſato nelle coſe del Mondo, & in qualch'altra ſcienza, almeno nell'iſtorica, e nella politica; E cõſeguentemẽte ſarà improprio il termine di cieco, al quale ſi renda impoſſibile di vedere per ſe ſteſſo la ſtrada buona.

Più propria dunque pare che ſia l'altra comparazione, che li ſudetti conſiglieri, ò aſſeſſori facciano figura, & operazione di ſeruidori, li quali di notte portino la fiaccola, ò lanterna al padrone per inſegnargli la ſtrada; Ouero di quelle guide, che da' viandanti ſi pigliano per moſtrar loro la ſtrada, per la quale ſi deue caminare ad eſſi ignota; Poiche ſe vi ſarà tanto lume naturale, che il padrone, ò il viã-

dante

dante veda la ſtrada buona, & il ſeruitore con la lanterna, ouero la guida gli moſtraſſe la ſtrada cattiua, ſarebbe pazzia del padrone, ò viandante, ſeguitare quella, che gl'indica la lãterna, ò la guida, & abbandonare quella, ch'egli vede eſſer la migliore.

Quindi per hauere queſto lume, e cognizione, ſeruirà la preſente fatica, dandoſi frequentemente il caſo, che i profeſſori della facoltà legale, ò ſia per malizia, ò frequentemente per poco giudizio, indichino ſtrade non buone, poiche eſſendo ſolamente tinti, ò infarinati in detta facoltà, pigliano volontieri degli equiuoci, non ben diſtinguendo i caſi, e le leggi; Ouero, perche attendendo ſolo con lo ſtile ſcolaſtico alla lettera delle leggi, ciò ſerue più toſto per offuſcar loro l'intelletto, e priuarli del giudizio, ch'è il più neceſſario nella parte del gouernare, e giudicare, ouero di fare il conſigliero.

4 Bilanciando dunque le ſuddette ragioni, che ſono per l'vna, e l'altra parte, mi paiono più preponderanti queſte vltime; Onde, benche non ſi poſſa negare, che trà le prime ve ne ſiano delle conſiderabili, e che ciò poſſa portare qualche inconueniente; Ad ogni modo, ſi deue attendere la parte preponderante.

Poiche eſaminando le ragioni conſiderate in contrario: Non ſi deue attendere l'eſempio della ſacra ſcrittura, per la diuerſità della ragione, atteſo che, in materie di Fede, non ſempre ſi ca-

camina col ſenſo letterale, mà per lo più con quello dello ſpirito, e del miſterio, che ſotto le parole ſi naſconde, e conſeguentemente la lettura è congrua ſolo a'letterati, li quali ſanno cauarne il ſenſo allegorico, e non à gl' ignoranti, & idioti, appreſſo de' quali la lettura potrebbe più toſto cagionare ſcandalo, (Ancorche in alcuni caſi debba eſſer atteſo il ſenſo delle parole); Con altre buone ragioni conſiderate da Santa Chieſa, delle quali (come ſopra s'è detto), non tocca diſcorrere ad vn Legiſta; Siche eſſendo molto diuerſo il caſo, per aſſai diuerſa ragione, quindi ſiegue che il ſimile non s'adatta.

Il ſecondo argomento più toſto ſi ritorce, come ſi è conſiderato di ſopra nella quarta ragione per l'affermatiua; E l'iſteſſo può dirſi del terzo, poiche quando il principale potrà hauere tale quale cognizione ſopra le ſue pretenſioni, che ſiano men ſoſſiſtenti, in tal caſo è più probabile, che debba aſtenerſene; Et all'incontro quando ſiano ſoſſiſtenti, è di douere, che ne ſia illuminato per difendere, e ricuperare il ſuo, e conſeguentemente la coſa è più indirizzata alla giuſtizia.

Di gran forza ſarebbe il quarto argomento; quando già non vi fuſſe l'abuſo d'alcuni Giudici, e cauſidici, li quali ſenza alcuno ſtudio della ſcienza legale per li ſuoi termini con maggiori equiuoci, e diſordini, hauendone ſolo qualche notizia per tradizione ad vſo di papagalli, attendono alcune ſciocche

che dottrine de'moderni, ancorche mal fondate; O pure più frequentemente nascono gli equiuoci dall'attendere le leggi, e dottrine nella sola lettera, ò senso verbale, senza ben riflettere alla congrua applicazione, che è impossibile far bene senza la notizia della teorica, e dè veri termini, e principij legali; Chi è inclinato agli studij, & all'acquisto delle scienze per i suoi termini, nõ lascia perciò di studiarle scientificamente, poiche, se bene il Piccolomini moralizò la filosofia in lingua Italiana, non perciò si sono dismessi gli studi degli Autori latini, e greci; E se bene la Francia, la quale fiorisce tanto nelle lettere hà per vso di trattar quasi il tutto nella sua lingua, non lascia però di hauere vomini studiosissimi, e letterati.

Mà all'incontro quelli, li quali siano suogliati, e poco inclinati agli studi, sfuggiranno la fatica di questi in forma scientifica, s'indurranno però per curiosità, ouero per passar il tempo ad vna lettura facile nel proprio linguaggio da nõ supportar fatica, e così molti pian piano s'inuogliano de' studij, e di cercare nel fonte quelche in compendio si accẽna, poiche quelli, a quali rincrescerà leggere anco il volgare, molto più rincrescerà leggere il latino.

E però, questa, come specie d'istorica, e compendiosa relazione, potrà più tosto giouare appresso questi tali, ne quali già regni l'accennato disordine, per illuminarli vn poco più, acciò il male sia

minore, atteſo che, quando non ſiano più che ſtolidi, ò ſciop erati, pigliando in queſto modo qualche barlume di quel che la legge diſponga, non ſaranno ſoggetti all' inganno degli aſſeſſori, ò degli auditori, & altri miniſtri, che li vendano à loro modo, e facciano loro fare quelche, eſſi ben'intenzionati, non dourebbero, nè vorrebbero fare.

Et in oltre, io proteſto eſpreſſamente, di non drizzare queſta fatica à giouani ſcuolari, nè à queſta ſorte d' infarinati; Anzi, ne danno, e proibiſco la lettura; Mà ſolamente à due ſorte di perſone, cioè, ò a letterati, e prouetti Giuriſti, li quali habbiano la ſcienza per li ſuoi termini e principij; Ouero à profeſſori d' altre ſcienze; ò alli non profeſſori, di qualche capacità; E conſeguentemente, ò alli caldi, ò alli freddi, non già a' tepidi, li quali, ſecondo il diuino oracolo, ſi ſtimano degni del vomito, giudicandoſi à parere de' Sauij, che gl'infarinati (i quali da altri ſi dicono tinti), ſiano la peggior ſorte di perſone, in ogni ſcienza, e profeſſione.

5

A dotti, e prouetti dunque, ſtimo congrua queſta lettura, come vna ſpecie di diſtillato, che ſi dà agl' infermi, ò à vecchi, per conſeruare, ò rinuigorire le già poſſedute forze, le quali per l' età, ò per mala ſalute, ò per altri accidenti, ſi ſiano debilitate; ſuccedendo nelle parti dell' intelletto quel medeſimo, che ſuccede in quelle del corpo; Laonde, anche dottiſſimi, e conſumatiſſimi Giuriſti, hanno

per

per vſo lodeuole, l'andar dando qualche lettura all'Inſtituta, per conſeruare la memoria de' termini, ò per la loro reminiſcenza.

Et agli altri non profeſſori, acciò eſſendo Principi, e Signori, ò magiſtrati acquiſtino notizia quãto baſti, acciò li loro conſiglieri, & aſſeſſori, & altri miniſtri, non gl'ingannino; Et agli altri litiganti, acciò coſi poſſano, quanto ſia poſſibile, fuggire la tirannia de' cauſidici, e di quelli, li quali eleggono per loro difenſori, mentre ben ſpeſſo accade, quel che ſi ſuol dire, & iſperimentare in tempo di guerra, cioè che ſia maggiore il danno, che ſi riceue da' ſoldati amici deſtinati alla difeſa, di quelche ſia quello che ſi riceue dagl'inimici; mà non già che con queſta infarinatura, ſi habbiano da rendere lecitò, di voler fare il giudice, ò l'Auocato, & il difenzore delle cauſe.

6 Credono coloro, li quali con qualche poca lettura d'iſtorie e d'iſtruzioni d'Ambaſciatori, e de miniſtri de' Principi, ſi aſſumono la profeſſione di politici, che à Principi, e Signori, ò vero alli loro primi miniſtri, e ſuperiori magiſtrati, ſia incongruo lo ſtudio delle leggi, e delle materie legali, ma che tutto lo ſtudio di queſta ſorte di perſone debba eſſer nell'iſtorie, e nella politica, & anco nell'arte militare, mentre per le coſe legali concernenti il gouerno ciuile dè ſudditi in tempo di pace, ſi tengono li conſiglieri, è gli auditori, e tribunali.

D 2 Que-

Questo però è vn error grāde, perche anco nelle materie politiche, e di stato si potrebbe dire che al Prencipe, ò ad' vn altro supremo Magistrato non bisogna fare studio alcuno, mentre si tengono li secretarij, e li conseglieri, & altri ministri politici, ò di stato, à quali si possono rimetter questi negozij, nella maniera, che alli giuristi, & alli tribunali si rimettono li negozij ciuili, e di giustizia.

E l'istesso potrà dirsi circa l'arte militare, poiche basterà che la sappiano li Capitani, e gli altri officiali di guerra, senza necessità che il Prencipe ne sappia cosa alcuna, e pure ciò sarebbe in senso de medesimi politici vn' error manifesto, & vn assunto dannabile.

Li due tempi di pace, e di guerra sono compagni inseparabili, ouero sono le due ruote, le quali egualmente muouono il carro della Republica, e però così i legislatori, come li sauij Principi, ò regolatori delle più stimate Republiche inuigilarono alla cultura dell' arme, & à quella delle lettere per il buon gouerno dell' vno, e l'altro tempo.

Il Prencipe si dice marito della Republica, e padre, ouero pastore de popoli à lui commessi; Horche buon marito sarebbe quello, il quale attendesse solamente alla conseruazione della dote, acciò non gli sia occupata da altri, & à renderla maggiore con nuoui acquisti, e niente pensasse alla sanità, & al vitto, e vestito, & altri bisogni domestici

della

della moglie, e della ſua fameglia; E che buon padre ſarebbe quello, il quale ſolamente attendeſſe à mantenere & auanzare la robba de'figli, acciò nõ ſe ne perda, ouero non ſe gli ſminuiſcha l' vſufrutto proprio, ſenza badare all' educazione, & alla buona vita, e coſtumi, & al mantenimento de figli, con caſi ſimili, mentre in tal modo ſi direbbe, che faceſſe il negozio proprio, e non quello della moglie, e de' figli.

E queſto è il caſo di quel Prencipe ò Signore il quale applichi ſolamente alli negozij politici di ſtato, e di guerra, e niente penſi all' amminiſtrazione della giuſtizia, & al gouerno ciuile, poiche ſarà fare ſolamente il negozio proprio per mantenere il ſuo dominio, e non quello de' popoli, a quali (circoſcritto il caſo d' inimici veri per cauſa di diuerſa Religione) importa poco l' eſſer' ſudditi più d' vno, che d' vn' altro, mà principalmente importa, che ſiano ben gouernati con la buona, e diligente amminiſtrazione della giuſtizia, la quale conſerua la pace ciuile, e la libertà del commercio, dalla quale naſcono le ricchezze, e la grandezza dell' iſteſſo Principato.

E però non ſi sà vedere per qual ragione li Principi, ouero quei ſupremi Magiſtrati, li quali gouernino il Principato, debbano attēdere alla lettura, e ſtudij dell' iſtorie, ò della politica, e dell' arte militare, e non à quello delle leggi.

Non

Non è in obligo il Principe d' esser' professore accurato delle leggi, nè di altre scienze, sì perche il suo stato non comporta questi studij per perfezione; come ancora, perche difficilmente alla debolezza dell' vmano intelletto si concede la perizia in grado eccellēte in più d' vna scienza, ò professione, onde quelli che vogliono abbracciarne molte, per lo più sono senza di tutte, ne si possono dire professori, e scientifici, mà tinti, ouero infarinati, ch'è la peggior sorte d' vomini che sia nel Mondo, conuenendo ben hauer' qualche tintura dell'altre lettere per ornamēto, e sfugire d'esser nudo professore d'vna, conforme si accenna di sotto, mà in quella scienza, la quale principalmente si professa, bisogna cercare d' esser' eccellente.

Questa regola però non camina nel Principe, ò in altro supremo moderatore della Republica, poiche quell' infarinatura generale senza professione particolare, che nelli priuati è difetto, nel Principe, ò nel gouernante è virtù necessaria, atteso che hauendo l' vno, e l' altro Consigli di guerra e di pace, ouero di stato, e di giustitia, e douendo egli assistere, e presiedere all' vno, & all' altro, ouero douendo regolare le sue resoluzioni col' voto, e consiglio de' periti, deue hauer' tanta tintura delle materie, che arriui à conoscere, se venga consigliato bene, ò male, e però egualmente sarà necessario hauer sufficiente infarinatura delle cose legali, che di

quel-

quelle di ſtato, e di guerra, e per tal' effetto ſi ſtima opportuna queſta fatica in tal forma compēdioſa, e moralizata per la capacità de' non profeſſori, e per conſeguenza con ſtile quanto più ſia poſſibile piano, e facile, ſenza curarſi delle cenſure, e ſtitichezze degli Academici rigoroſi profeſſori della lingua.

Le perſone priuate hanno vn'obligo ſolo di oſſeruar le leggi, e la giuſtizia, mà li Principi, ouero li loro primi miniſtri, e Magiſtrati hanno due oblighi, mentre deuono oſſeruare le leggi, e la giuſtizia come li priuati, e qualche coſa di più, per eſſer' il lume che ſtà ſopra il candeliero publicamente eſpoſto per guida degli altri; Et anco perche ne ſono cuſtodi, e conſeruatori; Dunque à loro più che à gli altri ſpetta hauer notizia delle leggi.

CAP. II.

Dell'antichitá, & introduzione delle leggi; E quanto questa facoltà legale sia necessaria, & vtile alla Republica, più che ogn' altra scienza; E dell'altre prerogatiue di questa facoltá.

SOMMARIO.

1 *La legge è più antica nel mondo di tutte le scienze.*
2 *Che sia necessaria all' vmana vita ciuile, & à tutte le cose.*
3 *Nacque la legge con la creazione del mondo.*
4 *La prima Monarchia fù quella degli Assirij.*
5 *L' origine della Republica Romana, e suo progresso nelle leggi.*
6 *Le leggi si deuono variare secondo li tempi.*
7 *L' altre scienze si lodano, mà non sono così necessarie.*
8 *Roma per molti anni fù senza medici, & anco ora altri paesi.*
9 *Che gl' Interpreti delle leggi sono necessarij.*
10 *Dell' istoria legale sopra la compilazione, & inuenzione delle leggi.*

Le

CAP. II.

1 OPRA l'antichità, necessità, & vtilità delle leggi più che d'ogn' altra scienza, ò professione, non pare che possa caderui dubbio, e che il punto sia incapace di disputa, poiche essendo la legge istromento necessario della giustizia, dalla quale il suo vocabolo latino, che si dice *Ius*, è deriuato, & essendo nata la giustizia nel medesimo tempo, che fù creato l'vomo, e tutto il Mondo, senza la quale non è praticabile l'vmano commercio.

Quindi risulta l'antichità cōtēporanea alla creazione del genere vmano, e per cōseguenza risulta

nõ ſolamẽte l'vtilità, mà anche la preciſa neceſſità. Onde quando anche non ce lo inſegnaſſero le diui-
2 ne, & vmane lettere, cel' inſegna l' iſteſſa natura, la quale, conforme conſiderano Cicerone, & altri gentili, anco nella coltura de' campi, e nel la cuſtodia degli animali, ci hà dato, come neceſſaria vna certa legge. Molto più, per la ſocietà vmana, anco quando ſia indrizzata ad atti vizioſi,& illeciti, poiche per vna compagnia de' ladroni, e malfattori, pure è neceſſaria, & vtile la legge, ſenza la quale tal ſocietà non potrebbe durare, nè conſeruarſi.

Attendendo poi quel che n' inſegnano le ſacre,e profane lettere; Vediamo nella Sacra Scrittura,che ſubito creato il cielo, e la terra, Lucifero per con-
3 trauenzione della legge,la quale obliga la creatura ad adorare, e riconoſcere il Creatore, e proibiſce il pretendere di farſegli eguale, fù ſcacciato dal Cielo, e condannato al fuoco perpetuo dell' inferno;E la prima coſa che faceſſe Dio, doppo d' hauer creato l' vomo, fù dargli la legge d'vbbidienza,e di comando; D' vbbidienza cioè, al diuino precetto del vietato pomo;E del comandoà tutti gli animali del mare, e della terra; Come anco ne primi figliuoli del primo padre ſi cominciò à praticare l' effetto della giuſtizia, e della legge; E nell'Arca di Noè biſognò ben praticare la legge, ſenza la quale non poteua quella gouernarſi, con l' vnione di tutti gli animali del mondo; E la fabrica della Torre di Babelle,

belle fù impedita per diuina prouuidenza, con togliere l'vso delle leggi, e dell'obbedienza a' fabri, mediante la confusione delle lingue; E quando il popolo Ebreo per ordine di Dio fuggì dall'Egitto, e si ritirò al deserto, la prima cosa, che si facesse, fu il dargli la legge, per l'assegnata ragione, che senza questa l'vmano commercio è impraticabile.

E passando alle lettere profane, quella notizia, che habbiamo dell'istorie, ci porta che la prima Monarchia fusse quella degli Assirij fondata da Nembrot, ò da Belo suo figliuolo, la quale hebbe si lunga durazione d'anni mille e più, e tutti gl'Istorici concordano, che hauesse le sue leggi esattamẽte osseruate, mà non fanno menzione d'altre scienze come ben comode, & opportune alla vita ciuile, ma non così necessarie, come la legge; E l'istesso camina nell'altre Monarchie successiue de Medi, Persi, Greci, Egizij, & altre.

4

Venendo poi alla più prossima, & adattata al caso, cioè à quella de'Romani, dalla quale il Mondo odierno riconosce l'origine, e l'vso delle leggi, le quali si dicono ciuili, come congrue, e necessarie alla vita ciuile, distinte da quelle della natura, ò delle genti. Nell'istesso tempo, che Roma cominciò ad hauere i suoi notorij deboli principij, l'istorie portano l'esistenza delle leggi, per contrauenzione delle quali Remo riceuè il gastigo per ordine di

5

Romolo suo fratello, è così successiuamente fù continuato sotto Numa Pompilio, e gli altri cinque Rè, il nome, e dominio de' quali cessò circa l' anno 245. dell' edificazione.

Ridotta poi la Città a forma di Republica, non discorrono d'altro l' istorie, che delle leggi, le quali in varie forme, nello spazio d'anni sessanta in circa furono ordinate, finche nell'anno trecento due, sotto li Decemuiri, con il lume riceuuto dalla Grecia (dou' era la residenza delle lettere) si fecero le leggi delle dodici tauole, le quali nè anco bastarono, si che nel continuato spazio d' anni mille in circa, sino al tempo di Giustiniano, bisognò fare infinite leggi per editti de' Pretori, e de' Tribuni della plebe, per decreti del Senato, e del popolo, per responsi de sauij, e per costituzioni d' Imperadori;

6 Nascendo ciò dalla chiara ragione, che alla giornata insegna la pratica, cioè che alcune leggi in vn secolo sono buone, e profitteuoli, & in vn' altro, per la mutazione de' costumi, ò de' Dominanti, ò per altre contingenze, non sono praticabili, ò riescono perniciose, laonde bisogna riuocarle, ò moderarle.

E pure gl' Istorici, li quali sopra ciò tanto si diffondono, non dicono che (particolarmēte ne principij) si premesse più che tanto nell' altre scienze, per la già accennata ragione, che se ben queste sono molto lodeuoli, & assai congrue all' vmana vi-

ta ciuile, non dimeno non ſono coſi neceſſarie, at-
7 teſo che ſenza quelle può ſtare il mondo, mà non
ſenza le leggi; A' ſegno che, anche della più ſtima-
ta neceſſaria ſcienza della medicina, l'iſtorie de' Ro-
mani (benche da' medici moderni acremente im-
pugnate), portano che la medeſima Città di Ro-
8 ma capo del Mondo, ne ſteſſe ſenza per quattro
ſecoli.

E l'odierna attual'eſperienza, nõ ſolo dell' Indie
e Mondo nuouo, e dell'inſeluatichite parti dell'A-
frica, e dell'Aſia, mà della medeſima ciuile Europa,
anzi dell'iſteſſa noſtra ciuiliſſima Italia, inſegna che
ſi viua ſenza medici, e ſenza filoſofi, ò profeſſori d'
altre ſcienze, mà non già ſenza leggi; Dunque re-
ſta indubitato, che la legge è più antica, più neceſ-
ſaria, e più vtile alla Republica, & al viuere vma-
no, ſopra tutte l'altre ſcienze, e facoltà; Che però li
medeſimi Platone, e Cicerone, & altri Gentili, con-
cordemente affermano, che queſto ſia dono dato
immediatamente da Dio al genere vmano, dal ſuo
principio.

Dalli profeſſori di quelle lettere, le quali ſi di-
cono belle, ò verò di erudizione, ò di politica,
per lo più diſprezzatori della legge, e de' Legiſti
non ſi nega queſta verità nella legge in generale,
anzi eſſi medeſimi (non ſapendo però quelche ſi
dicano in queſto propoſito), ſogliono magnificare
la legge delle genti, ch' è lo ſcopo principale, par-
tico-

ticolarmēte de' politici, mà tacciano, e disprezzano le leggi ciuili, e canoniche correnti, & i loro Interpreti, e professori, quasi che sia vna facoltà inetta, e più tosto perniziosa, che vtile alla Republica, per la confusione di tante liti, e cauillazioni, magnificando in proua di ciò la pratica da essi presupposta nel Rè di Spagna nel proibire l' introduzzione delle leggi, e dè Legisti nell' Indie, ò nuouo Mondo.

Questo però non toglie l' eccellenza della scienza sopra tutte l' altre profane, ò temporali (dando il primo luogo alle sacre lettere, che cadono anche sotto questo genere di legge), poiche il punto non consiste, più in vna, che in vn' altra specie di legge, secondo la varietà de' paesi, e de' Principati, ma 9 consiste nel genere, & in che la legge, e li suoi Interpreti, e professori siano i più necessarij, & vtili alla Republica, sopra tutti gli altri professori, attesso che, quando anche si bruggiassero tutte le leggi, che oggidì si hanno, con tutte l' opere de' Giuristi, e che si facessero nuoue leggi di pianta, tanto bisognerebbe dare le leggi, & i Legisti, poiche, parte per la varietà degli vmani intelletti, e parte perche è impossibile il proueder con le leggi à tutti li casi (mentre anco in quelli, che paiono i medesimi, per picciola diuersità di circonstanze, bisogna diuersamente giudicare), si rende impossibile lo sfuggire gl' Interpreti, e li Glosatori, con le medesime varie-

tà

tà d' opinioni, che oggidì si praticano.

Nō può darsi più sauio, è più prudēte legislatore del medesimo Dio, e pure l'antica legge da esso data per bocca di Mosè, e di altri Profeti; E la moderna data di propria bocca dal medesimo Dio vmanato, hà riceuuto, e riceue tante diuerse glose, & interpretazioni, quanto è notorio, non solo trà persone di diuerse religioni, ò sette, mà anche trà quelli della medesima.

La Republica Romana, per comune sentimento di tutti, così per potenza, e grandezza, come per prudenza, è stata la maggiore, che fusse al mondo, & è norma, & esemplare di tutti li popoli, Republiche, e Principi; E pure nello spazio di dodici secoli in circa, finche seguì la riforma fatta da Giustiniano (anco per prima pensata, e desiderata da Augusto, e da altri Imperatori, mà non possuta effetuare), non potè rimediare à questo disordine, nè sarà possibile mai, essendo male insito dalla natura al gener' vmano, che non hà rimedio, per le sudette accennate ragioni, della troppo gran diuersità degl' intelletti, e de' casi.

Mà acciò più chiaramente si conosca l' ignoranza di questi pretesi sapientoni, li quali con tento disprezzo parlano delle leggi, e de' legisti; Bisogna riflettere all' istoria, la quale habbiamo sopra le leggi de' Romani, che à differenza delle canoniche, ò delle statutarie, si dicono ciuili; Cioè che essen-

essendo come si è accẽnato) le leggi ciuili della Republica, ò dell' Imperio Romano, ridotte ad vn'eccessiuo numero di due mila, e più volumi, con gran discrepanza frà esse; Giustiniano Imperatore, con l' opera di Triboniano, Teofilo, e Doroteo, e di altri insigni Giurisconsulti di quei tempi, resecando al possibile le superfluità, e le contrarietà, e supplendo le cose mancanti, ò pure innouando in parte alcune leggi antiche, ridusse il tutto alli cinque volumi, che oggidì habbiamo del corpo ciuile, cioè trè delle Pandette, vno del Codice, e l' altro dell' Istituta, e d' alcune constituzioni, che si dicono Nouelle, ò Autentiche.

Mâ perche in quei tempi, queste parti occidentali d' Europa, particolarmente, la nostra Italia, haueuano già patite tante incursioni, de Goti, dè Vandali, e di altre barbare nazioni, perloche, il dominio dell' Imperio Romano era quasi annientato, perche se bene in grã parte fù restituito sotto il medesimo Giustiniano da Belisario, e da Narsete suoi famosi Capitani, nõdimeno hebbe molto poca durazione, per la nuoua inuasione de' Longobardi, seguita (come alcuni vogliono) per giusto sdegno del medesimo Narsete, sotto l' Imperio di Giustino figliuolo di Giustiniano, cagionato da dõnesca imprudenza; Quindi nacque che, ò le dette leggi non furono introdotte, nè riceuute in queste parti, ò se pure in quel principio furono riceuute, non dimeno

nō fra breue tempo, da Longobardi,e da altre barbare nazioni proibite, in maniera che furonoſepolte ſotto vna total' obliuione per lo ſpazio di ſei ſecoli, dentro i quali, eſſendo l'Italia affatto inſeluatichita ſotto tāte incurſioni, e dominij de'barbari,li quali,come nemici delle lettere, bruggiarono, e lacerarono tante inſigni librerie (e per conſeguenza ſi perdettero tante opere prezioſe d'antichi letterati) , ſi viuea con leggi particolari , tanto ſciocche , e groſſolane,quanto prouano quelle de'Longobardi, le quali per eſſer le primarie, e le megliori, ſono impreſſe nel quinto volume del corpo ciuile;E tuttauia di comune conſenſo degli ſcrittori , vengono ſtimate , e chiamate aſinine , come di fatto la loro lettura , & ordine le comproua.

Hauendo dunque portato il caſo, che per la ſorpreſa fatta dall' Armata de' Piſani della Città d' Amalfi loro nemica , per l' emulazione contratta nella nauigazione d' oriente , vi ſi foſſe ritrouato detto corpo delle leggi ciuili , probabilmēte portateui in occaſione di detta nauigazione; E che per il medeſimo caſo paſſaſſe in dominio de' Fiorentini , E che , ò da queſto medeſimo originale , ſecondo vn' opinione , ò pure da vn' altro doppo qualche tempo , nel medeſimo ſecolo ſi deſſero alla luce da Irnerio, che alcuni dicono Tedeſco, commorante , in Italia,ſecondo che alcuni vogliono, in carica di conſigliere della Conteſſa Matilda , ò pure per al-

tra occaſione, mentre ciò poco importa; Quindi è che furono queſte leggi cominciate à publicare, & eſſendoſi viſte molto eleganti, e ben' ordinate, ne ſeguì, che i popoli con il conſenſo, & approuazione de' loro Principi, cominciando à conoſcere l' aſinina qualità delle leggi, con le quali viueuano, diſprezzate queſte, cominciarono ad abbracciare le ſudette antiche, coſi caſualmente reſtituite al Mondo, le quali à poco à poco, ſecondo la qualità de' paeſi, diuentarono comuni, coſi in Italia, come in altre parti dell' Europa.

Et eſſendone capitato vn corpo in ſpagna, il Rè Ferdinãdo chiamato il Santo, & il Rè Alfõſo chiamato il Sauio, li quali regnarono in quei tempi, per la medeſima ragione le fecero tradurre in quella 11 lingua, e con poca alterazione, nè formarono le leggi, che ſi dicono delle Partite, alle quali con molta ragione i Dottori vogliono che in caſo dubbio ſi debba deferire per interpretazione di dette leggi comuni, mentre in effetto ſono le medeſime; Atteſo che ſe bene alcuni ſcrittori oltramontani, (con li quali, col ſolito ſtile di copiare de' legiſti, caminano ancora alcuni de' noſtri, ciò attribuiſcono al Breuiario, ò Codice di Alarico, ò altro Rè de' Goti, fatto ad emulazione di quello di Giuſtiniano, il quale, per altre parti dell' Europa, ſi preſuppone confermato da Carlo Magno, e per altri Imperatori, ò Rè, tutauia, per quel che ſi ap-

par-

partiene all'Italia, & à quel corpo delle leggi ciuili, col quale oggidì si viue, ciò cōtiene vn'error manifesto, essendo l'vna cosa totalmēte diuersa dall'altra; Poiche nella medesima Spagna, altro è il Puero, ch'è l'istesso che detto Codice; Et altro sono le partite composte dall'altri Rè sudetti per le diuersità de' Regni.

E benche alcuni attribuiscano l' osseruanza di dette leggi casualmente ritrouate ad alcuni editti 12 di Lotario Imperatore d'occidēte, perloche Lipsio, & altri eruditi lo tacciano, dicendo che sopra il suo sepolcro non deuono nascer gigli, e fiori, mentre còll' vso delle leggi hà seminato nel Mondo tante spine, & ortiche; Nondimeno ciò può verificarsi nella Germania, & in quelle parti d' Italia, che all' ora erano sotto il suo dominio, mà non già in quei principati, li quali per niente riconoscano l' Imperatore, come particolarmente sono in Italia, lo Stato temporale della Chiesa, e li Regni di Napoli, e di Sicilia; Atteso che in detto Stato, & anche generalmente nel foro ecclesiastico, l'osseruanza dipende da Canoni Pontificij, li quali dispongono do-13 uersi quelle osseruare nelli casi, ne quali, da loro nō si sia prouisto, e che li Giuristi dicono ommessi, e che ad essi non repugnino.

E nelli detti Regni delle due Sicilie, sono riceuu-14 te per mero vso, anco moderno, poiche particolarmente nel Regno di Napoli, anche dopo l' inuen-

A *Di questa istoria si parla nel lib. 4. delle seruitù nel discorso 1. è nel lib. 15. nel titolo de Giudizij in quel discorso, nel quale si tratta del modo di giudicare.*

zione, & vso di queste leggi, per più secoli continuàrono le leggi de' Longobardi ad esser le comuni, sìche queste de' Romani erano straordinarie; Mà solo da due secoli à questa parte, l' vso hà riceuuto il contrario, cioè che quelle de' Romani sono le comuni, e quelle de' Longobardi sono particolari di quei luoghi, li quali per consuetudine nè ritengono qualche osseruanza in parte. A

E consegnentemente da ciò risulta la manifesta ignoranza, di chi, parlando à caso, nè hauẽdo di 15 ciò notizia alcuna, parla cõ disprezzo di queste leggi, e de' loro professori, essendo le migliori, che si siano mai ordinate dagli vomini nel Mondo, come fatte dalla maggiore, più potente, e più sauia Republica, e Monarchia, che mai sia stata, onde l' vso è nato per elegger' il meglio, disprezzando il peggio; Appunto come da medesimi professori di erudizione, ò di belle lettere, e da tutti gli altri professori, sì di scienze, come d' arti, si è cercato, e si cerca di bandire le maniere Gotiche, e le altre peggiori introdotte da barbari, con rinouare, è restituire l'antica polizia latina Romana; E questo appunto è il caso.

Non si nega, che l'altre scienze, e lettere sono molto profitteuoli alla Republica, & alla vita ciuile, e conseguentemente lodeuoli, e desiderabili, come anco, che i Legisti ben' eruditi nella grammatica, & in altre scienze, han dato gran lume alle medesime

desime leggi,le quali in quei secoli barbari della loro inuenzione, per la poca notizia della vera lingua latina, furono in molte parti mal' intese dagli antichi, e primi glosatori, che perciò pigliarono molti equiuoci; E che, così ne Giudici, come negli Auuocati, e difensori di cause, per ben' intendere, e praticare le leggi, sia necessaria, non che opportuna l' erudizione in altre lettere, particolarmen-
16 te, e sopra tutto, nella parte istorica, & almeno in qualche parte nella politica; Siche vn puro leguleio meriti d'esser disprezzato; Mà ciò camina egualmente in ogn' altra scienza, e professione, poiche anco nel puro grammatico, ò nel puro poeta,ò filosofo sarà il medesimo, anzi peggio; Atteso che, vn' puro Legista, ben' istrutto in questa facoltà, sara vtile, e profitteuole alla Republica, senon con total perfezzione, almeno in qualche parte, mà vn puro filosofo, ò vn puro gramattico, ò poetà, sarà totalmente inutile.

Per il gouerno della Republica,e del mōdo, così per la buona vita naturale, come per la ciuile, e-
17 gualmente coöperano tutte le scienze; Con questa differenza, che la legge (come di sopra si è detto) è la precisamente nècessaria, e senza la quale non si può viuere, e l' altre scienze sono ben profitteuoli, e lodeuoli per ornamento dell' vomo ciuile, & anco per miglior' osseruanza delle leggi, mà non già, che alli professori di quelle, sia lecito disprezzar queste.

Laon-

Laonde pare che calzi molto bene l'esempio del vestito necessario al corpo vmano, per difenderlo dal freddo, e conseruarlo, ò pure d'vn'armatura, per difenderlo dall' armi de' nemici; Poiche la parte principale del vestito, ò dell' armatura consiste nel panno, ò nel ferro, il quale solo per se stesso fà poco buona figura, e molto meglio la farà, quando sia ben ripolito, & ornato di ricami, trine, nastri, doratura, e piume respettiuamente; Mà in concorso, tra il nudo panno, ò nudo ferro, e li nudi ornamenti suddetti, sarà sẽpre meglio il panno, ouero il ferro, che l' ornamẽto, perche quello basta al bisogno, mà questo non supplisce.

Ciò bene si adatta alla legge in concorso dell' altre lettere, poiche queste sono, li ricami, le trine, i nastri, le dorature, & altri ornamenti, mà la legge è il panno, ò il ferro, necessario per conseruare, ò difendere il corpo della Republica, la quale (come s' è detto) non può viuere senza legge, mà può ben stare senza altri letterati politici importando molto poco le questioni se per il polito parlare, ò scriuere, si debba più presto vsare vna parola, che l' altra, ò pure se vi entri la sinalefa, ò l' aspirazione, ò nò, con simili cose, ben lodeuoli per l' ornamento, e polizia, mà non necessarie al gouerno della Republica.

Quando Iddio comparue à Salomone, offerendogli quelle grazie, che chiedesse, egli prudente-

men-

mente fece la domanda, tanto al medesimo Dio accetta, della scienza necessaria per gouernare i popoli; E benche soprabondando nelle grazie, l'ornasse anco di tutte l'altre scienze, inmaniera che secondo il testimonio della sacra scrittura, sia stato il primo vomo, che mai fosse al mōdo, discorrēdo di tutte le cose, dalle più alte alle più basse; Nōdimeno la sacra scrittura enuncia quest'erudizione come per fuga, costituendo il maggior'e principal fondamento nella parte opportuna per il gouerno de' popoli; Et il titolo di sauij, e di oracolo della Città, ò della Republica, dagli antichi cōcordemēte è attribuito alli Giurisconsulti, non già alli professori dell' altre lettere, particolarmēte di quelle, che si dicono belle, come diletteuoli, e confacenti alla polizia, & alla maggior ciuiltà, ò dilettazione, mà non tanto necessarie, nè tanto vtili.

Sogliono questi tali dire (come io medesimo da alcuni più volte hò inteso) che essendo la legge vna 18 ragione, dalla quale deu'esser maneggiata la giustizia, basti per decider le cause, hauere vn' ben regolato giudizio, illuminato dall' erudizione in altre scienze, e lettere, per conoscer questa ragione, senz' altra legge.

Quando i ceruelli degli vomini fussero tutti vniformi, e che quella, la quale si dice ragione, fusse cosi certa, e determinata, che appresso tutti fosse la medesima, in tal caso direbbero bene; Mà perche, stan-

ſtante la gran verietà de' ceruelli, ſi ſperimenta frequentemente, che di quattro perſone, egualmente ben' intenzionate, & erudite, vno crede che la ragione ſia per oriente, l'altro per occidente, l'altro per mezo giorno, e l'altro per aquilone; Quindi però i Legiſlatori, addottrinati dalla ſperienza, ò dall' vſo del paeſe, ò dalla contingenza dè tempi, ò dal ſenſo più comune, hanno eletto vna ſtrada, la quale ſi ſtima la più adattata alla ragione, e ſecondo la quale ſi debba da tutti vniformemente caminare, per toglier la confuſione, che altrimente riſulterebbe; E queſto fà la legge; Appunto, come ſe eſſendo in vn campo molte ſtrade indicanti il camino per il termine deſiderato, e dubitandoſi, qual ſia la buona, perche ogn' vno creda che ſia la ſua, però il Capo addottrinato dalla ſperienza n'elegge vna, & ordina, che tutti forzoſamente debbano caminare per quella; E queſto il caſo.

CAP. III.

CAPITOLO TERZO.

Se la legge sia scienza facile, ò difficile; E del fine, per il quale sia introdotta; Ouero donde nascano le liti; E delle parti delli professori della legge.

SOMMARIO.

1 *CHe la scienza legale non sia facile, mà difficile più che ogn' altra.*

2 *Delle parti, che deuono concorrere in vn dotto legista.*

3 *Si danna l' opinione che anticamente tutte le cose fossero comuni, e che l' introduzione de' dominij sia stata causa delle leggi.*

4 *Che in caso di necessità tutte le cose siano comuni, e della ragione, dalla quale cio nasca.*

CAP. III.

REDONO li medesimi disprezzatori della legge, e de' legisti, che questa sia vna scienza, ò professione facilissima, e di niuna speculazione, & operazione dell' intelletto, e che consista il tutto nella sola memoria, & in vna gran fatica, nel riuoltare tanti libri, e decisioni, fondando per lo più questa loro credulità nella lettura de' principij dell' Istituta, ne quali solamente sogliono fermarsi; E pure in ciò s' ingannano di gran lunga, poiche à questa facoltà, con quella proporzione, che vi può cadere per nostro modo d' intendere, à comparazione dell' altre, può adattarsi quella differenza, che i SS. PP. danno, tra i cibi spirituali, e li corporali, cioè, che questi da principio gustano, mà satollano, e danno nausea; E quelli da principio dispiaciono, e danno nausea, mà quanto più se nè mangia, tanto più nè cresce il gusto, e l' appetito; Poiche nell' altre scienze, tutta la forza stà ne principij, e nell' imbeuersi bene de' termini, e proposizioni, perche poi il tutto resta facile; Mà in questa, i principij son facili, e quasi che disprezzeuoli, siche appresa l' Istituta, si crederà ciascuno d' esser vn buon legista, e pure, quanto più viue, e si profonda ne' studij, tanto più

alla

alla giornata conoſcerà d'eſſerne maggiormente i-
gnorante; E queſto è l'inganno di chi non è più
che verſato, & eccellente in queſta facoltà.

Si comproua chiaramente queſta verità da due
dimoſtrazioni; Vna, che ſi dice à priori; E l'altra,
che ſi dice à poſteriori, ò dall'effetto. A'priori, per-
che, non già per vſo, ò per tradizione de' moder-
ni, mà per regola determinata dal medeſimo Giu-
ſtiniano, ò da quei ſauiſſimi Giuriſconſulti, à qua-
li riuſcì vn' opera coſi grande della compilazione
delle leggi (in maniera che ſenza dubbio alcuno,
trà tutti li profeſſori di queſta facoltà, è loro douu-
to il primo luogo, e la lode della maggior perizia),
Per acquiſtarne la ſola notizia ſcolaſtica, ò teorica,
vi è neceſſario il tempo di anni cinque; E ſe queſto
ſi richiede per le ſole leggi ciuili, biſogna dire, che
oggidì ſi debba dupplicare, per lo ſtudio delle leggi
canoniche, feudali, e municipali, che doppò detta
compilazione ſon ſoprauenute; E quando ſarà per-
fettamente compito detto coſi lungo, & ordinato
ſtudio, certa coſa è che per ben praticare la facoltà,
ve ne biſogna almeno altretanto di pratica nè Tri-
bunali, poiche, conforme da Giuriſti ſi dice, le leg-
gi ſi mangiano, e s' inghiottiſcono nelle ſcuole, mà
poi ſi digeriſcono ne i Tribunali; E conſeguente-
mente, conforme inſegna la natura, molto maggior
tempo biſogna per digerire, che per mangiare, &
inghiottire; E pure non ſi dà facoltà (eccetto quel-

la della Medicina) che si crede hauer bisogno di maggior, tempo, pe'l perfetto acquisto della quale sia necessario tanto interuallo, il che chiaramente dinota la difficoltà.

Et à posteriori, ò dall'effetto, che per lo più, in ogni Città, ò vniuersità, sempre duplicato, anzi in numero molto maggiore, è quello de' Legisti, che quello de' professori d'ogn'altra scienza, ò professione; E pure la pratica insegna, che se in vna Città grande, vi siano, per modo di dire, mille professori di altre scienze, se ne potranno mostrare cento, ò forse ducento insigni, e di prima classe, Mà all'incontro, in due ò trè mila, e più Legisti, con difficoltà se nè potranno accoppiare diece, ò venti, veramente scientifici, e di prima riga; Dunque la difficoltà maggiore è manifesta.

La ragione della differenza, egualmente applicabile alla legge, & alla Medicina, più ch'all'altre facoltà, nasce, perche nell'altre basta l'acume dell'ingegno, col quale, appresi benè li principij, ò termini, con qualche sufficiente lettura, si può con la sola speculatiua acquistar la scienza perfetta; Mà in questa deuono accopiarsi; Primieramente l'acume, il quale si stima necessario, forse più che in ogn'altra parte, particolarmēte per le materie fidecōmissarie, e congetturali; Secondariamente vna gran lettura, per la maggior multiplicità de' libri sēza cōpa-

razio-

razione; Terzo vna gran memoria, per ritenere quelche si è letto; Quarto sopra tutto, vn' assai ben regolato, & adequato giudizio, che è il timone di questa naue, per saper ben distinguere, e cõgruamẽte applicare le leggi, e le dottrine, nel che consiste tutta la parte del dotto, & eccellente Giurista; E finalmẽte, con queste parti (che molto di raro, e difficilmẽte si accoppiano), vi bisogna la prudẽza, non già regolata dal solo giudizio, e chiarezza naturale d'intelleto, come alcuni malamente credono, e pretendono, mà dalla sperieza de' negozij, dalla lettura dell'istorie, e da qualche notizia de' precetti politici; Poiche le parti de' Giuristi, non consistono solamente nel giudicare, se la vigna, ò il cannetto, spetti più ad vno, che ad vn'altro, con cose simili, di ragione meramente priuata, mà di giudicare della vita degli vomini, e di esser Consigliere de' Principi e delle Republiche nel gouerno maggiore; Come ãco nella successione de Regni, e de Principati, ouero elezzione, ò deposizione del Prencipe, e nella giusta ragione di guerra, e cose simili; Dunque è effetto di troppo chiara ignoranza il dire, e stimare che questa facoltà sia facile, e nella quale l'ingegno habbia poca parte, mà che tutta sia di memoria, e di fatica.

Alcuni Giuristi, con la solita simplicità di caminare con le tradizioni de' Giurisconsulti antichi, ouero cõ la sola lettura delle leggi de' Romani, attri

bui-

buiscono l'introduzione delle leggi ciuili(che secō-
3 do la loro general significazione abbracciano ogni
legge positiua,ò vmana,introdotta per la vita ciui-
le come nel seguēte capitolo si dice), all' introdu-
zione del mio, & tuo, & alla distinzione de' domi-
nij, lasciando l' antico vso d' hauer' ogni cosa in
comune, perilche bisognò far le leggi, le quali des-
sero à ciascuno quelch'è suo, e nō si rendesse lecito
di occupare quelch'è d'altri (che è propriamente
l' attributo, & operazione della giustizia)

E questo sentimento hebbe ancora vn gran
Santo Padre greco, col quale sono camminati,
e camminano i professori delle sacre lettere, dan-
do quest' introduzzione del mio, e tuo, che dal
medesimo Santo Padre si chiama parola fred-
da.

Questa però è vna semplicità de' Legisti, con
la quale non è merauiglia che caminasse anco
detto Santo Padre, atteso che, prima di appli-
carsi allo studio delle sacre lettere, & alla vita
spirituale, riuscendo nell' vno, e nell'altra, vn
gran Dottore, vn gran Prelato, & vn gran San-
to, era stato professore delle leggi, & vn grand'
Auuocato, & oratore nella vita forense.

Poiche nella più antica istoria, la quale sia nel
mondo; & alla quale s' aggiunge la grande, & in-
fallibil'autorità,che gli dà la fede Cristiana, leggia-
mo, che i primi due figli del primo nostro pa-
dre

dre ebbero diuerse professioni, vno di pastore, e l' altro d' agricoltore, e ciascuno conosceua li suo distintamente, in maniera che nacque l' inuidia nel primo, perche Dio più prosperasse il secondo, perilche seguì il fratricidio; E negli altri fatti antichi, prima, e dopò il diluuio, è particolarmente, trà Abramo, e Lotte, e trà Giacobo, & Esaù, per molti secoli prima che fussero le Republiche, Greca, e Romana, dalle quali habbiamo le leggi profane correnti, si narra la distinzione de' dominij, la quale parimente si hà nell' istorie profane dell' accennate più antiche Republiche, ò Monarchie degli Assirij, Medi, Persiani & Egizzij; Dunque non si sà vedere, qual sia il tempo, nel quale si viuesse con questa, veramente impraticabile comunione.

E probabile, che tal tradizione nascesse dalla Republica, che pensò d'introdurre Platone, con questa legge di comunione, mà perche non è praticabile, non si legge che hauesse effetto, ò durazione alcuna; Non potendosi dare tal forma di viuere, se non quando nasca da vero spirito di Religione, e dall' amore dell' eterna vita, che porta seco il total disprezzo delle cose temporali, e del loro dominio, come fu praticato dagli Apostoli, e primi Discepoli di Cristo nella primitiua Chiesa, & oggidì si pratica nelle

le Religioni; e pure con gran difficoltà, quando non vi concorra l' istituto della totale incapacità in comune, & in particolare, (e forse anco questa non basta de fatto.)

E se bene in occasione della vera proposizione morale, e giuridica, che vno costituito in estrema necessità, può senza pena, e delitto toglier' ad' vn' 4 altro, che ne habbia soprabondanza, quel che gli bisogna, per quell' vrgente necessità, alla quale non possa presentaneamente in altro modo rimediare, se ne assegna la detta ragione, che così si ritorna all' antico stato, nel quale il tutto era comune; Nondimeno si crede ben vera la proposizione, mà per il detto discorso, pare non molto probabile la ragione; Credendosi più vera l' altra che vn' vomo ben prouisto da Dio, ò dalla fortuna de' beni temporali, soprabondantemente al suo bisogno, per legge Diuina, & vmana è obligato soccorrere all' estrema necessità imminente d' vn' altr' vomo, acciò non muoia; E conseguentemente, diuentando in ciò debitore del bisognoso, può questo, come creditore, sodisfarsi d' autorità propria; Che però bisogna conchiudere che conforme con la creazione del mondo, e del gener' vmano nacque la giustizia, così per conseguenza nacque la necessità della legge, come ministra necessaria della stessa giustizia.

CAP. IV.

CAPITOLO QVARTO.

Delle diuerſe ſorti, ò ſpecie delle leggi, e loro differenza.

SOMMARIO.

1 *SI diſtinguono le più ſorti, ò ſpecie di leggi.*
2 *Quali ſiano le leggi ciuili.*
3 *Della legge Diuina qual ſia.*
4 *Se la legge del Teſtamento vecchio ſia obligatoria.*
5 *La legge Diuina obliga tutti, nè à quella ſi può diſpenſare.*
6 *Dell' interpretazione, che ne fà il Papa.*
7 *Se ſia legge Diuina la tradizione degli Apoſtoli.*
8 *Della legge di natura, e ſue ſpecie, e che oblighi tutti, ne vi ſi poſſa diſpenſare.*
9 *Della legge delle genti, in che conſiſta, e qual ſia la ſua forza.*
10 *Di quelle coſe, che ſi dicono di legge di natura, e delle genti, mà veramẽte prouẽgono dalla l'gge poſitiua*
11 *E che à queſte coſe il Principe, ò la legge poſitiua. poſſa diſpenzare.*
12 *Delle leggi ciuili de' Romani compilate, da Giuſtiniano.*
13 *Delle nuoue leggi aggiunte al Codice da tempo moderno.*
14 *Della legge canonica, in che conſiſta.*

 Ch'

15 *Che il Decreto di Graziano non sia autentico.*
16 *Delle leggi feudali.*
17 *Delle leggi particolari, ò municipali, e delle loro distinzioni.*
18 *Della legge non scritta, che si dice consuetudine, e de' suoi requisiti, e forza.*
19 *Della differenza trà gli statuti particolari de' luoghi, e le leggi generali del Principato.*
20 *Che le leggi ciuili de' Romani si dicono leggi particolari d'ogni Principato.*
21 *Degli equiuoci che nascono dal non riflettere à questa distinzione.*
22 *Delle leggi de' Longobardi.*

CAP. IV.

OLTE sono le sorti delle leggi, con le quali viue quella parte del Mondo Cristiano, più ciuile, che trà esso comunica, cioè che sia sotto l'Imperio dè Principi Cristiani, e particolarmẽte de' Cattolici; Ancorche respettiuamente in alcune parti sia il medesimo in alcuni Principati d' Eretici; Cioè, la Diuina, la naturale, quella delle genti, la ciuile, la canonica, la feudale, e la particolare; Le vltime quattro specie, cadono sotto l' istesso termine, ò vocabolo generale di legge positiua, ouero vmana, come contradistinta dalle trè pri-

prime;Anzi in proprietà di parlare,alle dette vltime quattro, & all'altre ſpecie inferiori di leggi particolari, conuiene egualmente il detto termine di legge ciuile, coſi chiamata come introdotta dà popoli,ò dà Principi per il miglior cõmercio, e per la 2 vita ciuile, in Città, ò terre abitate, ò in altre adunanze d' vomini; Mà per comun' vſo di parlare, e per vna certa contradiſtinzione, queſto termine di ciuile,conuiene ſolamẽte alle leggi de'Romani ſecondo l' accenata compilazione di Giuſtiniano, le quali anche ſi dicono comuni, à differenza delle particolari.

La prima ſpecie della legge Diuina,è quella,che ſi contiene nellaSacra Scrittura del nuouo, e ve-3 chio Teſtamento,data da Dio,nel vecchio per bocca di Mosè, e di altri Profeti, e nel nuouo per ſe ſteſſo vmanato,con la teſtimonianza degli Apoſtoli, e degli Euangeliſti; Quella però del Teſtamento vecchio ſi diſtingue in trè parti; Vna di miſtica, ò cerimoniale, l'altra di morale, e la terza di giudiziaria; La prima come ordinata al già adempito 4 miſtero della noſtra redenzione, è ſuauita, e non è obligatoria de'Criſtani, cõforme reſtano l'altrecõcernẽti il morale,& il giudiziario in qualcheparte, ò pure obliga ſolo in quella parte miſtica, che reſta compatibile con l' Euangelo.

Queſta legge obliga tutti indifferentemente, nè ſi danno perſone capaci dell' vſo di ragione, che ne

ſiano eſenti, nè meno ſi dà podeſtà vmana, ò ſia
5 eccleſiaſtica, ò ſecolare, che poſſa direttamente
derogarui ò diſpenſarui, concedendoſi ſolamente
al Papa, come Vicario di Criſto, Capo viſibile della
Chieſa, e Paſtore di tutto il gregge Criſtiano, l'
interpretarla, ò dichiarar' il modo della ſua oſſeruanza,
quando vi cada dubbio, nel che, e particolarmente
nel decider le queſtioni, le quali cadono
6 in materie di fede, ſuole il Papa, per far ciò con più
maturo conſiglio, alle volte, quando coſì gli paia
opportuno, conuocare il Concilio generale, che
non può dirſi tale, nè legittimo, ſenza queſta conuocazione,
& autorità.

E ſe bene ſotto queſto vocabolo di legge Diuina,
ſogliono annetterſi quelle propoſizioni, che
ſono originate da tradizioni de' Santi Padri, e canonizate
dalla Chieſa Cattolica; Nondimeno queſto
è vn parlare improprio, mà non può dirſi diret-
7 ta, & immediatamente legge Diuina, la quale habbia
le ſopraccennate prerogatiue, ſe non quella
parte, che la Chieſa crede dipendere dalle tradizioni
originate da Criſto, ò dagli Apoſtoli.

La ſeconda ſpecie di legge naturale, ſi diſtingue
in due altre; Vna che ſi dice naturale primeua, la
quale è comune anche à gli animali irrazionali;
E l'altra ſecondaria, la quale è generalmente co-
8 mune à tutto il genere vmano, & à quelli, li quali
habbiano l' vſo della ragione, obligatoria indifferē-
temen-

temēte di tutti quelli, li quali nō vogliono viuere da animali bruti, & irrazionali, Et è parimente esente daogni podestà vmana, che non vi può dispensare; E questa in quelle materie, che sono comuni all' anima, & al foro interno, e che per lo più si troua registrata nella sacra scrittura, da molti è chiamata anco Diuina.

Mà nelle cose temporali, concernenti il viuere vmano, senza mistura, ò connessione del foro interno, è situata nella terza specie delle leggi delle genti primaria, che vuol' dire l' istesso che naturale secondaria, essendo questi termini sinonimi, come generalmente concernente l' osseruanza della fede vmana, anco trà i nemici, e guerreggianti, conforme giornalmente insegnano, non solo le capitulazioni di pace trà Principi, & esserciti, con quali non è praticabile la forza giudiziaria, per l' osseruanza di quello, che si promette, mà sono ancora le tregue, e le sospensioni d'armi tēporali, che per seppelire i cadaueri, ò per altri rispetti, si fāno trà gli esserciti, ancorche stiano alle frontiere per combattere con altre cose simili, risguardanti l' vso della ragione, e quella parte che distingue l' vomo dalle bestie.

9

Questa legge però, non si troua scritta, mà nasce in ognuno per istinto naturale, ò per comune tradizione, & vso; E da ciò nasce, che ciascuno si figura questa legge delle genti à suo modo, e se

nè

ne ſtima ſauiſſimo,onde per lo più ſuole apportarſi per iſcuſa, ò per manto della forza, & oppreſſione, che dal potente ſi faccia al menipotente.

Vſano frequentemente i Giuriſti; queſto termine di legge delle genti, & anco di legge di natura, in molte coſe, le quali in effetto prouengono dalla 10 legge poſitiua, ò vmana, ma ſi dicono coſi, riguardando la cauſa motiua del legislatore ad ordinarui la legge poſitiua, acciò non poſſa dirſi nata da ſemplice volontà, e che ſia totalmente nuoua ordinazione del popolo, ò del Principe, mà che naſca ò dall' iſtinto, e ragione naturale, come per eſempio ſi dice della legitima, e degli alimenti douuti à figli, e deſcendenti, del far teſtamento, e diſporre delle coſe ſue anco doppo morte, e di coſe ſimili.

O pure che naſca dall'antico e più comune vſo delle nazioni per l'vmano cõmercio, come particolarmẽte ſi dice eſſer la permuta, poiche parlãdo da legiſta col ſenſo de' noſtri maggiori in queſta facoltà prima dell' inuenzion del denaro,mediante il quale fù introdotto l' vſo del vendere, e del comprare, & anche dell'impreſtito, e d' altri contratti), pare che l' vmano commercio, e la vita ciuile,non foſſero praticabili ſenza la permutazione delle coſe neceſſarie all' vſo vmano, per il vitto, e veſtito, non ſolo trà le perſone della medeſima Città, ò adunanza, mà anche trà le prouincie, e parti del Mon-

Mondo, atteſo che hauendo la natura diſtribuito le ſue grazie alli paeſi, conforme la loro ſituazione, ò clima, quindi però per mezo della commutazione, ciaſcuno di quelle ne gode, benche non le habbia nel proprio cielo ſe pure ſi da queſto tēpo, del che iſtoricamente ſi può molto dubitare per quel, che in altro luogo ſe ne diſcorre. A

A *Diſotto nel lib. 7. nel titolo della Cōpra, e vendita.*

Benſi che ſe bene queſte, e ſimili diſtinzioni, ſono nō ſolamēte cōmendabili, mà profitteuoli per la buona notizia, e per la pratica delle leggi, e per alcuni effetti, li quali da eſſa riſultano, ſopra la maniera d' intendere l' vna, ò l'altra ſorte di contratto, ò diſpoſizione; Nondimeno (ciò che ne dicano alcu-11 ni, i quali caminando col ſolo ſenſo letterale delle leggi, meritano con ragione il ſopraccennato diſprezzo dagli altri letterati), tutto cade ſotto la legge vmana, ò poſitiua, e conſeguentemente, ſotto la podeſtà della medeſima, ò del ſupremo Principe, il quale ſi dice legge animata, di derogarui, ò diſpenſarui, come particolarmente inſegna, il più comunemente riceuuto vſo di derogare à teſtamenti, e fidecommiſſi, & altre vltime volontà, & anco il toglier la legitima à figli, e coſe ſimili. B

B *Di queſta podeſtà ſi diſcorre nel l. 1. de Feudi nel diſcor. 74. & 89. nel lib. 10 de fidecommiſſi nel diſcorſo 141. e più diffuſamēte nel lib. 2. de Regali nel diſc. 148.*

La quarta ſpecie di legge è la Ciuile, ouerō de' Romani, ſecondo la compilazione di Giuſti-12 niano, ne' cinque volumi, che abbiamo, più per vſo, che per autorità, Imperiale, ſecondo l'iſtoria

lega-

legale di ſopra accennata; E queſta ſenza dubbio è legge poſitiua, ſoggetta alla podeſtà di chi eſſendo ſourano nel ſuo dominio, habbia facoltà di fare, e disfare le leggi; E queſta legge ceſſa per le contrarie leggi particolari ſcritte, o non ſcritte de' luoghi, quando ſiano validamente fatte, come ſi dice à baſſo, parlando dell' vltima ſpecie delle leggi particolari.

In alcuni Codici di moderna impreſſione dal 1580. à queſta parte, per opera di Gotifredo, e di Antonio Conzio, ed' altri Giuriſti eruditi anti-
13 quarij, e verſati nella lingua greca, ſi ſono aggiunte alcune coſtituzioni fatte da Imperatori predeceſſori à Giuſtiniano, con ridurle à ſtile, e forma di legge, mà non ſono, nè ſi deuono ſtimar tali; Sì perche non è certa la loro identità, & autentica; Come ancora perche, ſe conforme l'iſtoria di ſopra accennata, queſte leggi ſono tali, più per conſenſo, & vſo de' popoli, che per autorità Imperiale, biſogna però attendere quelle ſolamente, le quali in occaſione dell' inuenzione furono riceuute, e cominciate à praticare, ſecondo le prime, & antiche edizioni, e commenti, ò interpretazioni de' primi Gloſatori; Et anche, perche eſſendoſi (come ſi è detto) le leggi da vn numero eceſſiuo di due mila volumi, ridotte da Giuſtiniano à ſoli cinque, il medeſimo Imperatore nella ſua prefazione, ò dichiarazione, che fà particolarmen-

mẽte per l' edizione del Codice, proteſta, che molte leggi, e coſtituzioni Imperiali de' ſuoi predeceſſori, & anco proprie, à bello ſtudio, ſono ſtate, ò corrette, ò moderate, e conſeguentemente reſecate, ò non poſte nel Codice; Dunque è ſtata temerità delli ſuddetti, & altri, più toſto grãmatici, che Giuriſti, aſſumerſi con priuata autorità, il dare forma, e podeſtà di legge à quelle conſtituzioni, le quali dal medeſimo Giuſtiniano riformatore furono abolite, e neglette. C

C
Di ciò ſi parla nel detto diſcorſo 1. del l. 4. delle ſeruitù.

La quinta ſpecie di legge, è la canonica, contenuta nè cinque libri de' Decretali compilati per 14 Gregorio IX. che volgarmente ſi dice il libro dè Decretali; E nell' altro compilato per Bonifazio VIII. che però ſi dice il Seſto, continente coſtituzioni, ò decreti Pontificij, ò decreti dè Concilij generali; E ſotto la medeſima legge vengono altri canoni, che ſi chiamano Clementine, & Eſtrauaganti, regiſtrate dopo il ſeſto di Bonifazio; Come anco i concilij, Conſtanzienſe, Lateranenſe vltimo, e Tridentino, che non ſono regiſtrati nel corpo de' Decretali; E generalmente le bolle, e coſtituzioni Apoſtoliche fatte per via di legge generale, e perpetua dal Papa, come Papa, e Veſcouo della Chieſa vniuerſale, non già come Prencipe dello Stato temporale, nè meno come Veſcouo particolare di Roma D.; O pure che ſiano leggi fatte da Papa come Papa, à ſuo arbitrio, le quali

D
Di queſta diſtinzione della perſona del Papa ſe ne parla nel l. 3. nel tit. delle preminenze nel diſ. 1. e nel l. 15. nella relazione della Corte.

li cessino per la sua morte, come sono le regole di Cancellaria. E

E se bene nel corpo della legge canonica, vi è 15 vn volume, il quale si chiama il Decreto; Nondimeno questo come compilato da Graziano dottor priuato, non hà forza di legge, se non quella, che portassero seco, e per se stessi alcuni decreti Apostolici, e de' Concilij, li quali sono iui registrati. F

E

Della spirazione delle regole di Cancellaria per la morte del Papa se ne parla nel lib. 12. de' benefizij.

F

Se ne discorre in detto l. 15. de' giudizij nella detta relazione della Corte,

La sesta legge, la quale come non ristretta à do- 16 minio particolare, merita anco il titolo di comune, ò generale, è la Feudale, registrata nel quinto volume del corpo ciuile, dopo l'Autentiche, e l'Istituta; Queste non sono veramente leggi, ma più tosto consuetudini ridotte in scrittura da due persone priuate; Sono però comunemente riceuute per vso, come particolarmente d'esse si parla à basso nel primo capitolo del primo libro, nel quale si tratta dè feudi, onde iui si può vedere, per non ripetere più volte il medesimo.

La settima sorte di legge, è la particolare, così detta, come discreta dalle suddette leggi comuni, e 17 generali; E questa si suddiuide in molte altre specie; La prima delle quali è quella, che dal Prencipe sourano si faccia per tutto il suo Principato, à rispetto del quale, può, e deue dirsi legge generale; Come sono le bolle, ò constituzioni Papali fatte sopra il gouerno temporale dello Stato eccle-

siasti-

ſiaſtico; Le coſtituzioni Imperiali in quelle parti della Germania, le quali ſi reggono con le leggi dell'Imperatore; Le leggi delle partite, e della nuoua recompilazione e reſpettiuamente del Fuero di Spagna; Le coſtituzioni, capitoli, e prammatiche delli Regni delle due Sicilie, e ſimili.

La ſeconda ſpecie è delle ſtatutarie, alle quali propriamente conuiene il titolo di legge municipale, fatte da Città ſuddite per il ſuo popolo, e territorio ſolamente; E queſte parimente ſi ſuddiſtinguono in quelle della Città dominãte, e nell'altre de' luoghi particolari del contado, ò del diſtretto; E ſotto queſta ſpecie cadono anco le conſtituzioni ſinodali, ò prouinciali, le quali ſi fanno dagli Ordinarij ò dalli Metropolitani.

La terza più particolare è quella delle Religioni, Capitoli, Collegij, Arti, ò profeſſioni, & altre adunanze, che per ordinario hanno le loro regole, e coſtituzioni.

E la quarta più particolare, è quella che ſi preſcriue dalli contraenti, ò pure dalli morienti nelli loro teſtamenti, e contratti, & in altre diſpoſizioni.

Sotto queſta ſettima ſpecie di leggi particolari ſcritte, come ſopra diſtinte, cade anco, con la me-
18 deſima diſtinzione, & ordine, la legge non ſcritta, la quale volgarmente ſi chiama conſuetudine, poiche ſe bene vi ſono alcune conſuetudini vniuerſali, le quali ſon paſſate à natura di legge, nondi-

meno queste per lo più, come introdotte dalla Chiesa, riguardano il foro interno della conscienza, e molto rari sono i casi di esse nel foro esterno, poiche se bene per bocca de' Dottori passano frequentemente le consuetudini, che si dicono di Bulgaro, e di Martino, e simili; Nondimeno, queste veramente non sono leggi, ma alcune interpretazioni date alle leggi, e comunemente riceuute, conforme si osserua nella trattazione delle materie particolari di dette consuetudini di Bulgaro, e di Martino, e simili.

Sogliono alcuni Dottori, questo genere, ò specie di legge particolare trattarlo vniformemente con li medesimi termini di legge statutaria, ò municipale, la natura delle quali è, che quando siano 19 cõtrarie alla legge comune, siano odiose, e debbano esser' intese con molto rigore e strettezza, al suono delle parole, senz'ammettere estensione, anco quando vi concorra la medesima ragione, con altri giudaismi de' Giuristi, de' quali particolarmente si tratta nel libro vndecimo delle successioni ab intestato, dou' è la sede maggiore degli Statuti, e delle leggi municipali.

Mà questo è vn' errore manifesto, poiche la legge del proprio sourano Principe, nel suo principato, e con i suoi sudditi, trà tutte le leggi positiue, occupa il primo luogo, e preuale alle leggi comuni ciuili, riceuute (come s' è detto), più per vso de' popo-

popoli, e permiſſione de' Principi, che per autorità Imperiale; Caminando detta ſtretta, e rigoroſa intelligenza in quei ſtatuti, li quali ſi fanno dalle Città ſuddite, e particolari del principato, trà loro diuerſe, con la ſubordinazione alla legge generale del medeſimo principato.

Anzi le medeſime leggi ciuili de' Romani, le quali diciamo comuni, poſte di ſopra nella quarta
20 ſpecie, in effetto ſi deuono dire leggi particolari di qualſiuoglia principato indipendente, atteſo che la loro neceſſaria oſſeruanza, non naſce da vna ſola podeſtà del legislatore, il quale ſia à tutti comune, conforme era in tempo dell' antico Romano Imperio, mà naſce dalla podeſtà diuerſa d'ogni Principe, il quale le hà volute riceuere, e ſi contenta che s' oſſeruino nel ſuo principato, con le moderazioni, che gli piacciono.

Dal non riflettere à queſte diſtinzioni, riſultano molti equiuoci de' Giuriſti ſopra l'intelligenze del-
21 le leggi ciuili de' Romani, che diciamo comuni; non riflettendo, che quelle furono fatte dall' Imperadore, il qual' era ſourano Signore di tutto il Mondo, diſtinto in Preſidati, Regni, e Prouincie, mà tutti à lui ſubordinati, in maniera che non v' erano tante diſtinzioni di Prencipi ſourani, e di leggi, e di legislatori, con total' indipendenza, come più volte s' oſſerua nella trattazione delle materie, e particolarmente nel libro ſecondo de' Re-

gali,

gali, in occaſione di trattare delle confiſcazioni, e coſe ſimili; Il che non camina oggidì per la ragione ſopraccennata.

Vi ſono anche le leggi fatte dalli Longobardi nel tempo della loro dominazione in Italia, in quel 22 mezzo tempo, che le leggi de' Romani, doppò la compilazione di Giuſtiniano, ſtettero ſepolte ſotto l'obliuione; Mà queſte, che, come s'è accennato, in alcune parti d'Italia faceuano figura di leggi comuni, oggi ſono bandite, e ſe ne hà ſolamẽte qualche barlume in alcune prouincie, particolarmente della Puglia, e dell' Abruzzo, più come conſuetudini particolari, che come leggi generali.

CAP. V.

CAPITOLO QVINTO.

Delli requisiti della legge, acciò sia obligatoria, e quali persone, ò robbe oblighi, il che dipēde dalla podestà del legislatore.

SOMMARIO.

1 *IN quali leggi entri la necessità delli requisiti, acciò siano obligatorie.*
2 *Il non uso, ò l' uso contrario destrugge la legge positiua, e della ragione di ciò.*
3 *Se ciò camini nelle leggi Papali.*
4 *Il requisito della podestà del legislatore è il maggiore nella legge, & all' incontro questo è il maggior difetto, il quale si distingue.*
5 *Quali leggi, ò statuti si possano fare dalle Città suddite, e qual conferma vi bisogni.*
6 *Si distinguonò più casi, ouero più specie di difetto di podestà.*
7 *Le leggi laicali non obligano le persone, e le robbe ecclesiastiche.*
8 *Se ciò camini in quelle leggi, che riguardano il ben publico, e son fondate nella ragion di natura.*
9 *Anche le leggi del Papa come Principe temporale dello*

lo Stato Ecclesiastico non abbracciano le persone e e le robbe ecclesiastiche, se non l'esprime.

10 *Quando la legge particolare d'vn luogo obligbi li forastieri remissiuamente.*

11 *Se gli statuti e leggi particolari abbraccino le robbe fuori del territorio remissiuamente.*

12 *Se la legge laicale abbracci gli atti giurati, e se operi in materie spirituali.*

13 *Se la legge oblighi il Principe ouero il Legislatore.*

14 *Dell'altro requisito della legge che sia publicata & accettata dal popolo, e se ciò cammini nelle leggi Papali.*

15 *Se la legge sia effetto della ragione, ó della volontà.*

16 *Le leggi benche paiano dure, e siano stimate irragioneuoli, si deuono osseruare.*

17 *Del requisito della legge che sia perpetua.*

CAP. V.

CAP. V.

CCIO, la legge positiua, sia valida, & obligatoria, richiede molti requisiti, l'ispezione delli quali non cade nell' antiche leggi ciuili, e canoniche, registrate nell' vno, e l'altro corpo, nè meno nell' antiche leggi particolari, che siano registrate ne' volumi di ciascun Principato e Signoria, mà solamente in quelle leggi, che alla giornata si vanno facendo di nuouo, e sopra le quali cade la detta ispezione, se abbiano li requisiti necessarij, ò nò, per esser valide, & obligatorie, poiche nelle leggi antiche, già riceuute, entra à rispetto delli non sudditi l'ispezione del primo, e principal requisito della podestà, come di sotto si discorre.

Cadendo sopra le leggi antiche, vn' altra ispezione diuersa, se siano tolte dall' vso contrario, il quale, quando abbia i requisiti necessarij, per vna legitima consuetudine contraria alle leggi, hà questa forza, per la medesima ragione, che abbasso si accenna, per la quale la consuetudine ha forza di legge; Cioè, che essendo anticamente questa podestà nel popolo, e nella Republica, dalla quale si è trasferita nel Principe, che vien considerato, come marito, e primo amministratore di essa,

può il medesimo popolo col tacito consenso comprouato dalla lunga serie d'anni, e dalla moltiplicità d' atti reassumerla.

E se bene questa ragione non camina nelle leg-
3 gi del Papa, il quale riconosce la sua podestà immediatamente da Dio, e non dal popolo; Nondimeno, si ammette anco questo non vso, che tolga la forza alle leggi papali, per il tacito, e virtual consenso del medesimo Papa, che risulta dalla sua lunga patienza, e permissione del contrario.

I requisiti dunque sono Primieramente, & il più essenziale, quello della podestà del lagisla-
4 tore, il quale abbia facoltà di far legge contraria à quella, che già vi sia, che pero il difetto della podestà vien stimato il primo, & il maggiore, che si dia.

Questo difetto di podestà, si suole doppiamente considerare, cioè generalmente, anche à rispetto de' sudditi del medesimo, e più specialmente à rispetto di quelli, che non gli siano sudditi.

La prima sorte di difetto, cade in quei, legislato-
5 ri li quali siano sudditi d'vn'altro Principe, o signore, in maniera, che non abbiano ragioni di principato sourano, nè meno abbiano la regalia, di fare, e disfare le leggi comuni, ò le proprie del principato; Come sono li Baroni, & altri Signori sudditi, che volgarmente si dicono domicelli, &

anco sono le Città suddite; Et à questi senza priuilegio esplicito del loro Principe sourano, ò quell' implicito, il quale risulta dall' antico pacifico possesso immemorabile, ò centenario, che non habbia principio vizioso, non spetta la facoltà di far leggi, contro la ragion comune, ouero contro le leggi del Principe proprio; Quando questo non le confermi in forma specifica, cioè con l' inserzione del loro tenore, ò in altro modo, che ne mostri la certa, e special scienza, non già, quando sia vna conferma generale, che li Giuristi dicono in forma comune.

Quando però qualche ragion particolare, non ricerchi altrimente, cioè che si faccia ritorno alle leggi antiche, come più adattate, e confacenti à nostri costumi; Come per esempio, si verifica in quelli statuti, li quali escludano le femine, ò attinenti per esse, per li maschi, & agnati.

L' altra sorte di difetto per capo di non soggezzione al Legislatore, si distingue in quattro casi, ouero ispezioni; La prima è rispetto à quelle persone, e robbe, le quali siano nel territorio, e giurisdizione del Legislatore, mà per accidente non gli siano soggette, come per esempio sono le Chiese, i chierici, e le altre persone ecclesiastiche, e quelle loro robbe, le quali si dicono anco ecclesiastiche, e godono la medesima esenzione delle persone, che le posseggono; Et altri, che

6

K 2 per

per priuilegio, ò per altra qualità go dessero vna simil' esenzione.

L' altra è rispetto à quelle persone, le quali naturalmente non gli sono soggette, come sono quelli, che nel' suo dominio, non abbiano, nè origine, nè domicilio, e volgarmente si dicono forastieri.

La terza è rispetto a quei beni, li quali ancorche laicali, ò di loro natura non priuilegiati, sono situati fuori del dominio, ò territorio del legislatore; Ouero rispetto à quei contratti, li quali da' proprij sudditi si facessero fuori del suo dominio, ò territorio.

E la quarta è, rispetto à quegli atti, che si facessero da sudditi, e nel proprio dominio, ò territorio, mà con tal circonstanza, che ne causi l'esenzione, come per esempio sono quei contratti, ò altri atti, ne quali interuenga il giuramento, ouere, che siano atti spirituali.

Nel primo caso, il quale più frequentemente si verifica nelle leggi de' Principi, e signori laici; La regola generale negatiua è certà, cioè che per difetto di podestà, non abbraccino le Chiese, è le persone, e robbe ecclesiastiche, non essendo queste soggette alla sua giurisdizione, mentre la soggezione del foro, e quella delle leggi, sono eguali; Che però dalla prima esenzione s'inferisce alla seconda.

7

Ben.

Ben' è vero che, ò per priuilegij e decreti della Sede Apostolica, ouero per antica consuetudine, la quale possa hauere la medesima forza, in molti luoghi, ò casi, se ne pretende da laici qualche limitazione; Ma sopra ciò non può darsi regola certa, e generale per la varietà de' priuilegij, & vsi; Che però se ne lascia il suo luogo alla verità, conuenendo lasciare queste materie sotto silenzio, per le regole prudenziali accennate nel principio del libro terzo della giurisdizione.

Sogliono però generalmente disputare li Dottori, se la legge laicale, fondata nella ragione ò nella legge di natura, ò delle genti, per la publica necessità, ò vtilità, debba obligare anco gli ecclesiastici, & altri esenti, li quali viuano in quel principato, ò dominio; Et alcuni indefferentemente l'affermano; Altri indifferentemente lo negano; Et altri più probabilmente distinguono, che, hauendo la legge (come sopra si è detto due parti, cioè vna, la quale consiste nella ragione, e l'altra nella volontà, e podestà del Legislatore; E disputando i Dottori, se la legge sia effetto più dell' vna, che dell' altra parte; Quindi s' inferisce, che considerando la seconda parte della volontà, e podestà del Legislatore, questa non obligi li non sudditi, mà bensì gli obligi la prima parte della ragione, come deriuante dalla legge di natura pe'l publico bene, con quella forza, la qual' dicono direttiua, ma

8

non

non già con l' altra, che dicono coattiua; Con che però il forzare all' osseruanza spetti al proprio superiore ecclasiastico.

In questo punto però, come in ogn' altra materia giurisdizionale, ò tra le due podestà, ecclesiastica, e laicale (conforme di sopra si è accennato) se nè lascia l' intiero luogo alla verità, non intendendo io di far' il parteggiano, ne' dell' vna, nè dell' altra, nè di assumermi le parti di far' in ciò il giudice, insinuando solamente quelche, si suol disputare, per vna tal' quale notizia delli non professori, a quali quest' opera è dirizzata.

A
Di ciò si tratta nel tit. de' giudizij nel l. 15. & anco nel tit. della dote nel l. 6. nelli discorsi 22. & 143. & anco nel detto titolo delle successioni ab intest. nel l. 11.

9 Anzi è tanto vera la detta regola generale, che le leggi laicali non obligano le Chiese, e le persone ecclesiastiche, che anco le leggi fatte dal Papa, in quel che cōcerna il gouerno particolare del suo Stato temporale, siche nō sia comune à tutta la Chiesa cattolica, non le abbracciano, quando non apparisca della sua volontà esplicita, ò implicita di comprenderle. A

Del secondo caso, se la legge obblighi li nō sudditi forastieri, ancorche laici, li quali possono esser' accidentalmente soggetti al legislatore, si tratta nel libro decimoquinto de' Giudizij, in occasione di discorrere, se vn forastiero sia punibile per la contra-

10 uenzione delle leggi, e bandimenti particolari, nel che si dà la solita distinzione, se la cosa proibita sia natu-

naturalmente mala, e proibita, ò nò.

Del terzo si tratta nel detto libro vndecimo nel 11 titolo delle successioni, doue si discorrere, se gli Statuti, e leggi particolari, abbraccino le robbe fuori del territorio, Et iui ancora si discorre delli suddetti primo, e secondo caso della comprensione delle persone non suddite, in occasione degli Statuti, e leggi, sopra le successioni, & incapacità de' forastieri, ò de' religiosi.

E del quarto caso della non comprensione degli atti giurati, ò concernenti materie spirituali, si tratta nel libro settimo, sotto il titolo dell' Alienazioni, e contratti doue si ferma la regola, che le leggi lai- 12 cali non abbracciano gli atti giurati, nè possono derogare, ò dispensare al giuramento direttamente, ma solamente si concede il toglierlo indirettamente cioè togliendo la fede alla scrittura, che lo contenga, ouero presumendo l' atto doloso, ò forzoso, è meticuloso, perche così in conseguenza ne risulta l' inefficacia del giuramento per la mala natura dell' atto, ò per difettô della proua; Et anche nel libro decimoquarto nel titolo del matrimonio, si tocca l' istessa materia, in proposito degli altri atti, ò materie spirituali, non soggette alle leggi laicali, & in altri luoghi, conforme lo porti l' occasione; Dandosi quì solamente questo tocco, per accennare il detto principale, & essenziale requisito della podestà, perche la legge sia obligatoria.

Si

Si disputa ancora, se la legge positiua obblighi il medesimo legislatore, particolarmente quando questo sia sourano, E ciò che sia del foro interno, (del quale se ne lascia l'ispezione a Teologi) Per quel che spetta al foro esterno, è riceuuta la negatiua, quando egli non voglia riconoscere tal soggezione; Onde i Giuristi dicono, che il Principe è sciolto dalle leggi, ma che debba viuere secondo quelle, & in ciò debba dar buon' esempio a sudditi, accioche le osseruino. B

13

B
Se ne discorre in più luoghi, e particolarmente nel lib. 2. de Regale nel disc. 148.

Il secondo requisito della legge positiua, acciò sia obligatoria, è quello della publicazione, nelle prouincie, Città, ò luoghi respettiuamente, col passaggio del termine di due mesi, dentro i quali non vi sia richiamo, nè contradizione de' popoli, inducendosi in tal modo vn consenso tacito, ò presunto, il quale si stima necessario, per la sopraccennata ragione, che la podestà delle leggi, originariamente dipende dal popolo, e da questo è tramandata al Principe, Entrando però sopra questo requisito la medesima limitazione nelle leggi pontificie, per l' istessa già detta ragione, ch' il Papa non riconosce la sua podestà dal popolo, ma da Dio; Benche sopra questa proposizione cada gran discrepanza d'opinioni, non solo de' Giuristi, mà anco de' Morali, nel che si lascia il luogo alla verità, e se ne discorre al libro qiunto in occasione di trattare della Bolla di Pio V. de' censi.

14

Richia-

Richiedono alcuni, per neceſſario requiſito della legge, che ſia ragioneuole, aſſumendo la queſtione 15 di ſopra accennata, ſe la legge ſia effetto della ragione, ò della volontà, ſopra la quale i Teologi morali molto ſi diffondono con diuerſità d' opinioni, e diſtinzioni.

Queſta però è queſtione proporzionata a Teologi pe'l foro interno, & appreſſo il Tribunale d'Iddio, nella maniera, che ſi diſputa circa la podeſtà del Principe di valerſi della robba de' priuati, ò di mettere le grauezze a ſudditi, ouero di derogare alle ragioni del terzo, e coſe ſimili, delle quali ſi parla nel libro ſecondo de' Regali. C

C *Nel detto diſcorſo 148. l. 2. de Regali.*

Ma nel foro eſterno, reſta queſtione inutile, poiche la prerogatiua, e qualità delle leggi, conſiſte particolarmente in queſto, che ancorche ſiano dure, e 16 che ſiano ſtimate irragioneuoli, tuttauia, quando habbiano i ſuoi legitimi requiſiti, ſi deuono oſſeruare, non ſpettando à ſudditi l' eſſer giudici, ſe il loro ſourano, e legittimo legiſlatore, ſi ſia moſſo da giuſta cauſa, ò nò.

E finalmente l' altro requiſito è, che ſia per via di legge perpetua, non già per editto, ò bandimento, il 17 quale dura, durante la podeſtà di chi lo fa; o pure che ſia legge, fatta dal ſupremo Principe da douer durare à ſuo arbitrio, il quale termina con la ſua vita, come ſono le regole di cancellaria, che fà il Papa. D

D *Si è detto di ſopra che ſe ne parla nel lib. 12. de beneficij nel diſcorſo 4 & 3 [illegible]*

Aggiungono altri il requiſito, che guardi le coſe future, non le paſſate; Però queſto non è requiſito, ma effetto, eccetto quando ſi tratti di nuoua legge fatta per via di dichiarazione, perche in tal caſo abbraccia anco le coſe paſſate, ouero, che queſte ſiano imperfette, & aſpettino la perfezione dal futuro.

Quanto poi all' ordine da tenerſi ſopra le ſudette diuerſe ſpecie di legge poſitiua, e quando l'vna preuaglia all'altra, ſi tratta nel ſeguente Capitolo, doue ſi parla del modo d'oſſeruare, e d' interpretare le leggi.

CAP. VI.

CAPITOLO SESTO.

Della legge non ſcritta, che ſi dice conſuetudine, e de ſuoi requiſiti.

SOMMARIO.

1 *DElla legge non ſcritta, che ſi dice conſuetudine, la quale habbia forza di legge, e della ragione.*
2 *Delli requiſiti della conſuetudine, acciò abbia forza di legge, e ſia obligatoria.*
3 *Dell' oſſeruanza interpretatiua.*
4 *Della differenza trà la conſuetudine, e la preſcrizione.*
5 *Della diſtinzione della conſuetudine contro la legge ſcritta, quando ſia odioſa, e quando fauoreuole.*

CAP. VI.

VTTO quelche si è detto nel capitolo antecedente, camina nella legge scritta, ò sia comune, ò particolare; Quanto poi alla legge non scritta, la quale si dice consuetudine, non si dubita che questa quando sia legittima, e ben' indotta, preuaglia alla legge scritta, per la ragione di sopra accennata che risedendo anticamente la podestà di far le leggi in potere del popolo, da cui fù data al Principe, può dal medesimo popolo esser reassunta, non già per atto positiuo di formare nuoua legge destruttiua di quella, che dal legittimo Principe si sia fatta, mentre di questa se n' è spogliato, ma per via di questa legge non scritta, la quale s' induce con vna lunga osseruanza, e moltiplicità d' atti vniformi, senza contradizione; Atteso che ciò porta, non solamente il tacito consenso del popolo, che in tal modo viene a riassumere la sua antica podestà, mà porta ancora vn' implicito consenso del medesimo Principe, con la lunga toleranza di quell' vso, il quale sia contrario alle leggi, ilche di sopra si è accennato esser sufficiente, anche nelle leggi pontificie, nelle quali non camina la sudetta ragione dell' antica podestà del popolo; Molto più, e senza dubio, nelle leggi de' Principi temporali, nelle quali militi la detta ragione.

Che

Che però in questa materia, le questioni cadono sopra li requisiti necessarij per indurre vna legittima
2 consuetudine, la quale operi l' effetto sudetto, quando non si tratti di quelle consuetudini, le quali con legittima autorità del sourano Principe, à forma di legge siano gia ridotte in scrittura; Come per esempio sono, le consuetudini di Napoli commentate dal Napodano, e dal Molfesio, & altri; Quelle di Messina cõmentate dal Giurba; Quelle di Bari dal Massilla, le quali per lo più contengono le leggi de' Longobardi, e simili; Ma siano di quelle, le quali, anco dipresente siano non scritte, siche la loro validità, & efficacia, dipenda dalla proua de' requisiti, li quali sono.

Primieramente, la frequenza degli atti di tutto il popolo, ò maggior parte d' esso, publicamente fatti, in maniera che possa dirsi, d' esserui il tacito consenso di quello, senz' alcun'atto in contrario, il quale l' interromperebbe.

Secondariamente il tempo continuato, il quale in cose non contrarie alla legge, basta che sia lungo d' anni dieci, Et in cose contrarie (le quali però non habbiano positiua resistenza) secondo i Ciuilisti, d' anni trenta, e secondo i Canonisti di quaranta. E quando vi sia grande, ò positiua resistenza, che il tẽpo passi la memoria degli vomini, volgarmente detto immemorabile, in maniera che non vi sia chi si ricordi osseruarsi il contrario, ò pure che passi il
3 seco-

ſecolo, che i Giuriſti dicono centenaria; Ouero che col titolo putatiuo di buona fede, vi concorreſſe il tempo d'anni quaranta.

Terzo, che l'vſo, ouero l'oſſeruanza non poſſa dirſi viziosa, ò infetta da mala fede, ò da leggi, le quali contengano decreto annullatiuo, che li Giuriſti dicono irritante, perilquale ſi dichiari infetto ogni contrario poſſeſſo, e conſeguentemente s'impediſca la conſuetudine, che non naſca; Quando però le circoſtanze del fatto non ſiano tali, particolarmente della ben prouata immemorabile, ſenza che coſti della ſcienza nel popolo della legge proibitiua, dalla quale riſulti tal mala fede, che per diſpoſizione di legge ſcritta, venga proibita la conſuetudine contraria, Che però ſi rēda lecito di allegare ogni titolo migliore del mōdo, e cōſeguētemēte quello della nuoua conceſſione del Principe, eſpreſſamente deſtruttiua della legge contraria.

Quarto ſi richiede, che quelli, da quali ſi è fatta la frequenza degli atti, rappreſentino il popolo, in cui ſia verificabile la ſopradetta ragione, per la quale alla conſuetudine ſi dà forza di legge; Che però in coſe eccleſiaſtiche, ò ſpirituali, contrarie a ſacri Canoni, non è facilmente praticabile queſta ſorte di legge, particolarmente per l'vſo del popolo ſecolare, ſe non tanto, quanto, le circoſtanze del fatto nè portaſſero nel Papa tal ſcienza, e toleranza, che nè riſultaſſe la ſua implicita approuazione.

Et

Et quinto (che connette col terzo), che là consuetudine sia onesta, e tale, che non possa dirsi abuso, e corrutela, come peccaminosa, ò contraria à buoni costumi naturali, poiche mai la presunzione, ò finzione può esser di maggior vaglia, & operazione, di quello che sia la verità; Onde quando si tratti di cosa tale, che probabilmente il Principe non vi hauesse fatto legge, nè espressamente permessolo à popoli à se soggetti, nō entra questa presunzione.

Aggiungono alcuni anche per requisito necessario, che la consuetudine sia stata approuata in giudizio contradittorio, almeno per due volte; Ma, secondo la più vera, e ben fondata opinione, questo requisito non è precisamēte necessario, ma bē gioueuole, per facilitare gli altri, poiche l' esseruisi almeno per due volte giudicato, veramente si considera per indurre lo stile, ò consuetudine giudiziale nel giudicare, mà non questa specie di cōsuetudine.

Si considera anche da Giuristi vna specie d' osseruanza, ò consuetudine, la quale si dice interpretatiua, da non indurre nuoua legge, ne da destrugere la vecchia, ma che interpreti la legge, la quale già vi sia, ne i casi dubij, e questa non richiede i sudetti requisiti, mà basta che si sia per qualche tempo cosi osseruato, secondo le qualità, e circostanze delli casi de' quali si tratta.

3

Si dice però consuetudine, la quale abbia forza di

di legge, quando ſi tratti di coſe vniuerſali, con l' 4 incerto intereſſe, e comodo, ò incomodo di tutto il popolo, non già, quando ſi tratti d' intereſſe priuato, e di leuare le robbe, e ragioni ad vno, perche s' acquiſtino ad vn' altro, perche all' ora, non ſi dice conſuetudine, ma preſcrizione, la quale và regolata con diuerſi termini, ancorche ſi tratti di Comunità, ò di altri corpi vniuerſali, che in queſto modo coſtituiſcono, ò rappreſentano vna perſona particolare. A

A *Di queſta materia della cõſuetudine ſi diſcorre nel lib. 15. de giudizij & in altri luoghi.*

Si deue anche conſiderare in quelle conſuetudini, 5 le quali ſiano contro la legge, ſe ſempre queſta ſia ſtata vniforme in contrario, poiche ſe il caſo portaſſe, che anticamente vi fuſſe vna legge, la qual poi fuſſe riuocata da vn altra moderna, onde la conſuetudine foſſe deſtruttiua della nuoua, e reintegratiua dell' antica, forſe più adattata, e confacente à i coſtumi di quel popolo, in tal caſo, in detti requiſiti ſi camina aſſai più morbidamente, e ſi ſtima conſuetudine più fauoreuole, e meno odioſa. B

B *Di ciò ſi parla particolarmente nel lib. 11. delle ſucceſſioni ab inteſtato nel diſcorſo 1. & in altri ſeguenti.*

CAP. VII.

CAPITOLO SETTIMO.

Del modo di osseruare, praticare, & interpretare le leggi.

SOMMARIO.

1 *LA legge Diuina, ò naturale, preuale ad ogni legge positiua, e non ammette concorso.*
2 *La legge, ò statuto locale preuale alla legge comune, ò à quella della Città dominante, che si attende in secondo luogo.*
3 *Se lo statuto particolare dispone che in suo difetto si ricorra alla legge comune, qual sia questa legge.*
4 *Della differenza delle leggi delle Città, ò de Signori dominanti.*
5 *La legge del Principato preuale alla comune.*
6 *Qual legge si debba più tosto attendere, se la ciuile, ò la Canonica, si distingue.*
7 *Quando sia lecito ricorrere alle leggi d'altre Città, ò Principati.*
8 *Delle leggi feudali, che preuagliono à tutte ne' feudi, e quando esse manchino, à quali si debba ricorrere.*
9 *Come si debbano osseruare, & interpretare le leggi, e se si debba attendere la ragione.*
10 *Delle diuerse sorti d' Interpeti ò Dottori Scolastici,*

M *ò pram-*

ò prammatici, e dè loro errori.

11 *Se ſia lecito caminare col ſolo lume della ragion naturale.*

12 *Si dà la diſtinzione, ò regola, come ſi debba procedere nel praticare le leggi.*

CAP. VII.

A prima queſtione la quale cade ſopra l'oſſeruanza, ò pratica delle leggi, conſiſte nell'ordine da tenerſi trà le medeſime, e quando l'vna preuaglia all'altra; Queſto però cade trà le ſpecie della medeſima legge, che diciamo vmana, ò poſitiua, non già nella diuina, ò naturale, la quale, non ammette queſto concorſo, atteſo che la diuina, ò naturale, ſempre preuale alla poſitiua, che non può togliere la diuina, ò naturale, nè à quella diſpenſare.

1

Nel detto concorſo dunque di più leggi poſitiue (preſuppoſta come: ſopra la loro validità, in maniera che la queſtione cada ſolamente, ſopra la maggior efficacia, ò preuaglianza), ſi camina con diuers' ordine di quello, col quale di ſopra ſi è caminato nelle diuerſe ſpecie di leggi, anzi con vn' ordine contrario che l'vltime diuentano prime, cioè, che la ſtatutaria, ò conſuetudinaria del luo-

2

go particolare, benche suddito alla Città dominante, e del suo contado, ò distretto, si attende e preuale allo statuto, ò legge della Città dominante; la quale si attende in sussidio, quando non vi sia statuto del luogo particolare.

3 E ciò camina, quãdo dallo statuto del luogo particolare non si disponga, che doue esso non hà prouisto, si ricorra alla ragion comune, la quale debba supplire, perche in tal caso, ancorche sia gran questione frà Dottori, se sotto questo nome, ò termine di ragion comune, venga la legge particolare della Città, e luogo dominante, ouero quella, ò sia ciuile, ò sia canonica, la quale si dice da per tutto legge comune, contenuta nel corpo delle leggi ciuili de' Romani, ò de' decretali; Nondimeno più comunemente è riceuuta, particolarmente nella corte Romana, l' opinione, che venga la sudetta legge comune, e non la particolare.

Restando però il dubbio tuttauia indeciso, in concorso della detta legge comune contenuta nel corpo ciuile, e canonico, e di quella legge, la quale sia comune in quel Regno ò Principato, secondo la distinzione detta di sopra.

4 Et in ciò si crede più probabile, che si debba più tosto attendere la legge del proprio Regno, ò Principato, perche in effetto iui questa è la comune, e la generale, della quale è probabile, che habbiano voluto intendere gli statuenti del luogo, parti-

colare,ma nō già dell'altra particolare,ò municipale della Città in se stessa suddita,ancorche detta dominante,à cōparazione del luogo inferiore distrittuale, ò comitatiuo,poiche à questa legge non può conuenire il termine,ò vocabolo di comune,come conuiene à quella di tutto il Regno, ò Principato.

In terzo luogo, si deue attendere la sudetta legge particolare del Regno, ò Principato, la quale à
5 rispetto delli proprij sudditi à quella soggetti, & in materie, che cadano sotto d'essa, preuale alla ragion comune, che occupa l'vltimo luogo in difetto delle suddette.

In concorso poi delle due leggi comuni, e generali, ciuile, e canonica; Nelle materie ecclesiasti-
6 che, ò spirituali, che possono influire al foro interno, Et alla materia del peccato, generalmente in ogni luogo e foro, s'attende la legge canonica, ne vi ha potestà la laicale, ò sia comune, ò sia particolare; Come anco nelle profane, nello Stato temporale della Chiesa, indefinitamente s'attende parimente,e preuale la legge canonica, mentre il Papa è anco Principe temporale; E quando si tratti di caso,al quale la detta legge canonica non habbia prouisto, all'ora per disposizione de' medesimi canoni, s'attende la legge ciuile.

Nel foro poi laicale d'altri Principati, fuori dello Stato ecclesiastico, in cause profane,ò temporali, s'at-

s' attende la legge ciuile, eccetto, in alcuni casi, nelli quali, anco nel foro laicale s' attende la legge canonica; O perche cosi richieda la ragione del peccato, e coscienza (come per esempio nell' impedimento della prescrizione per la mala fede); O perche l' vso cosi habbia riceuuto; Come anco quando la legge ciuile non habbia prouisto, perche all' ora s' attende anco la canonica.

Restando la questione in quelle cause, le quali nel foro laicale, si trattino con mistura di chierici, e di ecclesiastici, perche siano attori ò rei volõtarij, ò per ragione di preuenzione di causa, ò di reconuenzione, se si debba attendere la legge ciuile, ò la canonica; Il che hà molta diuersità d' opinioni, & alcuni distinguono trà gli ordinatorij, e li decisorij, ouero se il chierico sia attore, ò reo.

Caminando però con quel, che di fatto si pratica, pare che sopra ciò non si possa dare regola certa, e generale, per la diuersità degli stili de' paesi, e de' Tribunali, con i quali di fatto si camina, (lasciando sempre il suo luogo alla verità, se si faccia bene, ò male, mentre à quest' opera non è congruo l' assumere e disputare tali questioni)

In caso poi, che douendosi attendere, ò l' vna, ò l' altra legge, queste siano totalmente dubbie, in 7 maniera che il caso possa dirsi nuouo, e non deciso, ò dalla legge, ò dalla tradizione de' Dottori, in tal' caso, è lecito ricorrere alle leggi scritte, ò non scrit-

te

te d'altre Città, e Principati, non come legge, ma come dottrina magistrale, ò come l'esempio; E particolarmente alle leggi delle partite di Spagna, quando si tratti dell'interpretazione della legge ciuile, per la ragione di sopra accennata, che queste leggi sono in effetto le medesime ciuili, traslate in quell'idioma Spagnuolo, con alcune aggiunzioni ò riforme. A

A
Di tutte le su dette cose si tratta nel lib. 15. de giudizij e nella relatione e pratica della Corte Romana.

8 Camina tutto ciò nelle robbe indifferenti, le quali deuono regolarsi con dette leggi comuni, ò particolari; Ma quando si tratti di feudi veri, e proprij, si camina con le leggi, ò consuetudini feudali, le quali preuagliono à tutte l'altre, quando la legge scritta, ò non scritta particolare, non concerna anco i feudi; Atteso che se bene alcuni Dottori han dubitato, se queste abbiano forza di legge, particolarmente nel foro canonico; Nondimeno la più comune, e riceuuta opinione, è incontrario. B

B
Se ne tratta nel lib. 1. de feudi particolarmente nel discorso 54.

E doue manchi la legge feudale è questione fra i Dottori, se si debba ricorrere più tosto alla legge canonica, che alla ciuile, e la più comune cōcorre cō la canonica Però in ciò bisogna parimēte attendere lo stile & vso del paese, ò del Tribunale, nel quale sia la disputa.

Quando poi manchi la chiara, & espressa determinazione della legge, contro la quale, come autorità necessaria, non si dà facoltà alli Dottori, di fermare il contrario, se non quanto così porti l'vso diuer-

diuerso, il quale habbia tolto la forza alla legge come sopra; siche bisogni ricorrere all' opinioni, ò interpretazioni de' Dottori.

In tal caso, le parti di vn' buon giudice, ò consigliere, sono principalmente in riflettere al requisito sopraccennato, che da molti si desidera nella legge, cioè che sia ragioneuole, riflettendo alla disputa che si fà da Dottori nell' accennata questione, se la legge sia effetto della ragione, ò della volontà; Poiche abbracciando la più comune, e vera distinzione, che s' accopino, l' vna e l' altra, cioè la ragione, come motiua, e regolatrice, e la volontà come operatiua, si deue caminare con questo riguardo al possibile.

9

Nō già che in caso di legge chiara, & espressa, sia lecito al suddito & all'inferiore di sprezzarla e giudicare in contrario, per rispetto che non gli paia ragioneuole, mà perche in caso dubbio, debba sempre abbracciare quell' interpretazione, ò opinione, che più si adatti alla ragione naturale, ò all' vso comune, mentre la ragione si dice anima della legge, & il legislatore si deue supporre vna persona molto sauia, e ragioneuole; Caminando con questa scorta, più che col puro senso letterale, ò grammaticale delle leggi, ò con le loro sottili, & argomentatiue induzioni, attendēdo principalmente le leggi come dottrina necessaria in primo luogo, e sopra tutto, mà con la douuta discrezione, & epicheia

secon-

ſecondo la qualità de'luoghi, de' tempi, delle perſone, e dell' altre contingenze; E ſopra tutto dell'vſo del paeſe, riflettendo all'iſtoria legale di ſopra accennata, dalla quale appariſce, che l' autorità delle leggi ciuili, naſce più dal conſenſo, e dall' vſo de'popoli, che dalla preciſa, & obligatoria podeſtà dell' antico Imperio Romano.

Quindi però naſce il vizio manifeſto dell' vno, e dell'altro eſtremo, cioè, che viziosi ſono i puri ſcolaſtici, e puri teſtuali, li quali da alcuni ſi chiamano i pedanti legali, perche fanno tutta la forza nella ſignificazione grammaticale delle parole, ò nell'induzioni, & argomenti, da ſenſo contrario, ſenza badare ad altro, col puro rigore leguleico; Poiche eſſendo le leggi capaci di diuerſi intelletti, biſogna caminare con quello, il quale, come più probabile, hanno abbracciato i Tribunali, & i Dottori.

Et all' incontro, più vizioſi, e ſciocchi ſono i puri pratici, li quali ſi dicono prammatici, atteſo, che non hauendo notizia alcuna delle leggi, ò de' principij legali, ne meno delle propoſizioni degli antichi Interpreti claſſici, caminando con la ſola dottrina moderna nel ſenſo letterale, ſenz' altro raziocinio, ò diſcorſo, ſopra l' applicazione ò diuerſità del caſo; Laonde ſi ſuole raccontare la fauola di quel giudice, il quale in vna cauſa, che ſi trattaua d' vn armento, ò precoio di vacche, non ſi ſodisfacea delle dottrine, perche non parlaſſero di

vac-

vacche, & essendosene trouata vna, che ne parlasse, nemeno si sodisfacea, perche non parlaua di vacche rosse, com' era il caso.

Parimente viziosa è la parte di quelli, li quali sẽza legge, e senza dottrina, vogliono caminare col solo raziocinio naturale, douendosi cercare d' vnir' 11 al possibile tutte queste parti, per le quali, con ragione hà meritato tra gl' Interpreti, tanto gran luogo Bartolo, il quale, con perfetta notizia di tutte le leggi, e con acume sufficiente per la loro intelligenza, ò conciliazione, accoppiò vn maturo, e sodo giudizio, intendendole per lo più adattatamente alla ragione, & alli costumi de' popoli, (Regolãdo però, come da principio nel primo capitolo si è detto, la lode di questo Dottore, & altri simili, con la preponderanza, mentre nel resto, ogni regola, hà la sua limitazione.)

Poiche essendo la legge vn' istromẽto della giusti- 12 zia, la quale si stima il suo soggetto, bisogna riflettere alle diuerse specie della medesima giustizia, essẽdo la distributiua, che si considera in vn Principe, ò Capitano d' esercito, ò altro supremo Magistrato, e Gouernatore, cosa diuersa, e distinta dalla stretta giustizia commutatiua tra li priuati contraenti, e dentro à limiti della quale si è ristretta la podestà d' vn' ordinario giudice, ò gouernante come à basso si dichiara.

Quindi però vien' stimata chiara sciocchezza il

voler' adoperare l' istesse regole, ò proposizioni, in tempo di guerra, che di pace, ò in tempo di peste, che di sanità; E che con le medesime regole, e rigori di conclusioni, debba caminare vn Consigliere d' vn Principe sourano, ò d' vn Capitano Generale d' esercito nell' amministrazione della giustizia distributiua, di quel che camini vn' Assessore d' vn semplice Giudice, ò di vn Magistrato inferiore, nell' amministrazione della commutatiua; O pure, che in cause piccole trà miserabili contadini, s' habbia da caminare con quell' ordine giudiziario, e con' quei rigori legali, con i quali si camina in Città, e Tribunali grandi, & in cause graui.

Come ancora si deue cõsiderare, se si tratti trà laici, ò ecclesiastici, e trà questi, se trà chierici secolari, à quali non disconuenghino i rumori forensi, e le sottiglieze legali, ò trà Religiosi, à quali queste strade siano totalmente in congrue, con altre simili considerazioni, per le quali (come sopra trattandosi della difficoltà di questa professione s' è detto) vi bisogna la molto rara vnione, dell' ingegno, della memoria, della somma applicazione per vna gran lettura, e sopra tutto d' vn ben' adequato giudizio, accompagnato da prudenza, che altri dicono politica, per ben' adattare le regole, e proposizioni legali al bisogno, secondo la qualità del fatto.

CAP. III.

CAPITOLO OTTAVO

Del modo di deferire all'autorità de' Dottori.

SOMMARIO

1 *DEl modo d'attendere le dottrine, & ad esse deferire.*
2 *Del disordine di non apprender bene la teorica nelle scuole.*
3 *Si taccia lo stile de Lettori di parlare di cose pratiche.*
4 *Si danno gli esempij sopra quel che si dice al numero 1.*
5 *Che trà le dottrine si debba dare il primo luogo alle decisioni, il che si dichiara, e se n'assegna la ragione.*
6 *Della varietà delle decisioni, e loro reuocazioni, da che nasca.*
7 *Che bisogni alle volte riuocare, ò moderare l'istesse leggi.*
8 *Il secondo luogo doppo le decisioni de' Tribunali è douuto alle decisioni de' Giudici particolari, ò alli consegli, e voti decisiui per verità.*
9 *Il terzo luogo alli repetenti antichi,*

CAP. VIII.

CAP. VIII.

1 EL deferire all' autorità de' Dottori, vi si richiedono due cose essenziali, alle quali si deue principalmente riflettere, con la medesima parte del giudizio, che in effetto è la primaria; Cioè alla qualità de' Dottori, secondo la distinziozione, che di sotto si dà, Et anco, sopra tutto, ben' riflettere al caso, & alle circonstanze, delle quali essi parlano, Et in che principalmente consista il punto, sopra il quale sia nata la decisione, ò il parere del Consulente, ò che in altro modo si dia giudizio dal Dottore, non già à quel che incidentemente per ornamento della scrittura, ò per cauarne qualche argomẽto si deduca nõ douẽdosi stare alla sola lettera,& ad ogni parte della decisione,ò dottrina, anco in quelche si deduca incidentemente & à soprabbondanza.

Che però ben ragguagliãdo l'vne circonstãze cõ l'altre, si deue vedere,se le dottrine facciano al caso, ò nò, poiche i medesimi Tribunali grandi, particolarmente la Ruota Romana (le decisionni della quale sono di grand' autorita), si sono dichiarati, che le decisioni consistono in quel punto, il quale si è principalmente disputato, e deciso, non gia nell'

altre

altre cose, le quali come sopra, per ornamento della decisione, ò per altro rispetto, incidentemente si portano; E questa è vna riflessione necessarissima, dalla trascuraggine della quale, nascono tanti equiuoci, & abusi, & à tal effetto è necessaria la distinzione de' casi, quasi in tutte le questioni forensi, si che si stima errore il caminare à cieca fede con le sole generalità.

Nasce questo disordine dall' altro, di non osseruare le regole prescritte da Giustiniano, e da quei grand'vomini, li quali compilaron le leggi, sopra il ben regolato studio della teorica, col corso di molti anni, ne quali, con li circoli delle scuole, & academie sopra le sole questioni scolasticho, che dalli pratici, ò prammatici si dicono metafisiche, s' apprendono bene i termini, e l' ingegno s' assottiglia, e si auezza à sapere ben distinguere, in occasione di conciliare le leggi, che paiono contrarie, ò di rispondere à gli obietti, & argomenti.

2

Laonde dà sauij professori di questa facolta, viene molto dannato, e stimato perniciosissimo l' abuso de' maestri, li quali diciamo lettori, che anche nell' Istituta alleghino le decisioni, e parlino di conclusioni, e di pratica, essẽdo veramẽte vn'errore troppo grande, che si dourebbe seueramente, sotto pene graui proibire, poiche produce effetti perniciosissimi, che li professori non siano più scientifici per regole, e principij, ma per semplice vdito, e tradizio-

3

dizio-

dizione ad vſo del parlare de' papagalli.

Ciaſcuno per far apprendere à ſuoi figliuoli la lingua latina,coſi per parlarne, come per intenderla, potrebbe con molta facilità, & in poco ſpazio di tempo,ottener l' intento,con fare che gli educatori parlaſſero ſempre di queſta lingua, nella quale anco faceſſero parlar' il putto,nella maniera che ſi vſa nel far' apprendere la lingua Spagnuola, ò Franceſe, ò altre ſimili; E pure vediamo, che vi ſi conſuma tanto gran corſo d' anni, con tante diligenze di maeſtri, e repetitori, cominciando da' primi rudimenti, e poi continuando lo ſtudio di tante regole, la notizia delle quali nè meno baſta ſenza l' affinatura nella pratica, e compoſizioni; E queſto non per altro, ſe non per che coſi è neceſſario,acciò poſſa dirſi buon grammatico, e ſappia la lingua per arte, ò ſcienza, e non per ſemplice vſo.

L' iſteſſo più adattatamente può dirſi della muſica, poiche per impararla bene, e con fondamento (come ognuno sà), vi biſogna tanto gran' ſtudio, con lungo corſo d' anni; E nondimeno molti, li quali habbiano vn bon'orecchio naturale, in breue tempo,e con molta facilità imparano à cantare beniſſimo ad aria, in maniera che appreſſo chi li ſente, paiano muſici eccellenti;Anzi per il più,à chi nõ è del meſtiero, dãno maggior guſto,di quel che diano li muſici,li quali cãtano per le vere regole dell'arte,per alcune vaghezze,e licẽze,che da queſti cãtãdo

con'

con'le regole,non si pigliano; Ma questi si diranno cantori d' aria non già musici per scienza, onde se gli si darà vna composizione in mano, non intenderanno le note, nè sentendo cantar altri,sapranno conoscere se cantino bene, ò male, e s 'l' osseruino o no le regole dell' arte, perche non le sanno.

E questo appunto è il caso di chi apprendendo solo vn poco de' principij dell' Istituta in compendio, si dà subito allo studio delle decisioni, e delle dottrine,costituẽdo il maggior capitale ne'repertorij,perche in tal modo saprà molte conclusioni,e limitazioni, ma per tradizione, nõ per sciẽza, e conseguentemente non saprà conoscere le fallacie, nè mai cõgruamente applicare le cõclusioni, e le dottrine,õ distinguere, come si dice il lepre dalla lepra, perche è musico d' aria, non già d' arte, ò di scienza.

Nel regolare poi ò attendere le dottrine, bisogna parimente distinguere le classi, ò specie d' esse, che sono molte; E tra queste,Il primo luogo, à mio giudizio, deue darsi alle decisioni, con due circostanze però; L' vna (come di sopra s' è detto) che si dice decisione solamente quella parte,checoncerne il punto, ò articolo principalmente disputato, e deciso; E secondariamente, che siano decisioni de Tribunali collegiali, e grandi, primarij di quel Regno ò Principato, non già quei consulti, ò voti, e giudicature d' vn priuato Dottore, il quale impro-

pria-

priamente si sia assunto di dar loro titolo di decisione; Perche questi vanno sotto la seguente classe de' voti, ò de consigli fatti col solo motiuo di verità, ma non di decisioni, tanto autoritatiue, quanto sono le resoluzioni de' Tribunali grandi collegiali.

La ragione di dare à queste il primo luogo, si crede manifesta, perche il giudizio di più persone disappassionate, congregate assieme, si stima migliore, e più maturo del giudizio d'vn solo; E maggiormente perche precede la disputa formale; Siche può dirsi oro affinato nel fuoco, e determinazione fatta con cognizione di causa, il che non si verifica in nessun' altra sorte di dottrine.

Et conseguentemente, è troppo manifesto l' errore de' professori d' alcune Città, ò paesi, li quali trascurando lo studio delle decisioni della Rota Romana, e degli altri Tribunali, fanno gran fondamẽto nell' altre dottrine; Non già che le decisioni forastiere debbano hauere quell' autorità quasi necessaria, che hanno le decisioni del proprio Tribunale supremo del paese, mà che attendendole come dottrine, queste siano più magistrali, e senza dubbio di maggior' autorità, poiche, contengono il giudizio di più persone vnite assieme, col solo sentimento di verità, e col lume riceuuto dalle dispute degli Auuocati, e difensori delle parti.

E se bene gl' infarinati di qualch' erudizione, non

hauendo notizia alcuna, ò molto poca, e superficiale della facoltà legale, sogliono tacciare questo stile di caminare con le decisioni, dicendo che bisogna caminare con i testi, e glose, e Dottori classici antichi, riflettendo alla variazione de' Tribunali, & alla loro facilità nel riuocare le decisioni, e dire oggi biãco, e dimani nero, conforme la varietà de' ceruelli di quei che vi sedono, ò per altre contingenze.

Nondimeno ciò parimente contiene vn' error
6 chiaro, il qual nasce dal non esser versato nella facoltà, poiche quando le cause si disputano ne' Tribunali grandi di Città metropoli, si deue suppore, che vi siano dotti, & eccellenti defensori, à quai siano ben noti, i testi, le glose, & i Dottori àntichi, che s' allegano per l' vn' e l' altra parte; Ma perche le leggi hã riceuuto diuersi intelletti, & interpretazioni dagli antichi, per la ragione più volte assegnata della diuersità degl' ingegni, dal che son nate tãte questioni (il che succede in ogni scienza, e facoltà) quindi segue che ciascuna delle parti porta per se i testi, le glo e li Dottori antichi; Che però al Tribunale spetta vedere qual sia la più probabile opinione, ò pure se le leggi antiche, e le dottrine si applichano al caso di che si tratta; E quindi resulta, che le decisioni debbano essere stimate le dottrine migliori di tutte.

E se bene alle volte, forse si dà l' inconueniente
di

di ſopra conſiderato; Nondimeno biſogna atrendere la regola, che ſi caua dalla più frequente contingēza, òpure, (cōforme nel principio del capitolo primo ſi dice, (biſogna regolare l' vmane azioni dalla preponderanza, poiche anto ne i primi maeſtri, e Dottori claſſici, frequentemente ſi ſcorgono gli errori, perilche è ſtato biſogno di riprouarli.

Anzi nelle medeſime leggi (come già ſi è accennato), ben ſpeſſo l' eſperienza inſegna, che non rieſcono per il fine, per il quale ſon fatte, onde biſogna reuocarle, ò moderarle, E l' iſteſſo vediamo nè decreti de' Concilij generali, ò d'altre adunanze grandi, perche l' eſperienza qualche volta hà moſtrato, che in quelle materie, ò caſi, nelli quali non entri l' infallibilità, ſi è ſtimato bene moderarli, perche coſi porta l' imperfezione vmana, e la mutazione de' tempi, e de coſtumi.

7

Per le medeſime ragioni (con la douuta proporzione però), il ſecondo luogo pare che ſia douuto all' altr' ordine di quelle deciſioni, le quali in effetto contengono voti, ò reſponſi deciſiui de' Dottori ben verſati, fatti per la ſola verità, mentre dalli defenſori dell' vn' e l'altra parte, ò da eſſi medeſimi ſi eſaminano tutte l' autorità, e ragioni per l' vna e l' altra opinione, & anche, li teſti, e gloſe.

8

Il terzo luogo, và douuto à quelle dottrine, alle quali il volgo dà il primo, cioè degli antichi Repetēti claſſici, l' autorità de quali, come de primi maeſtri,

9

è maggiore de' moderni; Et anco perche è dottrina disappassionata, come ordinata alla Cathreda per la sola verità.

Il quarto luogo si deue à gli Autori de' trattati, e questioni, ò controuersie in astratto, non già di casi particolari, per la medesima ragione dell' esser dottrina disapassionata, & ordinata alla sola verità.

10

Il quinto alli moderni Repetenti poco praticanti il foro, come praticauano Bartolo, Baldo, Alessandro, Romano, Decio, & altri antichi, li quali nel medesimo temp o attendeuano alla catedra, & al foro, & à dar consulti per le cause particolari, cōfome i loro cōsegli dimostrano; Atteso che li moderni, tutti dediti alla sola scolastica, & all' erudizione gramaticale della lingua latina, e della vera significazione delle parole, e vocaboli delle leggi, per lo più trattano questioni sottili, & ideali; Siche questi sono Dottori veramente insigni, e degni di grandissima stima, e venerazione; E lo studio d' essi, non solamente si stima vtile, ma necessario à giouani, per ben' apprendere la teorica con i suoi veri, e proprij termini, & anco per illuminare l' intelletto, per saper ben distinguere, & applicare; Ma sono molto di raro profitteuoli per il foro nelle decisioni delle cause.

11

Quindi, à giudizio de' sensati, in questa professione si stimano degni di riso quei giudici, li quali hauendo il maggior lume dato da gli antichi

12

clas-

classici, pratici anche del foro,ò da moderni,li quali,scriuendo con senso di verità come sopra,han dato molto lume alle questioni dubbie, e molto più le decisioni de' Tribunali grandi; Vanno pescando come per ciarabottana,alcuni detti di costoro,à quali può darsi titolo più di gramatici, o di metafisici della legge, per le scuole, & accademie, che di giurisconsulti per il foro.

Che però sono appunto come quella specie di deuoti, li quali viuendo in Roma, dou' è il mare de' sãtuarij,edell'indulgenze,trascurano queste,e cercano di far pellegrinaggio per la spelonca del monte Gargano, e per luoghi simili di diuozione.

L'vltima, & a tutte inferiore sorte di Dottori, è quella de' Consulenti, non gia in consegli decisiui,e per verità, à quali (come sopra) pare douuto il secondo luogo, ma in quei consegli, che in sostanza contengono informazioni fatte dagli Auuocati, ad istanza, & opportunità del cliente, che gli ha richiesti,essẽdo questa dottrina appassionata,e venale, che bene spesso si dice ancô cõtro il proprio sentimẽto.

23

Et è veramente cosa, la quale hà del ridicolo, il vedere, che scriuendo vn Auuocato in causa, & accompagnando lo scritto con la voce viua, & anco con l'aiuto, & opera d'altri Auuocati, e defensori, non si stimi quel che si è scritto, e si giudichi in contrario; E che poi stampandosi ne' volumi, debba in altre cause far legge; Hauendo io sperimen-

tato

tato, che molti de' consegli, li quali oggidi si vedono ne' volumi, dati prima come informazioni in causa, ò sono stati totalmente reietti, con le risposte date loro in contrario,ouero, quando erano per la medesima parte, sono stati totalmẽte disprezzati, e non stimate al proposito, in modo che ne meno si sono dati à giudici; E però non si sa vedere con qual ragione mai questa sorte di dottrine,per se stessa debba far' autorità appresso vn giudice, quando non siano comprouate dalla decisione seguita in quel caso, come bene osseruano alcuni Giuriconsulti grandi.

Lodandosi lo studio de' consulenti per gli Auuocati, ad effetto d' illuminargli nè motiui,& anco per i giudiciper la notizia della materia,e delle conclusioni, e dottrine, che vi si portino, ma non già per autorità da se stessi; E se bene vi sono molti consegli celebri, che hanno vn autorità quasi come legge, nondimeno ciò non nasce dall' autorità di quel conseglio, ma dal senso comune de'Dottori,e de'Tribunali,che in più secoli hãno abbracciato quell' opinione.

Oltre le sudette sorti, ven e' vn' altra trà Giuristi, di semplici Collettori, ò Repertorianti, li quali non discorrendo delle conclusioni, nè dando 14 proprio giudizio, hanno procurato di riferire quel che altri dicano. Là fatica di questi è degna di lode per il ben publico, e per la notitia, che ne acqui-

quistano i Giudici, e gli Auuocati, ma non già per autorità, che loro facciano, mentre possono dirsi testimonij d' vdito.

Che però nel bilanciare l' autorità de' Dottori, pare che si debba caminare cō le medesime regole, con le quali si camina nel dar fede à testimonij, cioè se siano interessati, & appassionati, ò nò; E se siano varij, ò contrarij à se stessi; Come anche se d'vdito, ò di propria scienza, e se di questa assegnino buone ragioni, e cause sufficienti, conforme si fà ne testimonij.

Douendosi anco molto riflettere alla qualità de' 15 medesimi Dottori, se siano pratici di quei paesi, ò tribunali, ò leggi, e stili, de' quali si tratta, e non dare la medesima fede ad vn forastiero non pratico in quel paese, che si dia ad vn paesano; Et anche trà questi, far riflessione al loro stato, cioè se siano stati Auuocati celebri, ò Giudici lungamente versati in Tribunali grandi, ouero di quei tali faticanti, che non valendo cosa alcuna per il foro, e pratica de' negozij, rinchiusi in casa, fanno il copista, ouero il collettore di quelche trouano scritto.

Quindi risulta la manifesta sciocchezza di coloro, li quali con gran fatica di schiena, cercano di far gran massa di dottrine, costituendo il principal fondamento nel numero aritmetico; Laonde, con riso, si sentono più volte, senza discorso, nè ra-

ragione alcuna, contrastare, se chi habbia per se numero maggiore; Poiche non si nega, che la comune opinione debba regolarmente preualere alla men comune, e che si debba caminare col sentimento de' più; Ma il punto stà se vi sia, ò nò questo maggior numero, che conchiuda al punto, di che si tratta, poiche caminando coll' istesso esempio de' testimonij, dicono li Giuristi che, se ve ne fossero cento, li quali parlino d'vdito da vno, ilquale apparisca che, sia Parte interessata, ouero che sia mal'informato, ò per altro rispetto, non meriti fede, si hanno come se non vi fussero; E l' istesso quando patiscano altre eccezzioni, caminando la regola che il maggior numero preuaglia al minore, quando siano testimonij egualmente idonei, e degni di fede.

Oltre li Dottori Ciuilisti, e Canonisti, li quali comunemente sono esplicati col vocabolo generale de' Legisti; Vi è vn' altra classe di scrittori, professori di Teologia morale, li quali (particolarmente in questo secolo), con qualche tintura di leggi, ò de' Canoni, si sono dilatati molto nelle cose forensi.

Questa sorte di scrittori, è veramẽte degna di grãdissima venerazione, e di stima, in quella parte, ch' è loro propria del foro interno, per il gouerno del quale, ad essi si deue deferire; Ma non pare che, in cõcorso de' Legisti, ò de' Canonisti versati nel foro,

ro, ſe debba lor deferir molto; Sì perche non hauendo pratica nelle coſe forenſi, con facilità pigliano degli equiuoci; Sì ancora, per le diuerſe maſſime, e principij, con quali ſi camina; Poiche nel foro interno (come di ſopra ſi è accennato) eſſendo giudice Iddio, il quale diſtingue l'operazioni anco iſtantanee dell' intelletto, e vede il cuore, poſſono ben verificarſi le loro diſtinzioni d'atti primi, & d'atti ſecondi, e coſe ſimili, che nel foro eſterno paiono idee, ò chimere nou verificabili.

Et in oltre (come parimente di ſopra ſi è accen-16nato) per ben regolare queſta facoltà, non baſtano, l'ingegno, la memoria, & il molto ſtudio, ſenza vn' adequato, e prudente giudizio, il quale, difficilmente è verificabile, ſenza l' eſperienza, e pratica del foro; Onde conforme ſaria errore de' confeſſori, il voler caminare con le dottrine di Bartolo, e di Baldo, così all'incontro, non pare che a' giudici, & à conſiglieri ſia molto congruo (maggiormente in concorſo de' giuriſti), far gran fondamento nelli ſcrittori di diuerſa profeſſione, ma che eſſendo le facoltà diſtinte, ciaſcuno s' eſerciti nella ſua.

Douendoſi tutto ciò intendere regolarmente, non eſcludendo però le limitazioni, alle quali ogni regola ſoggiace, ſecondo le circoſtanze del fatto. Dandoſi anco de' morali dottiſſimi nelle leggi e nelli Canoni.

Delli Giudici, e dell' Auuocati, e delle loro parti.

SOMMARIO.

1 *DEllle differenze trà li Giudici, e gli Auuocati, e quali parti debbano concorrere negli vni, e negli altri.*

2 *La legge si rassomiglia ad vna spada, e come si debba maneggiare.*

3 *Perche à gli Auuocati sia lecito portare motiui fallaci, e quando ciò camini.*

4 *Delle parti, che deuono concorrere nell' Auuocato.*

CAP. IX.

1 TRà li Giudici, ò Consiglieri de' Principi, e Magistrati, e gli Auuocati, & altri difensori delle cause, ancorche egualmente in tutti si ricerchino le sudette parti, dell'ingegno, memoria, dottrina, giudizio, e prudenza; Corre nondimeno qualche differenza, poiche nel giudice, è più necessaria la prudenza, che l'acume, non hauendo da esser' inuentore de' motiui, ma di

sa-

ſapere ben' eleggerli, e ſaper diſcernere il vero dal falſo; Come anche di ſaper ben' applicare le leggi, ſecondo le opportunità, e le circoſtanze del fato.

Poiche la legge viene raſſomigliata ad vna ſpada, la quale ſe ſarà ſregolata in mano di vn pazzo, ò di vn poltrone, gli ſarà più toſto inutile, ouero dannoſa ad altri; Ma quando ſia in mano d'vn buon ſchermitore, non ſarà ſempre adoprata in vna maniera, poiche in vn caſo conuerrà trattenerla nel fodero, in vn' altro moſtrarla ſolamente per dare timore ſenzâ colpire, in vn altro dar di piatto, ò di taglio da far poco danno, & in vn' altro, dar di punta con ogni rigore; Ma ſe ſi adoperaſſe ſempre in queſt' vltimo modo, il mondo non potria viuere.

All' incontro, l' Auuocato, ò difenſore, hà biſogno di maggior ſtudio, per l' inuenzione de' motiui, e per conoſcere le fallacie, & argomenti dell' auuerſario, douendo moltiplicare ragioni, e motiui, e non reſtringerſi à quei ſoli, che a lui piaciono, poiche per la varietà degl' ingegni, la pratica frequentemente inſegna, che diſpiace ad vno, quelche piace all'altro. Laonde gli Auuocati vengono raſſomigliati agli ſchalchi, li quali ne' banchetti, deuono mettere più ſorte di viuande, e potaggi, e non reſtringerſi à quei ſoli, che à loro piaciono, ò paiono migliori, per la diuerſità de' guſti, e de' ſtomachi.

 Da

Da ciò nasce la scusa de' medesimi Auuocati (li quali però indebitamẽte sono ĩcolpati dalli Morali) nel portare motiui, che a loro medesimi paiono poco probabili, in maniera che se fussero giudici, non li stimerebbono, poiche quando la fallacia consista nel fatto, il qual' è inalterabile; siche l'alterazione porti seco la bugia, ò la calunnia, che sono intrinsecamente di sua natura mali, in tal caso non si possono scusare, e con ragione vengono dannati; Ma quando si tratti d'articoli dubbiosi di ragione, ancorche all'Auuocato piaccia più vn' opinione, che l'altra, non dimeno portando il caso che gli conuenga sostenere l'opinione, à suo giudizio men probabile, non può dirsi calunniatore, ò mancatore; Sì perche l'Auuocato insinua, e non giudica, nè meno attesta, in maniera che il Giudice sia in obligo di seguitar la sua fede; Come ancora, perche, stante l'accennata varietà d'ingegni, la pratica frequentemente insegna, che l'euento riesce molto diuerso in quelche, bene, ò male gli Auuocati presagiscano; Et anco perche i medesimi Tribunali grandi ritrattano quel che hanno deciso dalche si proua che negli articoli legali non si dà verità certa, e determinata, maggiormente in materie congetturali, ò arbitrarie, poiche le cose totalmente chiare rare volte cadono sotto le dispute degli Auuocati; E consequentemẽte il punto stà nell' alterazione del fatto, ò nella calunnia, che portano

no ſeco neceſſariamente il dolo, e ſono ineſcuſabili.

4 Conuiene però, che l'Auuocato, non ſolo habbi acume, e letteratura nella legge, ma ſia ben'erudito nell' arte oratoria, & anco nell'iſtorie, per potere con gli eſempi perſuadere, e ben' adattare al ſuo caſo la diſpoſitione delle leggi; Come anche, che habbia giudizio, e prudenza da portar' i motiui, e perſuader' i Giudici opportunamente; Et in ſomma che non ſolo ſia ſcientifico, ma habbia quella che ſi dice giuriſprudenza,

Sopra tutto però deue hauere il buon nome, e'l integrità de' coſtumi, mentre (come ben dicono gli antichi maeſtri dell' arte oratoria) vna bocca mendace, ò mal coſtumata, difficilmente potrà perſuadere ad altri la verità. S.

S *Di tutte le coſe ſudette circa il modo di deferire all' autorità, e di quel che riguarda li Giudici e Tribunali, e loro deciſioni, & anche gl' Auuocati, e defenſori delle cauſe, ſi tratta nel libro XV. de giudizij nella relatione, e pratica della Corte Romana.*

CAP. X.

CAPITOLO DECIMO

Della diſtinzione trà la giuſtizia diſtributiua e la commutatiua, e della deſcritione dell'vna e l'altra.

SOMMARIO

1 *SI diſtingue la giuſtizia diſtributiua, dalla còmmutatiua.*
2 *Tutte le azioni vmane ſono regolate dalla Giuſtiſtia.*
3 *Che coſa ſia Giuſtitia.*
4 *Qual ſia la giuſtizia diſtributiua.*
5 *Il merito ò il demerito, è il di lei centro.*
6 *Si eſemplifica la giuſtizia diſtributiua.*
7 *Il donare, e premiare ſenza merito, è vizio, e non virtù.*
8 *Si eſplica & eſemplifica la giuſtizia commutatiua.*

CAP. X.

CAP. X.

1 SSENDOSI più volte fatta menzione delle due ſorti di giuſtizia, diſtributiua, e commutatiua, tra loro diuerſe; Et eſſendo la preſente fatica drizzata à non profeſſori; onde per lo più da queſti non facilmente ſi potrà capire tal diſtinzione; Quindi ſiegue, che per l' iſteſſe gia accennate ragioni, ò fini, à quali tutta l' opera s' incamina, ſi ſtima congruo, anzi neceſſario, l' eſplicare queſti termini, ò varie ſpecie di giuſtizia.

Si dourà dunque ſupporre, che tutte le coſe del mondo, ouero tutte le azioni, & operationi vmane, 2 ſono, ò deuono eſſer regolate dalla giuſtizia, in maniera che, tutto quel che, per contrauenzione di legge, coſi diuina, come naturale, e dellegenti, ò poſitiua, anco di quella dell' oneſtà, e conuenienza, ſi ſtimi illecito, ò malfatto, ſi dica offender la giuſtizia, la qual' è vna virtù inſita nell' anima ragioneuole dell' vomo, nel douer dare ad ogn' uno quel che ſe gli deue, e di non voler per altri, nè à 3 quelli fare quel, che non ſi vorria per ſe ſteſſo; E queſta deu' eſſere nella noſtra volontà, & operazioni, perpetua, e conſtante, ſenza che riceua alterazione; E tal virtù ſi dice giuſtizia in generale.

A tal'

A tal segno douuta osseruare, che anco trà publici ò priuati capitali inimici la giustizia ritroua il suo luogo sopra l'osseruanza delle leggi, anzi sopra l'istesso combattimento, cioè nel tempo, nel luogo, e nell'armi come bene osserua S. Ambrosio.

Nel modo poi d'essercitare questa virtù, entra la medesima distinzione trà la distributiua, e la commutatiua, come trà loro diuerse, non giá nel genere ò sostanza, mà nel modo dell'esercizio, ouero nella pratica.

4 La distributiua, viene assomigliata ad vna sfera, la quall'abbia la circonferenza regolata dal suo centro, dal quale ogni raggio, ò linea, abbia la sua origine, e regola ben proporzionata, ancorche li medesimi raggi, ò linee si dilatino molto più di quelche sia il centro.

5 Il merito dunque, ò il demerito, è il centro di questa giustizia, senza il quale quella non si dà; Ma nel modo di chi hà la podestà d'esercitarla, si può dare maggior dilatazione, nella maniera che si dà quella de' raggi, ò delle linee, con la douuta proporzione.

Per lo più questa specie di giustizia si pratica da' Principi sourani, ò respettiuamente da altri supremi magistrati, & offiziali, à quali spetti il distribuire il premio del merito; & il gastigò del demerito.

6 Come à dire, al sourano Principe, ò ad altro magistrato grande, spetta con piena, e libera podestà, il

il conferire, e distribuire le dignità, Officij, e benefizij, Onori, cariche, e robbe; Non deue ciò fare con persone, che nõ habbiano in modo alcuno il cẽtro del merito per lettere,ò per armi,ò per altre virtù ò seruizij, perche all'ora manca la sostanza della sfera; Ma se questo vi sia, non deue il suo arbitrio esser ristretto alla precisa proporzione del merito potendosi allargare con la douuta proportione in maniera che,se vn soldato, ò letterato,ò altro virtuoso habbia ben seruito il suo Principe,ò Capitano ò altro Superiore, & in istretti termini di giustizia commutatiua, e rigorosa, non possa chieder mercede se non per dieci, & il Principe, ò altro Superiore li dia cento, questi nouanta di più, si dicono effetto della giustizia distributiua.

Il medesimo, ne' Principi, ò Magistrati supremi, si dà nel caso opposto del gastigo del demerito, poiche molte volte si darà il caso di tal delitto, che secondo le strette regole della giustizia commutatiua, amministrata da vn giudice ordinario, & inferiore, richiederà minor gastigo, ma il Prencipe, ouero Capitan Generale d'esercito,quando vi concorra la giusta causa dell'vtilità publica,e delle buone conseguenze,che ne risultino,per esempio degli altri, allargherà il gastigo, con qualche maggior rigore, purche non sia sregolato, nè s'allontani dalla douuta proporzione del suo centro.

Si dà ancora la pratica di questa giustitia nelli

priuati, & inferiori in quel che depende dalla loro podestà; Come à dire, la virtù della liberalità, che s' esercita col donare, e distribuire il suo, ò quelche sia di sua disposizione, in tanto è virtù, in quãto vi sia la giustizia, la quale si dice compagna inseparabile d' ogni virtù, nè questa si dà senza quella, che però v' è necessario il centro del merito; Ma se da questo si tiri la circonferenza larga di raggi, ò linee più grandi, e più dilatate, ciò importerà l' esercizio della giustitia distributiua.

Come à dire, vn' amico, ò vn' seruitore, ò altro, si porta bene con l' amico, ò col padrone, ò con altra persona, anco il figlio col padre, ò la moglie col marito &c. Se questo merito richiedesse per stretta giustizia commutatiua, vn premio di diece, & il premiatore gli donasse cento, il di più sarà effetto di giustitia distributiua.

Anzi molte volte, il tutto che si dà, sarà effetto di questa giustizia; Come per esempio, il soldato serue bene il suo Principe, ò Capitano col soldo stabilito, ò il seruitore serue bene il suo padrone, da cui riceue il salario, ò il figlio si porta assai bene negli ossequij paterni; Questo tale in stretto rigore di giustizia comutatiua, che li Giuristi esplicano con azione ciuile, abile à dedursi in giudizio, non potrà pretendere altra mercede, perche l' hà riceuuta, & hà fatto quel che douea fare; Ma se il Principe, ò il Capitano, ò il padrone, ò il padre, in riguar-

guardo della particolar diligenza, e finezza nel seruizio, & ossequij, spinto da quell' obligo naturale, che li Giuristi dicono antidorale, gli fà per tal causa vn donatiuo, ò gli concede altra mercede, farà vn' atto di giustitia distributiua, purche l'eserciti con quello, di che habbia la libera dispositione, senza pregiudicare alle ragioni d' vn' altro, e con la douuta proporzione della circonferenza al suo centro del merito, ma non già senza questo.

Poiche il donare, ouero il premiare sẽza merito, non sarà atto della virtù di libertà ma sarà vizio di prodigalità, che importa vn ingiustizia, leuando alli meriteuoli, e dando à gl' immeriteuoli; Come per ordinario la pratica insegna, negli vomini sensuali, e viziosi, li quali mancano nelle cose necessarie, ò di conuenienza, offendendo la giustitia, ma sono profusi nelle superfluità, e nelle viziose prodigalità, e dissipazioni.

All' incontro, la giustitia commutatiua, è assomigliata alla figura quadra, la quale per necessità richiede l'egualità, e la proporzione delle linee, senza che l'vna sia maggior dell'altra; Ouero alla bilancia, ò statera, che tanto peso deue hauer'vna parte, quanto l'altra, acciò stia nella sua libra; E conseguentemente che ad ogn'vno si dia il suo, e quelche gli è douuto, e non più, nè meno; In maniera che se il merito ricerchi vn premio di diece, tutta questa somma se gli deue, e così sarà sodisfatto alla

giuſtitia commutatiua, che però dandoſegli meno, ſarà negar' il douere, e dandoſegli di più, ſarà pagare nell' eceſſo vn' indebito, ouero chi lo riceuerà, offenderà queſta giuſtizia, ingannando il ſuo debitore nell' eſiger più di quel che ſe gli deue.

Onde ſe io haurò vn veſtito che ſia mio, ma mi ſia lungo, ò largo, non potrà vn' altro leuarmelo, per darmi il ſuo più corto, ò più ſtretto, col motiuo che queſto mi ſtia bene, e che il mio ſtia bene à lui, perche ſia più alto, ò più groſſo. Come anche ſe vno haurà molta robba, della quale, per auarizia, ò per pouertà di ſpirito, ſi vaglia poco; Et all' incontro vi ſia vn' altro d' animo nobile, e generoſo, che ſi valerebbe di quella robba aſſai bene, e virtuoſamente, non perciò queſto può togliere la robba à quello, perche ſia per valerſene meglio, mentre ciò ſi concede ſolamente al Principe ſourano, quando così ricerchi la giuſta cauſa, del bene della Republica, e la publica neceſſità, ò vtilità, e non altri-altrimente. T

T *Di ciò ſi diſcorre nel libro ſecondo de' Regali nella Rubrica, nella quale ſi tratta della podeſtà del Prencipe, di toglier la ragione, ò robba del terzo nel Capitolo penultimo, e finale.*

Et in queſto caſo ſarebbe eſercizio di giuſtizia diſtributiua, non già di commutatiua, la quale con regole dell' aritmetica richiede la ſtretta proporzione, che tanto ſia il dare, quanto l' hauere; E queſti ſono li termini, e le diſtinzioni della giuſtizia, che vanno diſcretamente applicati alli loro caſi, con la proporzione cauata dalli ſimili ſopraccennati.

CA-

CAPITOLO VNDECIMO.

Dell' ordine, che si tiene in quest' opera, e sua distribuzione; E delle ragioni, per le quali tal' ordine si tenga.

1 *SI parla dell' ordine di tutta l' opera, e si assegna la ragione, perche quello si tenga.*

2 *Molte cose trattate dalle leggi ciuili, oggi non sono in vso, & all' incontro molte cose sono in vso non conosciute da dette leggi.*

3 *Si assegna la causa dell' ordine tenuto nel Teatro.*

4 *Delle cause, che tratta la Corte Romana.*

5 *Si assegna la ragione, perche in quest' opera non si alleghino le leggi, e le dottrine.*

CAP. XI.

Iascuno (e con qualche ragione) potrà dire, che mentre abbiamo l' ordine già prescritto da Giustiniano, ò pure da quei sauissimi Giurisconsulti, che di suo ordine compilarono le leggi, non si deue da quello partire, mentre l' istituta, in sostanza è vn compendio di tutta la legge, ouero introduzione alla notitia di quella; Ma riflettendo bene allo stato presente di questa facoltà, conoscerà ciò non esser congruo; Sì perche molte cose trattate dalla legge ciuile secondo lo stato di què tempi, oggi sono abolite, & inutili; Come per esempio è la materia de' serui, e libertini, e simili; Sì ancora, perche la mistura della legge canonica, e della feudale, come anco di tante leggi di diuersi Principati, & altre municipali, e di molte conclusioni deriuate dalla sola tradizione de' Dottori, ò da vna certa equità non scritta, hanno alterato totalmente questa facoltà, che se ritornassero al mondo i medesimi, Triboniani, Teofili, e Dorotei, non la riconoscerebbero; Contenẽdo oggidì vn certo misto, ò composto di diuerse leggi, e stili, e non militando la ragione di quei tempi, quando senza tante distinzioni di giurisdittioni e di Principati, era vn Principe solo, & vna legge da per tutto, mo-

de-

derata ſolamente dalla legge non ſcritta de'luoghi.

Queſta ragione però, non baſterebbe à ſcuſare dall' oſſeruanza del precetto, dato dal medeſimo Giuſtiniano, di douer cominciare dalle coſe più facili, e da quelle gradatamente paſſare alle difficili, Che però reſta incongruo il principiare, da' feudi, e da Regali, e da giuriſdizioni, che ſonò le materie più alte, e le più nobili di queſta facoltà, particolarmente le due prime de'feudi, e de Regali, non praticate ſe non in Città grandi, e metropoli, & in queſte anche di raro, e conſeguentemente à pochi cognite; Ne à queſta ragione potrebbe darſi riſpoſta, quando ſi trattaſſe d'opra nuoua, da cominciarſi di pianta.

Ma portando il caſo, che tutta la materia forenſe ciuile, e canonica, ò per dir meglio, eccleſiaſtica, e profana, ſi ſia già trattata nel mio Teatro, con l'ordine in eſſo contenuto; Quindi però è parſò più congruo in queſto compendio tener'il medeſimo ordine, per maggior facilità di vedere in fonte formalmente trattato quel ch'in compendio s'accenna.

E ſe mi ſi dirà d'eſſer' ſtato diſordine, il tenere dett'ordine, anco nel Teatro (laſciando da parte la 3 cauſa realmente vera, che in quell'opera, habbia hauuta più gran parte il caſo, che altro), Riſponderò, che molte coſe biſogna condonare al genio, il quale in queſta parte, è ſtato anco regolato da qualche

che motiuo di ragione, per disinganno d'vna falsa opinione, che in alcune parti d'Europa si hà, che la Corte di Roma, tratti solamente cause ecclesiastiche di benefizij, e di pensioni, ò di matrimonij, e de' Regolari, e cose simili; Poiche contiene vn' errore troppo manifesto, non riflettendo, che lo Stato ecclesiastico temporale, così in Italia, come in Francia, costituisce vn gran principato, nel quale sono le Città, di Roma, Bologna, Ferrara, Auignone, & altre le quali sono feracissime di liti graui, oltre le cause anco profane, che da tutto il mondo Cattolico, vengono per appellazione, in occasione di trattare con Chiese, e persone ecclesiastiche, in maniera che le cause ecclesiastiche sono le minori; Laonde per tal' effetto stimai cominciare da quelle materie, le quali (nella Corte di Roma forse più frequenti che in nessun' altra parte), scioccamente si credono ad essa incognite, acciò conoscendosi (come si dice) il leone dall'vnghie, vedendo che vn' Auuocato à tutti inferiore, il quale cominciò la professione in detta Corte accidentalmente, in età prouetta d'anni trentacinque in circa, in non molto spazio di tempo, abbia trattato tante cause graui profane, publicate in detto Teatro, oltre le molte altre, le quali, ò per cadere sotto i medesimi articoli, ò per alcuni rispetti prudenziali si sono tralasciate, e senza dubbio di gran lunga eccedenti il doppio, e forse le più alte, e le migliori materie, parti-

4

tico-

ticolarmente le giurisdizionali, ò che in altro modo habbino qualche mistura del politico, e così argomenterà che cosa sia la Corte Romana.

Son certo, che dalla comune de'causidici tinti, ouero infarinati legulei, o dalle rabole forensi, sarò tacciato, che non si comproui quel, che si accenna, con dottrine; Ma sappiano i medesimi, che ciò studiosamente, e con maturo pensiero s'è tralasciato; Parte per sodisfare al proprio genio, troppo abborrente questa parte di collettore ò di copista; E parte (anzi principalmente) per la ragione di sopra accenata nel capitolo primo, che questa fatica, non è dirizzata à loro, mà à due sorte di persone, cioè ò à gli eccellenti, e ben versati professori, co' quali ciò non bisogna, conoscendo essi molto bene, quando si parli fondatamente, e con termini proprij ò nò; Ouero alli non professori, per li fini iui accenati, non già alli sudetti infarinati, li quali con questa facilità pensino far' i giudici, ò li difensori delle cause; Potendo anche ad essi giouare questa lettura per lume, e come per fanale, ò lanterna di porto, ò torre à nauiganti, acciò hauendo lume, che vi sia il porto vicino, con la fatica, e diligenza della nauigazione cerchino pigliarlo; O pure serua per cane al cacciatore, che gl'indichi esserui nel campo la fiera, ò l'vccello, che da lui con diligenza, e fatica si debba trouare.

La natura indica bene doue siano le sue miniere dell'oro, e dell'altri metalli preziosi, ma gli nasconde

nelle sue viscere, acciò con fatica, e con diligenza si ritrouino; Et vn prudente padre, ò educatore, nasconde à putti li cibi, ancorche ne habbia abbondanza, per auuezzarli à procurarseli con la fatica, e diligenza, nella maniera che si suole negare il cibo à cani, & a gatti, acciò la fame li renda cacciatori; Non potendosi, nè douendosi supporre da persona sensata, che siano ignote le autorità à chi tratta le materie con questa moralità, la quale necessariamente ne suppone qualche notizia, Tutta via s'indicano i luoghi ne' quali se ne parla nel mio Teatro in quelle cose, le quali si stimano più degne di tal' indicazione; Et à quest' effetto si è stimato gioueuole il tenere l'istess' ordine del medesimo Teatro, acciò à quello si possa ricorrere, per trouare quelche quì s'indica.

Come ancora auendo il tutto distribuito per materie, & ogni materia distribuita per capitoli, & ad ogni capitolo dato li suoi Sommarij, & argomenti chi non sia totalmenre stolido, potrà con facilità ritrouare, quel che desidera.

CAPITOLO DVODECIMO

Di alcune generalità, & anco di alcune scuse sopra l' opera.

SOMMARIO.

1 Si scusano li difetti della lingua.

2 Si assegna la causa, per la quale molte cose si tralasciano.

3 Per qual ragione la facoltà legale si sia resa difficile, e confusa.

4 Della ragione, che non si possa trattare di tutte le questioni ò casi.

5 Si scusa il ripetere più volte le stesse regole, ò conclusioni.

6 Per qual causa s' esemplifichino le cose nello Stato ecclesiastico, e Regno di Napoli più che in altri Principati.

CAP. XII.

LCVNI defetti di lingua, ò di gramatica douranno cōdonarsi alla patria, & all' istessa materia, la quale porta seco la necessità, così nella lingua latina, come nell' Italiana, di esplicare molte cose con quei vocaboli barbari, li quali furono cominciati ad vsare in quel primo secolo, che seguì l' inuenzione delle leggi, per li primi Interpreti; Come anche per la mistura nata di tante leggi diuerse, e di tante diuersità di nazioni, le quali han dominato l' Italia, in maniera che, così nell' vna, come nell' altra lingua, sarebbe più tosto errore l' obligarsi alle rigorose regole della grāmatica, & vsare quelle parole, le quali da questi si stimano megliori, poiche riuscirebbero improprie, e non significatiue per la capacità commune.

Quindi però vediamo che in molti dotti, & eruditi Giuristi, sia riuscito difetto notabile la frase rigorosa della lingua latina, deuiante dal solito modo di parlare degli antichi, e primi maestri, ancorche barbaro, poiche parlandosi ad effetto di persuadere, ò d' insegnare, conuiene parlare con quella lingua, che sia più facile, più vsata per la capacità di tutti, conforme osserua il medesimo antico giurisconsulto

Pom-

Pomponio, ò altro, il quale sotto suo nome habbia formato l'istoria dell' origine delle leggi. A

A Nella l. 2. ff. de origi. iur.

Vi si scorgerà parimente il difetto di lasciare molte materie, ò questioni sotto silenzio; Ma questo parimente è male necessario; Parte perche la materia ha dell' incomprensibile, onde non è possibile l'esplicare il tutto in compẽdio; E parte (anzi principalmente), perche molte cose, e forse le più ardue, e notabili conforme si è accennato, bisogna studiosamente lasciarle, così richiedendo le regole prudenziali, poiche la diuersità delle giuridizioni in vniuersale, come sono l'ecclesiastica, e la laicale, & anche la diuersità delle medesime, nell'istesso genere di ecclesiastica, ò di laicale, e la diuersità de' stili, ò delle leggi de' principati, han' ridotta questa materia in gran parte, più à politica, che á legale, in maniera che li medesimi Scrittori, li quali trattino di materie giurisdizionali, ò di materie de' Principi, oggidi non debbano dirsi Dottori, nè ministri della verità, e della giustizia, ma più tosto adulatori, e parteggiani, e però nõ degni di fede alcuna; Ilche se sia ben' ò mal fatto, lo giudichi Dio, che è il giusto, giudice & il sourano di tutti.

2

E da queste circonstanze particolarmente nasce, che la facoltà legale, oggidi si sia resa di gran lunga, e senza comparazione più difficile, e confusa, di quel che fusse in tempo de' Romani, Atteso che, essẽdo all' ora da per tutto vn solo sourano, al quale tutti, ancor-

3

corche ornati di titolo regio, erano ſubordinati, vi era vna ſola legge, & vn genere di giuridizione, ſenza tante diuerſità, & independenze; E però non vi erano tante confuſioni, e queſtioni, quante oggi dì ſi ſcorgano, per le quali ſi è reſo impoſſibile il dar verità certa, e regola generale.

4 Come anche ſi rende impoſſibile trattare tutte le queſtioni, e materie, non eſſendo ciò praticabile per la diuerſità de' caſi, e delle loro diuerſe circoſtãze, per quali, anche in quei caſi, li quali paiono li medeſimi, biſogna giudicare diuerſamente; Poiche (come di ſopra ſi è accennato) quando per ordine di Giuſtiniano, da tanti vomini dotti, fù fatta la riforma, e la compilazione delle leggi, queſte coſtituiuano due mila volumi, compilati dalla più ſauia, e potente Republica, che ſia ſtata nel mondo, nello ſpazio di dodici ſecoli; E nondimeno, non fu poſſibile, che detta compilazione abbracciaſse, e decideſſe tutti li caſi, in maniera che quaſi, per vn modo di dire, ſiano più li tralaſciati, li quali poi ſi ſono deciſi da Dottori, e ciò non oſtante alla giornata naſcono ſempre caſi nuoui; Che però non dourà marauigliarſi il lettore, che non ſi tocchi il tutto, per eſſer' impoſſibile, douendoſi contentare di queſto lume, per le coſe, le quali più frequentemente occorrono in pratica, riſerbando á gli altri, li quali verranno appreſſo, il ſupplire, & anco il migliorare.

Quando in vn boſco, ouero in vna cãpagna s'apre

vna

vna ſtrada nuoua, non facilmente ſi dà il caſo, che nella prima apertura poſſa quella eſſere ben ſpianata, laſtricata, liuellata, ornata, & abbellita d' edefizij, e di altre comodità, ma ciò ſi và facendo dagli altri col tempo, baſtando al primo d' hauer ben ſeruito il publico, con la ſola apertura d' vna ſtrada nuoua, in vn' luogo, nel quale per prima non vi foſſe; E queſto è il caſo.

Occorre ancora frequentemente addurre l' iſteſſe propoſizioni, ò regole; Mà parimente queſto è male 5 neceſſario, perche coſi richiede la diuerſità delle materie, e la neceſſità d' eſplicare in ciaſcuna d'eſſe, ò in ciaſcun caſo quel che biſogna, acciò s' intenda.

L' eſemplificare, per lo piu in due ſoli Principati, cioè nello Stato Eccleſiaſtico, e nel Regno di Napoli, naſce perche l' Autore in queſti hà qualche pratica 6 maggiore, ſtimando imprudenza il diſcorrere di ſtili, e leggi de' principati, de' quali non s' abbia buona pratica; Che però ciaſcuno nel ſuo paeſe, cō gli eſempij li quali ſi ſono addotti ſolamente per poter meglio eſplicare, tirerà le linee à proporzione di quel che portino le leggi, ouero gli ſtili del luogo, nel quale ſi tratti dell' applicazione; Et il di più lo ſupplirà in auenire chi più ſaprà.

IL

IL DOTTOR VOLGARE
LIBRO PRIMO
DE FEVDI
E BENI GIVRISDIZIONALI

Con la qual' occasione si tratta de' Principi, e de Baroni, e della loro podestà, e de' loro Vassalli.

INDICE DE' CAPITOLI DEL PRIMO LIBRO DE' FEVDI

CAPITOLO I.

e de'Caualieri, di Malta, ò di altre Religioni militari.

CAP. XI.

Dell'incapacità delle donne, e de bastardi e di altre persone incapaci.

CAP. XII.

Delli pesi, e seruizij, à quali, è obligato il Feudatario verso l'infeudante, Et all'incontro delli pesi del Padrone, & infeudante verso l'infeudato.

CAP. XIII.

Quali cose caschino sotto l'inuestitura, e concessione Feudale; E particolarmente se li regali s' intendano conceduti al feudatario, ò riseruati all' infeudante; E se conceduti ad vno, passino al successore nouamente inuestito.

CAP. XIV.

Della giurisdizione, & Imperio, & altre prerogatiue che spettano al Feudatario.

CAP. XV.

Della proibizione d'alienare, & obligare il feudo per contratti, ò per altri atti frà viui; E che cosa venga sotto il nome, ò vocabolo d' alienazione proibita; E particolarmente della transazione, e della locazione, oltre la vendita, & altri atti di vera, & indubitata alienazione.

CAP. XVI.

CAP. XVII.

CAP. XVIII.

CAP. XIX.

CAP. XX.

CAP. XXI.

CAP. XXII.

CA-

uoluzione, ouero contro il fucceffore indipendente da lui come chiamato dalla inueftitura; E dell' imputazione, fe e quando il Feudo vada imputato nella legitima, ò in altra ragione, la quale competa al fucceffore nelli beni del Padre, ò d' altro, à cui fia fucceduto nel feudo, ò per opera del quale gli fia ftato conceduto.

CAP. XXXIV.

Delle Città Terre e luoghi habitati con Vaffalli, i quali fi poffeggano da Signori inferiori, e fudditi, fenza inueftitura, e fenza feruizio feudale come beni allodiali.

CAP. XXXV.

Della Bolla de' Baroni, del fuo tenore, e della ragione alla quale fia fondata, & altre generalità

CAP. XXXVI.

Se quefta Bolla fia fauoreuole, e ragioneuole, ouer' odiofa, e come fi debba praticare.

CAP. XXXVII.

In quali Baroni habbia luogo quefta Bolla.

CA-

CAPITOLO PRIMO.

Del nome Feudo, e della sua significazione, & introduzione; E delle leggi feudali.

SOMMARIO.

1 DEll' introduzione de feudi, e se fusse cognita à tempo de' Romani.

2 *Delle leggi, ò consuetudini feudali, da chi furono compilate.*

3 *Se le dette consuetudini abbiano forza di leggi anco contro Chierici e persone ecclesiastiche.*

4 *Le Chiese, e persone ecclesiastiche, che possegono feudi, nelle cause feudali sono soggetti al Padron diretto.*

5 *Del nome, ò vocabolo feudo, della sua significazione.*

6 *Se il feudo importi contratto, ouero benefizio.*

CAPITOLO PRIMO.

Del nome Feudo, e della ſua ſignificazione, & introduzione; E delle leggi feudali.

SOMMARIO.

1 *DEll' introduzione de feudi, e ſe fuſſe cognita à tempo de' Romani.*
2 *Delle leggi, ò conſuetudini feudali, da chi furono compilate.*
3 *Se le dette conſuetudini abbiano forza di leggi anco contro Chierici e perſone eccleſiaſtiche,*
4 *Le Chieſe, e perſone eccleſiaſtiche, che poſſeggono feudi, nelle cauſe feudali ſono ſoggetti al Padron diretto.*
5 *Del nome, ò vocabolo feudo, della ſua ſignificazione.*
6 *Se il feudo importi contratto, ouero benefizio.*

CAPITOLO I.

OPRA l'vſo, et introduzione de' Feudi, corre trà ſcrittori qualche diuerſità d'opinioni; Poſciache alcuni credono, che ſia antico nella Republica Romana, eſplicato ſotto il termine della legge Agraria, ſopra la quale Liuio (forſe con qualche notabil difetto) ſi diffonde tanto, in quel modo che, trà gl' Iſtorici Italiani moderni vediamo nel Guicciardino ſopra la guerra, trà Fiorentini, e Piſani.

Altri concordano nell'antichità, mà diſcordano nel termine, ò nel vocabolo, poiche alcuni credono, che fuſſero l'iſteſſo, che le milizie, delle quali parlano le leggi ciuili de' Romani. Et altri che fuſſero, quelle Clientele, delle quali tanto parlono l'iſtorie, particolarmente in occaſione delle guerre ciuili, trà Silla, e Mario, e trà Ceſare, e Pompeo, e ſimili.

Altri poi, negando affatto queſte opinioni, nè attribuiſcono l'origine à Longobardi, li quali dominarono l'Italia per qualche tempo notabile, fondando queſta opinione, per la ragione che ſotto di eſſi cominciaſſe l'vſo de' titoli, che oggidì habbiamo in tant'abuſo, de' Duchi, Principi, e Conti; Ma queſt'opinione hà cōtro di ſe quel medeſimo argomēto grande, il qual'oſta all'altre opinioni di ſopra accen-

accennate, poiche auendo i Longobardi formate le leggi, le quali si vedono impresse in alcuni corpi delle leggi ciuili, doppo l'Autentico, con quelle de feudi, probabilmente in esse se ne sarebbe fatta qualche menzione.

Altri l'attribuiscono à Normandi; Altri à Gregi; Et altri à Germani, in occasione della venuta in Italia degl'Imperadori di Occidente, chiamati da medesimi Italiani, ò per loro aiuto contro Greci, come si dice che fusse chiamato Enrico il Santo, da Benedetto Ottauo, o pure da fazionarij: E questa opinione si crede la più probabile, e la più communemente riceuuta.

La ragione di quest'incertezza nasce, che de' feudi non si fà mēzione alcuna nelle leggi ciuili de' Romani, ò in quelle de' Lōgobardi, ne meno dagl'Istorici, & antichi professori della lingua latina, essendo incertà, l'origine di quelle leggi feudali, che oggidì abbiamo, poiche sopra d'esse nacquero alcune non scritte consuetudini, che si haueano per tradizione, le quali poi da Gerardo, e dà Oberto, di quella, tale quale letteratura, che si poteua dare in quei tempi, con priuata autorità furon compilate, e ridotte in scrittura in quella forma, che oggidì le abbiamo, aggiunteui alcune costituzioni, ò editti di Lotario, di Corrado, di Federico, e di altri Imperadori di Germania.

2

Quindi molti scrittori, e particolarmente de'

de' Canonisti, anche moderni, hanno creduto;
3 che queste nõ habbiano forma, nè forza di leggi, nè che si debbano attendere contro le Chiese, e contro Chierici, & altre persone ecclesiastiche, maggiormẽte in quelle parti, nelle quali cõtro d' esse dispongono; Il contrario però è più comunemente riceuuto, non solo per la medesima ragione accennata nel Proemio, per la quale habbiamo, che le leggi ciuili de Romani, si attendono contro tutti, & in qualsiuoglia foro, in quelle parti, che non repugnino alli canoni, cioè per l' vso comune, e per l' esplicita, ò implicita approuazione de' medesimi canoni; Mà ancora perche queste consuetudini, sono vna specie di capitolazioni, con le quali, dal Padrone si concede il feudo al vasallo, il quale accettando il Feudo, s' intende accettare dette capitolazioni, che implicitamente, ò virtualmente si dicono essere nell'inuestitura feudale; E però non hanno di che dolersi, dependendo la loro osseruanza dal contrattto, più che dal legislatore, A

A *Si discorre di ciò nel Teatro in questo lib. primo de feudi più volte, particolarmẽte nel discorso 54.*

Quindi siegue, che i medesimi sacri canoni, espressamente, soggettano la Chiesa, e li Chierici, & altre persone ecclesiastiche alle leg-
4 gi, & al foro del Padrone diretto, ò infeudante, anchorche laico, in quello però, che strettamente riguarda il feudo, e le cause feudali, e non in altro. B

B *Nel luogo di sopra accennato.*

Tenendo nondimeno qualsiuoglia delle sudette opinioni, la quale, più aggradisca, circa l' origine, ò intro-

introduzione (mentre ciò poco importa per il foro pratico); In questo tutti concordano, che il nome, 5 ouero il vocabolo Feudo sia ignoto, così a' Giurisconsulti, come à gli antichi professori della lingua latina, mà che sia vn'vocabolo barbaro, il quale tira la denominazione dalla fede, ò fedeltà, per la quale, ad effetto d'hauer seguito, & aderenza, in occasione fazionaria, si crede, che quest' vso s'introducesse; Laonde, non senza ragione probabile, alcuni rassomigliano i feudi all'antiche Clientele Romane di sopra accennate.

Si descriue il feudo, che sia vn' benefizio, il quale, col detto peso di fedeltà, e con l'altro, anche essenziale, del seruizio, si concede dal Padrone al feudatario, il quale suol chiamarsi col titolo di vassallo, o di fedele, ad imitazione delle Rettorie, e delle Comende delle Chiese, le quali dalla Sede Apostolica, ò dagli Ordinarij si concedono à chierici, trouandosi questo vocabolo di benefizio più antico nelle Chiese, e quasi ne' tempi della primitiua Chiesa, che nelli feudi. C

C *Di questo nome beneficio, e della sua origine si tratta nel libro 3. della giurisditione nella prima discettatione del Cardinale Albici.*

Se poi il feudo importi vero beneficio, e gratuita concessione, come specie di donatiuo, e munificenza, 6 ouero cõtratto, o quasi il qual sia oneroso, e correspettiuo; E se questo sia di buona fede, ò come si dice, di stretta ragione, con altre cose simili, sono questioni per lo più atte alle scuole, & all'academie, per esercitare gl' ingegni de giouani, che però si tra-

lascia

lasciano, mẽtre per il foro giudiziario si hà riguardo solamente alla natura del feudo, & alla qualità della concessione, cioè, se veramente sia gratuita, e per munificenza del Padrone (com' è realmente la vera e regolare natura del feudo), ouero, se mediante il prezzo, ò altra ricompenza equiualente, così per il caso dell' euizione, come per regolare la successione, e per altri effetti de' quali si discorre nel progresso della materia.

CAPITOLO SECONDO.

Delle diuerse specie, ò sorti de' Feudi, e loro differenze, & effetti; E come si distingua l'vna specie dall' altra; E particolarmente delli Feudi regali, e di dignità.

SOMMARIO

1 *Delle diuerse specie de' Feudi, che oggi non sono in vso.*
2 *Delli Feudi onorarij, e di Camera.*
3 *Quali siano li feudi regali di vera dignità, e che cosa importino.*
4 *Che cosa resti all' infeudante in questi feudi.*
5 *Quali siano questi Feudi in Italia.*
6 *De' Feudi, li quali habbiano legalmente l'istesse prerogatiue, mà non sono stimati dell' istessa natura.*
7 *Li Feudi Regali, e di vera dignità sono indiuidui di primogenitura.*

CAP. II.

AMINANDO con le dette leggi, e consuetudini feudali, e conforme suppongono i feudisti antichi, e li moderni loro relatori, molte sono le specie delli feudi, le quali nè tempi moderni, sono totalmente incognite, e che à mio giudizio, credo fussero quelle parti, ò prouisioni, le quali oggidì da Principi si danno à loro offiziali, ò ministri, e seruitori, forse perche in què tempi in cambio si desse, sotto titolo di feudo, qualche podere, il quale dasse il mantenimento, come sono i feudi chiamati, di Auuocazia, di Cancellaria, di Commissaria, di Tenasia, di Scutifero, di Soldato, e simili, sopra la distinta enumerazione, & esame de' quali, si stima perdimento di tempo, per la pratica, & vso forense, il dimorarui, per non esser' in vso.

1

Come anco vi era vna specie di feudi onorarij, & ideali, che si diceuano di Camera, ò di Cauena, nella maniera, che i Beneficialisti dicono esser beneficij di pertica; O pure come sono li Camerieri, & Vscieri d'onore; E più propriamente, come il alcuni Principati d' Italia pratichiamo, li Marchesi e li Conti, senza marchesato, ò senza contea, onde il titolo consista solamente in vn pezzo di carta pecora.

2

La-

Lasciando dunque da parte queste cose inutili, è trattando solamente di quelle, che sono vtili per la pratica; La prima, e principal diuisione de' feudi, consiste in quelli di sfera primaria, e maggiore, li quali si dicono regali, e di vera dignità, e gli altri minori, non regali, e più subordinati.

Li regali, è di vera dignità, sono quei feudi, li quali trasferiscono nel feudatario, quasi il pieno, e total dominio, & impero, in figura di principa-
3 to supremo, con tutti li regali, anche maggiori; Di fare, e disfare le leggi, & à quelle dispensare; Di imporre gabelle; Di batter moneta; Di possedere quelle robbe, e prerogatiue, le quali sono riseruate al solo Principe; E tutto il di più che competeua al supremo infeudante, in cui resta solamente quel dominio, il quale si dice alto, e sourano, e da alcu-
4 ni si dice altissimo, à differenza di quell'alto, ch' il medesimo feudatario habbia con' i suoi Baroni, e suffeudatarij; Comeāco quella superiorità, la quale volgarmente si dice souranità; Quando però, ò la legge dell'inuestitura, ò l'osseruanza, non porti riserua d'altre prerogatiue, à fauore del medesimo infeudante.

Che però ancorche i Dottori trattino con molta varietà d'opinioni, diuerse questioni, sopra quei regàli maggiori, li quali restino all'infeudante, e non passino all'infeudato; Nondimeno queste dispute in astratto, oggidì sono inutili, poiche

la decisione dipende dalla natura, e qualità dell' inuestitura, e sopra tutto, dall' osseruanza, ò consuetudine, la quale in questo proposito regola il tutto.

Di questa sorte di feudi (per esempio), sono in Italia, il Regno di Napoli, il quale si dicea anticamēte il Regno di Sicilia Citeriore ò di Puglia; il Ducato di Parma, e Piacenza; Et erano i Ducati di Ferrara, e di Vrbino, feudi della Chiesa Romana; E sono Li Ducati di Milano, Mantoua, Modena, e Reggio, feudi Imperiali; E l' Isola di Malta di dominio del Rè di Sicilia, la quale in questa natura di feudo, e posseduta dal G. Maestro della Religione Gerosolimitana, e simili.

5

Vi sono anche in Italia molti feudi Imperiali minori, con l'istesse prerogatiue; Come sono alcune Signorie piccole, le quali, ancorche legalmente habbiano l' istesse prerogatiue, e giurisdizzioni; Tuttauia, per non hauere di fatto, ragione, ò forza di formale esercito à loro comando, e per essere d' inferior potenza, pare che passino, più tosto, sotto il genere, ò sfera di titolati Baroni, che di quei Principi sourani, li quali volgarmente in Italia sono chiamati Potentati.

6

Conforme insegna la pratica sopra l' intelligenza del Concilio di Trento, in materia de' padronati de' potenti, delli quali si tratta nel libro decimo terzo; Et anco quella del cerimoniale dellla cap-

pella

pella Pontificia, nel trattamento de' Duchi, e de Principi, atteso che si attende quella potenza, la quale cagioni figura di Principe sourano, volgarmente detto Potentato; In maniera che, se bene per dispositione di ragione, le prerogatiue, e le giurisdizioni sono le medesime; Ad ogni modo, insegna in contrario l'vso il quale in queste materie fà il tutto; Accennando però detti principati, e feudi respettiuamente, per vn modo d'esempio, senza fermare cos'alcuna pregiudiziale, così alli padroni diretti, come à i feudatarij, ma lasciando le cose nel suo essere, nel quale siano.

Questa sorte di feudi di prim' ordine, chiamati regali, e di dignità, sono, ò di loro natura, ò per vso riceuuto, indiuidui, nelli quali, con ordine di primogenitura, succede solamente vna persona, con quelle regole di linea, di sesso, di grado, e' d' età, delle quali si tratta à basso nel suo capitolo delle successioni.

7

*

CA-

CAPITOLO TERZO.

Delli Feudi titolati inferiori li quali sono detti anco di dignità; E dell'vso, & introduzione de'titoli.

SOMMARIO

1 *DElla specie de Feudi inferiori, che costituiscono li Baroni.*

2 *Delli titoli, che si danno à questi Feudi, che non siano veri titoli.*

Degli antichi Archidiacono, & Arciprete delle Chiese Cattedrali.

4 *Ritengono però alcune prerogatiue de' Feudi titolati, e quali siano, con le differenze, trà li titolati, e li non titolati.*

5 *Dell' introduzione de' titoli, e de' Signori titolati in Italia.*

CA-

CAP. III.

1 GLI altri feudi minori, li quali cadono sotto questa prima distinzione, sono generalmente tutti quelli, li quali non hanno detta qualità di regali, e vera dignità, ò di pieno principato, ma importino vn' dominio più subordinato all' infeudante, e più subalterno, ò inferiore, & vtile, senza mistura di qualita di dominio alto, e de' regali con qualità di principato, onde li possessori di essi, si dicono Baroni.

2 E questa specie, si diuide in titolati, e semplici non titolati; Li titolati, (li quali anco da feudisti si dicono di dignità), sono quelli, alli quali, con tanta frequenzà, che può dirsi abuso, e corrottela grande, sono annessi li titoli, de' Principi, Duchi, Marchesi, e Conti, che godono i Baroni, e li feudatarij dell' ordine inferiore di sopraccennato.

Questi non sono veri titoli, nè vere dignità, poiche i feudi veramente titolati, e di dignità, sono li regali di sopra accennati, mà si dicono tali abusiuamente, per onoreuolezzà, ad imitazione, e come imagine delle dignità vere, le quali anticamente erano in quelle signorie, che dopoi, essendosi variato lo stato delle cose, hanno mutato natura, e da sourane, & independenti, sono diuenute suddite, e baronie.

In

Et in alcuni paesi, particolarmente nel Regno di Napoli, vi si conoscono molte differenze sopra l'alienazione de' feudi titolati, che in essi il Vice Rè non ha quella podestà, la quale ha nelli non titolati; Come anche nel modo d' eseguirli, e venderli ad istanza de' creditori, atteso che si hà riguardo à non vender li titolati, quando vi siano li non titolati, con altre cose simili, oltre alcune preminenze, che hanno i titolati, le quali si negano à quelli, che non hanno titolo. C

C
In questo lib. 1. de Feudi nel discorso 106.

Quindi (per qualche sommaria notizia di questa introduzione de' titolati improprij, & abusiui) si deue supporre, che l' vso de' titoli, è indubitatamente più antico di quello de' feudi; Atteso che (cõforme si è accennato) è gran questione, se l' introduzione de i feudi sia delli Longobardi, ò delli Normandi, ò pure de' Germani, credendosi che la più comun' opinione sia quest' vltima; E pure è indubitato, che trà Longobardi, e Normandi vi fosse l' vso de' Duchi, e Conti, non solo col testimonio commune degl' Istorici, ma con la più certa testimonianza di molte antiche bolle Apostoliche e priuilegij, e delle sacre leggende nel Breuiario Romano, in quali si enunciano i Conti di Calabria, e di Sicilia, & i Duchi Romani, e di Spoleto, di Beneuento, di Capoa, di Bari, & altri, li quali furono senza dubbio Longobardi, ò Normandi; Come anco si hanno li Marchesi dell' Imperio greco, alli quali si

5

d dan-

danno diuerſe ſignificazioni.

Queſti titoli però, importano, (ſecondo vn' opinione), cariche ſupreme militari; Ouero gouerni maggiori di prouincie; Ouero ſecondo l' altra opinione, ſignorie aſſolute, & independenti, finche Ruggiero Conte di Calabria (del quale ſi fà menzione nella vita di S. Brunone), diuentato grande, e potente così per l'acquiſto della cõtea di Sicilia, che da lui fu fatto coll' autorità della Sede Apoſtolica, per l'eſpulſione de Saraceni, come ancora per altre Si gnorie venutegli, parte per ſucceſſione, e parte per forza, con l'autorita di Anacleto Antipapa, e poi cõ quella d' Innocenzo ſecondo, aſſunſe il titolo di Rè dell' vna, e l' altra Sicilia; E conſeguentemente diuentò ſourano degli altri Duchi, Conti, e Marcheſi, ch' erano in quei paeſi, contenuti dentro li termini, ne quali furono coſtituiti detti Regni, particolarmente in quello della Sicilia citeriore, che ne tempi di mezzo fù detto di Puglia, Et oggidì ſi dice di Napoli.

Benſi che il detto Rè, contento della ſola ſouranità, laſciò loro nello ſtato di Signori, e di Principi con tutte l' antiche prerogatiue, come ſono oggi gli accennati Duchi, e Signori, li quali diciamo Potentati d' Italia, finche, ò l' eſtinzione delle loro linee, ò la forza del Rè, ò la mutazione de' Regnanti, e delle guerre, ne cagionò la total terminazione, per la quale, eſſendo le Signorie deuolute al Rè, & eſſen-

essendo in tanto introdotto l' vso de' feudi, ne nacque, che le medesime Città, le quali sotto detti Signori erano capo, e metropoli di dette signorie, e Principati, furono, per loro disauentura concedute, dalli Rè ò Regine, a loro parenti, ò vero à benemeriti, fauoriti, in forma di feudi, ò de suffeudi inferiori, e subordinati, con li medesimi titoli antichi, come vn' imagine di quelli, ma molto di raro, & à Signori grandi; Ma poi à poco à poco, in progresso di tempo, si cominciarono à praticare le concessioni feudali in forma di vendita, in maniera, che oggidi, con tanto abuso, si diano per denaro anche â persone vili, e di bassa condizione, le quali habbino fatti esercitij sordidi e mecanici; E che la medesima figura facciano li Duchi, Principi e Conti delle dette antiche Città metropoli, di quel che facciano quelli, li quali godano gli stessi titoli sopra i miserabili, & ignobili Castelli anticamente sudditi; Il che hà del ridicolo. D

D *Di ciò si discorre in questo libro de Feudi più volte, & anco nel lib. 13. delle pensioni nel discorso 48.*

CAPITOLO QVARTO.

Delli Feudi diuidui, & indiuidui, è delli Feudi veri e proprij e dell'improprij e corrotti.

SOMMARIO.

D*Ella diuisione trà li Feudi diuidui, & indiuidui, ouero di ragione, ò costume de' Longobardi e de' Franchi.*

2 *Della distinzione dell' indiuidua natura de' Feudi nella sostanza, ma che siano diuidui nel godimento, e quel che ciò importi.*

3 *Della distinzione trà li Feudi proprij, e l' improprij.*

4 *Si dichiara quando veramente si dica Feudo improprio, che vada regolato come robba allodiale.*

5 *Del Feudo franco, e quando la franchizia corrompa la natura del Feudo.*

6 *Della clausula di* Nobile *e* Franco.

7 *Se il pagare il seruizio in denaro ó altra ricognizione reale, corrompa la qualità del Feudo vero.*

8 *Se il Feudo che si da per denaro, ò per altra ricōpensa sia impro-*

improprio.

9 *Delli Feudi quaternati & in capite, e delli non quaternati che si dicono plani, e de tabula.*

10 *Delle specie de' suffeudi, ouero delli plani, e de tabula.*

CAP. IV.

ALTRA diuisione de' feudi, è che Altri sono i feudi diuidui, de' quali sono capaci più padroni, e possessori, nella maniera, che sono l'altre robbe indifferenti; E questi appresso li feudisti, particolarmente d'Italia, si dicono feudi all' vso de' Longobardi, Et altri sono indiuidui, che non si possono ottenere, ne possedere se non da vna persona, con regola, & ordine di primogenitura, E questi si dicono all' vso de Franchi.

Anticamente, secondo l'originaria loro natura, anche li Feudi titolati, li quali si dicono di dignità, erano diuidui, e come si dice, di ragione de' Longobardi; Ma, ò per leggi particolari, come occorre nelli detti Regni delle due Sicilie di la, e di quà dal Faro, ò per consuetudine, come occorre nelli feudi titolati di dignità, si sono resi indiuidui; Bensiche in questa seconda specie di feudi titolati con li regali, ma cõ vna dignità più tosto impropria come sopra, in

in Lombardia, & altre parti, doue non ostino le leggi particolari, come ostano in detti Regni delle due Sicilie, per consuetudine sono indiuidui nella sostanza, ma non già ne frutti, e nel godimento, in maniera che de fatto si stimano diuidui, e si posseggono egualmente da più persone e linee dipendenti dal medesimo stipite, ò ceppo del primo acquirente. A

A *Se ne discorre in questo primo libro nel discorso 8. all' all'altra parte.*

Importa però molto, se la diuiduità sia nella sostanza, ouero nella sola comodità, atteso che se bene questa distinzione, attendendo l'vtile, ò il godimento, di fatto pare ideale, & imaginaria; Ad ogni modo produce qualch'effetto notabile cōforme si osserua particolarmēte di sotto nel cap. 11., doue si tratta della successione, è del modo di succedere, e si accenna ancora nel cap. 17. doue si tratta della deuoluzione, ò caducità.

L'altra diuisione generale si dà trà feudi veri, li 3 quali si dicono proprij, ò retti, e gl'improprij, e corrotti, ò abusiui; Della prima sorte sono quelli, li quali hanno la concessione, e natura, conforme alle leggi, ò consuetudini, con lequali vanno regolati, con l'obligo del seruizio personale, e feudali della fedeltà; E dell'altra sorte sono quelli, li quali non habbiano dett'obligo di seruizio, ma contengano circostanze alteratiue, e deuianti dalla propria natura de' feudi, tra le quali, particolarmente, sogliono considerarsi; L'abilitazione delle femine, Il darsi il Feudo come franco; Il non prescriuere

ser-

ſeruizio perſonale; Et il non eſigere giuramento di fedeltà; Atteſo che queſta ſorte di feudi (ritenendone il ſolo titolo, ela denominazione) vien regolata ſecondo la ragion comune, nella maniera che ſi regolano l'altre robbe libere & indifferenti, le quali à differenza delle feudali, ſi dicono allodiali, ouero burgenſariche.

B *In queſto lib. nel diſcorſo 11*

Queſta generalità, ancorche data da alcuni Dottori, & anche da deciſioni di tribunali grandi, tuttauia non camina bene, atteſo che, non ogni qualità alterante, ò deuiante dalla retta, e propria natura del Feudo, lo corrompe, e lo rende affatto improprio, in maniera, che, aſſuma la natura di robba allodiale, ma ciò ſolamente procede, quando vi manchino li requiſiti eſſenziali del feudo, che ſono, il ſeruizio, e la fedeltà, e vi concorrano altre circoſtanze, le quali ciò perſuadano, poiche, non perciò che per la retta natura de' feudi, non nè ſiano capaci le femine, nè li chierici, e ſimili perſone non atte al ſeruizio perſonale, dunque nè riſulta, che abilitandoſi le femine ò li Chierici, ò altre perſone proibite, ceſſi affatto la qualità feudale, poi che in tal caſo reſterà ſolamente il Feudo alterato nella parte alteratiua; Mentre vediamo che anco alcuni feudi Regali e di dignità primarij, ammettono le femine, & i Chierici, e li Caualieri di Malta, nè per ciò ceſſano d' eſſer feudi veri.

4

Come anco, è errore il dire ſemplicemente, che con-

concedendosi vn'feudo senza espressione di seruizio e con la clausola di franco, e nobile (che si stima sinonimo), resti per ciò corrotta totalmente la natura feudale, e che assuma quella dell' allodiale, atteso che, ciò camina, quando la franchigia sia specificata, com' esclusiua del seruizio, il quale espressamente sia rimesso; Mà non già che la sola taciturnità di quello, operi tal' effetto, atteso che vi s' intende virtualmente per natura del feudo, e cade sotto il giuramento di fedeltà, quando non costi della volontà positiua in contrario. 5

La clausola di nobile, e di franco, suol mettersi per onoreuolezza, e preminenza, e per differenziare il feudo nobile dalli rustici, e meramente seruili, in opere vili, e mecaniche, secondo l' vso antico, non già perche così ne risulti la total impropriazione. C 6

C *Nel detto discorso 11. & nel 54. & in altri in questo medesimo libro.*

Il ridurre anco il seruizio, dal peso personale, al reale, non sempre porta detta total' impropriazione, poiche in molti Regni, ò Principati, per antico vso, e per maggior comodità, così del Padrone, come del feudatario, si è introdotto, di cõmutare il seruizio personale, in vn' annua recognizione reale, la quale nelli detti Regni delle due Sicilie si esplica con vn' certo vocabolo barbaro detto *Adoa*; E per li feudi maggiori del prim' ordine, li quali (come sopra si dicono regali, e di dignità), si dà ancora vn cẽso, ouero vnaltra recognizione, come vedia- 7

diamo che per il Regno di Napoli si dà nel giorno, ò vigilia di S. Pietro vn cauallo, & vn censo di scudi sette mila d' oro; E per li Ducati di Parma e Piacenza si dà l' istesso giorno certa recognizione reale, come fà per l' Isola di Malta il Gran Maestro al Rè di Spagna, ouero al V. Rè di Sicilia, con casi simili.

Onde per li feudi, li quali sono nello Stato della Chiesa, si paga per lo più il tributo, ò diciamo censo in denaro ò vero in vn vaso di argento, ò pure in altra cosa, ma ciò non corrompe la natura del feudo, poiche l' obligo del seruizio personale nelli bisogni straordinarij, non s' intende rimesso, come compreso sotto la natura del feudo, e sotto l' obligo, e giuramento della fedeltà.

Camina dunque detta impropriazione, in què piccoli feudi rustici, li quali consistono in poderi, ò in pezzi di terre à coltura, che anche da priuati, ò dalle Chiese inferiori si concedono come per vna specie di liuello, con la sola denominazione di feudo, senza niun requisito di questo.

E però l' inganno de' Scrittori sopra ciò, consiste nel caminare con l' autorità degli antichi, non riflettendo, che questi parlauano col suppostо dell' vso, il quale in quei tempi si hauea de' Feudi inferiori e seruili, per li seruizij, e ministerij personali, cõforme nel principio di questo cap. s'è accennato; E però la frãchigia da questi seruizij, meritamẽte cor-

rōpeua la ſoſtāzā,ela natura del Feudo;Ma è ſciocchezza, applicarlo à feudi grandi, e veri, perche ſi dia ſolamente il ſeruizio, ò tributo reale conforme nelli luoghi di ſopra accennati ſi diſcorre.

Conſiderano alcuni per qualità impropriante, ò che corrompa la natura del feudo, l'eſſer quello acquiſtato per mezzo di denaro, ò di altra ricompenſa, che però vien chiamato da Giuriſti feudo emptizio; Anzi alcuni lo ſtendono anche, quando la conceſſione ſia per remunerazione de' meriti, ò di ſeruizij, quaſi che la propria natura del feudo vero, e retto ſia,di concederſi gratioſamente,per eſſer vn beneficio.

Ma parimente ciò contiene vn'errore aſſai chiaro, poiche vediamo, che i feudi, delli più volte menzionati Regni delle due Sicilie (li quali per la gran frequenza, con ragione, almeno in Italia deuono ſeruir per norma), ſi concedono,ancorche deuoluti, e per nuoua inueſtitura del Rè, per queſta ſtrada, e pure non ſi dubita che ſiano feudi veri; Et à tēpi noſtri abbiamo viſto che per alcuni feudi grādi, e qualificati Imperiali in Italia ſi ſia pagata cō titolo di laudemio,ſomma forſe equiualente al prezzo rigoroſo, per il quale s'aueſſe hauuto à comprare, nè perciò ſi può dire, che non ſia vero feudo,con altri ſimili eſempij; E molto più quando ſi dica per merito,poiche à queſto fine ſeguì l'introduzione de feudi,acciò in queſto modo il Principe ò vero altro ſi-

gno-

gnore premiasse il merito, mentre li feudi nõ si danno à persone non meriteuoli, ò non conosciute. H

H *Nel detto discorso* 11. & *in altri in questo libro*

L'altra distinzione (la quale connette con la precedente), vien' esplicata con certi termini particolari del Regno di Napoli, cioè che altri sono li feudi veri, (che iui si dicono in capite, e quaternati), et altri sono gl'improprij), che iui dicono *plani* e *de tabula*), con quelle diuersità, delle quali si dirà à basso.

9

I quaternati, ò in capite, sono quelli, li quali si stimano feudi veri, e proprij, è vanno regolati con le regole feudali, le quali deriuano dalla ragion comune de feudi, ò dalle leggi feudali del medesimo Regno; Dicendosi quaternati, perche sono descritti in quei libri regij li quali iui si dicono *quinterni*, ò *quinternioni*; Che però quei feudi, li quali non siano iui descritti, non sono veri feudi, mà si stimano beni liberi, & allodiali, che iui si dicono burgensatici; E questi non vanno regolati con le leggi, e regole feudali, mà con quelle della ragion comune, conforme si regolano li beni indifferenti, e liberi.

Ciò è fondato anco in ragion comune, attesoche (come di sotto si hà nella materia della proua della qualità feudale), si deferisce molto à questa circostanza, se il feudo sia descritto, ò nò, ne i libri camerali del Principe, ne quali sogliono esser descritti li feudi.

Si dicono anche questi feudi in capite, come

quelli, che si cócedono diretta, & immediatamente dal Rè, e dalla sua Corte Regia, à differēza dell'altra sorte di feudi, li quali iui si dicono *plani*, e *de tabula* perche, sogliono concedersi da Baroni, e feudatarij, Che però iui si sogliono dire suffeudi.

Questa sorte di feudi inferiori ò mediati, che si dicono plani, e de tabula; è cóstituita di più 10 specie, atteso che, alcuni si dicono plani, e de tabula semplici, li quali si concedono da feudatarij, come membri, & escadenze del feudo, senza l'assenso Regio, e non si descriuono nelli detti libri, ò quinternioni; E questi (come si è detto), sono feudi totalmente improprij, e corrotti; li quali vanno regolati con la natura de beni indifferenti.

Gli altri si dicono plani, e de tabula misti, ouero, *secundùm quid*, li quali si concedono dal feudatario con assenso del Rè, ouero dal Rè con assenso del feudatario, mà parimente non son descritti in detti quinterni, E questi parimente con poca differenza vanno regolati nell' istesso modo de precedenti, eccetto che à certi effetti particolari.

Altri poi sono feudi plani, e de tabula misti, e quaternati, perche vi concorra il fatto del Rè, e del feudatario, & anco si registrano in detti libri ò quinternioni, e questi hanno natura di feudi, e si regolano con le leggi, e termini feudali. I

I *Nel disc. 7. di questo libro e se ne parla ancora di sotto nel cap. 26. de suffeudi.*

CA-

CAPITOLO QVINTO.

Delli Feudi nuoui, & antichi, e degli ereditarij, ò di patto, e prouidenza, o delli misti; E di altre distinzioni.

SOMMARIO.

1 *DElla distinzione de' Feudi di patto, e prouidenza, degli ereditarij, e delli misti.*
2 *Delli feudi misti di chi bisogni esser' erede.*
3 *Che gioui il beneficio dell' inuentario.*
4 *Della qualità ereditaria nelli feudi del Regno di Napoli,*
5 *Della distinzione del feudo nuo uo & antico, e quando sia dell' vna, ò l' altra specie.*
6 *Se vn feudo nuouo diuenti antico per la clausula che sia antico.*
7 *A che effetti gioui detta clausola.*
8 *E quando lo renda anche antico.*
9 *Delle altre distinzioni.*

CA-

C A P. V.

IVERSE altre diſtinzioni de'feudi ſi dãno,e particolarmente;Altri ſi dicono di patto e prouidenza; Altri ereditarij meri; Et altri miſti; Della prima ſpecie ſono quelli ,li quali,ſecondo la loro propria, & ordinaria natura , ſi concedono ſolamente à gli eredi del ſangue,cioè à figli, e deſcendenti legitimi; Della ſeconda ſono quelli, che ſi concedono per qualſiuoglia eredi, e ſucceſſori, anche eſtranei, il che rare volte ſi pratica in feudi veri e proprij ;Anzi ciò ſuole eſſer'vno degli argomenti del feudo improprio,e corrotto,il quale ritenga ſolamẽte la qualità feudale à certi pochi effetti;E della terza ſpecie de feudi miſti, ſono quelli,i quali, vnitamente richiedono l' vna, e l'altra qualità, cioè che, per eſſerne capace, biſogna eſſer' erede del ſangue, conforme la prima ſpecie, & anco erede della robba, conforme la ſeconda, nè l' vna qualità, ſenza l' altra bâſta, e però ſi dicono miſti.

1

Queſta ſeconda qualità d' erede (come li Giuriſti dicono) familiare, ſi richiede per ragion comune (ſecondo la più vera opinione) à riſpetto del primo acquirente ſolamente, ò almeno che non manchi per eſſo erede del ſangue d'hauer detta qualità

2

lità d'erede della robba, ma nõ già dell' vltimo moriente à cui si succede; E quando si volesse tenere l' opinione comune d' alcuni, che anco questa sia necessaria; In tal caso, gioua il beneficio dell' inuentario, col quale il successore può detrarre il feudo come precipuo, il che importa l' istesso; Che però ciò si risolue in vna formalità, quãdo il successore sia prouido nel pigliare l' eredità con detto beneficio dell' inuentario.

3

Nel Regno di Napoli però, si camina con diuersa regola, atteso che bisogna auere la qualità d' erede, anche dell' vltimo, dal quale può esser grauato nell' intiero valore del feudo, come si noterà abbasso nelli capitoli 21. & 23. doue si tratta della successione, e dei pesi, alli quali è tenuto il successore in detti feudi.

4

La sesta distinzione si dà trà il feudo nuouo, e l' antico; Il nuouo è quello, che si sia nouamẽte acquistato da quello, del fatto, ò della successione di chi si tratta; E l' antico è quello, che si sia acquistato da suoi maggiori.

Cade però la questione, se debba dirsi feudo nuouo, ò vero antico quello, il quale in effetto sia antico in quella casa, mà per qualche caducità si sia di nuouo cõceduto al medesimo possessore ò vero successore, E ciò dipẽde dalla sossistenza della caducità, la quale sia, ò nò pregiudiziale à successori; Et anche dal-

5

dalla buona, ò mala fede, nella quale sia quello, a cui si sia data la nuoua inuestitura, atteso, che si dirà nuouo, in caso di buona, ma nó già nell'altro caso di mala fede, e di fraude, che si faccia à i successori. A

A Nel discorso 5. di questo libro.

Come anche si dubita, se essendo veramente acquistato di nuouo si possa dire antico, perche nell' inuestitura vi sia quella clausula, che s'intenda conceduto, in forma, ò natura di feudo antico, & auito, e che come tale sia reputato; Et in ciò se bene non mancano molti Dottori, li quali caminando col solito stile leguleico di stare nella sola formalità delle parole, fermano che debba dirsi feudo antico; Nódimeno appresso li versati, e sodi Feudisti, questo è stimato vna fauola, poiche se realmente costi della contraria verità, questa deue preualere alla formalità delle parole, e delle clausole, le quali portano vna semplice finzione che non si deue attendere, quando apparisca della verità contraria. B

6

B Nel discorso 9. 10. & 12. di questo lib.

Appunto nella maniera che si osserua nel libro decimo terzo nel padronato ecclesiastico, il quale si sia conceduto per priuilegio Apostolico, senza correspettiuità preponderante, in maniera che, attesa la verità, debba dirsi per grazia, è per priuilegio, poiche se bene si dica, che si debba riputare veramente per fondazione, ò dotazione, nondimeno ciò nón ostante, si dice per grazia, e per priuilegio, con altri simili. C

C Nel libro 12. del padruato.

Quin-

Quindi siegue, che questa clausola, resterà operatiua, per alcune onoreuolezze, per le quali si è introdotto di metterla in tutte l' inuestiture per formola, è particolarmente per l'effetto della nobiltà stante la proposizione, che il feudo nuouo non nobilita, come fà l' antico, & auito, mà per quel che concerne gli altri effetti, resta nuouo.

Eccetto, se dalle circostanze del fatto apparisse, che ciò non prouenga solamente dalla clausola soli-8 ta apporsi per stile in tutte le inuestiture, mà che premeditatamente fusse apposta di concerto, perche realmente l' infeudante, quando sia Principe sourano, con podestà di dispensare alle leggi, è toglier la ragion del terzo, abbia voluto farlo tale á tutti gli effetti; Atteso che, posta la volontà (la quale però in dubbio non si presume), non si dubita nel sourano della podestà di dar forza di vero al finto; O Et in tanto nel padronato per priuilegio, anche in questa forma, ciò non suffraga, in quanto le regole di cancellaria, ò le costituzioni Apostoliche, fatte dal medesimo Pontefice, ò dal suo successore, ne portino la riuocazione. O

O *Nel discorso 148. del lib. 2. de Regali doue si tratta della podestà del Principe.*

Queste sono le distinzioni principali, e sostanziali, profitteuoli alla cognizione della materia per 9 il foro; L' altre poi più minute (come si è detto) sono superflue, per non esser più in vso; Ne

trà le distinzioni delle diuerse sorti, ò specie di feudi, cade quella delli suffeudi, atteso che questi, costituiscono vn genere diuerso, il quale hà parimente le sue distinzioni di diuerse specie, come à basso nel cap. 26.

CA-

CAPITOLO SESTO.

Come si distingua il Feudo dall'allodio; E quando i beni si prouino, ò si presumano, più tosto d'vna qualità, che dell'altra.

SOMMARIO.

1 *LA qualità feudale in dubbio non si presume.*

2 *Se cio camini ne i luoghi, o prouincie possedute con ragione di Principato.*

3 *La materia feudale vien' trattata più da Canonisti, che da Ciuilisti:*

4 *Dalche è nato, che alcuni Signori liberi sono diuenuti sudditi, e feudatarij d'vn' altro.*

5 *A qual' effetto gioui non esser feudatario per feudo riceuuto da vn' altro, ma per essersi egli fatto feudatario.*

6 *Della qualità dell' allodio ne luoghi posseduti da Baroni, e Signori sudditi.*

7 *Come vada intesa la proposizione, che nello Stato Ecclesiastico li luoghi abitati si presumono feudali.*

8 *Nel Regno di Napoli le Città, terre, e luoghi abitati*

posseduto da Baroni si presumino feudali.

9 *Mà non già quelli che si posseggano dalle Chiese.*

10 *Se le robbe, che dal feudatario si posseggono dentro li termini del feudo, si presumano feudali; Si distinguono più sorti di robbe.*

11 *Delle robbe, che li particolari possedono dentro il feudo, se si presumano feudali.*

CAP. VI.

1 IMPORTANDO la qualità feudale vna seruitù, la quale in dubbio non si presume, mà si deue prouare dà quello che l' allega, atteso che in dubbio la presunzione assiste alla libertà; Quindi nasce la regola generale, che ogni cosa si presume allodiale, e libera, non già feudale, se non si proua; Ma perche questa, è troppo gran generalità, la quale non conclude, anzi è atta à produrre de' molti equiuoci; Però venendo più alla specialità, si deuono distinguere più sorti di beni, ouero più casi.

Il primo è, quando si tratta di Regno, Prouincia, Città, ò luogo, il quale di fatto sia posseduto
2 con ragione di principato, e di souranità, mà sia da per tutto circondato dal territorio d' vn altro principato, dentro le viscere del quale stia, Chepe-

rò

rò si dubiti, se il possesso sia in qualità di feudo, il quale supponga il diretto, e l'alto dominio d'vn' altro sourano, o pure in qualità d'allodio vero, e puro, ch'è quello, pe'l quale non si riconosce altro padrone, nè altro superiore, che Dio..

Et in tal caso, quando non apparisca inuestitura, ò altra proua di qualità feudale, ma che si tratti della regola, ò presunzione legale, questa in dubbio assiste più tosto all'allodio, che al feudo; Sì per l'accennata ragione, che la qualità feudale come seruitù, in dubbio non si deue presumere; Come ancora, perche tal'è la più comune, e riceuuta opinione de' Dottori, particolarmente de' Canonisti antichi, li quali più che li Ciuilisti in quei primi tempi trattarono la materia feudale, (onde nasce che in difetto de'Feudisti, ad essi più che à ciuilisti si deferisce).

3

Ben'è vero, che questo puro, e libero allodio, pare che oggidì, si verifichi solamente in quelli signori, li quali abbiano questa presunzione legale, accompagnata dalla forza, e dalla potenza propria, ò di altro potente, alla protezione del quale si siano dati; Atteso che molti altri, li quali per acquisto in ragion di guerra, ò in quell'altri modi, che portaua la condizione de' tempi antichi in Italia, doppo tante inuasioni di barbari, e distruzzione dell'imperio Romano, hauessero qualche piccolo dominio, sono diuenuti sudditi d'altro Principe più potente.

E cio

E nato ciò, ò perche così li astringesse la forza, ouero perche così ad essi complisse, per loro protezione, e per esser difesi contro quelli, li quali 4 volessero opprimerli, ad'effetto di cõseruarsi in quel dominio, che però gli giurassero fedeltà, e le riconoscessero in sourano, e signore diretto, come la pratica insegna in molti signori, li quali così oggidì fanno figura di Baroni, e di feudatarij in que' dominij, che anticamente da loro si possedeano in pieno, e libero allodio.

Gioua però molto questa considerazione, all'effetto di sostenere in questa sorte di Baroni, e feuda- 5 tarij, molte di quelle esenzioni, e regalie, & altre prerogatiue, le quali regolarmente non competono à gli Baroni ordinarij, e feudatarij inferiori, come abbasso si dirà. A

A Di ciò si discorre in questo libro nel discorso 63.

L'altro caso è, quando si tratti di Città, terre, ò castelli, che da Baroni, e Signori defatto sudditi ad vn Principe, si posseggano, anche con la giurisdizione, & imperio ne vasalli, dentro le viscere 6 del principato, e con la subordinazione all'alto dominio, & alla giurisdizione maggiore del detto Principe, per il che entri la questione, se non apparendo dell'inuestitura, o non essendoui altra proua della qualità feudale, questa si presuma, ouero più tosto l'allodiale.

E benche sopra ciò vi sia gran discrepanza trà Dot-

Dottori; Nondimeno (prefcindendo dalle leggi, e confuetudini particolari del principato), la regola, fecondo la più vera, e più comune opinione, affifte alla libertà, & all' allodialità, per l'iftefsa ragione di fopra accennata, che la feudalità, importando feruitù, non fi debba prefumere in dubbio.

Con quefta moderazione però, che non fia quell' allodio vero, e puro di fopraccennato, per il quale non fi riconofca altro fuperiore che Dio, mà che fia quell'allodio improprio, il quale fi confidera nelle perfone priuate ne beni indifferenti, ad effetto d' efcludere il pefo del feruizio, & altri pefi, che porta feco la qualità feudale, la quale folamente come impropria, e larga, vi concorra à rifpetto della fouranità, e l' alto dominio del Principe; Et anche per la prefunzione, che tal dominio, di Città, terre, e caftelli, con la giurifdizione, & imperio ne vaffalli, prouenga per originaria conceffione del Principe; E confeguentemente, che quefto fia vn mifto participante dell' vna, e dell' altra qualità, ciafcuna delle quali impropriamente vi concorra, per la diuerfità de' rifpetti.

In quefto modo però vå intefa la propofizione de' miniftri camerali del dominio temporale della Chiefa, fopra la feudalità, delle Città, terre, e caftelli, che fenza inueftitura, e feruizio feudale

7

fi pof-

B *In questo libro nel discorso 2. & 6.*

si posseggano da Baroni nello Stato ecclesiastico. B

Nelli Regni delle due Sicilie, e particolarmente in quello della citeriore, che oggi si dice di Napoli; 8 la presunzione è in contrario, che le Città, terre castelli, e luoghi abitati con vassalli, in dubbio si presumono feudali; Eccetto che nelle Chiese, nelle quali si presumono allodiali; Che però và molto deferito all' vso de' paesi. C

C *Nell'istessi accennati luoghi.*

Il terzo caso è, quando non si controuerta la qualità feudale della Città, terra, ò luogo, ma si tratti delle robbe, le quali dal feudatario siano possedute dentro il territorio, ò termini del feudo, se si 9 presumano anco feudali, ouero allodiali; E di ciò è solito disputarsi, ò in caso della deuoluzione del feudo, trà il Padrone diretto, e gli eredi dell' vltimo feudatario; Ouero durante anco l' inuestitura, trà gli eredi estranei ò incapaci del feudatario, e gli agnati chiamati alla successione del feudo; Ouero in concorso de' creditori del feudatario, li quali non hauendo assenso del padrone, ma essendo per il solo 10 beneficio del tempo anteriori nelli beni allodiali, & indifferenti, vengono posposti nelli feudali, à quei posteriori, li quali abbiano l'assenso, siche, la ragione degli vni, ò degli altri, dipenda dalla natura, ò dalla qualità de' beni suddetti.

In ciò abbiamo trè opinioni; La prima men commune, che in potere del feudatario si presuma feudale tutto ciò, che da lui si possiede dentro il feudo;

L' al-

L' altra più comune in opposto, cioè che detta presunzione camini nel territorio vniuersale in ragione giurisdizionale, e (come i giuristi dicono), territoriale, ma non già nelli beni, e poderi, li quali siano di ragion priuata, perche si possegano anco da altri priuati, non essendo proibito il feudatario esser come ogniuno di questi, nell' acquistar beni liberi dentro il feu do.

E la terza (la quale à mio giudizio pare la più probabile, non solo per il senso de' più periti Feudisti, mà come più adattata alla ragione, & all'vso comune), e l' opinione distinguente la qualità, e stato de' beni, de quali si tratta; Poiche, se siano robbe, che l' vmana industria le abbia ridotte à quello stato, e che per lo più son possedute da persone priuate, come sono, case vigne, oliueti, arboreti, e cose simili, et in tal' caso camini la seconda opinione, che anco nel feudatario si presumano allodiali; Mà se fussero robbe, le quali restino nel primiero stato della natura, e che per lo più comune vso siano solite esser di ragione publica del padrone, ò della comunità, come sono, selue, foreste, montagne, fiumi, laghi, e stagni, e cose simili, o pure siano robbe manofatte, ma cospicue, come sono i palazzi antichi, e molto più in forma di rocca, in maniera, che mostri esser quella la casa del Signore, ò vero sono giardini, e barche, & altre delizie simili, secondo la loro qualità, & vso comune del paese, et

in tal' caso abbia luogo la prima opinione.

Come anco in quell' entrate, e robbe, le quali abbiano annessa qualche giurisdizione, ò preminenza padronale; Come per esempio sono, li molini, e forni, à quali sia annessa la facoltà di proibire, che i vassalli non possano andar' altroue, ma debbano iui andare per forza, come di essi si dice nel libro seguente de' regali in proposito della regalia, la quale consiste in questa ragione di proibire, onde li feudisti li chiamano banderati. D

D
Nel discor. 2. & 3. di questo libro.

Il quarto caso è, quando questa questione sia, trà esso feudatàrio, e li vassalli, ò altri particolari, li quali possegano poderi, e beni dentro il feudo, se si presumano liberi, ouero affetti, e reditizij al feudo, con i pesi, che porta seco la qualità feudale di deuoluzione, e rinouazione, e proibizione d' alienare; E parimente la regola è per la libertà, & allodialità, quando non osti la generalità degli altri beni esistenti in quel territorio, ò in quella contrada che tutti siano di tal natura ò che vi siano altre proue delle quali si tratta nel capitolo seguente. E

E
Discorso 35. nell'istesso lib.

CA-

CAPITOLO SETTIMO.

Delle proue della feudalità, e de' suoi argomenti.

SOMMARIO

1 *Qual sia l' effetto di questa presunzione; E delle proue della feudalità.*
2 *Quando l' inuestitura basti, e se anche senza quella si proui.*
3 *Se all' effetto della deuoluzione sia necessaria l' inuestitura.*
4 *Dell' altre specie di proue.*
5 *In quali sorti di feudi caschino le questioni della proua della feudalità.*

CAP. VII.

'EFFETTO della presunzione, circa l'vna, ò respettiuamente l'altra qualità, conforme si è discorso nel capitolo antecedente, consiste nel trasferire il peso della proua contraria nell'altra parte, in maniera che, questa non fatta, sia fondata l'intenzione di quello, il quale habbia per se la regola, ò la presunzione, la qual cessa per la proua contraria, non solo espressa, ma anco presunta, ò congetturale, attesoche anco le presunzioni più forti vincono le più deboli.

Quali poi siano le proue espresse, ò congetturali, le quali si dicono anco amminicolatiue, della qualilità feudale; Gli Dottori con la solita diuersità d'opinioni, vi si intricano molto, atteso che Alcuni stimano, che sia l'inuestitura feudale; Altri il seruizio; Et altri considerano altre circonstanze.

La verità però è, che sopra ciò non può darsi regola certa, & vniforme, per tutti i casi, ma secondo la general natura della proua presuntiua, e congetturale, pende la decisione dalle circostanze d'ogni caso particolare, auendo principalmente riguardo all'vso, & al stile del paese, è considerando gli amminicoli, e le presunzioni, vnitamente, e non singolarmente.

L'

L'inuestitura, è vna gran specie di proua, ma sola, e per se stessa non conchiude, quando non sia
2 accompagnata da altri amminicoli posteriori, li quali ne prouino la sua effettuazione, & osseruanza; Ouero che in altro modo apparisse, che il possessore ottenghi quella robba in vigore di essa, escludendo altro titolo, ò causa di possedere, poiche in tal caso, l'inuestitura si dice proua sufficiente contro di quello, il quale l'hà ottenuta, ò che abbia causa da lui.

Et all'incontro, il non apparirui inuestitura, è vna gran proua della libertà, e dell' esclusione della feudalità; Ma non per ciò conchiude la negatiua, attesoche anche senza inuestitura, la feudalità si può giustificare con altre sorte di proue, particolarmente, quando si tratti à gli altri effetti meno pregiudiziali, come sono, la recognizione del padrone; L'obligo del seruizio personale, ò reale; La fedeltà; la rinouazione, è cose simili.

Cadendo la difficoltà, quando si tratti all' effetto della deuoluzione per linea finita, e d'impedirne
3 la trasmissione agli eredi, ò altri successori estranei, atteso che, secondo vn' opinione più riceuuta nella Corte Romana, si stima necessaria l'inuestitura, per vedere, se la concessione sia ristretta alli soli successori del sangue, ouero à certe generazioni, per la possibilità, che possa esser' ereditaria, e transitoria ad estranei, poiche se bene in dubbio il feudo

do vero, e proprio, ſi preſume riſtretto à gli eredi del ſangue, nondimeno la proua che naſce dalla ſola preſunzione legale, non baſta in quelle coſe, le quali ſono fondamento dell'intenzione dell'attore, per la contraria poſſibilità, la quale eſclude la proua perfetta, quando queſta poſſibilità non venghi eſcluſa dall' vſo generale di quel principato, ò dal ſtile dell' infeudante, o dà altre circoſtanze di fatto.

I libri, e gli regiſtri, ne quali ſogliono eſſerdeſcritti, e regiſtrati li feudi, ſi ſtimano gran proua, per l' affermatiua, ò negatiua reſpettiuamente; Come, anche la preſtazione del ſeruizio; La rinouazione; Il modo di ſuccedere; Le franchizie, e prerogatiue godute, o reſpettiuamente non godute, e coſe ſimili, nelle quali (come ſi è detto), non ſi dà certa regola, atteſo che ſi darà, che in vn caſo, per l'vſo del paeſe, ò per altre circoſtanze, alcune di queſte proue, ò preſunzioni baſtino, e' d' in vn altro le medeſime, e molto maggiori non ſiano ſufficienti.

4

Rare però ſono ſimili queſtioni nelli feudi nobili, veri e proprij, li quali conſiſtano, nelle Città, terre, e caſtelli, ò luoghi abitati, con vaſalli, giuriſdizione, & imperio, e che dependano da conceſſione di Principe ſourano; Atteſo che per lo più, ogni principato hà li ſuoi libri, e regiſtri publici, cō gli officiali à ciò deputati, nè ſi ſogliono

5

tra-

trascurare, il seruizio, e la rinouazione, & altre cose douute da feudatarij, che però quando queste cose non concorrono, è grand' argomento esclusiuo della feudalità, come insegna la pratica nello stato temporale della Chiesa. E

A
Nel detto discorso 2. & in altri diuersi in questo medesimo libro.

Cadendo per lo più, simili questioni nè feudi concessi da Chiese inferiori, anco consistenti in castelli, e luoghi abitati, con vasalli, e con giurisdizione, ouero in quei feudi rustici, & improprii, che hanno più del enfiteusi, ò del liuello, che del feudo; O pure nelli poderi, e robbe, le quali siano dentro li confini, ò termini del feudo, per la ragione altre volte accennata, che oggidì non facilmente si dà feudo vero, e proprio, il quale sia conceduto per altri, che per il sourano, mentre il feudo propriamente è vna militia di prima classe, e però suppone la podestà di guerra publica, la quale non si dà, che nel sourano. B

B
In questo lib. nel discorso 52.

***

CA-

CAPITOLO OTTAVO.

In quali robbe possa darsi il feudo; E quale sia il suo soggetto abile.

SOMMARIO

1 *SI può dar' il feudo senza giurisdizione.*

2 *Della differenza trà il feudo nobile, e giurisdizionale, e quello senza la giurisdizione.*

3 *Se il darsi il feudo come nobile, sia l' istesso, che franco, e che cosa importi.*

4 *La qualità nobile, e giurisdizionale, non sempre conchiude, che sia feudo vero, e così all' incontro.*

5 *Si può dar' il feudo in ragioni incorporali, Se nè da l' esempio.*

6 *Se si dia il feudo in qualche annua rendita in denaro, ò in frutti.*

7 *Se si dia il feudo nel denaro contante, ó in greggi d' animali, ò in beni mobili.*

8 *Se si possa dar' il feudo nella robba propria.*

9 *Da che sià nato che alcuni abbiano riconosciuto in feudo gl' istessi loro luoghi da altri.*

10 *Dell' introduzione dell' Imperatore di Germania in Italia.*

Della

CAPITOLO VIII.

1 IL feudo, non solo si dà, e può darsi, nelle Città, Terre, e Castelli, ò luoghi abitati, con vassalli, giurisdizione, & imperio, ma anche nelli poderi, e beni stabili, di loro natura priuati, ancorche non abbiano annessa giurisdizione alcuna, atteso che questa non è qualità necessaria per il feudo; Anzi nelle medesime Città, terre, e luoghi abitati con vassalli, si può dar' il feudo senza giurisdizione, la quale sia in potere del Principe, ouero di vn' altro, ò pure in potere del medesimo feudatario, mà cō diuerso titolo, di feudo, ò vero di allodio, si che riconosca il feudo da vno, e la giurisdizione dall' altro, in feudo, ouero in allodio. A

A *Di ciò si parla nel discorso 2. 56. 60. & 62.*

Notabile però è la differenza trà il feudo nobile, il quale consista, in Città, o terra, ouero 2 luogo habitato con vassalli, e giurisdizione; Et il feudo rustico, il quale non abbia queste circo-

h stan-

ſtanze, atteſo che, de fatto, e per vſo comune, la prima ſorte di feudi è quella che nobilita e rende il feudatario nobile, e Barone, come ſoldato del prim' ordine, aſſiſtente al Principe; E queſti ſono que' feudatarij, li quali coſtituiſcono il Baronaggio, e nobiltà del Regno, ò vero del Principato; Che però per lo più, queſti ſono feudi veri, e proprij; E l' altra ſorte non producendo detti effetti, per lo più importa feudi improprij, e corrotti, li quali hanno più toſto natura di beni allodiali indifferenti; Che però, per vſo de' moderni, ſi dicono feudi ruſtici, à differenza di quelli della prima ſorte, che ſi dicono nobili.

Poiche ſe bene, in ſenſo delle conſuetudini feudali, e degli antichi feudiſti, il feudo nobile, è l' iſteſſo, che il franco, e conſeguentemente più toſto improprio, e corrotto, che proprio, e retto; Nõdimeno (come di ſopra nella diuiſione de' feudi ſi è accẽnato), ciò caminaua in quei tẽpi antichi, e per lo più ſecondo l' vſo di Lombardia, doue le conſuetudini feudali ebbero la culla, cioè ſuppoſta la medeſima qualità de' feudi ruſtici, e ſeruili, in ſeruizio non già militare, e nobile, mà nel mecanico, & ignobile; E però ogni volta che ſi daua come nobile, voleua dire l' iſteſſo che franco, per l' eſenzione da detto ſeruizio; Mà oggidì queſta differenza è già andata in diſuſo, e conſeguentemente, il nobile ſi diſtin-

distingue dall' ignobile, e dal rustico, nel modo di sopra accennato.

Non già, che la qualità della cosa posseduta dal Barone, conchiuda necessariamente la natura di feudo vero, e nobile, Atteso che, frequentemente dà il caso, che le Città, terre, e castelli, con vassalli, e giurisdizione si possedano come allodio, ouero anche come feudo improprio, e corrotto; B: Et all' incontro che il feudo rustico, il quale consista in vn podere, ouero in vn pezzo di terra, senza giurisdizione, e senza preminenza alcuna, sia feudo vero, e proprio, ma ciò camina, secondo la maggior frequenza, & vso. C

4

B Di sotto nel cap. 20.

C In questo lib. nel discor. 39.

In alcune cose, ò ragioni incorporali, può anco esser'il feudo; Come per esempio, nella giurisdizione in vn luogo, perche la giurisdizione può esser distinta dal medesimo luogo e, posseduta con titolo diuerso, come di sopra si è detto; Ouero in qualche offizio, ò preminenza, ò in qualche ragione priuatiua; Come per esempio di pescare priuatiuamente ad ognuno in qualche parte del mare, ò del fiume, ò dello stagno, Ouero per la facoltà priuatiua di far caccia in vna selua, ò campagna, e cose simili, e di fatto in alcune parti ciò si pratica. D

5

D In questo lib. nelli discorsi 40. & 42.

Può darsi anche il feudo in vn' annua rendita, la quale consista in denaro, ò in frutti, ancorche ciò rare volte si pratichi in termini di feudo vero, e pro-

6

prio, eccetto il caſo che, detta rendita, ſia ſurrogata in luogo del feudo vero e proprio, perche (per eſempio), il Principe per cauſa publica, ò per altro riſpetto, ſi abbia preſo il feudo, ò datolo ad altri, & in ſuo luogo abbia ſurrogato qualche rendita ſopra la ſua Camera, con caſi ſimili; Quando però appariſca, che ciò ſegua per via di vera, e totale ſurrogazione, non gia per via di prezzo, ò ricompenſa, perche in queſto caſo, reſta bene l' ordine neceſſario di ſucceſſione trà li chiamati al feudo, per vna ſpecie di fidecommiſſo, indotto dall' inueſtitura, ma in natura di robba allodiale indifferente. E

E *Nel detto diſcorſo 42.*

Nel denaro cõtãte nõ ſi dà feudo; Diſputando i Dottori, ſe ſi dia negli armenti, ò ne' greggi, ò ne frutti, ò in altri mobili, ma queſte, e ſimili queſtioni, oggidi in pratica, per quanto inſegna l'vſo comune, pare che ſiano inutili, & ideali.

7

Può ben darſi il feudo ne beni gia proprij liberi, & allodiali del medeſimo feudatario; Se bene à prima faccia pare, che ciò contenga ripugnanza manifeſta, Poiche non potendoſi acquiſtare da vn' altro la robba ſua, e farſi di nuouo ſuo quel che già era ſuo; Et anco perche, il feudo importa ſeruitù, la quale non ſi dà nelle robbe proprie, ne può darſi l' obligo del ſeruizio à ſe ſteſſo, biſognando che ſieno diſcreti, ò vero diuerſi, il Padrone, & il vaſſallo, ò vero il ſeruidore.

8

Non-

Nondimeno, ciò nō ostante, si dà, e si pratica benissimo il feudo vero, nō solamēte nelle robbe proprie indifferenti, mà anco, nelle Città, terre, e castelli, anzi nelle prouincie, e stati, perche la legge finge, che quello, il quale possiede i beni, ouero dominij, e le signorie in allodio, con piena libertà, li doni all' infeudante, dal quale poi, come già resone pardrone, li riceua istantaneamente in feudo, cōsi occultando la legge questi due atti, ò contratti; Conforme ci ha insegnato la pratica frequente in Italia ne secoli passati; non solo ne dominij e signorie piccole, ma anche in Principati grandi, li quali oggidi sono in qualità di feudi dell' Imperio, ò vero della Chiesa. F

F *In questo lib. nelli discorsi 56. & 63.*

Da due cause ciò si è cagionato, ouero perche i possessori de' dominij, per la condizione di quei tempi, vsurpati, e posseduti in ragione di vero e libero allodio independente da ognuno, per la poca potenza, e per difendersi dal vicino, ouero dal emolo più potente, e di non esser' oppressi, si siano dati alla protezione del Papa, ò dell' Imperatore, ò d'altro Principe, più potente di quello, il quale da essi era temuto; Ouero che li tiranni, & vsurpatori delle Città libere e de' Stati alieni, per coonestare la loro tirannica, & ingiusta occupazione habbiano cercato di colorarla cō questo titolo; Mentre, (come alcuni dicono) l'istorie non portano, che doppo sciolto, e totalmente abolito in Ita-

Italia l'antico Imperio de' Romani, per le inuasioni, & occupazioni di tante barbare, e forastiere nazioni, l'Imperatore di Germania sia stato Padrone, e possessore di quei stati, li quali poi in tempi antichi abbia per sua munificenza, realmente conceduti in feudo, dismembradoli, ouero separandoli dal suo attual' dominio e possesso, e che le nuoue inuestiture siano state cagionate dalle deuoluzioni, ouero dall' espulsioni con la forza.

Può forse ciò, anco applicarsi ad altri feudi grãdi, li quali vi sono; Atteso che l'Istorie sacre, e profane insegnano checiò da principij buoni, e da cose fatte con buono, e santo fine, sia proceduto, ancorche poi, ne siano nati gli effetti cattiui.

Poiche, essendosi per zelo di buon cattolico, & anche per obligo, che porta seco l'imperio,
10 mosso l'Imperator' Enrico chiamato il pio, (il quale la Chiesa venera come per santo), à difender'il Papa, contro li greci in Puglia, non solamẽte per la temporalità, mà principalmente per la spiritualità, stante la mal fondata pretensione del Patriarcha Constantinopolitano, che in tutto quel che fosse dell' Imperio greco, ne spettasse à lui la suprema podestà spirituale, negando col solito scisma de' greci l'vbbidienza, e subordinazione al Papa (che però molte Chiese cattedrali, particolarmente nella riuiera del mare Adriatico in Puglia, furono erette con la podestà del detto Patriar-

triarcha, reualidate però, ò di nuouo erette con autorità Apostolica, dipoi che scacciati i greci, parte coll' opera de' Normandi obedientissimi della santa Sede, e parte con quella del detto santo Imperatore, tutti ritornarono all' vnità della Chiesa Latina, e della santa Sede. G

G *Nel libro 3. nel titolo delle preminenze nel discorso 6. in fine.*

In tempi susseguẽti le fazioni Guelfa eGhibellina, tanto perniciose all'Italia, & ad altre parti dell' Europa, cagionarono, che li fazionarij mal contenti del Papa, ò di altri Principi dominanti, chiamarono in Italia il detto Imperatore, il quale perciò introdusse tante concessioni, & infeudazioni di cose mai da lui possedute, ancorche oggidì, per si lunga osseruanza, non si dubiti del suo diretto dominio, e souranità in quei luoghi, li quali sono posseduti come suoi feudi.

11 Si è detto, che il Santo Imperatore, venisse anche per obligo, perche tal' è quello de' Principi Cristiani verso la Chiesa Romana, e verso la Sede Apostolica; Onde per tal' effetto, Leone terzo, dismembrò dall' antico Imperio Romano, l' occidente, nel quale costitui Carlo Magno Imperadore, diuerso da quello dell' Oriente, attesoche, il Costantinopolitano non volle assistere al Pontefice, contro l' oppressione de' Longobardi.

12 Gran differenza però si scorge (particolarmente nelli feudatarij inferiori, e del second'ordine più subordinati, li quali non abbiano ragione, e prero-

rogatiua di Principato), trà quelli, li quali essendo liberi, & assoluti padroni, si sono volontariamente (come sopra) dati ad vn' altro sourano, e da questo hanno riconosciuto in feudo, quelle Città, terre, e luoghi liquali cō maggior prerogatiua d' allodio vero, da essi si possedeuano; E quelli, li quali, per mera concessione del Principe, hann' ottenuto in feudo non regale, quelle Signorie, le quali per prima non possedeuano; Atteso che in questo secondo caso, la concessione ò inuestitura feudale, di sua regolar natura, non abbraccia le regalie, e quelle cose, le quali si stimano di ragione, e prerogatiua peculiare del Principè, se non quanto si conceda nell' inuestitura, ò che lo porti seco la consuetudine del principato, ò la particolar prescrizione immemorabile ò centenaria; Mà nel primo caso, pare giusto, e ragioneuole, che gli restino quelle regalie, le quali si dicono minori, ò vero dell' second' ordine, cōgrue ad vn suddito, cō la giurisdizione, e prerogatiue, che godeua per prima in maniera che solamente, s' intenda spogliato dell' alto dominio, e della souranità, e di quelle regalie maggiori, le quali vanno annesse alla souranità, & al Principato; E però è gran differenza trà l' vn caso, e l' altro, ne queste due diuerse sorti di feudatarij e Baroni, deuono esser regolati nell' istesso modo. H

H *Ne luoghi di sopra accennati.*

Nasce anco questa differenza, da vn'altra ragione,

ne, perche secondo le regole legali la donazione và intesa strettamente, e che pregiudichi, quanto meno sia possibile al donatore; Che però nel secondo caso, nel quale l'infeudante dona il feudo al feudatario, l' infeudazione non abbraccia le regalie, e quelle ragioni, le quali sogliono spettare al Principe infeudante; Et all' incontro, nel primo, che l' infeudato, dona il suo all' infeudante, deue abbracciare solamente quelle cose, alle quali si è ordinato l' atto, e non quelle, delle quali non è verisimile, che il donatore si abbia voluto priuare; Gran giudice però di queste dubbiezze si stima l'vso, e l'osseruanza. I.

I Nel detto discorso 63. & anco nel 56. di questo lib.

***

CAPITOLO NONO.

A quali persone si dia, ò spetti la facoltà d'infeudare, e di costituirsi feudatarij, e vassalli.

SOMMARIO.

1 *OGnuno può esser infeudante, e dare la sua robba anco priuata in feudo.*
2 *Si dichiara come proceda, & à quali effetti.*
3 *Della ragione, per la quale non si dà feudo vero, se non si dia dal Principe sourano.*
4 *E perche causa si diano dalle Chiese, le quali non fanno guerra.*
5 *Nelli feudi improprij si possono dare li patti, & oblighi stretti come nelli veri.*
6 *Della podestà dell'infeudante.*
7 *Del impedimento della podestà del Papa di potere infeudare i beni della Chiesa Romana è Sede Apostolica è della Bolla di Pio quinto e nel num. 11.*
8 *Se gli altri Principi, che riconoscono altro Superiore, possano dar feudi veri, e creare titolati;*

E della podestà dell' Imperatore.

9 *Come siano li feudi, che si concedono da vn' altro feudatario maggiore, e se si possano concedere le regalie.*

10 *Se questi siano feudi, ò suffeudi.*

11 *Della Bolla di Pio quinto di non infeudare.*

CAP. IX.

ONFORME il feudo può darsi in ogni sorte di robba, ancorche di qualità priuata, senza vassalli, e senza giurisdizione, come sono, case, vigne, selue, poderi, pezzi di terre, e cose simili; Così ognuno può diuentare infeudante, non essendoui ragione di differenza, perche possa vno dare ad vn' altro la sua robba, in enfiteusi, ò à liuello, ouero à censo, e non possa darla in feudo.

1

Bensi che, quantumque questa regola sia generalmente vera, pigliando il feudo in termine di contratto, il quale cada sotto la generalità degli altri contratti leciti à ciascuno, che non sia dalla legge specialmente proibito; Nondimeno, se si tratta del feudo vero, e proprio, il quale vada regolato con li stretti termini delle leggi, ò verò delle cōsuetudini feudali, e non con quelli della ragion comu-

2

 ne,

ne, questa regola resta di vento, poiche il feudo vero, e proprio, è quello, il quale rende il feudatario soldato, e fedel vassallo del prim'ordine, ad effetto di seruire all' infeudante nell' occasioni, & anche di mantenergli fedeltà, e clientela.

E conseguentemente se diamo il soldato, il quale sia obligato alla fedeltà, & seruizio militare, bisogna dare per antecedente necessario, il Padrone sourano, e tale, che abbia facoltà di far guerra, e di formar' esercito, per se stesso ò vero per la facoltà datagli dal suo sourano, per seruizio di questo; E ciò non si dà nelle persone priuate, atteso che la ragion di guerra regalia si dice di prima classe, come si accenna nel libro seguente de'regali. A

3

A *Si discorre di ciò in questo libro nel discor. 52.*

Quindi la pratica insegna, che li feudatarij veri, e nobili, li quali sogliono chiamarsi Baroni, si costituiscono solamente, ò dal Principe sourano, ò vero dal feudatario maggiore, il quale per la qualità di feudo regale, abbia le ragioni e le prerogatiue di principato.

E se bene la pratica insegna, che molte Chiese inferiori, e li loro Prelati, li quali non hanno detta podestà di far guerra, ne di formar' esercito, concedono Castelli, e luoghi abitati, con vassalli, e giurisdizione, in feudo vero, e con le proibizioni, e ristrettiue de' feudi, anche col giuramento di fedeltà; Nondimeno questa pratica

4

con-

continua, per vn certo vſo antico, introdotto in quei ſecoli, ne i quali, per la condizione de' tempi, e per l'accennate perniciose fazioni, de Guelfi, e Ghibellini, ognuno armaua; Anzi alle Chieſe & alli loro Prelati, piùche à ſecolari, era eſpediente, e forſe neceſſario, l'hauer vaſſalli, e fedeli, per difenderſi dall' oppreſſioni, e dalle moleſtie, il che oggidì è ceſſato. B

B Nel detto diſcorſo 52.

Potendoſi in oltre dire, che queſti feudatarij, reſtino Soldati, e vaſſalli della Chieſa vniuerſale Romana, la quale hà ragione di guerra publica, e d' eſercito; Che però verſo queſta, reſti verificabile il vaſſallaggio formale, & il giuramento di fedeltà.

Come anco, ſe bene ne feudi ruſtici, & inferiori, li quali ſi dicono improprij, & in natura d' enfiteuſi, ò di liuello più, che di feudo vero e proprio, ſi danno patti ſtretti, à ſomiglianza de' feudi veri; Nondimeno ciò opera, che in vigore de' patti, ſiano regolati coll' iſteſſa natura, e leggi, il che anco nell' enfiteuſi, ouero nel liuello può verificarſi, mà non già, che queſti vẽgano ſtimati feudi veri, e nobili, li quali facciano feudatarij, e ſoldati del prim' ordine del principato, com' è l' vſo comune.

5

Preſuppoſto dunque, che ſi tratti di veri, e proprij feudi nobili, con vaſſallagio, e giuriſdizione; Entra la diſtinzione ſopra la loro qualità, ad effetto di conoſcere la podeſtà di concederli; Poiche

6

ſe

se si tratta de' feudi regali, e di vera dignità, li quali (secondo le distinzioni sopraccennate al capitolo primo) portano ragione di principato, con le regalie, & con l'alto dominio, ancorche subordinato ad vn' altro più alto (che alcuni à differenza chiamano altissimo, il quale resta all' infeudante) ciò non può farsi se non dal Papa, e dal Imperatore, e da quei Rè grandi, li quali hauendo prescritto ogni ragione d'Imperio, formano monarchia totalmente independente; Come sono, per esempio, li Rè di Spagna, e di Francia, e simili; Quando però loro non ostino le leggi, o stili de' loro Regni, ò Principati, che glie lo proibiscano, nel che si deferisce molto all'osseruanza.

Come particolarmente abbiamo nel Papa, perche se bene è sourano de' sourani, e secondo la nostra fede Cristiana, è il primo Principe del mondo; Ad ogni modo l'antiche leggi, e costituzioni fatte da medesimi Papi, particolarmente da Simmaco, ciò proibiscono senza certe solennità; Et essendo queste andate in disuso, è stato (forse più strettamente), ciò rinouato per la costituzione del B. Pio V., confermata da molti Pontefici successori. C

C *Di questa bolla del B. Pio V si parla in questo lib. nel disc. 4. & 61. & in altri; e di sotto nel n. 11*

E benche, non si dubiti, che à queste proibizioni, possa il Papa, con la sua suprema, ed assoluta podestà derogare ò dispensare, non dandosi legge positiua, che leghi la podestà del Papa, il qua-

quale non riceue altro legame, che quello della legge Diuina; Nondimeno, lodeuolmente ciascuno se n' astiene, e fin' ora, ciò stà in osseruanza inuiolabile; O perche così conuenga per il maggior' vtile, e beneficio della Sede Apostolica; O vero perche detta podestà, la quale risiede nel Papa considerato nella dignità papale in astratto, sia ristretta nella persona di quel Pontefice in particolare, per lo stretto giuramento da lui dato, sopra l' osseruanza di essa; Nel che non si determina cos' alcuna, ma si lascia il suo intiero luogo alla verità, non essẽdo mia parte il decidere queste materie, le quali sono anche sproporzionate alla capacità de' nõ professori, anzi ne meno de professori, bẽche insigni e dotti.

I medesimi feudatarij maggiori, di feudo regale, ò di vera dignità, li quali abbiano prerogatiua, e ragione di principato, possono concedere feudi veri e proprij nobili, con vassalli, e giurisdizione, in maniera tale che li facciano Baroni; Anzi (conforme insegna la pratica comune) concedono anche titoli, e dignità, di Principe, Duchi, Marchesi e Conti; Ogni volta però, che il titolo dell' infeudante sia maggiore; Cioè, se il feudatario principale haurà titolo Regio, concede à suoi vassalli, e feudatarij li suddetti titoli, di Principe, Duca, Marchese, e Conte; Ma se egli haurà titolo di Duca, concede solo gl' inferiori, di Marchese, e di Conte, non già di Duca, per la ragione più volte accennata,

8

i.e. nata,

nata, che niuno può rendere, ò vero far' vn' altro in tutto eguale à se stesso.

Nell' Imperadore d' occidente, il quale si dice di Germania, òuero il Rè de Romani cade il dubio, se, come, e quando possa concedere l' infeudazioni, particolarmente se vi sia necessario il consenzo degl' Elettori; Nel che si scorge la solita varietà dell' opinioni de Scrittori, ma in questi non si può ne si deue far fondamento alcuno, atteso che ò sono Tedeschi, li quali parlano di quei stili, e leggi particolari secondo le tante gran varietà de Principati della Germania, e non han che fare con li nostri d' Italia; Ouero sono Francesi, Spagnuoli, & Italiani, & anco Tedeschi, li quali scriuono per casi particolari all' oportunità, ò interessi delli Principi, per li quali scriuono, e non meritano fede come parti interessare Che però si deue deferire all' osseruāza, & al solito, o pure che in dubbio si debba rispondere per la libertà dell' Imperadore, alla quale senza dubio assistono le regole generali della legge.

Quindi nasce, che questi feudi minori, li quali dal feudatario maggiore si concedono, sono più subordinati, e non portano seco quelle regalie, e preminenze, che porta il feudo maggiore, ò regale; Laonde in tal' infeudazione di sua regolar' natura, non vengono quelle cose, le quali si dicono de' regali, se non quando le conceda la medesima inuestitura; Quando però siano delle minori,

9

non

non gia delle maggiori, poiche queste sono inseparabili dal feudo principale, e dal Principato, per la medesima accennata ragione, che niuno può far' vn' altro vguale à se stesso.

Et anche, perche la facoltà d' infeudare, ò suffeudare, la quale, implicita, ouero esplicatamente, si concede all' infeudato, s' intende, purche non porti deturpazione, ò scissura del feudo; Che però ciò và inteso di quella sorte d' infeudazione, ò vero suffeudazione, così subordinata, la quale non pregiudichi all' vnità, & all'integrità del feudo, ma che li feudatarij e Baroni, in sostanza, facciano più tosto vna figura di Vicarij, ò vero di Gouernatori perpetui, che di Signori. D

D *Si parla di ciò nel discorso 1. di questo lib. e nel disc. 6. & 7. & altroue.*

Tale però in effetto è la pratica delli feudatarij inferiori di questi feudatarij maggiori, che posseggano i feudi con titolo Regio, ò vero Ducale, particolarmente in Italia.

E se bene, in vero, e stretto modo di parlare, questi non sono feudi, ma suffeudi, nondimeno si 10 dicono comunemente feudi, perche il feudo maggiore si dice principato; Et anche per contradistinguerli da quelli, li quali non sono in capite, e che volgarmente si dicono suffeudi, come rustici, & inferiori, che in alcune parti si dicono *plani*, e *de tabula*, come sopra nel capitolo secondo nella diuisione de feudi, e di sotto nel capitolo 26. doue si tratta delli suffeudi, & anche della podestà di sub in-

feudare, quando spetti, ò no; Come parimente, nel capitolo terzo, nella distinzione de' feudi si è accennato, che questi titoli, ò vero dignità, le quali si danno a Baroni, e sudditi ne feudi ancorche veri, e nobili, che diciamo del second' ordine, come subordinati, sono improprie & abusiue, e non li competono quelle preminenze e giuridizioni, che competono à quelli di vera dignità, e di vero titolo.

E perche di sopra si è fatta mentione della Bolla del B. Pio quinto, la notizia della quale per molti buoni fini è opportuna.

11

Si deue però sapere, che il detto zelante Pontefice, e gran seruo di Dio (il quale oggidì con decreto della Chiesa Cattolica è venerato come Beato) vedendo d' esser' imminente, ouero preuedendo la deuoluzione del Ducato di Ferrara, e di altri feudi della Chiesa Romana, con vna sua Bolla, proibì strettissimamente ogn' infeudazione, ò vero concessione in vicariato, opure gouerno perpetuo, tanto de feudi già deuoluti, quanto di quelli da deuoluersi in auuenire; Ordinando, che tutti li Cardinali douessero giurare solennemente d' osseruarla, e che tal giuramento si douesse ripetere in ogni conclaue, anzi che il nuouo Pontefice eletto, douesse replicare l' istesso giuramento.

Fù questa Bolla confermata dalli Pontefici, Gregorio decimo terzo, Sisto quinto, Gregorio decimo quar-

quarto et Innocenzio nono, e così successiuamente quasi da tutti li Pontefici successori, e particolarmente da Clemente, & Vrbano ambi ottaui, nelli pontificati de' quali seguirono le deuoluzioni delli Ducati di Ferrara, e d' Vrbino; Soggiungendo Innocenzo nono vna dichiarazione, che sotto l' istessa proibizione cadesse l' estensione, ouero proroga dell' antiche inuestiture, le quali ancor durassero, ouero quella concessione, ch' importasse mutazione di linea, per la fraude che vi può cadere in far' passare il feudo da vna linea, che stia per finire, ad vn' altra verisimilmente più durabile; E fino al presente queste Bolle sono in rigorosa osseruanza.

Fù gli anni passati risuegliato vn dubbio, se ciò comprendesse la concessione della sola comodità, mà non ne fù ne anche disputato, essendosene discorso ad effetto di pensare se fosse spediente proporlo; Et il comune senso del Collegio, e della Corte inclinaua nella negatiua, per il motiuo, che sotto questo manto si potrebbe facilmente far fraude alla legge. E

E *Di ciò si parla nel disc. 61 di questo lib.*

Camina tutto ciò di piano, quando si tratti di feudi deuoluti, ò vero da deuoluersi per linea finita; Ma quando il caso porti che la stessa Camera Apostolica per la bolla di Clemente ottauo, chiamata de' Baroni, della quale si tratta di sotto nel cap. trigesimo quinto cōpri li feudi posseduti da' Baroni, che si vendano ad istanza di creditori per ri-

mediare in tal modo alla potenza, per la quale non ſi trouino compratori; In tal caſo non cadono ſotto queſta proibizione, finche doppo trè anni ne ſegua la formal' incamerazione, la qual ſeguita, ſi fà luogo à quella.

Reſta tuttauia il dubbio, ſe cadano ſotto l' iſteſſa proibizione, quei caſtelli, e luoghi giuriſdizionali, che ſi acquiſtino alla Camera Apoſtolica per via di confiſcazione ſeguita per cauſa di qualche delitto; Maggiormente quando foſſero poſſeduti in ragione di beni allodiali più che di feudali, ſecondo quelle ſpecie di beni, de quali ſi diſcorre di ſotto nel capitolo trigeſimo quarto.

Et in ciò qualche ſcrittore hà creduto più vera la negatiua, quaſi che altro ſia la deuoluzione, & altro la confiſcazione; Maggiormente quando ciò non ſegua per felonia, e per intrinſeca natura, ò vero per cōdizione del feudo, ma per delitto priuato, in maniera che il fiſco faccia figura d' erede del delinquente, per la ragione, che le confiſcazioni ſiano frutto della giuriſdizione.

Eſſendo queſt' articolo nuouo, e non ancor deciſo; Io non intendo porui bocca, nè di aſſumere la parte di giudice in deciderlo; Che però laſciando l' intiero luogo alla verità, e diſcorrendo del' articolo, più toſto per vna ſpecie di curioſità, e per vna tal qual notizia, per dar' adito agl'altri d' indagarne la verità; Crederei, che ſi doueſſe caminare con la

diſtin-

distinzione, cioè, che, O si tratta di quella confiscazione la quale si facesse à tempo durante solamente la vita, ò vero la ragione del delinquente, come occorre in quelle confiscazioni, che si fanno nelle robbe soggette à fidecommisso, ò vero ad inuestitura di patto, e prouidenza, possedute da quei delinquenti, li quali tuttauia sopravuiuano; come condannati al bando capitale & alla confiscazione in contumacia, perche siano assenti; O pure che per grazia siano condennati à carcere perpetuo, ò vero che in altro modo sia loro cōdonata la vita, restando però ferma la confiscazione; Et in tal caso, entri bene la suddetta opinione, che non entri la proibizione suddetta, poiche in sostanza si verifica quelche i Giuristi dicono nelli Baroni, e Signori inferiori, che la confiscazione sia frutto del feudo e della giurisdizione.

Mà se si tratti d' vna confiscazione totale, e perpetua della proprietà, si che l' inuestitura, ouero altra concessione si estingua, e non habbia maggior durazione; In tal caso la proibizione debba entrare, atteso che comunque segua la confiscazione, anche per delitti priuati, ne resultera l' istesso effetto, cioè che il membro già diuiso, ritorni all' vnità del suo corpo, in quel modo, che cessando il corso del riuolo deriuato dal fonte, ouero dal lago, questo riacquisti la sua antica integrità; Onde il concederlo di nuouo formale importerebbe noua infeudazione.

Et

Et in tanto, anche in caso di caducità, ò vero di confiscazione per l'istesso connatural delitto della felonia, ouero per altra causa, non entra la proibizione di queste bolle, in quanto che non ne sia ancor seguita l'incorporazione, mà tuttauia de fatto continui nel suo possesso il feudatario, siche il rimettere à lui, ò vero ad altro compreso nell' inuestitura, l'incorsa caducità, in effetto non importi nuoua infeudazione, ma più tosto vna remissione di pena non eseguita, siche per vna remozione d'ostacolo, continui l'inuestitura antica; F nella maniera che abbiamo nell'alienazione de'beni di Chiesa, con casi simili.

F Di ciò si parla nel disc. 5. di questo lib.

CA-

CAPITOLO DECIMO.

Delle persone, le quali possano, o non possano esser' infeudate, e che sieno capaci, ò incapaci dell' acquisto e retenzione de' feudi; E particolarmente dell' incapacità de' Chierici, & altre persone ecclesiastiche, secolari, e Regolari, e de' Caualieri.

SOMMARIO.

1 *LA regola general è che ognuno è capace d' esser' infeudato.*
2 *Della distinzione, mediante la quale si deue conoscere detta capacità.*
3 *Dell' incapacità de' Chierici secolari, e regolari d' hauer feudi.*
4 *Per la milizia, ò pe'l feudo secolare, si perde la pensione ecclesiastica.*
5 *Se le leggi feudali, le quali escludono i chierici, siano contro l' immunità ecclesiastica.*
6 *Li Chierici, e Religiosi si possono escludere dalli Fidecommissi, e maggioraschi.*

Che

CA-

CAP. X.

1 L'Istessa regola generale, accennata di sopra, per la capacità attiua d'infeudare, camina molto più nella capacità passiua, cioè, che ognuno sia capace d'esser' infeudato, quando non sia proibito dalla legge; Queste generalità però così vaghe poco seruono per la pratica, che desidera la specialità per i casi precisi, de'quali si tratta, giouando la generalità solamente, per poter dire, che sia fondata l'intenzione di quello, il quale habbia questa per se, fin tanto che da quello, che allega l'incapacità, come limitazione, questa si proui, perche in dubio non si presume.

Per notitia dunque delle persone capaci, ò incapaci de' feudi, bisogna primieramente ricorrere alla medesima distinzione accennata nel capitolo precedente, sopra la capacità attiua, & anco all' 2 altra distinzione accennata altroue trà li feudi veri, e proprij, li quali vanno regolati con le leggi feudali, e gl'improprij, totalmente corrotti, li quali vanno regolati con la ragion comune, come robbe indifferenti, & allodiali (conforme in effetto si stimano, hauendo solamente del feudo il solo vocabolo, o la denominazione, e

qualche picciolo effetto largo, e remoto.

Restringendosi dunque alla prima sorte de' feudi veri, proprii, e nobili, li quali importino milizia, e facciano il feudatario Barone, e soldato del prim' ordine, col peso di fedeltà, e seruizio personale il quale anche resti douuto nell' occorrenze straordinarie del Principe, nõ ostãteche per cõ suetudine, ouero per legge dell' inuestitura, il seruizio ordinario, e corrente, sia commutato in qualche prestazione reale, come più volte si è accennato.

Se ne stimano primieramente incapaci, li chierici, tanto se siano secolari, quanto regolari, perche così espressamente dispongono le leggi, ouero le

3 consuetudini feudàli, delle quali se ne assegna doppia ragione; Vna, cioè, che essendo il feudo milizia secolare, questa è incongrua alli chierici, li quali sono ascritti alla milizia celeste, ouero ecclesiastica. A

A In questo lib. nell disc. 16. & 17. & 54. e lib. 13. disc. 47 & 48.

E ciò è tanto vero, che se vn chierico, il quale sia instato retrattabile, diuenti soldato, ouero feudatario di vn secolare, in tal caso, per la ragione di mettersi in stato incompatibile col chiericato, per-

4 de li beneficij, e le pensioni ecclesiastiche, come si dice nel libro decimo terzo, doue si tratta delle pensioni, con le dichiarazioni iui contenute. B

B Nel detto disc 47. & 48. lib. 13.

L' altra ràgione di detta incapacita, nasce dalla

la volontà dell'infeudante, di non dare il feudo à persona, la quale non sia suo suddito, e che in caso d' infedeltà, ouero di mancamento nel seruizio, non possi da esso esser' punita.

E se bene alcuni Dottori vogliono, che queste leggi feudali, le quali escludono li chierici, come contrarie all' immunità, e libertà ecclesiastica, si
5 debbano hauere per nulle, & irrite; Nondimeno l' opinione contraria, è più comunemente riceuuta in pratica, per la chiara ragione, che questa esclusione, non risulta per odio degli ecclesiastici, e del ordine chiericale, nè a questi si toglie quel che è suo, ma è vna legge, ouero condizione, la quale si presume apposta dall'infeudante alla robba sua, quando la dà in feudo, così implicitamente dichiarando, che intẽde di darla solamẽte à laici, & à suoi sudditi, richiedendosi però lo stato laicale, come qualità necessaria; Che però, non si escludono i chierici direttamente per causa del chiericato, ma consecutiuamente, perche non abbiano quella qualità, che l' infeudante hà prescritto alla robba sua, quando l' hà data in feudo.

In quel modo che, secondo la piu vera è più riceuuta opinione, non è proibito à chi ordina vn fide-
6 cõmisso, ouero maggiorasco, per contratto, ouero per vltima volontà, chiamare solamente li secolari, & escludere li religiosi, & anche li chierici secolari, per l' accennata ragione, che si chiamino

C
Libro 10. de fidecommiss. disc. 63. e più seguenti.

solamente quelli, li quali abbiano la qualità di laico, e però non vi è ragione, che ciò proibisca ne' feudi. C

La suddetta ragione è tanto vera, e probabile, che 7 vn Principe, il quale dà le sue Città, terre, e castelli in feudo, deue hauer' i feudatarij per sudditi al suo foro, quando si portino male nella fedeltà, ouero nel gouerno de' vassalli à loro commessi, o pure nell' amministrazione del feudo, che quando anche il feudo si conceda ad vna Chiesa inferiore, o al suo Prelato, ouero che se ne dispensi al chierico la successione, e retenzione, in tal caso, in quelle cose, le quali risguardano strettamente il feudo, li sacri canoni rendono, e dichiarano suddito al foro ancorche laicale dell' infeudante, l' istessa Chiesa, & il suo Prelato, ouero altro chierico, purche però non s' eserciti detta giurisdizione nella persona. D

D
Nel detto disc. 54. e 60. di questo libro.

Si deue però hauer riguardo, se lo stato clericale sia retrattabile, ouero irretrattabile, perche quando sia irretratabile per gli ordini sacri ne chierici secolari, 8 ouero per la solenne professione ne' regolari, ancorche non costituiti in ordini sacri, in tal' caso, l' inabilità è certa, non solo rispetto alla successione e nuoua assecuzione, mà anco rispetto alla retenzione di quel feudo, che già possedesse, atteso che seguito detto stato incompatibile, & irretrattabile, ne risulta l' incapacità di poter succede-

re

re nel feudo, ouero di acquistarlo in altro modo; anzi perde quelche haueua come se fusse morto.

Quando però non vi sia la dispensa del padrone del feudo, il quale sia Principe sourano, con pode-9 stà di dispensare alle leggi, e toglier la ragione del terzo per quel che si dice nel libro seguente de regali sopra la podestà del Principe di togliere le ragioni del terzo.

In caso poi, che lo stato sia retrattabile, com' è il chiericato secolare ne soli ordini minori, ouero lo 10 stato di nouizio nelli religiosi; In tal caso, se si tratta di feudo già acquistato, e posseduto, quello non si perde, ma si ritiene; Ma in alcuni principati, ne quali per le loro leggi, ouero stili particolari, non si permette in chierici, e persone ecclesiastiche l' essercizio della giurisdizione cō secolari, se gli sospende il possesso, ouero amministrazione del feudo, e se gli prescriue vn' termine competente à deliberare in quale stato pensi continuare, e non eleggendo nel termine prefinito lo stato, e vita secolare, se gli toglie il feudo, il quale passa al legitimo successore, ouero al padrone.

Bensi, che in ciò non si può costituire certa regola, dipendendo (come si è detto) in gran parte dalle leggi, e stili particolari de' principati, o de' tribunali.

Rispetto poi alla nuoua successione; In rigore di leggi feudali si dourebbe attendere la capacità, in tem-

tempo, che si fà il caso della successione, e conseguentemente, il chierico, ancorche in stato retrattabile, dourebbe restarne escluso, aprendosi la successione all' altro, il quale in quel tempo si ritroua capace in grado successibile.

Ma la più comune osseruanza, fondata in vna certa equità molto ragioneuole, porta il contrario, cioè, che dimandando il chierico al Principe vn termine competente à deliberare sopra il suo stato, non se gli suol' denegare, tenendo in tanto sospesa la successione; Ma parimente in ciò non si dà regola certa, dipendendo anche il tutto dalli stili, e leggi particolari. E

E *In questo lib. nelli discorsi 16. 17. & 54.*

Procede tutto ciò che si è detto, rispetto à i Religiosi, in quelli, li quali, tanto di ragione, quanto di fatto, sono comunemente reputati tali, come sono quei religiosi, li quali collegialmente viuono ne chiostri, ouero negli eremi, che diciamo Monasteri, ouero Conuenti, ò case regolari, sotto vn Superiore, in disciplina regolare, essendo questi, non solo incapaci di dominio, e di possesso priuato, e di amministrazione secolare, mà anco inabili al seruizio feudale.

11

Cade però la questione in quelle persone, le quali professando qualche milizia, ouero instituto religioso, ouero ecclesiastico, de fatto viuono da secolari, & il loro instituto è di soldati, come per esempio sono i caualieri della Religione di S. Gio:

12

Gero-

Gerosolimitano, li quali anticamente si diceuano di Rodi, & oggi si dicono di Malta, & anco sono li Caualieri di S. Stefano, e de' Santi Maurizio e Lazaro in Italia; di San. Giacomo di Spat[illegible], di Calatraua, e d' Alcantara in Ispagna; Di Cristo in Portogallo, & e l' ordine Teutonico in Germania, e simili, se quando questi siano professori debbano dirsi religiosi, & incapaci, ò nò; Et in ciò si hà gran varietà di opinioni.

Poiche alcuni indifferentemente credono, che siano capaci; nel modo ch'è ogni secolare; Atteso, che cessa la ragione dell' impedimento al seruizio militare, mentre il principal' istituto loro è la milizia; Et altri all' incontro tengono l' opposto, atteso, che posta la professione, entra il chiericato; ouero almeno la qualità ecclesiastica equipollente la qual' è cosa opposta alla milizia secolare.

Si crede però, secondo il più comune, e probabil senso de' Dottori, corroborato dalla pratica, che doue concorra la riceuuta, e chiara osseruanza affermatiua, ouero negatiua, à queste debba deferirsi; Quando poi questa sia dubbia, in maniera che si debba ricorrere à quel che ne disponga la legge, in tal caso si debba distinguere.

Cioè che; ò si tratta di quelle Religioni militari, nelle quali si professino solamente i voti formali di castità, pouertà, & obedienza, in maniera che diuentino veri religiosi incapaci di posseder

cos'

cos' alcuna in particolare, ſe non quando da ſuperiori ſe gli conceda l' vſo che però diuentino inteſtabili, e veri obedienziarij, Come per eſempio, è la detta Religione di S. Gio: Geroſolimitano, oggidì volgarméte chiamata di Malta; Et in queſti, quando non ſuffraghi la conſuetudine contraria, camina l' iſteſſa incapacità, che negli altri religioſi profeſſi, perche à tutti gli effetti ſono veramente tali.

E ſe bene anche di queſti il principal' iſtituto è la milizia, ch' è il requiſito neceſſario, e proprio del feudo; Nondimeno pare che tuttauia camini l' impedimento, perche l' vna milizia è ſpirituale per difeſa della fede contro gl' infedeli; e l'altra è milizia meramente temporale; Et anco perche queſti religioſi profeſſi non poſſono militare in ſeruizio d' altri Principi ſenza licenza del loro G. Maeſtro, ouero del Papa, e come veri religioſi, & eccleſiaſtici, ſono ſenza dubbio eſenti totalmente dal foro è giuriſdizione de' Principi ſecolari, nell' iſteſſa maniera, che ſono li chierici in ſacris, e gli altri religioſi profeſſi.

Benſi che queſta circonſtanza d' attendere all' armi ſenza ſcandolo, e di viuere nel ſecolo in caſe priuate, ad vſo de' ſecolari, cagiona, che li Principi diſpenſino à queſti Caualieri là ſucceſſione, e retenzione de' feudi, aſſai più facilmente, di quelche facciano à chierici ſecolari, à quali con maggior

dif-

difficoltà ciò si concede; In niun modo però à Religiosi professi Claustrali (parlando sempre in particolare & in ragion priuata)

Se pòi si tratti di quelle milizie, in quali non camini detta ragione delli trè voti solenni, particolarmente di quelli, di castità, e pouertà, in maniera che restino testabili, e capaci ad hauer dominio de' beni in particolare, e di poterne liberamente disporre, in vita, & in morte, come sono in Italia li suddetti caualieri di S, Stefano, è de SS. Maurixio e Lazaro, e simili, & in Spagna quelli di S. Giacomo di Spata, di Calatraua, e di Alcantara, e simili (lasciando da parte la questione se siano persone ecclesiastiche per l'esenzione del foro, e dalle leggi laicali, del che si parla al terzo libro della giurisdizione), l'vso comune insegna, che siano capaci de' feudi. Atteso che non sono religiosi, in quella stretta maniera, che sono i detti Caualieri di Malta. F

F *Nel detto disc. 16. di questo libro.*

In più casi, cessa questa incapacità de'chierici, e persone ecclesiastiche; Primieramente quando vi sia dispensa del medesimo Principe infeudante, il quale abbia piena ragione di sourano, con facoltà di derogare, ouero dispẽsare alle leggi, e pregiudicar'al terzo, al quale come capace, sarebbe per tal' incapacitá dovuto il feudo; Non dubitandosi della podestà come si dice di sotto nel lib. seguente de'Regali & ãco

doue si tratta di questa podestà di togliere la ragione del terzo.

Quindi siegue, che il foro giudiziario, in queste dispēse, le quali si concedono da chi nel suo dominio 15 sia sourano, nõ tratta più quelle questione di podestà, le quali furono trattate dagli antichi, ma solamẽte quelle della volontà, e della sorrezione & obrezione; Nel che non si dà regola certa, e generale, dipẽdẽdone la decisione dalle circostanze del caso indiuiduale, dalle quali si deue cauare la verisimile, ouero inuerisimile volontà del Principe concedente.

Secondariamente, quando siano feudi conceduti à Chiese, ouero à Monasterij, in nome de quali li posseggano, e li amministrino i Prelati, ouero 16 Rettori, ancorche siano chierici in sacri, ò Religiosi professi, perche in tal caso quelli ne sono capaci.

E quindi nasce l' equiuoco d' alcuni, li quali credono, che i Caualieri Gerosolimitani siano capaci de' feudi, stante che molti Priori, e Balì, è Comendatori possedano Terre, e luoghi abitati, con imperio, e congiuridizione ne vassalli; Atteso che in tal caso, il feudo non è posseduto dalla persona del Prelato, ouero del chierico, con ragion priuata, ma è posseduto dalla Chiesa, in nome della quale l' amministra quel Prelato, ò Rettore ò Comendatore.

La

La terza limitazione, camina nelli feudi di 17 quel dominio temporale della Chiesa Romana, e del Papa, che volgarmente diciamo *Stato Ecclesiastico immediato*, e ciò, per la ragione molto congrua, che al Papa come Principe ecclesiastico, è lecito, anco à chierici, & ad altre persone ecclesiastici il darli il seruizio militare, ne vi concorrono quelle ripugnanze, che si scorgono con li Principi secolari. G

G *Nelli luoghi sudetti e particolarmente nel disc. 47. & 48. del lib. 13.*

E la quarta è quella della consuetudine, alla 18 quale, quando sia legitima, cede ogni legge scritta positiua.

Sogliono alcuni limitare questa proibizione à rispetto de' Cardinali; Ma ciò contiene vn'equiuo-19 co, cagionato da alcune dottrine, le quali fermano la detta capacità de' chierici nello Stato ecclesiastico, per rispetto che il caso iui portaua, che il chierico primogenito, al quale per ordine dell' inuestitura era douuta la successione del feudo, era vn' Cardinale, cioè Farnese (il quale fù poi Papa Paolo III.) Mà non per ciò si può generalmente inferire ad ogni Cardinale, perche in niuna parte delle leggi feudali, si troua attribuita questa prerogatiua alla dignità Cardinalizia. H

H *Nel detto disc. 54. di questo lib. e nelli detti disc. 47. & 48. del lib. 13*

Danno altri vna limitazione generale, quando 20 si tratti di feudo, il quale non habbia annesso seruizio alcuno personale, mà solo reale, il quale egualmente si può pagare dal chierico, che dal laico; Ma questo parimēte cōtiene vn' equiuoco, atteso

che in tal caſo (come di ſopra ſi è detto) la capacità de chierici, e di altri incapaci, non naſce per limitazione della regola, ma perche ſiamo totalmente fuori di detta regola proibitiua, mētre quella ſolamēte hà luogo ne feudi proprij, e veri, li quali hanno ſempre di ſua natura anneſſo abitualmente il peſo del ſeruizio militare, e della formale fedeltà, ancorche per vſo, ouero per legge dell' inueſtitura ſi paghi qualche ſeruizio reale; Siche quando ſi tratta di quei feudi, a quali non ſouraſta altro peſo, che il reale, in tal' caſo in effetto, non ſi dicono feudi, ma beni allodiali indifferenti, coſi abuſiuamente chiamati, e conſeguentemente non cadono ſotto la proibizione.

CA-

CAPITOLO VNDECIMO.

Dell'incapacità delle donne, e de bastardi, e di altre persone incapaci.

SOMMARIO.

1 DEll' incapacità delle donne.
2 Dell' incapacità de' bastardi, e quando giovi la legitimazione.
3 Dell' altre incapacità de' muti, sordi, e pazzi.
4 Se l' esistenza dell' incapace operi à benefizio di suo fratello capace benche minore.

C A P. XI.

'ALTRA incapacità de' feudi veri e proprij, secōdo le leggi, ouero le consuetudini generali de' feudi, è quella delle donne, come non atte alla milizia, & al seruizio militare, il quale si stima sostanziale requisito del feudo vero, e proprio; A tal segno, che quando si dia il caso, che per l'inuestitura, ouero in altro modo, le femine fussero abilitate, alcuni credono, che da ciò risulti la corruzione, ouero l'impropriazione del feudo; Ma come di sopra si è accennato si crede ciò vn' equiuoco chiaro mentre de fatto vediamo molti feudi, anco regali, e maggiori, che sonofeminini, e però si dicono impropriati, solamente in questa ouero in altra simil parte alteratiua.

Si limita parimente questa regola, quando la legge dell' inuestitura, ouero la dispensa del Principe, ò la legge del principato, disponga altrimente, come particolarmente si verifica nelli feudi delli due Regni di Napoli, e di Sicilia, che non solo le femine ne sono capaci, ma per la prerogatiua della linea, ouero del grado sono preferite à maschi come si accenna di sopra, & anco di sotto trattando delle successioni.

Gl'

Gl'illegitimi, li quali volgarmente diciamo bastardi, et anco li loro descendenti, ancorche legitimi, come di radice infetta, sono parimente incapaci de' feudi veri, e proprij, nelli quali succedo-
2 no gli eredi legitimi del sangue, sotto nome de' quali, non vengono gl'illegitimi; E ciò non hà dubbio alcuno, mentre la macchia non sia tolta per mezzo di legitimazione; Ma quando questa vi concorra, si distingue tra quella, che siegue per il susseguente matrimonio:. e l'altra per grazia, ò dispensa, che volgarmente si dice per rescritto.

Rispetto alla prima sorte di legitimazione; Quā-do vi concorrano gli estremi abili, in maniera, che per le regole legali, abbia luogo la retrotrazione, perche costi bene della filiazione, e che nel tempo della concettione, trà il padre, e la madre, vi potesse esser valido, e legittimo matrimonio, In tal caso, conforme à tutti gli effetti delle successioni fidecommissarie & altre, questi legitimati si hanno per veri legitimi, e niente differiscono da quelli, li quali veramente siano nati di legittimo matrimonio e così anco succedono ne'feudi.

Cadendo solamente la difficoltà, quando sia matrimonio celebrato in frode, ouero che l'inuestitura desideri la concezione, ò la procreazione in costanza di matrimonio; Nelche non si hà legge particolare de' feudi, mà si camina con le medesime regole di ragion comune, con le quali si camina

mina ne fidecommiſſi & altre ſucceſſioni pregiudiziali al terzo, e non dipendenti dalla libera volontà del padre; Benſi che ne feudi nobili, e qualificati, ſi camina in ciò, con qualche maggior circoſpezione.

Quanto poi all' altra ſorte di legitimati per priuilegio, che ſi dicono *per reſcritto*, entra la diſtinzione che; O ſi tratta di legitimazioni concedute da Magiſtrati, e da altri inferiori, li quali nõ abbiano le ragioni di Principe ſourano, con podeſtà di diſpenſare alle leggi, e di togliere le ragioni del terzo, et in tal' caſo è certo, che queſta non baſta; Ma ſe ſarà del Principe ſotto il principato del quale ſia il feudo, dipende la deciſione dalla natura, ouero qualità della legitimazione, atteſoche ſe ſia in forma ampla, ſenza qualificazione, ò reſtrizione alcuna, in maniera che il Principe dica reſtituire l' illegitimo, in tutto, e per tutto, agli legitimi natali, come ſe veramente da queſti foſſe nato, ouero procreato, nè per le circoſtanze del fatto la grazia pàtiſca defetto d' intenzione, ò di ſurrezione; Et in tal caſo baſta anche per li feudi, molto più quando di queſti nè faccia anco menzione; In concorſo però d'agnati traſuerſali, non già degli altri figliuoli veramente legitimi e naturali per matrimonio; Che però ſi ſtima più ampia e più òperatiua la legitimazione per il ſuſſeguente matrimonio; Ma ſe ſiá qualificata, ouero riſtretta da qual-

che

che clausula, ò parola, dalla quale apparisca della volontà del Principe legittimante, di non pregiudicar' al terzo, allora non basta.

E se bene à gli altri effetti, nelli beni indifferenti (secondo vn' opinione), la legittimazione ottenuta da vn Principe possa giouare per li beni esistenti in altri principati, del che si tratta nel libro decimo de fidecommissi, e nell'vndecimo delle successioni ab intestato; Nondimeno nelli feudi, la pratica pare che porti il contrario, che si attenda la sola legittimazione di quel Principe, sotto il dominio del quale sia il feudo, e non d'altro Principe, ancorche il medesimo principato hauesse qualche souranità, perche fosse padrone diretto, e mediato, come infeudante, quando sia feudo regale, e di dignità, con ragione di principato. I

I Dell' illegitimi, e delli legitimati in questo lib. nel disc. 15. e nel l. 2. nel disc. 148.

Col medesimo supposto, che non osti in contrario legge, ouero consuetudine ò dispensa particolare, ma caminando con le leggi generali de feudi, 3 sono inabilitati, il muto, il sordo, il pazzo, il reo di lesa maestà Diuina, & vmana, il bandito capitale, lo scomunicato, e simili.

Cade però ingegnosa questione, se concorrendo alla successione del feudo indiuiduo, persone di 4 due linee, e generi, di egual grado, e sesso, in maniera che, trà loro, vada solamente attesa la prerogatiua dell'età, e portãdo il caso, che in vna linea, ò genere, vi sia il maggior nato il qual' sia sordo, e muto, o

uero pazzo, ò chierico, ò in altro modo inabile, & vn' altro capace, il quale sia minore d'età, à quello dell'altra linea, ouero genere, il quale però, sia minore del primo, e sia maggiore del secondo; Se l'esistenza de fatto del primo, ancorche inabile, impedisca il minore dell' altra linea, ò genere, in maniera che dia luogo alla successione del fratello minore; E benche il caso non sia stato ancora formalmente discusso, nè deciso, nondimeno pare, che l'opinione fauoreuole à questa linea, dou' è de fatto il maggior nato, abbia molto del probabile, atteso che abitualmente la successione si deferisce al maggior nato, per l'impedimento del quale, istantaneamente, occultando l'acquisto, e la successione, passi à suo fratello. L

L Si accenna nel disc. 13. e nella decisione di Sicilia in questo libro.

* * *

CA-

CAPITOLO DVODECIMO.

Delli pesi, e seruizij,à quali è obligato il feudatario, verso l'infeudante; Et all'incontro, delli pesi del Padrone, et infeudante, verso l'infeudato.

SOMMARIO

1 *DEll' obligo del seruizio personale che porta seco il feudo, e se il seruizio reale faccia cessare dett' obligo, ouero corrompa il feudo.*

2 *Della pena, che s' incorre per non dare detto seruizio.*

3 *Se vno sia feudatario di più Signori, à chi sia obligato più tosto seruire.*

4 *Il seruizio si deue all' immediato più che al mediato.*

5 *Dell' obligo, che hà il padrone di difendere il feudatario; E delle spese che si facciano per la difesa, ò ricuperazione dall' vno, o dall' altro, se si ripetano.*

CAP. XII.

1 ECONDO le leggi, ò le consuetudini generali de'feudi, dicendosi il feudatario soldato, e fedele dell' infeudante, quindi nasce, che oltre il peso della fedeltà, principalmente è tenuto seruirlo personalmente nella guerra; Che però da questa necessità del seruizio personale è deriuata l'incapacità dè chierici, e delle donne, e di quelli, li quali patiscono infermità perpetua, impeditiua dell'vso libero de' membri, necessario al seruizio militare; Stimandosi tãto connaturale al feudo il seruizio personale, che quando non si dia, ma che si dia reale, in qualche annua prestazione in denaro, ò in altra robba, molti credano, che perciò si corrompa la vera e propria natura del feudo, e diuenti feudo improprio, da regolarsi secondo la natura de beni allodiali indifferenti; conforme di sopra si è accennato.

Questo però (com' altre volte si è detto) è vn'error' manifesto, atteso che nelli principati, per lo più pacifici, come particolarmente è quello del Papa nel suo dominio temporale, l' vso per il più porta, che il seruizio feudale, in recognizione dell' infeudante, si paghi con qualche annua ricognizione reale.

E nel-

E nelli Regni delle due Sicilie, particolarmente della citeriore, che volgarmente si dice di Napoli, per antica consuetudine si è cõmutato in vn'annua prestazione di denaro, a proporzione della qualità del feudo, e delle sue rẽdite, la quale iui vien chiamata con vn' vocabolo barbaro *adoa*, nè perciò si corrompe la natura de' feudi veri, e proprij, nè quelli cessano d'esser tali, mentre tuttauia portano l'obligo della fedeltà, & anco quello del seruizio personale, negli vrgenti, e straordinarij bisogni, e particolarmente, quando l'infeudante andasse personalmente all'esercito.

Lasciando il luogo alla verità se quest'obligo camini, ò nò, nelli feudi maggiori, e del prim'ordine, li quali si dicono regali, e di vera dignità, mentre per lo più pare che la pratica de fatto proui il contrario.

Mancando il feudatario dalla prestazione del detto seruizio personale, ò reale respettiuamente, in istretto rigore, incorre la caducità, conforme si dice di sotto nel capitolo 31. doue si tratta delle caducità, e deuoluzioni; Però in ciò bisogna deferire al costume, ouero alle leggi e stili del principato, come iui si accenna, doue si tratta ãcora dell'altra caducità, la quale s'incorre per l'inosseruanza della fedeltà, la quale da feudisti si dice *fellonia*.

Frequentemẽte il caso porta, che vna medesima persona, sia feudatario di più Principi, per il che nasce la

[2], [3]

la queſtione, ſe eſſendo da eſſi nel medeſimo tempo ricercato à ſeruire, à chi ſia tenuto più toſto vbbidire, e ſeruire, mentre eſſendo la perſona materiale indiuidua, ſi rende impoſſibile il potere perſonalmente ſeruire à due, o più, ancorche per finzione di legge, ſiano ſtimate più, e diuerſe perſone formalmẽte diſtinte, e tãti quanti ſono li feudi; Atteſo, che queſto camina bene à gli altri effetti capaci della detta finzione, per la quale il feudo ſi dice vn' vomo muto, ſordo, e ſtroppio, il quale non può operare da ſe ſteſſo, ma opera per mezzo del ſuo poſſeſſore, e però quãti feudi ſono tãte ſono le perſone Ma ciò nõ è praticabile nelle coſe meramẽte perſonali, poiche la perſona naturalmente è vna, & indiuidua, nè contro la verità naturale, può operare la finzione della legge.

Queſto punto, più per qualche riſpetto prudenziale, che per gran difficoltà legale, non è facile à riceuer la deciſione, che però ſe ne riſerua il luogo alla verità, & all'oſſeruãza, ouero allo ſtile del principato; Ma quãdo ſi haueſſe da parlare da puro Legiſta in aſtratto, ò pure da referire quelche i Legiſti ne dicono; Pare che concordino più comunemente i Dottori, che debba eſſer ſeruito quello, il quale ſia il Signore naturale della perſona per ragione dell' origine, e del domicilio; Ouero in cõcorſo di più Signori non naturali, quello, nel dominio del quale ſia il feudo maggiore, e molto più ſe fuſſero più feudi.

In

In concorſo poi di più padroni del medeſimo feudo, vno de quali ſia mediato, e l' altro immediato,
4 il vaſſallo,il quale in queſto caſo,ſi dice più toſtoſuf feudatario,che feudatario, deue ſeruire il ſignore immediato, per eſſer queſto il ſuo autore; Quãdo però fatta la ſubinfeudazione,gli reſti parte di dominio,e di ſuperiorità nel feudo;Non già quando ſe ne ſpogli affatto, poiche in tal caſo, il mediato, reſta immediato, ſecondo la diſtinzione, della quale ſi hà nel capitolo 26. ſopra li ſuffeudi.

All'incontro, il padrone, ouero l'infeudante ha obligo di proteggere, e di defendere il feudatario; e ſe per tal difeſa faceſſe delle ſpeſe, non le ripete;
5 Anzi ſe lo ſteſſo feudatario, per ricuperare, ò per difendere il feudo, faceſſe ſpeſe notabili, in caſo di deuoluzione, ouero paſſaggio ad altra linea, le ripete, come ſi dice di ſotto nel cap. 33. delle detrazioni; Quando però la ricuperazione, ouero la difeſa porti ſeco il ſeruizio del padron diretto, per conſeruazione del ſuo dominio,e ſouranità,cioèche vn nemico del padrone, ouero vn' altro occupatore l' aueſſe inuaſo, ò voleſſe inuaderlo, per renderſene padrone independentemente dall' infeudante; Non già quando ſia la difeſa, ò ricuperazione, per intereſſe proprio del feudatario;Che però la lite publica, ò priuata, ſia ſopra la ſola pertinenza, ò poſſeſſo del feudo, ſenza contro-

uer-

uertere il dominio, e ragione dell' infeudante nel ſuo direttọ dominio, e ſouranità, ò pure che ſiano ſpeſe piccole, & ordinarie, e correnti, che ſieno connaturali al feudo, e da douerſi fare con i frutti, e con altri emolumenti del medeſimo feudo. A

A *Se ne parla in queſto lib. nel diſc. 57. & 76. e nel l. 4. dell' Enfiteuſi nel diſc. 12.*

CA-

CAPITOLO XIII.

Quali cose caschino sotto l'inuestitura, e concessione feudale; E particolarmente, se li regali s' intendano conceduti al feudatario, ouero riseruati all'infeudante; E se essendo conceduti ad vno, passino à gli altri che ne siano nouamente inuestiti.

SOMMARIO.

1 *LI feudi regali, e di vera dignità portano vna specie di Principato sourano.*

2 *Che cosa resti all' infeudante.*

3 *Quali siano li regali maggiori, e se questi spettino à feudatarij anche regali, e di dignità.*

4 *Alli feudatarij minori, che si dicono Baroni, non spettano li regali, e quando ad essi spettino.*

5 *Si dichiara in qual caso al feudatario, ouero al Barone spettino anche li regali, & altre cose, le quali ordinariamente se gli negano.*

6 *Della ragione della differenza.*

7 *Se le regalie, & altre prerogatiue concedute ad vn feudatario, passino al successore inuestito di nuouo doppo la deuoluzione.*

8 *Che il feudo sia vn vomo muto, e sordo, e degli effetti, che ne risultano e quali ragioni ritenga il feudo, non ostante la deuoluzione.*

9 *Se il titolo s' estingua con la deuoluzione del feudo.*

10 *Come si conosca se la nuoua concessione sia come la prima:*

11 *Quando le ragioni sieno reali; e quando personali.*

12 *Se il proibire la caccia, ouero il cacciare in quel d' altri, sia di ragione reale del feudo.*

13 *Se li beni allodiali posseduti dal feudatario, e deuoluti all' infeudante, caschino sotto la nuoua concessione del feudo.*

CAP. XIII.

ENDE la decisione di tal questione dalla natura, ouero dalla qualità del feudo; poiche se sia feudo regale, e di vera dignità, che diciamo del prim' ordine, con piena ragione di principato, secondo la distinzione di sopra accennata, in tal caso, quando la legge particolare dell' inuestitura, ò quella del principato, ouero l' osseruanza, non disponga altrimente; Per la regola generale, così indottà dall' vso, almeno d' Italia, vengono, l' imperio, e la piena giurisdizione de' vassalli, con li regali, anche maggiori, e connaturali à Principi sourani, attesò che, per tali vengono stimati questi feudatarij, li quali perciò, hanno nel loro feudo ò principato, tutto quello che (conforme li Giuristi dicono) abbia l' Imperadore nel suo Imperio, eccettuatone il dominio diretto, che alcuni dicono alto, altri altissimo, per rispetto di quell' alto, che si considera nel medesimo feudatario, à comparazione de' suoi Baroni, e suffeudatarij.

1

Restando all' infeudante il detto alto, ouero altissimo dominio, con quella superiorità, la quale volgarmente si dice souranità, per distinguer' il padrone, dal feudatario, e per la recognizione col

2

ſeruizio reale, ouero perſonale douuto, ſecondo la legge dell'inueſtitura, con la facoltà di giudicare ſopra la pertinenza del feudo, e con altre ſimili remote, e più toſto abituali, che pratiche, & effettiue giuriſdizioni, e prerogatiue.

Poiche ſe bene alcuni Giuriſti, e particolarmente gli Oltramontani, credono, che indifferentemẽte à feudatarij, ancorche maggiori, e di vera dignità, non ſpettino alcuni regali maggiori, come particolarmẽte ſono; La facoltà di far guerra publica, ouero leghe; L' imporre gabelle; Il dare le repreſaglie; Il diſpenſare alle leggi; Il togliere la ragione del terzo, e coſe ſimili, delle quali ſi tratta nel libro ſeguente de' regali, dou' è la loro ſede; Nondimeno per l' vſo comune, particolarmente ne feudatarij maggiori, che diciamo Principi, ouero Potentati d' Italia, la pratica inſegna il contrario, quando la legge particolare dell' inueſtitura più ſtretta, ouero la legge ſcritta ò non ſcritta dell'infeudante, ò la natura del feudo regolata dall' vſo non diſponga diuerſamente.

4 Se poi ſi tratti de' feudi inferiori, e piu ſubordinati al Principe infeudante, come ſono quelli de' Baroni, anche titolati abuſiui, ſecondo le diſtinzioni più volte accennate; In tal caſo la regola è in contrario, comprouata anco dalla pratica, & vſo più comune, che per lo più, quando la legge particolare dell'inueſtitura, ouero la cõſuetudine, del feudo, ouero le leggi del paeſe, non portino altrimente, li

rega

regali non s' intendono conceduti, mà restano riseruati al Principe infeudante; Che però li Baroni nõ hanno l'vsò de'regali, se nõ apparisca il cõtrario dall' inuestitura, ò da altro priuilegio del Principe sourano, ouero che nè abbiano vn possesso immemorabile,ò cẽtenario senza principio vizioso, in vigore del quale sia loro lecito allegare il priuilegio, ouero ogn'altro titolo migliore conforme si dice nella materia de' regali.

Ciò camina in quei feudi, li quali per verità, e 5 de fatto,dal Principe si concedono delle sue Citta, terre,castelli, e luoghi à suoi vassalli, ouero ad altri, che in questo modo li costituisca tali;Ma non già in que' feudi, li quali sieno tali per vna finzione, & intellettual' operazione della legge, e non per verità naturale; Come sono quelle Città, terre, castelli, e luoghi, li quali da qualche signore si possieggano come liberi, & indipendenti, in quel vero allodio, pe'l quale si riconosca solo Iddio in superiore cõ tutti i regali, e con altre ragioni di sourano signore; Ma che ò per causa di protezione, ouero, perche così l' astringa la forza maggiore, ò per altro rispetto, riconosca le medesime sue Città,terre, castelli, ò luoghi in feudo da vn' altro Principe, giurandogli fedeltà, e riconoscendolo per signore sourano, poiche ciò opererà bene la traslazione dell'alto, e del diretto dominio, cõ la souranità, e con altre preminenze, ma non toglie al possessore i regali che già possedeua. A

A In questo libr. nel disc. 63.

La

La ragione della differenza tra l' vn caso, e l' altro è chiara, altre volte accennata; Atteso che, nel primo caso, l' infeudante è quello, il quale dona, e cócede il suo all' infeudato, che però la concessione và intesa strettamente, si che non abbracci quel ch' è solito andar annesso al Principato, e non concedersi ad inferiori; Et all' incótro, nel secódo caso l' infeudato è quello che dona il suo all' infeudante, e però per la medesima ragione, la concessione và intesa strettamente, si che sia quanto meno è possibile pregiudiziale, bastando, che operi l' effetto, per il quale ciò sia seguito; Quando però la legge dell' inuestitura, ouero l' osseruanza non porti altrimente.

6

Quando poi il caso dia, che ad vn feudatario si conceda contro detta regola, ouero contro il solito qualche regalia, ò prerogatiua; In tal caso cade la difficolta, se deuoluendosi il feudo, e questo concedendosi di nuouo ad vn' altro, senz' altra espressione, s' intenda dato con le medesime insolite, e maggiori giurisdizioni, e preminenze; Scorgendosi in ciò qualche variazione trà Giuristi, poiche se bene più comunemente concordano nella distinzione, se la concessione sia reale, ò personale, cioè che nel primo caso passi al nuouo feudatario, e non nel secondo, quasi che hauendo il feudo acquistato quella prerogatiua, sempre la ritenga.

7

Nondimeno questa distinzione, anco à discorrerla in astratto, hà delle difficoltà, quando si tratti

di

di feudo già deuoluto, inmaniera, che doppo consumata la deuoluzione, il Principe lo cõceda di nuouo; Atteso che essendo il feudo ritornato all' antica sua causa, & vnità del principato, si è con quello confuso, appunto com' vn riuolo diuertito dal fiume, ouero dal lago, se si stagnasse, nõ potendosi dare quel feudo, che importa seruitù in potere del padrone, & infeudante, mentre non può darsi seruitù nella robba propria; E per conseguenza non può ritenere quelle prerogatiue di regalie, ouero di giurisdizione, e preminenze straordinarie, che auesse acquistate contro il medesimo Principe.

Poiche sebene, conforme si è di sopra accennato, il feudo si dice vn' vomo muto, e sordo, il quale parla, sente, & opera per mezzo del feudatario, come suo ministro & organo, siche non cessa il suo essere gia acquistato, che tuttauia conserua, anche per il tempo, che per lite trà successori, ouero per altro accidente stesse senza possessore; Appunto come sono le Chiese in tempo di sede vacante, ò impedita per morte, ò per assenza del Prelato; Nondimeno ciò camina bene finche duri, e sia in essere la qualità, & essenza di feudo, perche duri l'inuestitura B; Ma non già quando questa sia spirata, mẽtre in tal caso quel feudo si dice morto; Che però, quãdo il Principe lo concede di nuouo, questo sarà vn' vomo diuerso, nouamente creato, ritenendo solamente quelle ragioni reali contro i terzi, le

8

B *Di questo caso si discorre nel lib. 3. delle preminentẽ nel disc. 26.*

zi, le quali compatibilmente possano ritenersi anche dall' istesso Padron diretto.

Caminando l' istesso nelli titoli, ò nelle dignità, attesoche cõ la deuoluzione si estinguono, ouero 9 si suppprimono, non potendosi dar' il caso che dell' istessa Città ò luogo, vno sia Rè ò Principe sourano, e ne sia anco Duca, Marchese ò Conte. C

C *In questo lib, nelli disc. 9. 40. e 61.*

Gioua nondimeno la distinzione, all' effetto di regolare la volontà dell' infeudante, e la natura della nuoua infeudazione; Attesoche quãdo questa si 10 faccia nella forma generale, e solita con tutte le ragioni già spettanti al feudo, in tal caso s'intẽdono cõ cedute ãco le giurisdizioni, e le regalie, & altre preminenze, ancorche straordinarie, & insolite, le quali siano reali, ma non già i titoli, e le dignità, quando non si esprima, non ostante ciò che alcuni malamente dicano in contrario.

La difficoltà maggiore però consiste nel fatto, & applicazione, cioè quando la concessione di queste cose insolite, e non connaturali, sia reale, 11 ò personale; Et in ciò come questione di fatto, e non di legge, non può darsi regola certa, e generale, dipendendo la decisione dalle circostanze particolari del fatto, dalle quali và regolata la verisimile volontà del concedente.

Con l' istessa regola caminano quelle ragioni, 12 e giurisdizioni, ò prerogatiue, che il possessore del feudo auesse acquistate contro vn terzo, se

passi-

passino, ò nò col feudo all'infeudante, ouero al successore, atteso che se l'acquisto è reale, passerà, ma non già quando sia personale. Come per esempio; Soleano li vassalli far' alcuni seruizij al feudatario, padrone immediato, de quali si tratta nel libro seguente de' regali nel cap. nel quale si parla dell'angarie, e perangarie, che però nasca il dubbio, se deuoluendosi il feudo, si debbano li medesimi seruizij anco al padrone diretto, ò alli suoi officiali, ouero al successore; E la decisione dipende da detta distinzione della ragion reale, ò personale. D

D *In questo lib. nel discor. 51.*

Con la medesima distinzione si decide l'altra questione, se la facoltà di proibire la caccia, ouero la pescaggione, ò pure di far l'vn' ò l' altra, in quel d'altri, passi al successore, così del feudo, come de luoghi, nelli quali sia la caccia, ò pescaggione, come di ciò si tratta nel detto libro seguente de regali in quel capitolo, nel quale si discorre della podestà, ouero della ragione di proibire.

Parimente nasce dubbio, se essendosi col feudo deuoluti al Principe, altri beni liberi, & allodiali, li quali dal feudatario con diuerso titolo si possedeano nel feudo, questi s' intendano conceduti anco in feudo; E la regola è negatiua, nell'istesso modo che negli altri casi detti di sopra, con la presunzione della personalità, più che della realità,

quando non apparisca dell' animo di concederli; E quest' animo, non concorrendoui proue espresse, può anche desumersi da congetture, e presunzioni, particolarmente dalla quantità del prezzo, ò pure, se ne preceda, ò nò, la formale incorporazione. E

E *Nel disc. 2. 19 56. di questo libro.*

CA-

CAPITOLO XIV.

Della giurisdizione; Et imperio, & altre prerogatiue del feudatario.

SOMMARIO

1 *CHe la giurisdizione non sia necessariamente annessa al feudo, ma possa esser di diuersa natura.*

2 *Si danno gli esempij, che il feudo sia d' vno, e la giurisdizione sia d' vn' altro.*

3 *Quando la giurisdizione sia annessa al feudo qual, e quanta sia.*

4 *Quali casi non cadano sotto la giurisdizione de' Baroni.*

5 *Della prerogatiua del feudatario d' esser primo cittadino nella facoltà di pascolare, e di hauer altre ragioni di cittadinanza.*

6 *Delli seruizij che 'l feudatario può esigere da vassalli.*

CAP. XIV.

A giurisdizione col mero, e misto imperio ne vassalli, non è cosa necessariamēte annessa al feudo; Che però può darsi il feudo in potere d' vno, e la giurisdizione in potere d' vn'altro, ouero in potere dell' infeudante; Opure che'l medesimo feudatario abbia da vno il feudo, e da vn' altro la giurisdizione in allodio, ò anche in feudo A.

1

A In questo lib. nelli disc. 61. & 62.

Il che insegna frequentemente la pratica nel Regno di Napoli, atteso che molti luoghi abitati per concessioni regie in feudo, ò in allodio, sono posseduti da Chiese, e da Monasterij, senza la giurisdizione criminale, ò mista, la quale resta in potere del Rè, ouero da questo si dà in feudo ad vn altro, conforme altroue di sopra si è accennato; Et alle volte l' istessa Chiesa, ò Monasterio cerca d' acquistarlo in persona fiduciaria di qualche vassallo, ò altro confidente, che ne sia capace.

2

Ma quando col feudo vada annessa la giurisdizione, con l' imperio, in tal caso, quale, e quanta questa sia, e con che preminenze, non vi si può dare certa regola generale, dipendendo dalle leggi, ò dagli stili particolari de varij principati; E quando cessino le leggi, ouero gli stili particolari, in ma-

3

niera,

niera, che bisogni ricorrere alla ragion comune, in tal caso, la regola generale porta la decisione, con la più volte accennata distinzione della qualità de' feudi, cioè se siano regali, e del prim'ordine, poiche in tal caso portano tutto quello che compete al Principe nel principato, col totale mero, e misto imperio, e con li regali anche maggiori.

Se poi siano feudi inferiori, e subordinati al Principe sourano, in tal caso viene anche il mero e misto imperio, e la piena giurisdizione, così ciuile, come criminale, e mista, ma subordinata all'appellazioni, e ricorsi al Principe, & à suoi Tribunali, nè vengono li regali, trà li quali si annouera il rimettere banditi, e far grazie pure di pene capitali, quando le leggi particolari, ò l'vso, del priuilegio non lo porti, siche lo stile vi hà gran parte.

Come anche tal giurisdizione non entra in alcuni delitti, li quali si stimano di ragion publica, e peculiare del Principe; Come sono; Li delitti di lesa maestà Diuina, & vmana; L'escauazione de' tesori, & altre cose spettanti al Principe; La moneta falsa; La contrauenzione di quelle leggi, che riguardano le ragioni particolari del Principe sourano; E secondo vn'opinione, la grassazione di strade publiche, di prima classe, che volgarmente si dicono maestre, e regali, ouero consulari, ò militari, e simili.

4

Et in ciò parimente non può darsi regola, per la

varie-

varietà delle leggi, ò degli ſtili particolari de' principati, anzi delle prouincie, ò preſidati nell'iſteſſo principato; Dalliquali parimente dipende la materia dell' appellazioni, ò de ricorſi, e ſe in pregiudizio della giuriſdizione del feudatario, ſi poſſa di conſenſo eleggere il foro del Principe, con altre queſtioni, le quali cadono ſotto il libro terzo, doue ſi tratta della giuriſdizione, e competenza del foro, eſſendo iui la ſede di queſta materia.

5 Porta anco il feudo molte prerogatiue al feudatario, cioè nell' eſſere ſtimato primo cittadino, e di godere tutte le prerogatiue di cittadinanza, particolarmente nella facoltà di paſcolare, e di acquare, con li ſuoi animali, e legnare ne boſchi comunali, e di hauer' altri vſi, li quali competono à cittadini; E queſt' vſo per ordinario è cauſa di molti litigij trà il feudatario, e li vaſſalli, poiche i Baroni, per eſſere per lo più ricchi, e potenti, per auidità di maggior lucro, applicandoſi all' induſtrie d' animali, ſogliono aſſorbire tutti li paſcoli, e priuarne i vaſſalli; Onde alcuni Dottori vogliono che debba auer l' vſo, quanto il più ricco cittadino; Altri quãto due; Et altri che ſia materia arbitraria da deciderſi, ſecondo la qualità del luogo, quantità del territorio, e numero de' cittadini; Deue però molto deferirſi alla conſuetudine. B

B *Di ciò ſi parla nel lib. 4. delle ſeruitù nel diſcor. 35. & 36. & in queſto libro nel diſc. 65.*

6 Dall' vſo parimente de' luoghi, ouero dalle leggi, e ſtili de' principati, naſcono l' altre prerogatiue,

ue, che ſogliono auere li Baroni, e feudatarij, ſopra li vaſſalli, nelli ſeruizij, li quali ſi eſplicano col termine d' *angarie*, e *perangarie*, & in altre coſe ſimili, molte delle quali s'accennano nel lib. ſeguente de' regali, nel cap. nel quale ſi tratta di queſta materia, in maniera che quando vi ſia l'vſo legittimo, biſogna à quello deferire; Ma quando dett' vſo non vi ſia, ouero, che queſto ſi ſtimi illecito, ſiche li conuenga più toſto il nome di abuſo, in tal caſo, ſecondo le regole generali delle leggi, coſi comuni, come feudali, non ſi deuono alli Baroni, e feudatarij inferiori, li quali non abbiano le ragioni di Principe, eſſendo di ragione regale, quando il priuilegio del Principe, ò l' antico poſſeſſo immemorabile, ò centenario, non vizioſo, non lo conceda; E quando ciò naſca dall' vſo, e poſſeſſo, cade il ſopraccennato dubbio, ſe ſia reale, ò perſonale, atteſo che, nel primo caſo paſſa al ſucceſſore, ouero al padron diretto, ma non già nel ſecondo, come ſi è detto; E per lo più ſogliono darſi queſti ſeruizij al feudatario, per affezione perſonale, e per conſeguenza non paſſano col feudo. C

C
Nel detto di c. 51. di queſto libro.

***

CA-

CAPITOLO XV.

Della proibizione d'alienare, ò di obligare il feudo per contratti, ò per altri atti frà viui; E che cosa venga sotto il nome, ò vocabolo d'alienazione proibita; E particolarmente, della transazione, e della locazione, oltre la vendita, & altri atti, di vera & indubitata alienazione.

SOMMARIO.

1 *Quali siano le alienazioni, che chiaramente sono proibite ne' feudi.*
2 *Quando la locazione sia proibita.*
3 *Come nella locazione de' feudi si debbano ragguagliare gli anni.*
4 *Se la transazione sia alienazione proibita, si distinguono più casi.*
5 *Della differenza del padron diretto, e de' successori nel feudo in questo proposito di transazione.*
6 *Del compromesso.*
7 *Della diuisione.*

Che

8 *Che'l seruizio del feudo sia douuto da ciascun Feudatario non ostante la diuisione.*

CAP. XV.

OL più volte accennato presupposto, che si tratti di feudi veri, e proprij, 1 liquali si debbano regolare cõ le leggi feudali, non già de' feudi corrotti & improprij, li quali in sostanza hanno più dell'allodio, che del feudo, laonde vadano regolati con la ragion comune; Generalmẽte, vien proibito ogn'atto, il quale porti, non solamẽte la totale, & effettiua traslazione di dominio del feudo da vno all'altro, come sono, la compra, e vẽdita, permuta, la dazione in soluto, e la donazione, mà ancora ogn'atto il quale importi, reale, & effettiua traslazione della cosa da vno all'altro, se non nel dominio totale, almeno in quello, che si dice subalterno; Come sono l'enfiteusi, il liuello, la censuazione, e la locazione perpetua; Riseruandosi à particolar' ispezione la suffeudazione.

Come anche sono quegli atti, li quali importino traslazione di qualche ragione reale sopra il feudo, ancorche il dominio, & il possesso naturale, restino in potere del feudatario; Come sono, l'imposizione di seruitù prediale, & anche mista, douuta dal

feudo alla perſona ò l' impoſizione de' cenſi conſignatiui, & altr' atti ſimili.

E perche ſotto queſta proibizione, cade anco la locazione à lungo tempo; Quindi entra la queſtione quando debba dirſi tale à queſt' effetto; Et ancorche varie ſiano le opinioni anche nelli
2 beni eccleſiaſtici (nelli quali però oggidì la queſtione, è già ſopita, perche eccedendo il triennio, caſca ſotto la proibizione); Tuttauia nelli feudi, ancor dura.

Si crede però comunemente riceuuta in pratica l'opinione, che la locazione à lungo tempo, e conſeguentemente proibita, ſia quella, la quale ſi faccia per anni diece, ſiche quando ſia minore di queſto ſpazio, non cada ſotto la proibizione.

Benſi, che più probabilmente in queſta materia de' feudi non pare, ch'entri quella conſiderazione, la qual'è ſolita farſi nella locazione de' beni eccleſiaſtici, ò ſimili, ſopra la regolazione dell'anno dall'intiera raccolta di tutti li frutti, mà che vada
3 atteſo l'anno corrente, il quale ſi dice aſtronomico, ouero ſolare, coſtituito di trecento ſenſſantacinque giorni; Atteſoche, eſſendo il feudo vna vniuerſità, la quale abbraccia molte ſorti di robbe, produttiue de' frutti in tempi diuerſi, e particolarmente delle ſelue cedue, le quali richiedono vn lungo ſpazio di trenta, ed anche di cinquant' anni per taglio, ſe ſi doueſſe aſpettare il circolo dell' intiera raccolta di

tut-

tutti li frutti, per la quale si costituisse vn'anno, si darebbe l'assordo, che vn feudo si potesse affittare per più secoli, che però importerebbe vna specie di formal'alienazione; E tale pare che sia l'vso, e la pratica comune. A

A *Di questa regolazione d'anni si parla nel libro 7. nel titolo delle alienazioni e de' contratti proibiti & altroue.*

Nella transazione, variano i Dottori, se cada sotto questa proibizione; Però secondo la più pro-4 babile opinione, si deuono distinguere gli effetti, à quali di ciò si tratti; Atteso che, se si tratta per l'incorso delle pene, si stima più vero, che quando non vi sia vna mala fede, e frode chiara, in maniera che il termine, ò vocabolo di transazione sia affettatamēte apposto per palliare l'alienazione proibita, quella nō sia cōpresa, per la regola, che per isfuggir la pena, basti ogni causa, tale quale si sia, ancorche erronea, ò in altro modo insossistente, in maniera che al medesimo transigente, ouero à suoi eredi fosse lecito d'impugnar l'atto.

Quanto poi all'effetto della validità dell'atto, e se sia obligatorio & operatiuo, ò nò; Nelli due Regni di Sicilia, vltra, e citra il faro, per vna legge, ò costituzione particolare, la quale molto più strettamente proibisce ogni alienazione di quelche facciano le leggi feudali, và senza dubio compresa la transazione, anche in ordine à non obligare il medesimo transigente, ò suoi eredi, quando non vi concorra l'assenso regio, essendo iui riceuuto, che in ogni contratto, & alienazione sopra i feudi,

ſi dia la penitenza , e la libera facoltà di riuocare l'atto , ſenz'obligo alcuno di rifare l'intereſſe, come à baſſo ſi dirà, che però ceſſano tutte quelle queſtioni, le quali entrano in termini della ragion comune feudale.

Atteſa poi la detta ragion comune, e trattando de' termini, e caſi generali, alli quali non oſti legge ſcritta, ò non ſcritta particolare, ſi camina con la diſtinzione di quattro caſi; Il primo ſe ſi tratti ad effetti pregiudiziali ad eſſo feudatario; Il ſecondo ſe in pregiudizio del ſucceſſore particolare, il quale con legitimo titolo, corroborato dall' aſſenſo del padrone, abbia acquiſtato il feudo; Il terzo ſe in pregiudizio del ſucceſſore del feudo antico di patto e prouidenza, in maniera che venga con le proprie ragioni dell'inueſtitura independentemente dal tranſigente; Et il quarto, ſe in pregiudizio del padron diretto.

Al primo effetto, quando, la tranſazione non ſia impugnabile per il medeſimo trãſigente, ouero per il ſuo erede, ſecõdo li termini generali della ragion comune, anche in robbe, e materie indifferenti, come ſuole occorrere, ò per capo di leſione, ò di falſo preſuppoſto, ò di mancante dubbietà, ò di non comprẽſione, come ſi oſſerua nel libro 7. nel titolo delle Alienazioni, e contratti proibiti, & altroue in maniera che per altro la tranſazione ſia valida, & obli-

& obligatoria, in tal caſo, non pare che à riſpetto del tranſigẽte, ò del ſuo erede,in queſta materia de' feudi, vi ſia diuerſa, e particolar diſpoſizione.

Nel ſecondo,ſe la tranſazione ſia fatta dopo l'alienazione validamente fatta ad vn' altro,non cade dubbio alcuno che non vaglia, e non pregiudichi.

Nel terzo, quando la tranſazione s'impugni dal ſucceſſore, il quale venga per ragion propria, come chiamato dall'inueſtitura independentemente dal tranſigente, e non abbia per altro la qualità ereditaria del tranſigente negli altri ſuoi beni indifferenti, in maniera che non gli oſti l'obligo, che la legge dà ad vn' erede di non poter' impugnare il fatto di quello, del quale poſſegga la robba; Et in tal caſo per termini generali (preſcindendo dalle dette leggi, e ſtili particolari de' ſudetti Regni, ò ſimili),la deciſione dipende dalla medeſima diſtinzione generale, la quale, ſecondo la più comune, e riceuuta opinione, ſi hà in termini di ragion comune in ogn'altra materia indifferente, e particolarmente con più frequenza in occaſione della materia fideicommiſſaria, cioè,che quando la tranſazione ſia fatta con buona fede, obblighi il ſucceſſore, ancorche venga per la perſona, ò ragione propria independentemente dal tranſigente, non già quãdo ſia con mala fede; Che però le queſtioni ſoura ciò ſi reſtringono all' applicazione di detta diſtinzione, e quando ſi verifichi l'vna,ò l'altra parte.

Per

Per giudicar dunque, ſe vi ſia la buona, ò la mala fede, ſi deue vedere, à chi in dubbio aſſiſta la regola, ò la preſunzione, ſe più toſto alla buona, che alla mala fede, eſſendo queſta la natura, & operazione della regola, ò della preſunzione legale, che fonda l' intenzione di quello, al quale aſſiſte, e trasferiſce il peſo di prouar' il contrario all' altra parte.

Sopra queſto punto dunque, ſe, & à chi aſſiſta la preſunzione, ſi ſcorge qualche varietà d' opinioni, e vi ſono probabili argomenti per l' vna, e l' altra parte; Atteſo che quelli, li quali tengono le parti del feudatario ſucceſſore, dicono che hauendo queſto la regola di non eſſer obligato à quel che ſi ſia fatto dal ſuo predeceſſore, dal quale non hà cauſa, nè dipendenza, quello, il quale pretende la limitazione, la deue prouare; Et all' incontro gli altri ſi fondano nella regola, ò preſunzione generale, la quale aſſiſte alla buona fede, & alla validità dell' atto, in eſcluſione del delitto.

Tuttauia queſte generalità ſono troppo vaghe, nè ſi deue nel giudicare, caminare con loro ſolamente, mà ſi deue vedere, ſe vi ſia, ò nò la buona fede, la quale naſce dalla probabile incertezza, ò dubbietà dell'euento della lite, ſiche vi ſia vn giuſto timore della perdita totale, ò del dãno molto maggiore, onde poſſa dirſi che il poſſeſſore del feudo, ò del fidecommiſſo, ò di coſa ſimile, ſi ſia in

ciò portato da prudente padre di fameglia, facendo le parti di buon' amministratore, nel metter' in sicuro per se, e suoi successori, vna parte di quelche sia in lite, per non perder' il tutto; E conseguentemente, non vi si può dare regola certa, e generale, mentre ciò dipende dalle circostanze del fatto di ciascun caso, e dalla qualità della lite, dalla quale vada formato il giudizio, se quel che si rimette all' altro transigente, sia prezzo proporzionato dell' incerto euento della lite, ò nò.

Mà perche sopra questo articolo, anco in detto caso di buona fede, si scorge trà Giuristi qualche varietà d' opinioni, poiche alcuni indifferentemente negano questa facoltà d'obligare il successore, e questa opinione si tiene nelle Spagne, in quei maioraschi, nella maniera che ne' detti Regni dell' vn' e l'altra Sicilia si tiene nelli feudi; Et altri distinguono se il feudo riceua, ò non riceua diuisione; O pure se questo si rilassi, ò si ritega. Quindi segue, che la decisione anderà regolata, secondo quell' opinione, la quale sia più riceuuta ne i Tribunali maggiori di que' principati, ò luoghi, nelli quali sia la quistione.

In caso poi che, cessando questa limitazione, entri l' accennata regola, che la transazione non obligh il successore; Quando il caso portasse che 'l successore fosse erede degli altri beni indifferenti del transigente, in tal caso se la nullità non sia più che

ma-

manifesta, con chiara resistenza di legge, non potrà, come si è detto, impugnare il fatto del suo autore, secondo la più riceuuta opinione.

Bensì, che quando detta chiara nullità vi concorra, si potrà impugnar l'atto per quel che spetta al corpo, e sostanza del feudo, ma sarà tenuto con gli altri beni, à rifar l'interesse all'altra parte, quãdo le leggi, o li stili particolari del paese non dispongano altrimente.

Nel quarto caso, nel quale si tratti, se la transazione fatta dal feudatario possa obligare il padron' diretto; Quando la transazione apporti pregiudizio reale al feudo, il quale perciò riceua diminuzione, ò diuisione, ouero perdita di maggiori prerogatiue, ò seruitù, e peso reale; In tal caso si crede concordemente, che non obblighi il padrone, senza badare alla detta distinzione, della buona, ò della mala fede.

La ragione della differenza trà questo caso, & il precedente, è chiara; Atteso che in quello, l'interesse del successore non è presentaneo, ma consecutiuo, e più sperato, che certo, e presente, che però il possessore del feudo si dice legittimo cõtradittore, & amministratore, inmaniera che se proseguendosi la lite, fusse nata la re giudicata à fauore dell' altra parte, questa obligherebbe anche li successori, quando non vi concoresse vizio di collusione, ò di gran trascuragine nella difesa della causa;

E con-

E conſeguentemente, venendo ſtimata la tranſazione, vna ſpecie di regiudicata, entra la medeſima ragione.

Mà non è coſi nell'altro caſo, atteſo che il padrone diretto ſi dice d'hauer l'intereſſe preſentaneo, il quale è certo, e coeguale, in maniera che la regiudicata, e gli altri atti, li quali ſopra il dominiò diretto, ò ſopra le ragioni del feudo ſeguiſſero cõtro il feudatario, reſterebbono di niun vigore, e pregiudizio contro il padrone diretto, e conſeguentemente, per la medeſima ragione, non gli deue pregiudicare la tranſazione.

Se poi queſta non portaſſe diminuzione, ò alterazione, del feudo, e che il feudatario con buona fede, e con giuſto motiuo facendo parte di diligente padre di fameglia, e di buon' amminiſtratore, per ouuiar' al maggior danno, che dall' euento della lite potrebbe riſultare, anco al padron diretto, coſi mettendo in ſicuro il ſuo dominio, pagaſſe qualche ſomma di denaro, ò deſſe altra ricompenſa del ſuo, in tal caſo, ſeguendo la deuoluzione, potrà pretendere dal padrone la rifezzione di quel che ridondi in ſuo vtile, come ſpecie di miglioramento, e con quell' azione, ò equità, che li giuriſti dicono dè negozij ben' amminiſtrati, ouero di verſione in vtilità. B

B *Di queſta materia della tranſazione ſi tratta in queſto lib. nel diſc. 49. e frequentemente nel titolo de feudi.*

Con li medeſimi termini della tranſazione, per 6 ordinario vanno regolati quelli del compromeſſo,

e conseguentemente entrano le medesime distinzioni, e proposizioni; C

C *Nell' istesso discorso 49.*

Per quel che poi spetta alla diuisione; Quando si tratti di feudi, li quali siano di loro natura indiui-
7 dui, come sono i regali, ô di vera dignità, e generalmente, quelli, li quali si dicono di vso, ò di ragione de' Franchi, secondo la distinzione accennata di sopra al capitolo 2. in tal caso non cade dubbio alcuno, che questa sia alienazione proibita, atteso che importa vna formal scissura, & alterazione della natura del feudo; Eccetto quell' impròpria diuisione, ò dismembrazione, la quale nè casi permessi seguisse per causa di subinfeudazione, della quale si tratta di sotto. D

D *Nel disc.1. di questo lib. & altroue.*

Quando poi si tratti di feudo diuiduo, del dominio, e possesso del quale siano capaci più persone; O perche la diuiduità dipenda dalla natura del feudo, il quale sia di costume ò di ragione de' Longobardi; Ouero perche ne sia diuidua la sola comodità & il godimento, ancorche la sostanza sia indiuidua, secondo la consuetudine di Lombardia; In tal caso, quella trà i legittimi possessori, e compresi nell' inuestitura, non hà proibizione alcuna; Purche però la diuisione non si faccia in maniera, che possa apportare pregiudizio alcuno al padrone diretto, à rispetto del quale il feudo abitualmente resta indiuiduo, & vnico. E

E *Nel disc.8. di questo libro.*

Appunto come si considera vn podere, il quale

si dia,

ſi dia in affitto, ò con altro contratto à più compagni, li quali formino vn corpo ſociale, rappreſentante vna perſona intellettuale, poiche poſſono fà re trà loro quella diuiſione, che vogliono, per il modo di coltiuarlo, ò dell' amministrarlo, e pigliarne i frutti, mà à riſpetto del locatore, il ſuo dominio, e poſſeſſo reſta vnico & indiuiduo.

8 E Quindi naſce, che per il ſeruizio perſonale, ò reale, il padrone hà l' azione contro ciaſcuno al tutto, (che li giuriſti dicono *in ſolido*), Et il mancamento di vno, ò di alcuni in pagate il cenſo, ò altra ricognizione pregiudica à gli altri, come abbaſſo ſi dirà in quel cap. nel quale ſi tratta delle caducità, e deuoluzioni.

CAPITOLO XVI.

Del pegno e dell' ipoteca, se siano proibiti; E del concorso dè creditori.

SOMMARIO.

1 *DEl pegno se importi alienazione proibita.*
2 *Dell' ipoteca generale, e della speciale.*
3 *Del concorso de' creditori sopra il feudo.*
4 *Se quel che si dispone nel corpo del feudo, camini nel prezzo.*
5 *Se ne feudi si dia la separazione de' beni.*

CA-

CAP. XVI.

L pegno, vero, e naturale di fatto, il quale si dice, quando la robba impegnata, veramente si dia in mano del 1 creditore, che ne habbia quel possesso naturale, che li Giuristi dicono *detentazione*; Parimente cade senza dubbio sotto questa proibizione, ancorche sia colorito dal precario, ò da altra cautela, la quale in fatti importi formalità di parole, contro la realtà del fatto naturale, secondo il quale, il feudo sia veramente posseduto, & amministrato dal creditore.

Mà quando si tratti di pegno finto, ed improprio, il quale da Giuristi si esplica col termine, ò 2 vocabolo d' ipoteca, in maniera, che la natural possessione, & amministrazione, de fatto continui nel feudatario debitore, onde sia vna sola obligazione verbale; In tal caso, si scorge qualche varietà d' opinioni, trà le quali, la più vera si crede quella, che distingue, trà l' ipoteca speciale, e la generale, Atteso che quanto all' ipoteca speciale, stà comunemente riceuuto che sia proibita e cada sotto l' alienazione, nell' istesso modo che li Canonisti trattano la medesima questione, circa la proibizione dell' alienazione de' beni di Chiesa, cõforme si discorre nel libro settimo, dou' è la sede di

que-

questa materia d'alienazioni, e contratti proibiti.

Se poi si tratti dell' obligo, ò ipoteca generale di tutti li beni, senza specificazione dè feudali, in tal caso cadono due questioni; L' vna di volontà, cioè se si sia auuto animo di cōprēder'il feudo sotto questa generalità; E la regola è negatiua, ogni volta che le congetture, ò altre circostanze del fatto non ne inducano la limitazione; E trà l' altre circostanze, si suole più frequentemente considerare quella, se detta ipoteca non sia verificabile in altra sorte di beni.

L'altra è la questione della podestà, sopra la quale cade maggior dubbiezza, e varietà d' opinioni; Mà parimente la più vera e probabile si crede quella, la quale distingue, trà la proprietà, ò sostanza del feudo, & i frutti di quello, cioè che l' ipoteca abbracci questa seconda parte, e non la prima, in maniera che al creditore non s' acquisti ragione alcuna reale, sopra il corpo, ò sostanza del feudo, nè gli competa quell' esercizio dell' ipoteca, mediante il quale (quando questa sia ben' impressa) possa il creditore far' eseguire, e subastare la robba ipotecata, poiche in tal modo sarebbe indirettamente permettere quel, che direttamente è proibito.

3 E quindi risulta la decisione, sopra il concorso de' creditori del feudatario circa la loro anteriorità, ò pozziorità, quando il feudo sia di tal natura, che resti affetto à detti debiti, e possa essere eseguito, e suba-

ſubaſtato, anco in pregiudizio de ſucceſſori, come occorre nelli feudi ereditarij, & anche nelli miſti, nelli quali il ſucceſſore debba auere la qualità ereditaria del debitore; Atteſò che li creditori, à quali il feudo ſarà obligato con l' aſſenſo del padron diretto; ſono preferiti à gli altri creditori, ancorche anteriori, e priuilegiati, li quali non abbiano detto aſſenſo. A

A *Di tutto ciò ſi diſcorre in queſto lib. nel diſc. 78. e nel libro 4l dell' enfiteuſi nel diſc. 58. e nel lib. 8. nel diſc. 13. & 151.*

Anzi trà li medeſimi, li quali abbiano l'aſſenſo, l'anteriorità và regolata da queſto, in maniera che, ſe vn creditore poſteriore haurà l'aſſenſo prima dell'anteriore, ſarà preferito, ancorche l'altro ottenga l'aſſenſo dipoi, atteſo che il tempo, ò l'ãteriorità di queſto ſi deue attendere, per la ragione, che allora s' imprime l' ipoteca, e ſi acquiſta la ragion reale ſopra il corpo, ò ſoſtanza del feudo à ſuo fauore.

Come anche, quei creditori, li quali hanno l' aſſenſo, poſſono eſſercitare quell' azioni, ò rimedij, che la legge concede all' ipoteca validamente coſtituita, coſi nel far' eſeguire, e ſubaſtare il feudo, ò ſuoi membri, come anche nell'eſercizio de rimedij, ò interdetti reali, li quali da Giuriſti ſi dicono in rem ſcritti, ò rei perſecutorij, anco contro vn terzo poſſeſſore con titolo particolare traslatiuo di dominio, le quali coſe tutte ſi negano à quei creditori, li quali non hanno l'aſſenſo, & alli quali non ſi dà altro rimedio, ſe non di potere sforzare nell' azione

per-

personale,ò coll'officio del giudice il feudatario debitore, ò il suo erede à vendere il feudo, acciò dal prezzo, il quale se ne ritraerà, possano esser sodisfatti, mà non già si concede loro esercizio d'azione, ò rimedio reale. B

B *Nel disc. 21. di questo lib. & in altri discorsi di sopra accennati.*

Credono alcuni, che questi priuilegij de i creditori con l'assenso, contro gli altri, ancorche anteriori, li quali non l'abbiano, caminino solamente nel corpo del feudo, mà non già nel prezzo di quello, per la ragione, che il prezzo del feudo non sia feudale, mà vẽga stimato come robba libera, & allodiale; Però in ciò si scorge qualche equiuoco, attesò che ciò camina, quãdo il feudo si sia dal feudatario debitore, ò dal suo erede venduto con autorità priuata, ad vn terzo, il quale imprudentemente abbia pagato il prezzo, senza riserua del rigresso à quello contro ogniuno in caso d'euizione, ò molestie, in maniera che alli creditori con l'assenso resti libero l'adito, e l'esercizio della loro ipoteca contro il medesimo feudo, e suo possessore; Mà non già, quando la vendita segua per autorità di giudice, ad istanza de' creditori, ad effetto che possano questi esser sodisfatti de loro crediti dal prezzo; Ouero che in caso di vendita priuata, il compratore si sia riseruato il libero rigresso al suo prezzo in caso d'euizione, ò di molestie, attesoche nell'vno, e nell' altro caso, il prezzo assume la natura del feudo, in luo-

luogo del quale è ſurrogato, e conſeguentemente entra l'iſteſſo ordine, ò concorſo, il quale camina nello ſteſſo feudo, poiche non ſarebbe altrimente praticabile la ſodisfazione de' creditori; Et in ciò conſiſte l'equiuoco chiaro di coloro, li quali generalmente, e nella ſola lettera attendono detta propoſizione, atteſo che queſta è vera ne ſuoi caſi, che il prezzo del feudo non ſia feudale, mà và inteſa con detta diſtinzione. C

C
Nel detto diſc 58. dell' enfit. e nelli detti diſc. 13. e 151. del credito, e debito, & altroue.

5 Come anche è tanto vera la propoſizione di ſopra accennata, che li creditori poſteriori con l'aſſenſo ſopra li feudi, e loro prezzo, ſono preferiti à gli anteriori, li quali nõ lo abbiano, ò che l'abbiano poſteriore, che ſe bene per ragione comune, li creditori del morto ãcorche poſteriori, e meno priuilegiati, nelli beni, del medeſimo morto vincono li creditori ãcorche anteriori, e priuilegiati dell'erede, per il beneficio, che dà la legge della ſeparazione de beni, e de' patrimonij; Nondimeno vn'opinione, la quale (ancorche molto contradetta) ſi preſuppone più riceuuta nè Tribunali del Regno di Napoli, tiene il contrario nelli feudi, in maniera, che indiſtintamente l'aſſenſo dia l'anteriorità, anche in queſto concorſo, ſenza che poſſa giouare il detto beneficio della ſeparazione de' beni.

Queſta opinione, ſecondo i termini della ragion comune, & anco per vn certo diſcorſo naturale, pare molto dura, in maniera che in occaſione di

disputar' il medesimo articolo nella Corte Romana, e particolarmente nella Congregazione de' Baroni, sopra il concorso de beni giurisdizionali (li quali benche non feudali, per l'assai stretta proibizione d'alienare risultante dalle costituzioni Apostoliche, van regolati con i medesimi termini), non è stata riceuuta; Nondimeno attendendo li veri termini particolari di questa materia, non hà dell' improbabile, per la medesima ragione, che generalmente milita negli offizij, & in altre cose di ragion regale, delle quali sia proibito il libero commercio trà priuati, senza l'assenso del Principe, ò di altra persona; Cioè, che il creditore, ò altro contraente, il quale fà l'atto con l'assenso, si dice seguitare principalmente la fede publica del Principe, e non la priuata del debitore, ò di altro contraente; Che però quando vno hà da contrattare sopra feudi, e simili robbe proibite, vsa le sue diligenze nelli registri publici, attesoche non ritrouandoui assenso spedito per altri, cosi si certifica d'esser' il primo, il quale legittimamente acquisti ragion reale sopra il feudo, e però s' induce à contrarre, che per altro non farebbe, seguitando (come s'è detto) principalmente la fede publica del Principe, ò del padrone.

Pure in ciò, come in questione disputabile, non può darsi regola certa, e generale, ma bisogna deferire allo stile de Tribunali del paese; Mà quando

que-

questo manchi, pare che debba hauersi molto riguardo à detta ragione, caminando con i termini speciali di questa materia, e non con li generali della ragion comune in beni indifferenti; poiche mo'te cose stabilite dalla ragion comune, non caminano in queste materie feudali. D

D *Nel lib. 8. del credito, e debito nelle discorsi 13. 17. & 151.*

E frà gli altri esempij, li quali sopra ciò si potrebbero addurre, lo habbiamo in materia della simulazione, la quale sempre cede alla verità, & in concorso di questa, la finzione non si attende; E nondimeno nelli feudi questa regola non entra; Che però se si acquista il feudo in persona di vno, con denaro d'vn'altro, il quale veramente abbia voluto acquistarlo per se stesso, & à suo comodo, ottenendone per maggior cautela espressa dichiarazione dalla detta persona, in cui canti la concessione, ò l'acquisto; Nondimeno, ciò non ostante, si stima per feudatario la sudetta persona, ancorche fiduciaria, e simulata, poiche si attende solamente quello che è scritto ne libri publici del Padrone, nell'istesso modo, che nel libro seguente de regali, si dice degli offizij. E

E *In questo lib. nel disc. 7. 24. 36. & 106.*

***

CAPITOLO XVII.

Se il feudo si possa dare in dote, e per quella si possa obligare; E dell' alienazione della comodità.

SOMMARIO

1 *Della dote se sia alienazione proibità.*
2 *Quando il padrone del feudo possa ingerirsi nel matrimonio della feudataria.*
3 *Dell' alienazione de' frutti, ò della comodità.*
4 *Se il marito della feudataria diuenti Barone, ò della Principessa diuenti Principe.*

CA-

CAP. XVII.

1 EL contratto della dote si scorge anche gran varietà d'opinioni, se caschi, ò nò sotto detta proibizione d'alienare; Poiche nelli suddetti regni delle due Sicilie, per le loro leggi particolari, per le quali è assai più strettamente proibita l'alienazione, di quelche sia per la ragion comune de' feudi, indifferentemēte l'atto è proibito, ancorche il feudo si desse in dote come specie inestimata, in maniera, che il dominio resti in potere della donna feudataria; Atteso che, acquistandosi al marito nelli beni dotali quel dominio, che i giuristi dicono vtile, ò subalterno, questo importa specie di diuisione, ò di seruitù del feudo, e conseguentemente, l'ampiezza di dette leggi particolari, cade sotto la proibizione, secondo l'opinione iui comunemente, e fermamente riceuuta. A

A *Nel disc. 20. di questo lib. e nel disc. 146. del lib. 6. della dote.*

Nelli termini poi generali della ragion comune de feudi; La più vera distinzione si crede, che sia, che la proibizione abbracci solamente il caso, quando il feudo si dia in dote estimato, mentre quest'atto contiene sotto di se vn contratto di compra, e vendita; Non già quando si dia inestimato, ò dalla medesima donna feudataria, ouero da suo padre, ò fratello; Quando però ella ne sia capace, perche

sia

CAPITOLO XVII.

Se il feudo si possa dare in dote, e per quella si possa obligare; E dell' alienazione della comodità.

SOMMARIO

1 *Della dote se sia alienazione proibità.*
2 *Quando il padrone del feudo possa ingerirsi nel matrimonio della feudataria.*
3 *Dell' alienazione de' frutti, ò della comodità.*
4 *Se il marito della feudataria diuenti Barone, ò della Principessa diuenti Principe.*

CA-

CAP. XVII.

1 EL contratto della dote si scorge anche gran varietà d'opinioni, se caschi, ò nò sotto detta proibizione d'alienare; Poiche nelli suddetti regni delle due Sicilie, per le loro leggi particolari, per le quali è assai più strettamente proibita l'alienazione, di quelche sia per la ragion comune de' feudi, indifferentemēte l'atto è proibito, ancorche il feudo si desse in dote come specie inestimata, in maniera, che il dominio resti in potere della donna feudataria; Atteso che, acquistandosi al marito nelli beni dotali quel dominio, che i giuristi dicono vtile, ò subalterno, questo importa specie di diuisione, ò di seruitù del feudo, e conseguentemente, l'ampiezza di dette leggi particolari, cade sotto la proibizione, secondo l'opinione iui comunemente, e fermamente riceuuta. A

A Nel disc. 20. di questo lib. e nel disc. 146 del lib. 6. della dote.

Nelli termini poi generali della ragion comune de feudi; La più vera distinzione si crede, che sia, che la proibizione abbracci solamente il caso, quando il feudo si dia in dote estimato, mentre quest' atto contiene sotto di se vn contratto di compra, e vendita; Non già quando si dia inestimato, ò dalla medesima donna feudataria, ouero da suo padre, ò fratello; Quando però ella ne sia capace, perche

sia

sia compresa nell' inuestitura; Purche non vi si faccia patto di lucro à fauore del marito; Siche il feudo ne potesse riceuere diuisione, ò dismembrazione.

Bensi, che anche in questo caso, ciò vá inteso col presupposto, che da tal' atto non risulti pregiudizio notabile al padrone diretto, come seguirebbe, quando il feudo si desse in dote ad' vn marito potente, il quale potesse vnirlo & incorporarlo con gli altri suoi Stati, ò che in altro modo si rendesse, per la medesima potenza, impossibile, ò difficile al Padrone, la recuperazione del feudo, in caso di deuoluzione, ò di caducità; Ò pure l' esazione del seruizjo reale, ò personale; Ouero l' esercizio di quella giurisdizione, che gli competa in caso d' appellazione, ò di grauame, ò che in altro modo gli spetti.

E quindi nasce, che il padron diretto, senza pregiudizio della libertà del matrimonio, possa opporsi, & ordinare, che la feudataria non si mariti senza sua saputa, e consenso, non già per impedir' il matrimonio, e la sua libertà, mà perche non passino i feudi alle mani di persona potente per i pregiudizij, che indi ne possono nascer' à lui. B

2

B *Nel detto disc. 20. di questo libro e nel lib. 6. della dote nel disc. 146.*

Da tutte le proibizioni accennate nè capitoli antecedenti, le quali vanno intese, quando l' atto ferisca il corpo, e sostanza del feudo, sopra il quale si acquisti ragione, ò azione reale; Sono

3

no

no eccettuati quegli atti, o contratti, li quali si facciano solamente sopra li frutti; Non già in ragione di vsufrutto formale, il quale importi seruitù, e ragion reale; e che li Giuristi dicono Ius mà in termine di semplice comodità, poiche questa (conforme li medesimi giuristi dicono) importa vn nudo fatto, per il quale non si acquistà ragione alcuna reale sopra il feudo, e nel suo corpo, e sostanza, mà solo vna semplice ragione personale, cioè che quello, al quale si sia alienata la comodità, si dice vn semplice procuratore, ò ministro del feudatario; per amministrar il feudo in suo nome, e da quello raccoglier i frutti li quali, separati dal feudo, e dopò che si sono fatti robba indifferente, & allodiale del feudatario, applichi à se stesso in vigor del mandato datogli, come in cosa propria, senza che acquisti, nè dominio, nè possesso, nè altra ragione nel feudo, in maniera che quando il feudatario, con l'assenso, lo alienasse ad vn'altro, anche in vita sua, la suddetta prima alienazione, ò cessione fatta senza assenso, resta di niun momento, e molto più seguita la sua morte; Quando però l'alienazione sia valida, in maniera che leui il dominio à detto alienante, e lo trasferisca nell' altro; Atteso che (come si è detto) la sostanza risiede nell' alienante; Appunto come la pra-
ctica

tica insegna nelle pensioni Ecclesiastiche, le quali non sono in comercio, nè si possono cedere, ò alienare mediante prezzo senza simonia; E nondimeno senza difficoltà, si pratica la cessione della loro comodità, per la suddetta ragione, che non si tocca la sostanza, mà ciò importa vna semplice costituzione di procuratore, ò di fattore, ad amministrare, e pigliar' i frutti in nome del cedente.

Si deue però (rispetto à feudi) caminare in ciò con molta circospezione, atteso che altrimente, sarebbe molto facile fraudare la detta proibizione, e fare che la legge stesse più nelle parole, che ne fatti; Cioè che questo cessionario, in fatti nó faccia figura di padrone, nè di possessore del feudo, nè che, impossessandosene, nè nascano, inconuenienti e pregiudizij del padrone, per li quali principalmente si è indotta detta proibizione, mà che l' atto sia in maniera, che realmente, non solo il dominio, mà il possesso de fatto risieda nel feudatario cedente, in nome del quale si eserciti la giurisdizione, e si facciano tutti gli atti dal cessionario, come da vn semplice ministro, ò gouernatore; Che però quando per le circostanze del fatto potesse in ciò scorgersi frode, ò pregiudizio del padrone, questo potrà proibire anche l' effetto di detta cessione, colorita dalla sola comodità. C

C *In questo lib. nelli discors. 61. 62. & 110*

Tut-

Tutto ciò, quãto alla proibizione dell'alienazione, riguarda la nullità dell' atto, poiche quanto alla pena della caducità, che dalla medesima risulta, e quando questa entri, ò nò, se nè parla di sotto nel capitolo 31, doue si tratta delle deuoluzioni, e caducità.

Si disputa da Dottori, se il marito di vna feudataria, ò titolata, diuenti feudatario, ò titolato; E se il marito d'vna Regina, ò Principessa, diuenti Rè, ò Principe, e con quali prerogatiue, ancorche il feudo, ouero il Regno non si dia, ò non si possa dare in dote. Rari però sono questi casi in pratica, Mà quand' occorressero, gran parte vi hanno l'vsanze de paesi, e dè principati, et anco le ragioni, ò rispetti politici; siche non facilmente può daruisi regola certa, nè si stima materia da decidersi da legisti forensi; Pure si potrà vedere quelche se ne và accennando nel teatro. D

4

D Nel lib. 6. della dote nel disc. 146.

CAPITOLO XVIII.

Dell'aſſenſo del Padrone, e della ſua materia.

SOMMARIO.

1 *DElli requiſiti per la validità dell' aſſenſo.*
2 *Come debba eſſer la reuocazioni dell' alienazione.*
3 *L' aſſenſo non ſi ottiene dopo morte.*
4 *Della ſurrezione dell' aſſenſo.*
5 *Quando ſi poſſa concedere, e come ſi debba dare,*
6 *Dell' aſſenſo generale ſopra le doti de' Napolitani.*
7 *Dell' aſſenſo preſunto,*

CAP. XVIII.

Vanto poi all' aſſenſo del padrone, il quale ſi ricerca per la validità dell' alienazione, ò di altro contratto; Acciò queſto ſia valido, & operatiuo, ſi deſiderano più requiſiti; Primieramente, che ſia dato da perſona, la quale abbia ſufficiente podeſtà di darlo, ſiche occorre di ciò dubitare, quãdo ſi dia da'

Vi-

vicarij, ò da altri magistrati, in nome del padrone diretto assente, il che particolarmente occorre nelli sudetti Regni delle due Sicilie, & in altri simili principati, in quali l'assenso si dia per il Vicerè, ò per altro Magistrato, dandosi alcuni casi, nelli quali, la podestà di questi sia ristretta; Come per esempio nel Regno di Napoli, circa l'alienazione de' feudi titolati, ouero circa l'abilitazione de' forastieri, e casi simili. A

A *Nel disc. 106. di questo lib.*

Secondariamente, che à tempo dell'assenso, il contratto duri nel suo primo essere, con la perseuerante volontà dell'vno, e dell'altro contraente; Non già quando vno di essi si sia pentito, e che l'abbia riuocato; Cadendo questione, se questa riuocazione debba esser solenne, e giudiziale, ouero che basti in qualunque modo sia seguita; Et essendoui sopra ciò varietà d'opinioni, bisogna attendere quella, la quale sia riceuuta in quel paese, ò principato, e suoi tribunali. B

2

B *Nel disc. 66. di questo lib.*

Terzo, che siano viui li contraenti, in maniera che, almeno implicitamente, ò per presunzione, che risulta dal silenzio, e non riuocazione, si possa dire, che duri il consenso, mentre il contratto si dice riceuer la perfezione, e la validità, quando si concede l'assenso; E per conseguenza, quando vno d'essi sia morto, vi si ricerca il consenso dell'erede, senza il quale sarà inualido, e nõ operatiuo, atteso che all'ora si finge, che si faccia il contratto. C

3

C *Nel disc. 109 di questo lib.*

Quarto, che ſia nella forma ſolenne, nella quale, per le leggi, ò per gli ſtili del paeſe, è ſolito cõcederſi; Come per eſempio, nel detto Regno di Napoli, non baſta che ſi ſia conceduto per reſcritto, ſe non vi ſi ſpediſce il priuilegio nella forma, che iui ſi dice della regia cancellaria; A ſomiglianza di quel che abbiamo nelli beneficij eccleſiaſtici, ò altre grazie, che non baſta la ſupplica ſegnata dal Papa, e dal Datario, e dà altri officiali, ſenza la ſpedizione delle bolle;

E quando nelli feudi di detto Regno, vi ſia l'aſſenſo ſpedito dal Rè ſolennemente, & in forma di priuilegio, ne meno baſta, quando dentro l'anno, non ſia eſecutoriato in Regno, con caſi ſimili, li quali vanno regolati dalle leggi, ò ſtili particolari de' principati, ſiche non può daruiſi regola certa generale. D

D
Nel diſc. 106 di queſto lib.

4 E finalmente, che l'aſſenſo non patiſca difetto di ſorrezzione, ò di orrezzione, ò altro vizio, il quale per termine di ragion comune, annulli la grazia per mancamento d'intenzione del concedente; Et in ciò parimente non può darſi regola certa, e generale, la quale conuenga ad ogni caſo, mentre queſta materia di ſorrezzione, & orrezione, ſi dice arbitraria, come dipendente dalle preſunzioni, e circoſtanze del fatto, dalle quali con l'arbitrio del giudice, ſi deue argomentare, ſe nella ſupplica ſi ſia detta, ò taciuta coſa, la quale reſpettiuamen-

te

te, sia stata causa della Concessione, che per altro non si sarebbe fatta, ò almeno assai più difficilmente. E

E
Nel disc. 66. & 67. & 108.

E principalmente in ciò si attende lo stile del padron diretto, e della sua cancellaria, dal quale in dubbio si regola, ò s'argomenta, o pure si dichiara la sua volontà.

Quanto poi allo stile di concedere detto assenso, e se il padrone possa, o non possa denegarlo, come anche concedendolo, con quali clausule, e restrizioni vada conceduto; Parimente non può daruisi regola certa, e generale, mà il tutto dipende dalle leggi, e dagli stili particolari;

5

Bensì, che, doue regna l'vso, ouero l'abuso moderno, e più frequente, di conceder'i feudi, più in forma di contratto di compra e vendita, che in quella di grazia, e di benefizio, secondo l'vso antico, e l'antica, e propria natura de'feudi, e loro introduzione, come particolarmente si pratica nelli sudetti più volte accennati Regni dell'vna, e dell'altra Sicilia; In tal caso, per la medesima ragione, che si accenna nel libro seguente de'regali, trattãdo de'gli offizij venali, l'assenso non suole, nè deue negarsi, se non in caso, che il feudatario sia priuo di legittimo successore, in maniera che possa dirsi imminente la deuoluzione, in frode della quale si cerchi di far l'alienazione, atteso che in tal caso giustamente si nega. F

F
Negli accennati luoghi e nel disc. 6. del lib. 2. de' Regali.

Nel

Nel ſudetto Regno di Napoli, ſi dà per grazia, ò legge particolare, vn' aſſenſo generale, per gli oblighi, & ipoteche de' feudi per cauſa di dote, nelli matrimonij, in quali vno de' contraenti ſia Na-6 politano; Quando però vi ſia l' obligo eſpreſſo de' feudi, non giouando nel caſo del ſemplice obligo generale di tutti i beni, ancorche ſia eſpreſſo; Molto meno in quell' obligo tacito, il quale ſi dà dalla legge à fauore della dote.

Sopra l' intelligenza, ò pratica di queſta grazia, i Dottori di quel Regno diſputano molte queſtioni; Mà perche ſi tratta di coſa particolare di vn paeſe, però non può daruiſi regola, ò determinazione generale, la quale ſarà che biſogna deferire à quell' vſo, poiche riuſcirebbe noioſa digreſſione à Lettori non paeſani il trattarle; Maggiormente che con molta facilità ſi ritrouano trattate appreſſo li ſudetti Regnicoli, & anche nel Teatro. G

G *In queſto lib. nel diſc. 26.*

Secondo i termini generali della ragion comune, ſi dà l' aſſenſo tacito, ò preſunto, il quale riſulta dalla pacifica, e vera oſſeruanza continuata, di 7 vn tempo lunghiſſimo, il quale non ſia minore d'anni trenta, conforme per la medeſima ragione comune (quando non oſtaſſero le moderne coſtituzioni Apoſtoliche), ſi preſume l' aſſenſo ò beneplacito Apoſtolico nell' alienazioni de' beni di Chieſa, con caſi ſimili, H

H *Nel lib. 6. della dote nel diſc. 143. e e nel lib. 7. delle alienazioni nel diſc. primo, e quarto;*

Molto rari però, e forſe niuni ſono i caſi, nelli

quali

quali si arriui à verificare in pratica questa teorica dell' assenso presunto, quando si tratti de' feudi veri e nobili, li quali per lo più si concedono dà Principi sourani; Attesoche, particolarmente in Italia, & in questo secolo, hauendo ogni principato li registri publici, nelli quali, con molta diligenza, per gli offiziali à quest' effetto destinati, si registrano tali grazie, delle quali non è solita concedersi la spedizione, senza che prima ne segua la registrazione, la quale forse da per tutto per leggi ò stili particolari, viene stimata come requisito necessario alla perfezzione, e validità della grazia; Quindi segue, che questa presunzione legale, con facilità si tolga dalla contraria verità, la quale si proua con la diligenza, e con la reuoluzione de' detti registri, dal tempo dell' alienazione, e del titolo. Atteso che deue apparire del titolo espresso, all' effetto di tal presunzione, la quale non entra sopra il titolo, ò atto presunto, proibendo la legge il dare questo cumulo di presunzioni.

I *Ne' luoghi di sopra accennati.*

I

* * *

CA-

CAPITOLO XIX.

Della facoltà di riuocare l' alienazione, ò altro contratto fatto ſenza l' aſſenſo; E della ragione dè creditori dopò la deuoluzione.

SOMMARIO.

1 *DElla facoltà di riuocare l' alienazione,*
2 *Se venga la reſtituzione de' frutti.*
3 *Se li creditori abbiano ragione ſopra il feudo doppo la deuoluzione.*

CAP. XIX.

VANDO, dunque manchi l' aſſenſo, ouero che per la ſua nullità, & imperfezione, ſi abbia per mancante; Si ſtima tanto certa la nullità dell' alienazioni, particolarmente nelli ſuddetti due Regni, per l' accennata loro leg-

ge,

ge, più strettamẽte proibitiua, che nõ solo è in libera podestà di ciascuno de' contraenti, il pentirsi, & il riuocare il contratto, mà la riuocazione opera l'effetto retrotrattiuo al suo principio, come se mai fosse fatto, per diuersi rispetti, ò effetti, e particolarmẽte, che venga la restituzione de frutti da principio, dandosi all'incõtro al compratore l'interesse del prezzo pagato; Che però suole cader la disputa, se detto interesse, possa, ò nõ, esser maggiore di quel che siano i frutti suddetti; Nel che parimente bisogna deferire allo stile del paese, e di quei Tribunali; Bensi che quando questo fosse che si desse interesse maggiore, & eccedente i frutti, in tal caso, in veri termini di ragion comune, meriterebbe d'esser dannato, & esser riputato abuso degno d'emendazione, come troppo ripugnante alli veri principij, li quali si hanno in questa materia d'interesse, particolarmente nella legge canonica. A

A *Nel disc. 31. di questo lib.*

2

Opera anco l'assenso vn effetto assai notabile à beneficio di que' creditori li quali l'abbiano, cioè che sebene segua la deuoluzione del feudo, nondimeno, tãto questo resta à loro obligato in pregiudizio del medesimo padrone diretto, ò di altro, il quale abbia causa da lui, non ostante che le ragioni del feudatario debitore siano totalmente risolute; Quãdo però l'assenso sia puro, e libero, ma non già, quando contenga clausule preseruatiue in caso di

3

B *Nel disc. 1. di questo lib. & in altri.*

deuoluzione, ò caducità B; Pure in ciò parimente si deue deferire à gli stili, & all'vsi de paesi, e de principati, senza che possa daruisi regola certa.

Come particolarmente si scorge nel suddeto Regno di Napoli, che se bene l'assenso opera il sudetto effetto, anche contra il medesimo fisco in caso di deuoluzione; Nondimeno per lo stile, si è introdutto, che ciò camini solamente in sussidio degli altri beni liberi, & allodiali del debitore, li quali vanno prima discussi, con altri simili stili, liquali si rende impossibile il poter narrare, e darne loro regola come di cose particolari.

CA-

CAPITOLO XX.

Della prescrizione quando si dia nel feudo.

SOMMARIO

1 *LA prescrizione è specie di alienazione.*
2 *Per qual causa rare volte la prescrizione arrivi ad esser perfetta.*
3 *Non si prescriue contro il terzo, che viene independentemente dal negligente.*
4 *Il feudatario mai prescriue contro il padrone.*
5 *La negligenza del feudatario, non pregiudica al padrone.*
6 *Quando questa prescrizione si dia in tutto il feudo.*
7 *E quando in alcuni suoi membri.*

CAP. XX.

Rà le alienazioni, sogliono i Dottori trattare la materia della prescrizione, la quale viene stimata vna specie d'alienazione; Però rari, ò forse niuni sono i casi, nè quali oggidi la prescrizione si riduca a pratica, e che il suo solo beneficio difenda il possessore, poiche, O di quella si tratta contro il successore, il quale sia chiamato per ragione propria dall' inuestitura, independentemente dal predecessore, contro il quale sia seguito il possesso, onde si deduca la prescrizione; Ouero si allega contra il padron diretto.

Nel primo caso, assai difficilmente può praticarsi la prescrizione nelli suoi puri termini, nò solamẽte perche anche nelli beni indifferenti contro il medesimo padrone, ò suo erede, difficilmente se ne dà la pratica, per l'impedimento che ne risulta dalla mala fede, la quale per la legge canonica l'impedisce; Et anche per la deduzione dell' età pupillare ò minore, e per la restituzione in intero, che si concede per capo d'ignoranza, ò altro impedimento A; Mà molto più in questa sorte di beni, nelli quali il successore venga per la persona, e ragion propria, indipendentemente dal predecessore, per la peculiare ragione, che la negligenza di vno,

A Nel lib. 8. del credito e del debito, più volte & altroue.

non

non può pregiudicare al ſucceſſore, contro il quale non corre la preſcrizione, per quel tempo, nel quale egli non haueua azione, nè ragione alcuna. B

B *Nel libro 13. del padronato nel diſc. 35. & in queſto 1. lib nel ſupplemento.*

Molto meno è praticabile col padron diretto, contro il quale il medeſimo feudatario mai preſcriue, ancorche vi correſſe lo ſpazio d' anni mille, mentre il ſuo poſſeſſo và riferito al titolo dell' inueſtitura. C

4

C *Nel diſc. 3. di queſto libro.*

Quanto al terzo caſo, entra più chiaramente detta ragione, che ſe la negligenza del poſſeſſore non può pregiudicare al ſucceſſore, il qual venga indipendentemente per la perſona propria, molto meno può pregiudicare al padrone, in maniera, che in termine puro di preſcrizione, quando anche il poſſeſſo ſia antichiſſimo, e centenario, la pratica inſegna, che oggidi queſto rimedio abbia dell' ideale, e ſia molto difficile, e raro à ridurſi ad effetto.

5

Bensì, che l' antico poſſeſſo, quando particolarmente ſia centenario, ſuol' eſſere molto gioueuole alla proua preſunta del titolo, il quale in vigore di quello ſi può allegare, ſenza obligo di prouarlo; O' pure quando vi ſia qualche titolo (che li Giuriſti dicono colorato, ouero putatiuo di buona fede) perche all' ora il poſſeſſo di tempo lunghiſſimo reſta molto operatiuo. D

6

D *Di ciò ſi tratta nel libro 7. delle alienazioni nel diſc. 3.*

Ouero, quando non ſi tratti della preſcrizione di tutto il feudo, ò di quei ſuoi membri, che indubita-

7

bitatamente ſiano tali, mà che ſi tratti de' poderi, e di altri beni indifferenti, li quali ſiano dentro il feudo, ſiche in eſſi poſſa cader dubbio probabile, ſe ſieno più toſto beni allodiali, e che ſi poſſeggano con titolo diuerſo dal feudo, atteſo che in tal caſo, il lungo poſſeſſo dè medeſimi beni, come liberi, & allodiali, e non come feudali, giouerà molto; E ciò per oſſeruanza più interpretatiua, che preſcrittiua, e per proua che tali beni ſiano più d' vna natura, che dell' altra. E

E Nelli diſcorſi 2. & 3. di queſto libro.

Cade ſotto queſta materia dell' alienazione proibita, anche la rifutazione, mà di queſta ſe ne parla di ſotto nel cap. 25. nel quale d' eſſa particolarmente ſi tratta.

CA-

CAPITOLO XXI.

Della facoltà di disporre dè feudi, per testamento, ò altra vltima volontà; E se non valendo la disposizione in esso feudo, e sua sostanza, si sostenga nel suo prezzo, e valore.

SOMMARIO.

1 *DEl feudo ereditario si può disporre per vltima volontà.*
2 *In quali feudi caschi la questione sopra la facoltà di disporre.*
3 *Il primo acquirente non può disporre del feudo conceduto per causa lucratiua.*
4 *Ne meno può alterare la sua natura.*
5 *Della facoltà del primo acquirente per causa onerosa trà li compresi.*
6 *E particolarmente nel Regno di Napoli.*

7. Il

7 *Il difetto della podestà di disporre, camina quando non vi sia l' assenso.*

8 *Della medesima facoltà di disporre con li non compresi circa la sostanza del feudo.*

9 *Del prezzo del feudo.*

10 *Che non entra la distinzione trà li figli in podestà; e gli altri.*

11 *Della ragione, perche ne feudi non entri detta distinzione.*

12 *Quando s' intenda, che l' primo acquirente abbia disposto del feudo.*

13 *Se fatto il legato, ó altra disposizione proibita del feudo, se nè debba la stima.*

C A P. XXI.

1 VANDO si tratti dè feudi puramente ereditarij, e conseguentemente trasmissibili ad ogni erede, ancorche estraneo, in tal caso, sopra ciò non cade difficoltà alcuna, ancorche l' inuestitura contenesse espressa proibizione d' alienare senza licenza del padrone, atteso che quella và intesa per l' alienazione trà viui, e per l' interesse del laudemio, ò altra ricognizione.

Oltre che (conforme si è accennato di sopra nella general distinzione dè feudi, non 2 è facilmente praticabile vn feudo meramente ere-

ereditario, che abbia natura di feudo vero e retto,il quale si debba regolare con le leggi feudali, atteso che, più tosto si stima feudo corrotto, & improprio, il quale non abbia del feudo, se non il nome, e qualche poco d'effetto,mà in sostãza sia più tosto robba allodiale indifferente; Che però cade tal'ispezione solamente nè feudi veri, e proprij, ristretti alli legitimi eredi, e successori del sangue, se,e qual facoltà di disporre si conceda al feudetario, ò nò.

Et in ciò si distingue il primo acquirente da gli altri successori; E rispetto al primo entra l' altra distinzione, se sia feudo, il quale si dice puramente di patto, e prouidenza, come conceduto per se, suoi, figli, e descendenti, ò pure sia misto, come conceduto à medesimi figliuoli, e descendenti; mà con la qualità ereditaria.

Nel primo caso; entra l'altra distinzione, se l' acquisto sia per mera grazia, e beneficio dell' infeudante, ò pure per via di compra, ò di altro titolo

3 corr領spettiuo, & oneroso, in maniera che l' acquisto non nasca dalla grazia, e liberalità dell' infeudante, mà dall' industria, e prouidenza dell'infeudato;Atteso che nel primo caso(che li giuristi dicono per causa lucratiua)li figli, e descendenti, ò altri del sangue, chiamati nell' inuestitura, riconoscono questo beneficio direttamente, & immediatamente dall' infeudante, e per conseguenza l' infeudato, ancorche primo, non hà podestà alcuna di di-

ſporre del feudo, nè in tutto, nè in parte, nè meno grauar' i ſucceſſori in cos' alcuna.

Anzi nè meno può alterare la natura del feudo, e mutar l'ordine della ſucceſſione preſcritto dall'inue-
4 ſtitura, ò dalla legge, anche trà i medeſimi chiamati; Che però, ſe il feudo di ſua natura ſarà diuiduo, ſecondo l'vſo de Longobardi, in maniera che vi ſuccedano tutti di egual grado, non può il primo acquirente mutare la ſua natura, e ridurlo à forma indiuidua di primogenitura; Et all' incontro, ſe ſarà indiuiduo, ſecondo l'vſo de Franchi, in maniera che la ſucceſſione ſia douuta ad'vno ſolamente per ordine di primogenitura, non può farlo diuiduo, ò pure poſponendo il primo, chiamar' il ſecondo, ò terzogenito,

Nell' altro caſo poi che l'acquiſto ſia per via di compra, ò per altra cauſa correſpettiua, & oneroſa, in maniera, che i figli, e deſcendenti, & altri
5 chiamati, debbano in ciò riconoſcere per loro autore il primo acquirente; Quando la diſpoſizione ſia trà le perſone compreſe nell'inueſtitura, può ſenza aſſenſo del padrone, liberamente diſporre trà eſſe del feudo, ſenza però far' immutazione della ſua natura, dalla quale poſſa naſcere pregiudizio al padrone; Cioè, ſe ſarà diuiduo, alla ſucceſſione del quale, non facendo diſpoſizione alcuna, ſuccederebbono tutti, ſecondo l'ordine del grado, nella maniera che ſi ſuccede negli altri beni indifferenti,

può

può egli prescriuere vn' ordine diuerso, gratificando alcuni, & escludendo gli altri;Et anche ridurlo à successione,&ad ordine di primogenitura,ò di maggiorasco, nella maniera che si ordinano i fidecommissi emaggioraschi negli altri beni indifferenti.

Mà se sarà indiuiduo,non potrà diuiderlo,atteso che questa diuisione sarebbe specie d' alienazione proibita dalle leggi feudali, anco per rispetto del padrone; Bensi che potrà mutare l' ordine prescritto dalla legge, escludendo il primo, e chiamando il secondo, ò terzogenito. A

A *Di tutto ciò si tratta in questo libro nelli discorsi p. 10. & 11.*

Questa regola però, non camina nelli suddeti Regni, delle due Sicilie, e particolarmente in quello della citeriore, che diciamo di Napoli, ancorche 6 si tratti di termini più forti, mentre in questo Regno, non solo nel feudo nuouo, mà anche nell' antico, vi è annessa la qualità ereditaria, poiche, ciò non ostante, non si può mutare l' ordine sudetto, per la ragione, che quelle leggi particolari, proibiscono ogni, e qualunque disposizione, la quale riguardi il corpo, e la sostanza del feudo, sen-7 za il regio assenso, l' interuento del quale però toglie tutte queste difficoltà; Che però,quanto si discorre sopra il defetto della podestà di disporre, s' intende della podestà priuata, e col presupposto, che manchi l' assenso. B

B *Nell' istessi luoghi accennati.*

Quando poi la disposizione sia à fauore d' estra-

nei non compresi nell' inuestitura, in tal caso, certa cosa è che, circa il corpo, ò sostanza del feudo, la
8 disposizione sia inualida, per l' incapacità degli estranei, e per la violazione della legge dell' inuestitura, siche non gioua l' esser feudo nuouo acquistato per causa onerosa; Anzi quando anche fosse misto, con l' annessa qualità ereditaria, per la quale l' erede, secondo i termini generali della ragion commune, non può impugnare il fatto del suo autore, tuttauia, ciò camina bene nel prezzo, ò nell' equiualenza, ma non nel corpo e sostanza del feudo, per la totale annullazione dell'atto, al quale la legge resiste; Et anco per offesa che si fà al padrone, dando il feudo à persone da lui non volute, nè contemplate.

Mà se la disposizione fusse nel prezzo, ò valore del feudo, à fauore anche d' estranei, questa sara valida, & obligatoria, in maniera che il successore
9 del sangue, possa esser' obligato dal detto primo acquirente à pagare tutto il prezzo, ò valore à quell' estraneo, à fauor del quale sarà fatta la disposizione; E se bene da questo nõ s'acquista azione, ò ragione alcuna reale sopra il corpo, ò sostanza del feudo, nondimeno si può essercitare l' azione personale, ouero si può implorare l' offizio del giudice, e constringere il successore del feudo à pagare il valore degli altri suoi beni, ed anche à vender'il feudo; Et acciò dal prezzo s'adempia la volontà del disponente. C

C Nelli sudetti discorsi 9. & 12. e nel 71. di questo libro

E se

E se bene pare, che più comunemente i Dottori in ciò distinguano, se il primo acquirente sia pa-
10 dre, il quale disponga in pregiudizio dè figli, e di altri descendenti, li quali abbia in podestà; Ouero se sia madre ò altro ascẽdẽte, ò trasuersale, & ãco padre in cui non cõcorra la ragione della patria podestà, ò della proibizione della donazione trà padre, e figli, quasi che in questo caso, per l' implicita donazione, che detto acquirente faccia alli figli, e descendenti, ò altri, per li quali acquista il feudo, se gli proibisca il disporne, in quella maniera che al donatore vien' proibito il disporre de' beni donati in pregiudizio del donatario; Che però alcuni vanno considerando, se nell' atto dell' acquisto, vi concorra giuramento, ò altra circostanza, la quale tolga detto ostacolo della proibizione legale, sopra la donazione trà il padre, e figli in podestà.

Nondimeno questa è vna simplicità de nostri vecchi; con laquale, forse malamente caminano, quelli, li quali senz' altro discorso, si fermano nella superficie della dottrina d' alcuni, ouero non sono versati nella materia feudale; Atteso che il punto della difficoltà, non consiste nel difetto della podestà del primo acquirente di donare il prezzo impiegato nell' acquisto del feudo à figli, e descẽdenti, ouero ad'altri chiamati, come si presuppone da coloro, li quali caminano con detta distinzione, mà consiste nella volontà di fare detta donazione, la quale

non

non si presume, quando non vi concorra la proua, in concorso della quale, ò sia espressa, ò tacita, ò congetturale, resta parimente inetta la detta distinzione trà figli, ò descendenti, che siano in podestà, e gli altri, atteso, che nè feudi vi è differenza. D

D *Nell'accennati luoghi, & anco nel supplemento di questo medesimo libro 1.*

Nasce questa differenza da due ragioni; Primieramente, perche i feudi veri, e proprij, hanno le leggi proprie, e particolari, che però nõ deuono esser regolati con le leggi ciuili dè Romani, l'vso delle quali non si haueua, quando furono introdotte dette leggi, e consuetudini feudali; Siche quest' equiuoco nasce da vna certa simplicità de primi nostri maestri, & interpreti delle dette leggi ciuili, doppo la loro inuenzione, atteso che, leggendo, ò interpretãdo queste agli scolari nelle Cattedre di Perugia, ò di Siena, ò di Pisa, e di altri luoghi, con poca notizia delle leggi, e materie feudali, confusero questi termini.

11

E secondariamente, perche caminando con i medesimi termini della ragion comune, portando l' vso, che li feudi veri, e proprij nobili, e giurisdizionali, sopra i quali cadono queste dispute, per lo più, e forse sempre, si concedono da Principi sourani; Quindi per conseguenza risulta la remozione del dett' ostacolo di proibizione, il quale dalla legge ciuile risulta nella donazione trà padre e figli in podestà, mentre l' autorità, & il cõsenso esplicito, ò implicito del Principe, dispensa à quest' impedi-

mēto, per lo che mai si darebbe il caso, che il primo acquirēte potesse disporre, mentre mai entrerebbe la sudetta ragione della patria podestà; E cōseguentemente, per molte ragioni detta distinzione contiene vn' equiuoco manifesto, nel quale, con molta facilità, e frequenza s' incorre dalli puri prammatici, e da quelli, li quali vogliono regolare i feudi, con li termini delle leggi ciuili.

Camina tutto ciò, circa la facoltà di disporre del prezzo, ò del valore à fauore degli estranei, quādo la
12 volontà sia espressa, e certa, poiche quando questa sia dubbia, & incerta, perche il primo acquirente non habbia espressamente disposto del detto prezzo, in tutto, ò in parte, nè in quello ò in altro equiualente habbia grauato il legittimo successore del feudo, mà abbia à fauore dell' estraneo, ò incapace disposto d' esso feudo in tutto ò parte; In tal' caso cade la questione, se non sostenendosi la disposizione nella cosa disposta, se ne debba il prezzo, e s' intenda lasciata la stima, conforme nelli termini generali della ragion comune, si disputa nelli legati, & in altre disposizioni, che si facciano di cose, le quali poi si scoprano non essere del disponente, ò che di quelle ne sia incapace il legatario.

In ciò gli scrittori si sono malamente intricati, e caminano con molta varietà d' opinioni; Poiche
13 alcuni indifferentemente tengono l' affermatiua, che si debba il prezzo, ouero la stima; Altri all' in-

con-

contro, tengono indifferentemente la negatiua, quasiche il disponente abbia voluto far da burla; Et altri distinguono, trà la disposizione vniuersale con titolo ereditario, e la particolare, cō titolo di legato, ò altro simile; Affaticādosi però i moderni, cō la solita sciocca fatica di schiena, nell'indagare, col numero aritmetico de' Dottori, qual sia la più, ò meno comune; E considerando anche molte freddure leguleiche, per proua dell'vna, ò dell'altra opinione.

La verità però si crede esser quella, che giudiziosamente tengono alcuni; Cioè, che questa sia vna questione di volontà, e di puro fatto; Che però dalle circostanze di questo, debba indagarsene la verità, ò sostanza di detta volontà, e se realmente il disponente abbia voluto, che l'vtile del feudo non stà di quello, al quale la legge nè dà la successione, ma d'vn'altro; Ouero che abbia voluto lasciar ad vn altro quelle ragioni, che credesse, ò pretendesse d'hauere nel feudo, tali, quali siano; senza voler aggrauare la sua eredità d'altro.

Siche in questo proposito và considerato, se il feudo, del quale si è disposto, s'ottenga da vn'agnato ò da altro successore, con total'indipendenza dal disponēte, in maniera che anche espressamente non possa esser obligato al prezzo; Siche quando la stima fosse douuta al legatario, bisognerebbe pagarla con altri effetti dell'eredità, la quale cosi resterebbe doppiamente pregiudicata, cioè, con la

perdi-

perdita del feudo, e con l' altra del suo prezzo; Ouero che tal questione sia col medesimo successore, il quale per l' inualidità della disposizione, pretenda essergli lecito, per mero lucro, ottenere la robba del disponente, e disprezzar la sua disposizione; Atteso che nel primo caso, più difficilmente entra detta presunzione, che nel secondo. E

E Di tutto ciò si parla in questo lib. nel disc. 18. e nel supplemento.

Onde le distinzioni de' Dottori, che sopra ciò sogliono darsi, cauate dalle regole, e proposizioni generali, saranno ben gioueuoli, & opportune, quãdo si tratti di caso veramente dubbio, in maniera che detta volontà sia totalmente incerta; Mà quando questa, ò espressa, ò congetturale, vi concorra, in tal caso, tutte le suddette distinzioni, restano mere freddure dè legulei, poiche nelle questioni di volontà, questa sempre è la regolatrice del tutto.

CAPITOLO XXII.

Quando si dica primo acquirente per causa onerosa, all'effetto di poter' disporre; E della podestà degli altri successori di disporre.

SOMMARIO.

1 *QVando l'acquisto del feudo si dica per causa onerosa, ò lucratiua.*
2 *E quando sia per benemeriti.*
3 *Li successori che non siano primi acquirenti non possono disporre.*
4 *Delli feudi misti quando di essi si possa disporre.*
5 *Dell'opinione particolare, con la quale si camina nel Regno di Napoli.*
6 *Dell' vso dell' altro Regno di Sicilia vltra.*
7 *Degli altri paesi, nelli quali per causa del commercio si è indotta questa facoltà di disporre dè feudi, ò del loro prezzo.*

CA-

CAP. XXII.

1 ALLE cose accennate nel cap. antecedéte si vede che la facoltà di disporre, in gran parte pende da detta circostanza, se, e quando l'acquisto sia per causa lucratiua, ouero onerosa; E ciò non dipende dalla legge, mà dal fatto, cioè, se quello che si dà dall'acquirente al concedente, sia equiualente al valore del feudo, ò almeno sia eccedente la maggior parte, in maniera che non possa dirsi mera grazia e beneficio; Nel modo che nel libro decimoterzo, si tratta della materia del padronato, quando si dica acquistato per grazia, e priuilegio, e quando per titolo oneroso di fondazione, e dotazione A, con termini simili; Che però sopra ciò non può darsi regola certa, e generale, come abbiamo in tutte le questioni di fatto, quando l'acquirente paghi denaro, ò che dia altra robba, e ricompensa all'infeudante, entrando solo detta regola, che il peso deu' esser traboccante, se ne tratta ancora nella materia enfiteotica.

A *Nel detto lib. 13. nel disc. 10 & 65.*

2 La questione maggiore però sopra ciò cade, quando non vi corra denaro, ò altra ricompensa, mà si dica di farsi la concessione per i meriti dell' acquirente, se si dica acquisto per causa lucratiua, ouero onerosa, per l'effetto suddetto; Et in ciò,

ancorche si scorga qualche varietà d' opinioni; Nondimeno pare che la verità stia nella distinzione, se li meriti sieno narrati generalmente, & in confuso, ouero se siano specificati; Posciache nel primo caso, tal narratiua non s' attende, come solita farsi per stile, ò formolario; E nel secondo, si deue primieramente vedere, se vi fosse proibizione di far' infeudazione senza tal causa; Et essendoui, bisogna giustificarla altronde; Mà quando non vi sia, allora si deue vedere, se i meriti narrati siano tali, che per termini di giustizia commutatiua, richiedano questa mercede, ò premio, & in tal caso si dirà per causa onerosa, mà non già, quando non vi concorra detta circostanza, in maniera che i meriti possano dirsi più tosto causa impulsiua, e per termini di giustizia distributiua, secondo la natura dè feudi, li quali per loro origine, & introduzione, si danno per ricognizione à benemeriti, non già à persone non cognite, e di nessun merito, conforme la distinzione, & esplicazione dell' vna, e dell' altra giustizia distributiua, e commutatiua, della quale si tratta nel proemio, nel capitolo 10. B

B. *Nel disc. 11. di questo lib. & anco nel disc. 94.*

Si dice però questione più di fatto, che di legge, siche non può daruisi regola certa generale, dipēdēdo il tutto dalla qualità, e dalle circostāze del fatto, dalle quali si deue vedere, se i meriti importino equiualenza, ò nò, applicandoui proporzionatamente, quel che si dice nel lib. settimo delle do-

nazio-

nazioni veramente rimuneratorie, come ſpecie di dazione in ſoluto per quel debito, che per altro ſarebbe douuto per legge di giuſtizia, non già per quella di ſemplice conuenienza, ouero di quell' obligazione, che i giuriſti dicono antidorale.

Quando poi il primo acquirente non diſponga; In tal caſo, in queſta ſorte di feudi, li quali ſi dicono puramente di patto e prouidenza, reſta aſſoluto, che li ſucceſſori non abbiano facoltà alcuna di diſporre in pregiudizio degli altri, li quali vengano da lui indipendentemente, ſenza qualità ereditaria, non eſſendoui ragione alcuna, per la quale tal diſpoſizione ſi poſſa ſoſtenere. 3

Nell' altra ſorte di feudi, li quali ſi dicono miſti, come riſtretti alli ſoli eredi del ſangue, con incapacità degli eſtranei, mà con l' altra anneſſa qualità ereditaria; Entra parimente la ſteſſa diſtinzione, trà il primo acquirente, e gli altri ſucceſſori; Atteſo che al primo, ſi dà la podeſtà di diſporre, ò di grauare, nell' iſteſſo modo, & in tutto, e per tutto, come ſi è detto nella ſpecie antecedente, riſpetto al primo acquirente per cauſa oneroſa, in maniera che trà queſta ſpetie, e quella, à riſpetto del primo, non pare che vi ſi ſcorga altra differenza, ſe non quella, che in queſta ſeconda ſpecie, entri detta facoltà indifferentemente, ſenza la detta diſtinzione dell' acquiſto di cauſa lucratiua, ouero oneroſa. 4

Riſpet-

Rispetto poi alli successori, si scorge qualche varietà d' opinioni trà li Dottori, credendo alcuni, che per ricercarsi detta qualità ereditaria, indifferẽtemente deue entrare la medesima facoltà; Et altri, che si richieda bene la qualità ereditaria, anche dell' vltimo moriente, mà che suffraghi il beneficio dell' inuentario, e che si possa il feudo detrarre come proprio, e come specie di debito; Però la più vera, e comune opinione, si crede che sia quella, con la quale camina la Corte Romana, cioè, che la detta qualità ereditaria si ricerchi nel primo acquirente solamente, non già rispetto à gli altri successori; E che rispetto al primo, in tanto sia obligato hauere detta qualità, in quanto che sia da lui lasciato erede, altrimente basta, che non manchi per lui, di non esser tale. C

C *Nelli sudetti discorsi 9. 10. & 12. di questo libro.*

Nel Regno di Napoli si camina con diuersa opinione, attesoche, se bene l'inuestitura è conceduta per gli eredi del sangue, nondimeno vi si richiede anco la qualità ereditaria, nõ solamẽte del primo acquirente, mà anche dell'vltimo moriente, qualunque sia; E detta qualità camina nel medesimo feudo, à segno che il successore del sangue chiamato dall'inuestitura, nõ solamẽte è obligato alli debiti dell' vltimo moriente, nella maniera che si dirà nel capitolo 24. , nel quale si tratta della succes-

cessione, e delli pesi del successore, mà può anche per via di legato, ò di altra volontaria disposizione esser grauato in tutto il valore del feudo, anco quando in questo succedesse contro la volontà del moriente, impugnando la sua disposizione. D

D *Nel disc. 19. 21. & in altri di questo libro*

E questa è opinione singolare in tutto il mondo, introdotta forse dalli nostri maggiori, per motiuo non irragioneuole del commercio, per la gran frequenza dè feudi in quel Regno, il quale quasi tutto è infeudato, siche il baronaggio, il quale hà tutto il suo hauere in questa sorte di beni, sarebbe priuo del comercio nè bisogni

Ilche si comproua, che auendo li maggiori dell' altra Sicilia vltra, interpretato la medesima formola d' inuestitura diuersamente, cioè che fosse 6 di patto, e prouidenza, che iui chiamano la forma stretta, e sperimentando, che ciò porti gran pregiudizio al commercio, & alli Baroni feudatarij, da qualche tempo in quà, con le leggi, ò con le grazie nuoue, han cercato d' introdurre l' istesso, che iui si dice della forma larga. E

E *Si accenna nel disc. 13. di questo libro.*

Come anche vediamo, che negli Stati di Sauoia, e di Piemonte, vi sono li decreti Ducali, e nello Stato temporale della Chiesa vi è la Bolla dè Baro-7 ni, e vi sono le consuetudini ne i feudi di Mantoua, con altre simili, delle quali si discorre abbasso trattando della Bolla dè Baroni.

CA-

CAPITOLO XXIII.

Della succeſſione ab inteſtato ne' i feudi, e del ſuo ordine.

SOMMARIO

Il

CAP. XXIII.

ON due presupposti si tratta in questo capitolo della successione de feudi; Primieramente, che siano veri, e proprij feudi, li quali vadano regolati dalle leggi, e consuetudini feudali, non già quei feudi improprij, e corrotti, li quali in sostanza hanno più natura di beni allodiali, che però vanno regolati con la ragion co-

comune de beni indifferenti; E secondariamente, che il concorso alla successione, sia trà persone capaci, atteso che, posta l'incapacità, resta incongruo il trattare del modo di succedere, mentre cessa la sostanza.

Fermati questi presupposti; Entra la più volte accennata distinzione, trà li feudi diuidui, che si dicono di ragione, ò vso de' Longobardi, e gl' indiuidui, che si dicono di ragione, ò vso dè Franchi.

Nella prima sorte, ò specie, col detto presupposto della capacità, si camina appunto con quell' ordine, il quale si dà ne fidecommissi ordinati à fa-
2 uore delle famiglie, poiche sebene vi possono anche succedere le femine, nondimeno li maschi, ancorche più remoti, sono preferiti, A; Et in mancanza d' essi, quelle, ãcorche abilitate, si ãmettono, in maniera che il sesso in questa sorte di feudi diuidui, vinca il grado, e l'età; Non entrando in termini di ragion comune feudale la prerogatiua della linea, per esser questa solamente considerabile nell' altra sorte di feudi indiuidui, come di sotto si dirà, atteso che tutti si dicono d' vn' istessa linea del primo acquirente, che però vanno considerati come d'vn' istesso genere.

A *Nel disc. 11. di questo lib. e nel lib. 10. frequentemẽte*

Questa differenza però si scorge, trà li feudi, e li fidecommissi, che quando à questi sia chiamato,
3 prima vn genere di persone, e poi l' altro, non si dà luogo alla successione, ouero all'ãmessione del secõ
do

do genere, ſuſſidiariamēte chiamato, finche duri la potenza, ò la ſperanza, che vi poſſano eſſer perſone del primo, ſtādoin tāto la ſucceſſione in ſoſpeſo, che li Giuriſti dicono in pendolo, ſiche in tanto, le robbe ſtaranno ſotto la tenuta e l'amminiſtrazione del ſoſtituto, ilquale ne ſpera la ſucceſſione, finche ſi certifichi la ceſſazione di detta ſperanza. B

B
Nel lib. 10. de' fidecomiſſi nel diſc. 7. 8. & 9.

Mà nelli feudi, ſtante che importano vna ſpecie d'officio, ò di beneficio, il quale abbia anneſſa giuriſdizione, ò amminiſtrazione, come anche il peſo del ſeruizio, e della fedeltà verſo il padrone, non s'ammette queſta ſoſpenſione, mà ſi camina con le regole dè beneficij eccleſiaſtici, li quali ſiano di iuſpatronato laicale, ſiche ſi attende il tempo della vacanza, ò al più quello della preſentazione, conforme ſi dice nella ſua materia de patronati nel libro decimoterzo; Nè la ſopraueniєnza del più proſſimo, ò del genere prediletto toglie la ragione acquiſtata, ò deferita alle perſone più rimote, ò dell' altro genere ſuſſidiario; Il che anco per le medeſime ragioni accennate per i feudi, è riceuuto in Iſpagna in què maggioraſchi, e primogeniture, quando la volontà del fondatore, con i requiſiti iui ſtimati neceſſarij, non diſponga altrimente. C

C
In detto diſc. 11. di queſto lib. e nel diſc. 7. e ſeguēti del lib. 10. de' fide commiſſi.

4 E conſeguentemente, ſe quando ſi apre la ſucceſſione del feudo, per morte naturale, ò ciuile del poſſeſſore, non vi ſiano maſchi, ſuccederanno le

femine, o defcendenti da effe, le quali non potranno effer esclufe da mafchi, li quali foprauerranno, quando non difpongano diuerfamente le leggi, ò li ftili particolari del luogo, ò quella della medefima inueftitura. D

D
Nel disc. 11. del detto libro 10. de' fidecõmissi.

E fe ciò camina in quefta forte di feudi diuidui, li quali vanno regolati con l' ordine de' fidecommiffi femplici, & ordinarij; Molto più camina, nell' altra forte di feudi indiuidui, li quali vanno regolati con

5 l' ordine di primogenitura, nella quale fi fcorge qualche maggior difficoltà, anco ne beni indifferenti, fe detta fofpenfione fi dia, ò nò; Benche in effetto la più vera opinione fia l' affermatiua, in quelle parti, nelle quali fi viua con le leggi comuni de Romani, caminandofi diuerfamente nelle primogeniture di Spagna, per quelle leggi, ò ftili particolari; Ouero perche quelle primogeniture ò magiorafchi, per lo più fono qualificati, & hanno anneffa la giurifdizione, e l' amminiftrazione, fiche entra la medefima ragione, la quale camina nelli feudi, e nelli beneficij. E

E
Nel detto disc. 7. del lib. 10. de fidecommissi.

In concorfo poi di più perfone egualmente capaci, nell' ifteffa maniera che ne fidecommiffi, (li

6 quali vanno regolati coll' ordine della fucceffione ab inteftato), fi deue attendere la proffimità del grado, la quale, fecõdo la più vera, e più riceuuta opinione, anche ne feudi, nell' ifteffo modo che ne i fidecommiffi và regolata dalla perfona dell' vltimo morien-

moriente, e non da quella del primo acquirente; Purche però la proſſimità, prouenga dal medeſimo lato, ò mezzo del detto acquirente, non già dal lato eſtraneo; Entrando ſolamẽte la rappreſentazione, ò la ſubingreſſione, nell' iſteſſa maniera, che nel fidecommiſſo, poiche non hauendo ſopra ciò le 7 leggi dè feudi particolarmente diſpoſto, entra la concluſione generale, che ſi debba ricorrere alle leggi comuni, nelli caſi omeſſi dalle dette leggi feudali. F

F *Nel diſc. 8. & 13. di queſto l. e nel diſc. 3. del lib. 4. dell' enfiteuſi.*

Camina ciò in quei feudi, li quali ſiano di loro natura diuidui, e come ſi dice di ragione, ò vſo de' Longobardi, in maniera che la diuiduità, riguardi anco la loro ſoſtanza, e (conforme i Giuriſti dicono) ſiano indiuidui, tanto in atto, quanto in abito; Non già quando ſi tratti di quei feudi, li quali, nella ſoſtãza, ò nell abito ſono di loro natura indiuidui, mà ſolamẽte diuidui nella comodità, e godimento, à 8 ſomigliãza, del padronato famigliare ò in altro modo cõpetente ad vno, ò più generi di perſone, atteſo che nella ſoſtãza è indiuiduo, mà la diuiduità conſiſte ſolo nell'eſercizio; E ciò ſi verifica nelli feudi titolati di Lombardia, ed'altre parti d'Italia, poiche la dignità porta ſeco anneſſa l'indiuiduità nella ſoſtãza, mà per conſuetudine ſono diuidui, nelli frutti, e nel godimento. G

G *Nel diſcorſo 8 di queſto lib.*

Poiche in queſto caſo, nõ entra l'ordine della ſucceſſione, mà più toſto l' altro, che li Giuriſti dico-

no

no di non decreſcere, cioè che poſſedendo tutti egualmente & in ſolido la ſoſtanza del feudo, in maniera che ciaſcuno ſi dica poſſedere il tutto per la ſua parte; Quindi naſce, che quando manchi vno, le porzioni degli altri s' impinguano, ouero patiſcono quella minor diminuzione, che portaua loro il godimento, e la participazione della perſona mancata, quando viueua.

Appunto, come occorre nelle maſſe capitolari, ò collegiatiue, delle quali debbano godere, e participare tutti quelli del Capitolo, ò del collegio, atteſo che ſe mancheranno alcuni canonici, ò collegiali, quelle porzioni dè mancanti, ſi ripartiranno trà gli altri; Nella medeſima maniera, che ſuccede, quando ſiano più perſone inuitate ad vna medeſima tauola, la quale abbia vna quantità inalterabile di cibi, poiche mancando vno, ò alcuni degl' inuitati, reſterà il pranzo più lauto per gli altri, ſenza diſtinzione, di maggiore, ò minor vicinanza à quello che manca, baſtando eſſer dè i conuitati, e di quelli, li quali già ſedono à tauola; Quando però le leggi, ò conſuetudini particolari non diſponeſſero diuerſamente. H

H *Nel detto diſcorſo 8.*

Nell' altra ſorte de feudi indiuidui, nelli quali la ſucceſſione và regolata coll' ordine di primogenitura; Caminando con i termini delle leggi comuni dè feudi, le quali (come ſi è detto) preferiſcono ſempre il ſeſſo maſculino al feminino, non entra la 9

pre-

prerogatiua solita darsi alla linea di vincere il sesso, il grado, e l' età, mà il primo luogo si dà al sesso;Et inconcorso di più persone del medesimo sesso, entra trà loro il medesimo ordine, cioè, che il primo luogo è occupato dalla linea, la quale vince il grado, e l' età; In secondo luogo, trà più persone della medesima linea, s' attende il grado; E posta l' egualità di questo, si deue attendere l' età, purche l' eguale in grado, e sesso, sia anche vguale in origine, di linea masculina.

Quindi però nasce, che secondo la più vera, & oggidì senza dubbio riceuuta opinione, il nepote 10 dal figliuolo, ò fratello primogenito premorto, escluda il figliuolo, ò fratello secondo genito,non ostante che in questo concorrano ambedue le prerogatiue maggiori, del grado, e dell' età, atteso che la prerogatiua della linea le vince; Col presupposto però del medesimo sesso, anco in origine, come sopra. I

I *Nel disc. 13. di questo lib. nella sui accennata decisione di Sicilia*

Nelli Regni però più volte accennati delle due Sicilie, per le loro leggi, e stili particolari, dandosi maggior prerogatiue al sesso feminino, di quel che gli diano le leggi, e le consuetudini feudali, cami- 11 na l'ordine della successione diuersamente;Atteso che (particolarmente trà li descendenti), la prerogatiua della linea è la prima, e la maggiore, onde vince tutte l' altre,del grado, del sesso, e dell'età; E successiuamente la seconda del grado, vince

la

la terza del sesso; E la terza del sesso vince la quarta dell' età, sì che il maschio minore d' età, vincerà la femina, ouero il suo descēdente, ācorche maggiore.

Da ciò risulta (secondo l' opinione più comunemente riceuuta nel Regno della Sicilia citra cioè di Napoli) vn' effetto totalmēte irragioneuole, e cō 12 trario al costume di tutta l'Italia, cioè che la femina nepote dal figlio primogenito premorto, escluda il figlio secondogenito, ancorche maschio, dandosi la represéntazione, ouero la trasmissione della primogenitura, senza la congiunzione degli estremi abili, e della medesima qualità nel trasmittente, e trasmissario, il che ripugna (come si detto) all' vso comune, & anco alla ragione naturale, & alle regole legali; Che però non si sà scorgere da qual pricipiò, ò ragione ciò si sia possuto indurre; Mà nè tempi moderni, ragioneuolmente sopra ciò si è indotta certa moderazione, per le grazie concesse dal Rè.

Nel altro Regno della Sicilia vltra, questa opinione riceue difficoltà maggiore, per qualche legge particolare, la quale hà più riguardo alla conseruazione dell' agnazione; Pure in ciò bisogna deferire all' osseruanza dè luoghi, e dè loro Tribunali. L

L *Nel medesimo disc. 13.*

Quando poi si tratti della medesima represéntazione, ò trasmissione della linea, ò della ragione di primogenitura, trà gli trasuersali; Cade qualche

mag-

maggior difficoltà; Mà parimente ſi crede più comune, e riceuuta l'affermatiua, cioè che in quelle ſucceſſioni, nelle quali entra l'ordine di primogenitura, la prerogatiua della linea ſia la prima, e la maggiore, preſuppoſta però la capacità, & il concorſo degli eſtremi abili; Benche in ciò non poſſa darſi certa regola generale, per la varietà dè principati, e loro leggi, e ſtili, ſiche in ciaſcun luogo ſi dourà caminare con l'opinioni iui riceuute, attendendo le regole, e le dottrine generali, quando lo ſtile, e l'vſo particolare ſia dubbio.

Per quel che poi concerne la durazione della 14 ſucceſſione, ad effetto che s'impediſca la deuoluzione, ſi diſtingue trà li feudi nuoui, e gli antichi; poiche nelli nuoui, quando l'inueſtitura, ò qualche legge particolare non diſponga diuerſamente, ſuccedono ſolamente li figli, e deſcendenti capaci, non già gli aſcendenti, ò traſuerſali. M

M *Si accenna nel diſc. 3. del lib. 4. dell' emfiteuſi.*

E negli antichi ſuccedono, non ſolamente li figli, e deſcendenti capaci in infinito, con l'ordine di-15 retto, ò deſcenſiuo dall'vno all'altro, mà anco tutti gli traſuerſali capaci, li quali abbiano la qualità deſcenſiua, e legitima dal primo acquirente, la perſona del quale in queſto propoſito s'attende, ſecondo vn' opinione, la quale ſi crede più vera, e più comunemente riceuuta, ſenza far conto dell' altre opinioni diuerſe, alcune delle quali danno la ſucceſſione traſuerſale ſolamente fino al ſettimo

grado, & altre ſino al decimo.

Anzi, ancorche per regola generale, il padre, e gli altri aſcendenti, come ſopra, ſi ſtimino eſtranei dalla ſucceſſione feudale, nondimeno ciò non ca-
16 mina, quando il medeſimo aſcendente ſia deſcendente dal primo acquirente, e ſia cōpreſo nell'inueſtitura; Ilche è ſolito verificarſi, quando il feudatario, il qual muore, abbia ottenuto il feudo per refutazione dal padre, ò dall'auo, ò pure che queſto non ſi ſia curato della ſucceſſione, la quale perciò ſi ſia à lui deferita.

A ſegno che alcuni credano, che il refutante in tal caſo, debba per morte del refutatario, ripigliare
17 le ſue prime ragioni, & eſcluder' tutti; Ilche però non pare che ſia riceuuto, particolarmente in concorſo dè figli, e deſcendenti del refutatario, dalla perſona del quale và regolata la ſucceſſione. N

N
Nel detto diſc 13. di queſto libro.

Nel ſuddetto Regno di Napoli, riſpetto à traſuerſali, ſi viue con diuerſo ſtile, poiche per leggi
18 particolari antiche, la ſucceſſione non paſſa il terzo grado ciuile, anche nelli feudi antichi, benche li ſuddetti traſuerſali ſiano deſcendenti dal primo acquirente, il che pare che abbia dell'irragioneuole; Egli è ben vero che queſto rigore ſi è in qualche parte moderato con alcune grazie, per le quali ſi ſtende la ſucceſſione ad vn' altro grado eguale, ò inferiore, mà non ſuperiore, il che iui ſi và per le grazie variando alla giornata.

Nell'

Nell'altro Regno della Sicilia vltra; Parimente per grazia, e per leggi particolari, vi è qualche mag-19 gior' estensione dè gradi, poiche se bene le leggi antiche, lequali hanno il vocabolo di costituzioni, sono comuni all' vno, & all' altro Regno, come fatte in tempo ch' erano vniti, e costituiuano vn Regno solo; Nondimeno doppo la diuisione seguita sotto il Rè Carlo Primo, quando li Siciliani, nel famoso vespero, che si dice Siciliano, discacciati li Francesi, si diedero à Pietro Rè d' Aragona, (siche da vn Regno se nè formarono due); si cominciò à viuere con diuerse leggi, e capitoli, in maniera che si scorge gran differenza, trà li feudi di vn Regno, e l'altro, anco (come di sopra si à accennato) nell'intelligenza molto diuersa della formola dell' inuestitura, ch' è la medesima, & è concepita con l' istesse parole. O

O *Nel detto disc.* 13.

Molte altre quistioni cadono in questa materia della successione feudale dè trasuersali, Mà perche nascono per lo più da leggi, e stili particolari dè principati, e particolarmante del detto Regno di Napoli, però hà quasi dell' impossibile il riassumere il tutto in questa compendiosa, e più istorica, che disputatiua narrazione, dipendendo la decisione dagli stili, e leggi particolari dè luoghi, & anche per esser li casi molto rari in pratica.

Se poi per mancamento dè figli maschi, nelli feudi indiuidui delli detti Regni delle due Sicilie, li

quali vanno regolati con ordine di primogenitura, ſi apre la ſucceſſione alle figlie femine, in tal' caſo, ſi diſpone per quelle leggi, che la femina non maritata, la quale iui dicono in capillo, ancorche ſe-
20 condo genita, ſucceda nè i feudi, & eſcluda la primogenita maritata, e dotata; Quando però queſta ſia dotata di ſuo conſenſo, è con molte altre dichiarazioni, delle quali ſi tratta nel teatro in queſto medeſimo lib.; E per le quali dichiarazioni, & anco per le cautele, le quali in ciò ſi ſogliono praticare, ſi dà molto di raro il caſo di tal ſucceſſione.

P Nel diſc.14.

P

***

CA-

CAPITOLO XXIV.

Delli pesi, della vita milizia, e del paraggio, ò comunicazione di prezzo, e di altri pesi, à quali è tenuto il successore del feudo.

SOMMARIO.

1 *Della dote di paraggio delle femine.*
2 *Nelli feudi indiuidui nuoui, il primogenito è obligato comunicare il valore del feudo.*
3 *Mà non è tenuto al prezzo del titolo.*
4 *Della vita milizia nelli feudi indiuidui antichi.*
5 *Degli altri pesi, à quali il successore del feudo sia tenuto.*
6 *Delli due eredi del feudatario, cioè feudale, & allodiale, e della loro contribuzione alli debiti del morto.*

CAP. XXIV.

VANDO nelli feudi diuidui succedono solamente i maschi, escluse le femine, queste deuono esser dotate, come volgarmente si dice de paraggio; Mà in ciò non si può dare certa regola generale, poiche la materia dipende dagli stili e leggi particolari, particolarmente delli detti due Regni di Sicilia citrà & vltrà. A

A *Se ne discorre in questo lib. nel disc. 108. e nel lib. 6. della dote nel discorso 142.*

Quando poi si tratti di feudi indiuidui, nelli quali succeda il solo primogenito, entra la distinzione, trà li feudi nuoui, e gli antichi, poiche nelli nuoui, acquistati per via di compra, mediante il prezzo, ò altra ricompensa, il primogenito successore del feudo, è obligato comunicare à gli altri fratelli, tutto il prezzo speso perciò dal padre; mentre questo si stima esser nell' eredità allodiale, da comunicarsi à tutti li fratelli eredi, et è anche soggetto alli debiti e pesi ereditarij, come vna specie di credito, il quale spetti all' eredità allodiale, contro il successore del feudo. B

B *Nel disc. 19. di questo lib. & anco nelli disc. 11. & 12*

Non deue però, (secondo la più probabile opinione,) comunicare, quel che si sia speso per il titolo, ò dignità del feudo, ouero per altre cose meramente onorifiche, le quali non portino vtile alcuno al successore, atteso che, se bene gli portano ono-

onoreuolezza, nondimeno questa è cōtrapesata dal maggior dispendio, che deue supportare il feudatario titolato, per mantenersi in quel decoro, che conuiene alla dignità. C

C *Ne' luoghi accennati.*

Anzi pare molto ragioneuole, che anco circa gli effetti vtili, si abbia qualche riguardo à detto peso; conforme in questo proposito si osserua nel libro nono nel titolo della legitima, & altre detrazioni, D sopra il punto, se quelche si dona al figlio col peso della primogenitura, se gli debba imputare, ò nò nella legitima.

D *Nel disc. 24.*

Se poi si tratti di feudo antico, ouero anche nuouo gratuito, in maniera che non entri detta ragione di prezzo, il quale resti nell' eredità allodiale;

4 In tal caso il primogenito haurà il peso di dare alli secondogeniti maschi, vn' annua prestazione vitalizia, à proporzione delle rendite del feudo per i suoi alimenti, che si dice vita milizia, ouero appannaggio, & alle femine la detta dote di paraggio; Et ancorche sopra detta vita milizia si disputino molte questioni, nondimeno non può daruisi regola certa, e generale, per la verietà delle leggi, e dè stili particolari, onde bisogna deferire all' vso del paese, E

E *Nell' accennati discorsi 12. 19 & 108. in questo libro.*

E quanto à gli altri pesi, alliquali il successore

5 del feudo sia tenuto si camina con la distinzione, cioè che se si tratta delli pesi intrinseci, e connaturali al feudo, come sono, il seruizio, e la fedeltà al padrone

ne diretto, il mantenere, e bene amministrar'il feudo, e suoi annessi, e dipendenze, e cose simili; Come anche sono quei pesi, ò seruitù, con i quali il feudo si è conceduto, non cade ragione alcuna da dubitare, la quale entra solamente nelli pesi accidentali, impostiuì dalli predecessori per atto positiuo, ò negatiuo; Come sono l'imposizioni de' censi, & altri debiti, ò le seruitù, e collette, e contribuzioni, ò altre ragioni, le quali per vn terzo si siano acquistate, per negligenza, ò sofferenza del feudatario predecessore,

Et in ciò entrano le medesime distinzioni, che si sono addotte di sopra nel cap. 15. sopra le alienazioni, & altre disposizioni fatte dal feudatario predecessore, se obblighino, ò nò il successore; Atteso che quando per la qualità di feudo nuouo acquistato con titolo oneroso, il peso sia imposto dal primo acquirente, ouero che il successore debba hauere la qualità ereditaria del predecessore, anche nello stesso feudo, ò almeno nel suo valore, il quale si stimi esser nell' eredità del predecessore; In tal' caso, parimente il successore sarà tenuto, per le alienazioni, & altri contratti.

Et all' incontro, caminando con li medesimi termini, non sarà tenuto, qnando, cessando detta circostāza, egli succeda per la persona e ragione propria, con totale independenza dal predecessore; Poiche se bene nel primo caso della successione di-

pen-

pēdēte, quei pesi,li quali siano imposti sēza l' assenso del padrone, non toccano il corpo,e sostanza del feudo, mà si hanno per non imposti; Tuttauia (come in detti luoghi si è accennato), ciò riguarda la ragione del terzo, cioè del padrone diretto, ouero di quelli,che dipoi acquistino il feudo,ò ragioni in esso coll' assenso, acciò in loro pregiudizio, quello, à fauor di chì tal peso si sia imposto, non abbia ragione,ò azione alcuna reale al corpo del feudo; Mà non già rispetto al successore, il quale si sia potuto obligare dal suo autore, ò predecessore, perche questo anche per i debiti, e pesi contratti,ò imposti senza l' assenso, potrà essere forzato (come si è detto) nell' azione personale, ouero coll' officio del giudice, à quanto importi il valore.

E perche vn feudatario si stima vn' vomo doppio, e diuerso, con doppio patrimonio, ò doppia eredità, siche può auere due eredi in solido di due diuerse eredità,le quali costituiscano due vere vniuersità, cioè vna feudale, e l' altra allodiale (che in detti Regni delle due Sicilie si dice burgensatica nell' istesso modo, che la legge comune ciuile dà la doppia eredità nel soldato, cioè vna militare, e l' altra, che si dice paganica; E la legge canonica le dà nel cherico, cioè vna de' beni patrimonali,ò acquistati per altra strada, che del chiericato, e da beni di Chiesa, che si dice eredità profana, ò temporale; E l' altra de' beni di Chiesa, ò per rispetto del cherica-

6

to, che si dice ecclesiastica; Et alle volte porta il caso, particolarmente nel detto Regno di Sicilia citrà, ò di Napoli, che 'l feudatario abbia due diuersi eredi, vno necessario, e del sangue ne feudi, per ragione dell' inuestitura; E l' altro per testamento, ò ab intestato, ne beni liberi, & allodiali, secondo li termini della ragion comune; Quindi nasce frequentemente la questione, sopra la contribuzione di questi eredi, alli debiti, & ad altri pesi imposti dal morto, anche per causa volontaria dè legati, e di donazioni.

Et in ciò, il primo luogo l' occupa la volontà del morto, non solo espressa, mà anche tacita, e congetturale, per la quale sarà tenuto in tutto, ò parte vno degli eredi, e non l' altro, per quanto comportino le forze di quell' eredità, inmaniera che l' altra eredità non sia tenuta, se non in sussidio, quando la grauata non sia sofficiente, e che l' erede, per il beneficio dell' inuentario, non sia tenuto del proprio.

Mà quando questa volontà cessi, in tal caso, entra la distinzione che; O' si tratta di pesi, e debiti meramente reali, dell' vno, ò dell' altro patrimonio, ouero occasionali per causa, & occasione precisa di quello; Et in tal caso, ciascun' erede supporterà li suoi pesi come reali, e spettanti alla robba da lui posseduta; Mà quando si tratti di debiti, ò pesi personali, & indifferenti, contratti dal feudatario; In

tal

tal caso, quando non osti la volontà del morto (come si è detto di sopra) entra trà gli eredi, e le credità l'egual concorso, che li Giuristi dicono contributo, à rata, e proporzione della robba, e come volgarmente si dice per æs, & libram, ancorche fossero debiti contratti senza l'assenso del padrone, in maniera che i beni feudali non fussero obligati; E benche si fosse obligata solamente vna sorte di beni, e non l'altra; Come per esempio occorre nelli censi, che s'impongono sopra vn fondo certo, perche se fussero imposti sopra il feudo, entra parimente la contribuzione de' beni allodiali, e così all'incontro, in maniera che tal contribuzione non abbia altro impedimento, che quello, che risulta dalla volontà del morto.

S'intende però detta contribuzione trà gli eredi vniuersali, non già trà li legatarij particolari, secondo i termini della legge comune, senza che le leggi feudali in ciò prescriuano cosa particolare; Siche se vn feudatario, il quale habbia più feudi, hauesse il successore vniuersale in tutti li beni feudali, & vn successore particolare in vn feudo solo, questo non dourà ētrare in detta cōtribuzione; Attesoche se bene ogni feudo per se stesso costituisce vniuersità, secondo vn'opinione, tanto di fatto, quanto di legge, e secondo l'altra d'vna specie solamente, nondimeno ciò và inteso à gli altri effetti; Non già al presente, quando vi sia il successore vniuersale, poi-

F
Di questa materia di contribuzione si tratta in questo lib nelli discorsi 21.22, & 23. e 89.

che discretamente, ò comparatiuamente vien riputato per successore particolare, e legatario. F

Anzi questa diuersità di persone, ò di patrimonij, e di eredità, in vn'istessa persona materiale, è multiplicabile, attesò che se vn Signore haurà in diuersi Regni, ò Principati diuersi feudi, ò Stati ben spesso di diuersa natura, si stimano tante diuerse persone, e tanti diuersi patrimonij, quanti sono gli Stati, ò li feudi in diuersi principati.

G

G
Di ciò si parla nel libro 3. della giurisdizione nel disc. 90. & ãco nel lib. 8. del credito nel disc. 11

* * *

CAPITOLO XXV.

Della refutazione dè feudi.

SOMMARIO

1 *DElli diuersi effetti, e questioni, che cadono sotto questa rubrica.*
2 *Se si possa refutare il feudo al padrone, ancorche non voglia.*
3 *Se si possa rifutare al padrone, che l' accetti, in pregiudizio dè successori.*
4 *Della refutazione in pregiudizio dè creditori.*
5 *Quando entri il termine di refutazione.*
6 *Se la refutazione si possa fare senza assenso, e dè suoi riquisiti.*
7 *Non si può fare con la riserua dell' vsu frutto, ò con altri patti.*
8 *Essendo pattionata, se sia nulla, ouero si resechi il patto.*

CA-

CAP. XXV.

Più, e diuersi effetti, trattano i Feudisti questa materia di refutazione; Primieramente se il feudatario possa refutare il feudo, e liberarsi dall' obligo del seruizio, e fedeltà, ancorche il padrone non consentisse, anzi contradicesse; Secondariamente, se tal refutazione possa farsi al padrone, il quale l'accetti, inpregiudizio degli alri chiamati nell' inuestitura; Terzo se la medesima si possa fare al prossimo successore, in pregiudizio dè creditori del refutante; E quarto, se generalmente quest' atto di refutazione al prossimo successore, si debba dire, ò nò, alienazione proibita, senza l' assensò del padrone, per molti effetti, che ne risultano, e particolarmente per la facoltà del medesimo refutante di pentirsi, e ripigliarsi il feudo; Et anco se la successione ò prossimità respettiuamente, debba essere regolata dalla persona del refutante, ò da quella del refutatario; Ilche influisce ancora tal pagamento del releuio.

1

Per quel che spetta al primo punto, se il feudatario possa refutare il feudo, ancorche il padrone lo contradica; Parlando dell' vso, e pratica d'Italia, molto di raro tal questione occorre nel foro, atteso che, apportando per lo più i feudi, vtile, e bene-

2

ficio

ficio à i feudatarij, e danno alli padroni, alli quali rie sce più tosto di profitto la deuoluzione; Quindi nasce, che le dispute forensi frequentemente si sentono più tosto nel caso opposto, e non nel presente; Pure alle volte la contingenza dè tempi, ò le congiunture lo portano, come à me medesimo in pratica è occorso trattarlo, per quel che si vede nel Teatro. A

A *Nel disc. 71. di questo libro*

Et in ciò si scorge qualche diuersità d' opinioni; Poiche alcuni indifferentemente lo negano, per la ragione, che essendo questo vn contratto obligatorio fatto con reciproco consenso dell' infeudante e dell' infeudato, non può, nè deue disciogliersi senza il medesimo consenso reciproco, per la regola generale di legge, che ogni cosa deu' esser sciolta nella medesima maniera, ch' è legata, ò pure che il distratto richiede quel medesimo consenso reciproco, che si ricerca nel contratto.

Altri all' incontro tengono indifferentemente l' affermatiua, per la ragione, che questo non sia contratto, mà puro beneficio, ò priuilegio, che si concede al feudatario, e conseguentemente, che per le regole d' ogni legge positiua, e naturale, li beneficij non si debbano ottenere da chi non li vuole, nè l' atto, il quale è introdotto à fauore, si deue ritorcere in odio; Et altri vanno distinguendo, trà i feudi ecclesiastici, e li laicali, con altre distinzioni, che sogliono darsi dalle sottigliezze dè

Legi-

legisti, particolarmente dè consulenti, per adattare la legge all' opportunità loro.

Si crede però, che la decisione principalmente dipenda dalle leggi, ò stili del padrone, e del principato, nel quale sia il feudo, ò pure dalla legge particolare dell' inuestitura; E quando ciò manchi, non sia questione generale di legge, mà più tosto di fatto, dalle circostanze del quale dipenda la determinazione, siche non possa daruisi vna regola adattabile ad ogni caso; Cioè se la refutazione porti, ò nò, danno, ò pregiudizio al padrone, nō solamēte nell'interesse borsale, mà anche per altri rispetti, secondo le circostanze dè tempi, e luoghi, e persone; Atteso che portando le dette circostanze che il suo dissenso abbia fondamento di giusta causa, in tal caso non sia lecito; Come all' incontro, cessando detta causa, debba il feudatario esser' ammesso à questa facoltà; O' per vn' equità non iscritta, dalla quale si muono alcuni; Ouero per alcune leggi feudali, che lo dispongono, e per le quali quelli, li quali tengono la seconda opinione, dicono che non ostino le regole generali di ragion comune, nelle quali è fondata la prima opinione come sopra. B

B
Nel detto discorso 71. di questo libro.

Quanto al secondo punto, se la refutazione possa farsi al padrone, il quale l' accetti, in pregiu-
3 dizio degli agnati, ò degli altri chiamati nell' inuestitura, la decisione dipende dalle medesime

distin-

distinzioni date di sopra nel capitolo 15. doue si tratta della facoltà d'alienare, ò disporre, atteso che quando con assenso del padrone il feudatario potrà disporre del feudo à fauore d' vn' estraneo in pregiudizio degli agnati, ò d'altri chiamati, non pare che vi sia ragione, la quale proibisca il poterlo fare à fauore del medesimo padrone, in chi si considera ragione maggiore, che in vn' estraneo, perche così faccia ritorno la robba alla sua prima causa.

Circa il terzo, se possa farsi la refutazione al prossimo successore in pregiudizio dè creditori del refutante; Si crede certa la negatiua, poiche se bene alcuni, caminando con i termini generali, li quali si hanno nelli fidecommissi, e maggioraschi, e cose simili, distinguono, se il refutante abbia fatto, ò nò l' atto dell' agnizione, in maniera, che abbia, ò rispettiuamente non abbia acquistato il dominio de' beni. C

4

C
Nel lib. 10. de fidecômissi nel disc. 195.

Nondimeno questa distinzione pare impropria al caso di cui si tratta, atteso che il termine *refutare* propriamente conuiene à quello, il quale già ne sia padrone, e possessore, col certo pressupposto dell' acquisto precedente, poiche quando ciò non sia seguito, non si dice refutare, mà repudiare, ouero togliersi di mezzo, e farsi volontariamente morto, per non acquistare, acciò in tal modo si dia luogo al prossimo successore. D

5

D
Di queste distinzioni si parla nel lib. 11. nel tit. delle renunzie nel disc. 1. & seg.

Le maggiori però, e le più frequenti questioni, cadono nel quarto punto, se quando la refutazione si faccia senza l'assenso al prossimo successore, sia valida, ò nò, per gli effetti di sopra accennati; Et in ciò, la regola assiste alla validità dell'atto, quando però vi concorrano li douuti requisiti, per la ragione che l'atto non importa alienazione, mà vna preuentiua successione, così facendo volontariamente quel che farebbe il caso della morte, siche tutto il punto consiste nella verificazione delli detti requisiti, li quali sono; Primieramente, che il refutatario sia quello, al quale sarebbe douuta la successione, se nel tempo della refutazione, fusse occorso il caso della morte; Secondariamente, che l'atto sia gratuito, e senza prezzo, ò ricompensa; Terzo che non possa dirsi fatto in frode, la qual' in dubbio non si presume, e sopra la quale non può darsi certa regola, dipendendo dalle circostanze del fatto, se tal frode vi sia, ò nò; E di ciò si suole disputare più tosto col padrone ad effetto del releuio, doue questo sia in vso per quel che se ne hà nel capitolo 27. doue si tratta di questa materia del releuio.

6

E finalmente, che non sia pattionata, e con tali condizioni, e riserue, che portino diuisione, ò seruitù del feudo, e contengano specie d'alienazione proibita, come frequentemente occorre nella riserua dè frutti, e giurisdizione, che il refutante faccia

7

à suo

à suo fauore, quando sia riserua dell'vsufrutto formale, ò che in altro modo importi ragione, reale, che li Giuristi dicono *ius*; Non già quando sia della sola comodità, come semplice fatto, che non tocchi il corpo, ò sostanza del feudo, secondo la distinzione, della quale si hà di sopra nel detto cap. 15. in proposito dell'alienazioni proibite.

Quando poi la refutazione fosse pattionata, e contenesse condizione, ò riserua proibita, In tal caso cade la quistione, se il patto, ò condizione vizij, & annulli l'atto, ò pure che questo restando fermo, resti viziata la riserua, ò condizione, e si abbia per nõ fatta; Et in cio i Dottori molto variano, essẽdo ui trè diuerse opinioni. Attesoche la prima opinione vuole che la riserua bẽche fatta in vn modo inualido, debba interpretarsi, ò si risolua nel modo valido per isfuggire la nullità; Come per esẽpiò, facẽdosi la riserua, dell'vsufrutto, questa si risolua in sẽplice comodità; E quest'opinione hà molto pochi seguaci.

8

L'altra opinione tiene, che la condizione illecita resti viziata, e s'abbia per non apposta, onde l'atto resti valido, quando non apparisca espressamente, ò per congetture, che la riserua si sia fatta per condizione precisa, senza la quale non vi sia stato animo di fare la refutazione; E questa opinione in termini generali di ragion comune, pare più probabile, e fondata.

Nondimeno appresso i Feudisti, e particolar-

mente quelli delli Regni delle due Sicilie, è più communemẽte riceuuta la terza opinione, che l'atto, come indiuiduo, resti nullo affatto, in maniera che, il patto, ò la cõdizione inutile, annulli, e renda inutile, tutto l' atto, il quale debba hauersi come non fatto. E; Essendosi nel capitolo 24. accennato se morendo il refutatario, si reassuma il feudo dal refutante super- stite, ouero se questo concorra nella suc- cessione con gli altri. F

E *In questo lib nelli discor. 13 & 76.*

F *Nel detto disc. 13. e nella dec. di Sicilia.*

CA-

CAPITOLO XXVI.

Delli ſuffeudi, e loro validità, e della podeſtà di ſuffeudare; E ſe i ſuffeudi ceſſino, per la deuoluzione del feudo principale.

SOMMARIO

1 *IL ſuffeudo quando ſia validamente conceduto non ſi deuolue co'l feudo.*

2 *Nel Regno di Napoli il feudatario non può ſubinfeudare, e quali ſuffeudi ſi concedano da Baroni.*

3 *Per legge comune de' feudi ſi può fare la ſuffeudazione.*

4 *Quali ſiano li requiſiti neceſſarij.*

5 *Che ſia errore in ciò caminare con li termini della legge ciuile.*

6 *Ouero con le ſole generalità, mà ſi deue diſtinguere.*

7 *In quali ſorti di feudi cadano le queſtioni de' ſuffeudi.*

8 *Si diſtinguono più ſpecie di ſuffeudi.*

Che

CAP. XXVI.

LA maggior questione, la quale cada in questa materia de' suffeudi, pare che sia sopra la validità, ò inualidità 1 della suffeudazione, atteso che se bene alcuni (posta la suffeudazione valida) credano, che deuoluto il feudo principale, quella si risolua, in maniera che il suffeudo si deuolua col medesimo feudo; Nondimeno questa opinione non è riceuuta, ne hà fondamento probabile, atteso che quando l'infeudato abbia sufficiente podestà di suffeudare, e che la suffeudazione con-

con li suoi requisiti sia validamente fatta, in tal caso, come atto già valido, e perfetto, deue hauere la sua durazione, finche dura la linea, ouero il genere di quello, à cui quella si sia fatta; Et all'incontro, quando sia inualida, certa cosa è che, seguita la deuoluzione del feudo, non è obligato il padrone osseruare vn fatto nullo. A

A *Nel disc. 1. di questo libro.*

Per regolare dunque, ouero discernere la detta validità, ò inualidità, cadono due ispezioni; Vna sopra la podestà di suffeudare; E l'altra sopra li requisiti necessarij, acciò la suffeudazione sia valida anche in que' casi, nelli quali si possa fare.

Quanto al primo punto della podestà; Nelli sudetti due Regni di Sicilia, oltre, e citra il faro, per le loro leggi particolari, le quali più strettamente proibiscono ogn'atto, il quale in qualunque modo possa portare diuisione, ouero diminuzione del feudo, resta assoluto, che tal podestà di concedere vn suffeudo formale di tutto il feudo, ò di qualche parte, la quale resti anco in qualità, ouero in natura di feudo, sotto le sue leggi, non si dia; Percioche, se bene dalli feudatarij di detti Regni, si sogliono concedere alcuni suffeudi, non dimeno quelli suffeudi, li quali iui si dicono escadenze, consistono in alcuni poderi rustici, e senza vassallaggio, ò giurisdizione, e quando si concedano senza l'assenso regio, e senza esser registrati in quei libri publici, che iui dicono *quinternioni*, li

2

quali

quali sogliono chiamarsi feudi *plani e de tabula sẽplici*,si stimano più tosto beni allodiali,li quali vãno regolati più con le leggi ciuili de'Romani, che con le leggi feudali, secondo la generalità degli altri beni indifferenti; E questa facoltà di concederli, e rinouarli,quãdo ne succeda la vacãza,viene stimata più tosto vna percezzione di frutto euentuale del feudo, che vera suffeudazione. B

B
Nel detto disc. 1. & anco nel disc. 7. di questo libro.

Ma quando si debba camĩnare con li termini generali delle leggi, ouero consuetudini feudali; La più comune opinione stima, che col presupposto de'requisiti in ciò desiderati, spetti questa facoltà, ancorche nell'inuestitura non si conceda, che però li Dottori per lo più si diffõdono nella verificazione delli detti requisiti, li quali sono.

3

Primieramente, che la suffeudazione si faccia gratis, senza prezzo, ò altra ricompensa; Secondariamente che sia in tutto, e per tutto con le medesime condizioni, senz'alterazione alcuna dell'inuestitura, in pregiudizio del padrone; Terzo, che si facci à persona, la quale sia totalmente di condizione eguale; E quarto, che non si faccia in fraude dell'imminente deuoluzione; E questa fraude dalla legge si presume, quando il feudatario, ò per natura, ouero per accidente sia disperato di successore legittimo, in maniera che la deuoluzione debba seguire con la sua morte.

4

Sopra questi requisiti, e ciascun di loro, li feudi-

disti formano gran questioni, con varietà d'opinione, e molto più vi si confondono li professori
5 di quei paesi, nelli quali questa materia feudale sia poco in vso, in maniera che la teorica non sia accompagnata dalla pratica, poiche se bene sono dotti, e versati nella ragion comune, nondimeno, caminando con le regole generali di questa, pigliano degli equiuoci, così in questa particolare de' suffeudi, come in tutta la materia generale de' feudi.

Si crede però error troppo chiaro il caminare con queste generalità, & indifferentemente applicarle ad ogni sorte di suffeudo, e suffeudazione, non ostante quelche sopra ciò dispongono le leggi feudali, ouero che abbiano detto gli
6 antichi feudisti, li quali sono intesi da moderni, diuersamente da quelche fosse il loro senso, ò pure perche lo stato delle cose, col tempo si sia notabilmente variato.

Poiche se bene, in senso delle leggi feudali, e de' feudisti antichi (perche così all'ora portasse la condizione de' tempi), li feudi veri e proprij, possono darsi ancor' oggi, come anticamente frequentemente si dauano, nelli poderi rustici, ò vrbani, e nell' altre robbe di poca considerazione senza vassalli, e senza imperio, e giurisdizione, conforme si dice di sopra nel capitolo 8. doue si tratta del soggetto del feudo, & in quali cose questo possa darsi.

Nondimeno, secondo la pratica corrente, almeno nella nostra Italia, forse in nessun modo, ò almeno assai di raro, si dà il caso de feudi veri, e

7 proprij in questa sorte di beni, alli quali pare che conuengano più li termini dell' efiteusi, ò del liuello; Siche questa, e simili questioni, sogliono cadere ne feudi nobili, e qualificati, delle Città, Terre, e luoghi abitati, con vassalli, e giurisdizione; E forse più nelli feudi regali, e maggiori, di prouincie, e dominij grandi, che però bisogna caminare con la douuta distinzione de' casi, senza la quale gli equiuoci restano troppo euidenti.

Quattro dunque sono li casi diuersi, che in ciò vanno distinti, e sopra i quali cadono questioni trà loro totalmente diuerse; Il primo è quando

8 si tratti della suffeudazione di tutto il feudo, in maniera che l' infeudato ceda al suffeudato tutte le sue ragioni, mettendolo totalmente in suo luogo, senza che per se ne riserui cos'alcuna; Il secondo caso è, quando si suffeudi tutto il feudo, mà non con tutte le ragioni di esso, perche il primo inuestito, il quale suffeuda, si riserui qualche cosa, come per esempio l' alto dominio, e la souranità, ouero l' appellazioni, e ricorsi, ò qualche recognizione, che debba darsegli dal suffeudato, in maniera che le sue ragioni non si tolgano affatto, ne' egli si faccia totalmente estraneo dal feudo.

Il terzo caſo è, quando ſi tratti di feudo regale, e di dignità, il quale conſiſta in Prouincia, ò in Regno, ouero in altra vniuerſità di Città, Terre e luoghi, alcuni de' quali il feudatario, che fà figura di Principe ſourano, & hà ragione di principato, ne conceda in ſuffeudo totalmente ſubordinato, per hauer ſotto di ſe per ſuo miglior ſeruizio, e decoro, li Baroni, & altre perſone nobili, & in queſto modo premiare, ò allettare quelli, li quali, in guerra, ouero in pace gli ſiano fedeli, e ſi portino bene al ſuo ſeruizio; Et il quarto caſo è di quei ſuffeudi ruſtici, & ignobili, li quali conſiſtano in ſemplici poderi, e ſi concedono anche da Baroni, e feudatarij, ò ſuffeudatarij inferiori à loro vaſſalli, che il alcune parti, e particolarmente nel Regno di Napoli ſi chiamano feudi plani, e de tabula:

Nel primo caſo, ouero nella prima ſpecie; In pratica ſi crede, che abbia del fauoloſo la tradizione de' Dottori, che l'infeudato dal Principe d'vn 9 feudo nobile, & abitato, con imperio, e giuridizione, e vaſſalli, poſſa per ſeſteſſo, ſenza eſpreſſo, e ſpeciale aſſenſo del padrone, ſuffeudarne vn' altro, ancorche vi concorreſſero tutti li ſuddetti requiſiti; E molto meno, quando ſiano feudi regali, e maggiori, atteſoche, entrandoui la ragione, ò riſpetto politico, ſarebbe ſtimato degno d'irriſione quello, il quale voleſſe, con le regole e tradizioni de' giuriſti, metter in pratica, e ſoſtenere

questo punto, mentre veramente li feudisti antichi hanno inteso di quei feudi rustici, & ignobili, nelli quali importi poco al padrone, se siano posseduti, più da vno, che da vn' altro, ogni volta che non si alteri la condizione della persona, ò quella dell' inuestitura, in maniera che à lui non si faccia pregiudizio, conforme la ragion comune dispone nell' enfiteusi, ouero nella locazione perpetua, ma non già in questa sorte di feudi.

L'istesso in tutto, e per tutto, camina nel secondo caso, il quale è più difficile, atteso che, in sentimento de' Dottori, è più facile di poter suffeudare puramente, e senza riserua alcuna per se stesso, che il farlo con detta riserua, poiche nel 10 primo caso, il suffeudante viene stimato vn semplice organo, ouero istrumento, mediante il quale, il padrone dia il feudo al suffeudato, il quale così si dirà feudatario primo, diretto, & immediato, assomigliandosi il suffeudante in questo caso à quello il quale faccia vna compra, ò altro contratto per vn' altra persona, da nominarsi, perche fatta la nomina, egli esce totalmente di scena, e si hà per estraneo, in maniera che il contratto si finge da principio fatto à dirittura, col nominato.

E se bene, così nel secolo corrente, come nel 11 passato, nella nostra Italia la pratica insegna questa sorte di suffeudi anche maggiori, e di dignità, cioè

che

che l'Imperadore ne abbia inueſtito vn' altro Principe grande, dal quale ſi ſia conceduto in ſuffeudo à qualche ſignore di minor sfera, con qualche riſerua di ſouranità, ouero di altra ragione à ſuo fauore; Nondimeno cio è deriuato da facoltà eſpreſſa concedutagli nell' inueſtitura; Anzi da obligo in quella ingionto, di douerne ſuffeudare vn'altro, e di non poterlo ritenere per ſe ſteſſo; E pure, quando queſta facoltà ſi è ridotta in pratica, ò all'eſercizio, ſi è fatto col conſenſo, e con l'approuazione del medeſimo infeudãte, non eſſendo queſte materie da ſemplici legulei, li quali copiando, mà non ben' intendendo i feudiſti antichi, caminano con le generalità, ſenza ſapere quelche ſi dicano.

Nel terzo caſo, camina bene la regola detta di ſopra, che ſpetti detta facoltà di ſuffeudare, 12 purche non ſia di Città, ouero de' luoghi principali, ſe non quanto lo portaſſe l'vſo del principato, e che il ſuffeudo ſia dell' ordine inferiore, e con vna total diſparità, e ſubordinazione, in maniera che il ſuffeudato diuenti vn ſemplice Barone del Principe ſuffeudante, il quale venga conſiderato in perſona ouero figura di Principe ſuperiore; Come per eſempio ſono i feudi, li quali per il Rè del Regno di Napoli, ſi concedono à quei feudatarij, e Baroni, atteſoche, in effetto ſono ſuffeudi in queſta forma, per i quali il feudo non viene à rice-

riceuere formal ſciſſura, ò diuiſione, poiche reſtando nella ſua vnità, quãto al dominio, & all'imperio vniuerſale, con le intiere ragioni del principato, ſi dà à queſti ſuffeudatarij vn certo dominio ò giuriſdizione inferiore, e ſubordinata, come per vna ſpecie di gouerno perpetuo, conuenendo al decoro, e maggior dignità di queſti feudatarij maggiori, di hauere ſotto di ſe, il baronaggio, e li feudatarij inferiori, che loro ſeruano in occorrẽze, così di guerra, come di pace, conforme l'vſo ordinario di queſti Principi, e feudatarij maggiori; Che però tal facoltà và regolata dall'vſo comune, & in quella ſorte di terre, e luoghi, li quali ſiano ſoliti darſi in ſuffeudo, ſenza che in ciò poſſa darſi regola certa, e generale, applicabile ad ogni caſo, dipendendo il tutto (come ſi è detto) dall'vſo, e dall'oſſeruanza de' principati.

In queſta ſpecie però, non ſono verificabili li detti requiſiti, e particolarmente il primo, che l'infeudazione ſi debba fare gratis, ſenza prezzo, ne ricompenſa alcuna, mentre la pratica inſegna il contrario, che per lo più ſi facciano in forma di
13 compra, e vendita per il ſuo prezzo; Il che però hà qualche fondamento di ragione, perche l'infeudante, in tal modo ſi priua di quell'entrate, & emolumenti, che ſi concedono al ſuffeudato, e conſeguentemente, non ſi sà vede re per qual ragione debba eſſergli proibito d'ottenerne la ricompenſa.

Come

Come anche, non è verificabile l'altro requisito, il quale veramente è totalmente incongruo, che il suffeudato debba essere della medesima condizione, della quale sia il suffeudante, poiche (come si è detto) la ragione di tal facoltà, stà appoggiata accioche il feudatario maggiore possa hauere soldati nobili, li quali costituiscano il suo baronaggio, e conseguentemente, si deuono supporre persone d'ordine, e di condizione inferiore, non essendo praticabile detto requisito, che debba hauere Baroni, e suffeudatarij, li quali siano Principi e signori della medesima sua condizione.

Quindi in pratica segue che si verifichi solamẽte l'vltimo requisito, cioè che non si faccia in frode, quando sia già imminente la deuoluzione, perche sia desperato di successore; Ma ciò parimente pare che vada inteso di quelle suffeudazioni, che si facessero di nuouo, e di luoghi non soliti ad esser suffeudati, perche cio sarebbe supplantare il padrone, e disporre di parte del feudo, e delle sue rendite, per il tempo che il medesimo non sia più per esser padrone; Non già quando ciò seguisse, di luoghi soliti concedersi in suffeudo, perche se di essi nè seguisse la deuoluzione, durante il feudo, e l'inuestitura, non pare che sia proibito il tornarli à concedere, non facendo cosa nuoua, nè insolita; Et anche, perche queste nuoue concessioni, e rinouazioni, sono stimate specie di frutti del feudo, che

14

come

come maturati in suo tempo, non è proibito di raccoglierli.

Et à questa specie, conuiene il termine, ouero il vocabolo d'escadenza, vsato dà feudisti, il qual'è stimato trà li fruttidel feudo; Ma ciò più propriamente, e frequentemente, conuiene alla quarta, & vltima specie, ouero al quarto caso di sopra distinto, de' suffeudi inferiori, li quali si danno da ogni semplice feudatario, de' poderi, e de' membri del feudo.

Posta la validità della suffeudazione, e che dal feudatario si sia legitimamente fatta, ne risulta per 15 conseguenza, che secōdo la più vera, e più riceuuta opinione, deuoluendosi il feudo, non si deuoluano questi suffeudi; Quando però i suffeudati siano pronti à riconoscere in tutto, e per tutto il padrone diretto, del quale diuentino Baroni e feudatarij immediati, mentre per prima erano vassalli, e feudatarij del suffeudante, che riconosceuano per loro autore, & al quale doueuano seruire, come anco à suo fauore douea seguire la deuoluzione. C

C *Di tutto ciò nelli sud. disc. 1. & 7. di questo libro.*

In alcuni Principati, e particolarmente nel detto Regno di Napoli, dou'è in vso la suddetta 16 quarta, & vltima specie dè suffeudi rustici, & ignobili, soliti spiegarsi col vocabolo di escadenze, ò di feudi plani, e de tabula; Questi suffeudi sono di più sorti, poiche alcuni hanno il solo nome, ò vocabolo di suffeudi, mà in sostanza sono feudi diretti, e veri

veri, che da alcuni sogliono dirsi in capite; E questi sono quelli, li quali si esemplificano nel primo caso, che il suffeudante, senza ritenersene per se cosa alcuna, venga considerato, come vn semplice organo, ouero istrumento dell'infeudante; Egli è ben vero, che molto raro, e forse niuno è l' vso di questa sorte, particolarmente in detto Regno.

L' altra sorte di suffeudi; è quella delli puri, e semplici suffeudi inferiori, esplicati col vocabolo di escadenze, ò di feudi plani, e de tabula, quali sono quelli, li quali si concedono dal Barone, ò feudatario inferiore, senza l' assenso regio, e senza che si registrino in quei regij libri, che iui si dicono quinternioni; E questi vanno riputati come beni allodiali, & indifferenti, siche vanno regolati con le leggi comuni, e non con le feudali.

La terza è di quei suffeudi, li quali si danno dal Barone, e feudatario, coll' assenso del Rè, mà non si registrano in detti libri, e quinternioni; E questa specie si dice dè feudi plani e de tabula, d' qualche maggior circostanza, e cōseguētemente nō semplici, mà come dicono i feudisti, *secundùm quid*, non quaternati, mà parimente (eccettuatine alcuni pochi effetti) hanno più natura dè beni allodiali, che dè feudali.

La quarta specie finalmente, è di quei suffeudi, li quali coll' assenso del Barone, ò feudatario, si danno dal Rè, e si registrano in detti libri, ò quin-

ternioni; E questi si chiamano suffeudi quaternati, & hanno natura di feudi veri; Che però diuentano feudi diretti, che dà altri si dicono immediati, & in capite, come per vn' occulta dismembrazione di questa parte dal feudo, con la creazione di vn feudo nuouo separato; Nella maniera che da vna Chiesa cattedrale ò parocchiale, col consenso del Vescouo, e del paroco, dal Papa si dismembra vna parte di diocesi, ò territorio, e se ne forma vn'altra Chiesa cattedrale, ouero parocchiale, con casi simili, nelli quali vn membro dismẽbrato dal suo corpo, ò dalla sua vniuersità diuẽti corpo, ò vniuersità separata, e da per se; Il che importa molto, per gli effetti della deuoluzione, e seruizio, atteso che in tal caso, il suffeudatario non riconoscerà per padrone, & autore il suo immediato suffeudante, mà il padrone diretto mediato, il quale così diuenta immediato, che però à questo si fà la deuoluzione, e da esso si deue pigliare la rinouazione, con altri effetti simili.

D
Nel detto discorso 7. di questo libro.

D

* * *

CA-

CAPITOLO XXVII.

Della rinouazione dell' inueſtitura feudale, quando, e da chi ſi debba ottenere, e reſpettiuamente concedere; E del laudemio, che per ciò ſi deue pagare; Con laqual' occaſione, ſi tratta del releuio, il quale ſi vſa nel Regno di Napoli.

SOMMARIO.

1 *DElle più ſorti di rinouazione nelli feudi.*
2 *Del releuio, che ſi deue pagare nel Regno di Napoli.*
3 *Il termine delle rinouazione non ſi può abbreuiare.*
4 *Si deue pigliare dal padrone immediato, e non dal mediato.*
5 *Non ſe nè paga coſ' alcuna.*
6 *Della rinouazione douuta alli proſſimi dell' vltimo feudatario mancato.*
7 *Quando, e come ſi debba queſta rinouazione.*
8 *Trà quanto tempo ſi debba chiedere.*

9 *Della restituzione in integro contro il passaggio del tempo.*

10 *Doue si tratti di questa rinouazione.*

C A P. X X V I I.

DVE sorti, ò specie di rinouazioni si danno ne feudi; Vna è quella, la quale, mentre ancor dura l'inuestitura, si deue pigliare da ogni nuouo successore del feudo, dentro lo spazio d'vn anno, e di vn giorno, sotto pena di caducità, quando questa pena sia in vso, ò pure quella che per legge, ò stile particolare vi sia imposta.

1

Come insegna la pratica nel Regno di Napoli, atteso che iui nõ si vsa quella formalità di rinouazione, la quale per le leggi comuni feudali è ordinata, mà si deue pagare il releuio, cioè quelche importano li frutti del feudo di quell'anno, il quale non pagandosi dentro detto termine d'vn anno, e di vn giorno, s'incorre la pena di pagarlo duplicato; E di questo releuio trattano i Regnicoli diuerse questioni; A Mà perche ciò dipende da legge, ò vso particolare d'vn paese, siche non riceue regola generale da per tutto applicabile; Quindi segue, che non cade la sua particolar ispezzione, sotto questa compendiosa narrazione generale.

2

A *Di questo releuio se ne parla nel disc.28. di questo lib.*

Il

Il detto termine d' vn' anno, e di vn giorno à pigliare la rinouazione, non si può abbreuiare dal 3 padrone, eccetto che se tal' abbreuiazione fosse apposta nella legge dell' inuestitura, la quale contenesse termine più breue; Conforme la pratica insegna nell' inuestitura moderna del Regno di Napoli, mentre contiene il termine di sei mesi; Può bensì il padrone prorogare il detto termine prescritto dalla legge, così rinunciando à cosa indotta à suo fauore, B à somiglianza di quello, che nel libro decimoterzo si dice del termine prescritto alli padroni di presentare nelli beneficij di padronato.

B *Nel disc. 52. di questo lib.*

Quando questa rinouazione debba pigliarsi dal 4 suffeudatario, dourà prẽdersi dal suffeudante, il quale sia il suo immediato padrone, e non dal primo infeudante, e padrone mediato, poiche da questo dourà pigliare la rinouazione (quando verrà il caso) il nuouo successore del primo inuestito, il quale hà fatta la suffeudazione; Quando però si verifichi il caso, che il suffeudo resti tale, e ne suoi termini, cioè, che appresso il suffeudante, resti qualche parte, ò ragione del feudo; Non già quando si sia totalmente leuato di mezzo, secondo la distinzione accennata nel capitolo precedente. C

C *Nel disc. 59. di questo lib.*

5 Per questa sorte di rinouazione, non si deue laudemio, nè altra ricognizione, secondo li termini del-

della legge comune, se non quando l' hauesse introdotto la consuetudine particolare del feudo, ò del principato, nel qual caso si deue à questa deferire. D

D *Nel detto discorso 59.*

L' altra specie di rinouazione, è quella, la quale è douuta, doppo la deuoluzione alli più prossimi del sangue dell' vltimo feudatario, quando il feudo sia di patto, e prouidenza, ò misto, essendo vna specie di prorogazione dell' inuestitura, dall' ordine della quale però si deue regolare, onde quando il feudo fusse meramente ereditario, tal rinouazione sarà douuta all' erede dell' vltimo mancante.

6

Questa specie di rinouazione, come risultante da vn' equità non scritta, in tanto è douuta, in quanto che il padrone non voglia ritenere il feudo per se stesso, mà concederlo ad altri; Che però importa solamente vna specie di prelazione ad vn' estraneo, con quel' istesse leggi, condizioni, e vantaggi, con li quali si troua il feudo à concedere ad vn' altro, come per vna specie di retratto, quando la legge particolare scritta, ò non iscritta del luogo, non disponga diuersamente. E

7

E *Nel detto disc. 52. di questo lib. e nel disc. 3. del lib. 4. del enfiteusi.*

Deue questa rinouazione, per vn cert' vso, regolato da quel che dispongono le leggi feudali, nella suddetta altra specie di rinouazione, esser chiesta nel medesimo spazio di vn' anno, e

8

di

di vn giorno, altrimente questo priuilegio si perde. F

F *Nel detto discorso 52.*

Quando però dentro il medesimo termine il padron diretto non nè habbia già inuestito vn' 9 estraneo, atteso che se l' inuestitura sia fatta, in tal caso, in senso più comune de' Dottori, quest' azione dura per lo spazio di trenta anni, quando la consuetudine non disponga altrimente.

Sopra il passaggio però di detto tempo d' vn' anno, e di vn giorno, ò di altro più breue termine prescritto dall' inuestitura, tanto nell' vna, quanto nell' altra sorte di rinouazione, si concede la restituzione in integro, per capo di minor' età, ò per altra giusta causa, secondo i termini generali della ragion comune. G

G *In detto disc. 52. & anche nel 40. e 59. di questo libro.*

E tanto dell' vna, quanto dell' altra rinoua- 10 zione si tratta ancora nel lib. quarto nella materia enfiteotica, caminando in ciò queste due materie egualmente; Con questa differenza, che nella feudale non cade quella questione, che cade nell' enfiteotica, se là madre ò altri più stretti parenti del sangue, li quali siano estranei dall' inuestitura, debbano essere preferiti in questa seconda rinouazione, alli parenti più larghi dal lato del primo acquirente, e del genere degl' inuestiti; Attesoche, se bene, anche nell' enfiteusi, si crede più vera l' opinione, la quale as-

sifte

siste à questi parenti, contro la madre, ò altri del genere estraneo dall' inuestitura, conforme si discorre nella detta sua materia H, nondimeno nelli feudi è, cosa indubitata, siche detta quistione non entra in modo alcuno.

H
Nel detto disc 3. del libro 4. dell' enfiteusi.

***

CA-

CAPITOLO XXVIII.

Della prelazione, che ſi dà agli agnati, ò altri ſucceſſori nel feudo, contro vn eſtraneo, à cui quello ſi ſia venduto, che ſi dice gius, ò ragione di protomiſeo; E dell'altre ſpecie di prelazione, le quali ſpettino contro vn' eſtraneo compratore, ò conduttore.

SOMMARIO.

1 *DEl gius protomiſeo, che ſi dà ne feudi, che coſa importi.*

2 *Quando, e perche ſi debba inueſtigare la ragione di quel che la legge diſponga.*

3 *Delle ragioni di detto gius protomiſeo.*

4 *In quali feudi entri queſta prelazione.*

5 *Se ſpetti alli conſorti.*

6 *Se detta prelazione entri quando ſi venda ſolamente la comodità.*

7 *Quando entri anche in beni giuriſdizionali non feudali.*

8 *Quali siano li consorti.*
9 *Se si dia nelli feudi ereditarij nel Regno di Napoli.*
10 *Della prelazione, chi si dà alli vassalli nella vendita, ò nell' affitto del feudo.*

CAP. XXVIII.

E il possessore di vn feudo di patto, e providenza antico, ò anche nuouo gratuito, alienasse il feudo, in maniera che (secondo li termini generali della ragion commune) l'alienazione, ancorche non pregiudiziale à gli agnati successori, per quando si faccia il caso della loro successione, possa restar ferma, durante la vita, ò ragione dell'alienante, nel qual tempo, da chi spera la successione non possa esser impugnata, ouero annullata; In tal caso le leggi feudali concedono al prossimo successore vna prelazione, ò retratto, il quale dalle medesime leggi si esplica con vocabolo barbaro di *ius prothomiseos*, cioè, che offerendo al compratore il medesimo prezzo, e con le stesse condizioni, egli sia preferito, conforme à quel retratto, il quale, pigliando regola da questo (ch' è il più antico nel corpo della legge), per gli statuti, e leggi particolari, insegna la pratica à fauore de vicini, ò dè parenti, ouero delli consorti, e degli inquilini, ò colo-

coloni, del che si tratta nel libro quarto nel titolo delle seruitù.

Sopra la ragione di questo priuilegio variano i Dottori, e comple inuestigarne la vera, per gli effet-2 ti, che da ciò ne risultano, (come di sotto si dirà) in maniera che non può dirsi questione ideale, per solo esercizio dell' ignegno, come occorre in molti casi, nelli quali, quando la legge sia chiara, e che indifferentemente, bisogni osseruarla, importa poco indagare, se più l' vna ragione, che l' altra, habbia mosso il legislatore; Non già quando ciò influisce in qualche effetto, ouero che la ragione serue per interpretazione, e modo d'osseruare la legge, come per lo più si verifica, atteso che in tal caso, non solo ciò è opportuno, e lodeuole, mà precisamente necessario.

Poiche alcuni ciò riferiscono ad vn' equità di conseruare nella fameglia, ò nel sangue le robbe, le 3 quali siano state dè maggiori, e particolarmente quando siano cospicue, e qualificate, come per lo più sono i feudi nobili, con dominio dè vassalli; Mà questa ragione più comunemente (e con probabilità) si crede poco congrua, atteso che conuerrebbe anche à feudi antichi ereditarij, & alli feudi nuoui acquistati con titolo oneroso, e pure, è più comunemente riceuuto, che in questi detto retratto non si dia.

Come anco dourebbe conuenire agli altri beni

allodiali cospicui, e qualificati, li quali siano stati per tempo antico in vna casa nobile, e particolarmente nelle Città, terre, ò luoghi abitati, li quali con dominio de vassalli, e signoria si siano posseduti in ragione d' allodio più che di feudo, poiche sono di molto maggior prerogatiua, & onoreuolezza, come robba libera, sempre migliore della serua, come si discorre di sotto nel capitolo 34. e nondimeno è riceuuto il contrario, quando non suffraghi certa equità, come si dirà abbasso.

La vera ragione dunque, più probabilmente si crede, che sia quella, parimente d' vn' equità fondata in ciò, che seguendo la morte del venditore, potrebbe il prossimo successore, ò agnato, il quale intenta questo retratto, hauer' il feudo, e leuarlo al compratore, senz' obligo di restituirgli il prezzo; E conseguentemente sarebbe ingiusta, & irragioneuole l' opposizione, che si facesse dal compratore, mentre ciò ridonda più tosto in suo vtile, e beneficio, con danno & interesse del retraente.

Ed anche vi si può considerare vn'altra assai congrua ragione, degl' incouenienti, che ne potrebbono nascere, doppo fatto il caso della successione, per le difficoltà, che il successore potrebbe incontrare nella ricuperazione del feudo dall' estraneo compratore, il quale l'abbia posseduto per qualche tempo notabile, sotto pretesto di miglioramenti affettatamente fattiui, ò di altre ragioni, e pretensioni, del-

delle quali si sia procurata cessione da altri; siche passi più presto la vita del successore, che la ricuperazione del feudo, e per conseguenza, così indirettamente, l'alienazione resti perpetua, & il feudo si perda per gli agnati, e successori del sangue; E però, con ragione si è introdotto questo rimedio, mediante il quale si può prouedere subito dà principio, e così ouiare à detti inconuenienti. A

A *Nel disc. 36. & seguenti e nel disc. 110. di questo lib.*

Questo è vn priuilegio, ò beneficio introdotto dalle leggi feudali, il quale hà luogo solamente (come si è accennato) in quei feudi di patto e prouidenza antichi, ò respettiuamente nuoui gratuiti, nelli quali si verifichi la detta ragione che l'agnato successore, seguendo la morte dell' alienante, potrebbe ricuperare il feudo per ragione propria, senz' obligo di restituire il prezzo; Non già quando si tratti di feudo ancorche antico, il quale sia ereditario; ò pure che si tratti di feudo conceduto nella forma di patto e prouidenza per gli eredi del sangue, mà nuouo, & alienato dal primo, che l'abbia acquistato per titolo oneroso, in maniera che detta ragione non sia verificabile, mentre pare che da quella dipenda il tutto.

4

Per la medesima ragione però (la quale entra più chiaramente) deue il medesimo beneficio, e priuilegio del retratto, spettare à consorti, cioè à quelli agnati, li quali, come descendenti dal medesimo acquirente, posseggano il feudo in comune

5

per

per le loro porzioni, cōforme occorre nè feudi diuidui, li quali sono di vso, ò ragione de Longobardi; Col presupposto però, che si tratti di feudo vero, e proprio, e che per le circostanze del fatto, sia adattabile la sudetta ragione, atteso che questa più conuiene à quell' agnato, il quale habbia ragione e possesso di presente, che à quello, che l'abbia di futuro nella sola speranza incerta, laquale può non verificarsi, per la sua premorienza; Concorrendoui anche l'altra ragione d'equità, e congruenza, la quale di sotto si considera, anche nelli beni giurisdizionali ancorche allodiali. B

B Nelli detti discorsi 36. & seguenti.

Per eludere questo retratto, è solito praticarsi vna cautela, di fare l'alienazione della sola comodità, per la quale non si dà al compratore dominio, nè ragione alcuna reale, siche tanto il dominio, quanto il possesso continuino nel venditore, come si è accennato di sopra nel cap. 15. nel quale si tratta dell'alienazione; Et in tal caso, discorrendola in istretti termini di ragione, questo retratto non deue entrare, attesoche il compratore ò cessionario, vien considerato, come vn semplice procuratore, ò fattore, del feudatario, in nome del quale amministra il feudo; e piglia i frutti, ancorche poi questi già separati dal feudo, e come robba libera del cedēte, gli applichi à se medesimo; Che però cōforme se il feudatario deputasse vn procuratore, ò vn gouernatore, che gli piacesse farlo continuare per

6

sem-

ſempre nell'amminiſtrazione, nõ potrebbe il proſſimo ſucceſſore, ò il conſorte pretendere di voler'eſſere preferito; Così pare che poſſa dirſi in queſto compratore, ò ceſſionario della ſola comodità.

Nondimeno, ciò non oſtante, quando le circoſtanze del fatto portaſſero, che queſta foſſe vna formalità di parole per fraudare la legge, e che de fatto ne riſultaſſe l' iſteſſo effetto, e ne poteſſero naſcere i medeſimi inconuenienti di ſopra conſiderati, in tal' caſo pare che poſſa anzi debba entrare l' offizio del giudice, ſopra la medeſima prelazione; Maggiormente, quando vi concorra l'altra ragione del beneficio dè vaſſalli, e della miglior amminiſtrazione della giuſtizia, e del feudo ſteſſo, alla quale ſi ſtima pregiudiziale la moltiplicità de padroni, e feudatarij. C

Nel detto diſcorſo 110.

Quindi per queſta ragione, la pratica inſegna, che i Tribunali grandi ſono ſoliti interporre queſt' arbitrio à fauore dè conſorti, e compoſſeſſori del feudo, ò del luogo giuriſdizionale, ancorche da più poſſeduto per ragione d' allodio, e non di feudo; eſſendo ragione molto congrua (come ſi è detto) per beneficio dè vaſſalli, e miglior amminiſtrazione della giuſtizia.

7

8

Li conſorti à queſt'effetto, nõ ſolamẽte ſi dicono coloro, li quali poſſeggano il medeſimo feudo in vigore d'vn' iſteſſa inueſtitura, e come deſcendenti dal primo acquirente, mà anche quando ſia con titolo,

tolo ò ragione diuersa, come particolarmente nel Regno di Napoli la pratica insegna che d'vn' istesso luogo, vno sia padrone della giurisdizione ciuile, e l'altro della criminale.

Come anche, nello stesso Regno, ancorche per la qualità ereditaria annessa à que' feudi, in istretto
9 rigor di legge, non debba spettare detto ritratto, ò prelazione al prossimo successore, particolarmente, quando la vendita non fosse meramente volontaria, mà per ordine del giudice ad istanza dè creditori; Nondimeno ragioneuolmente si è introdotto per stile la medesima prelazione, circa la quale però non può darsi regola generale, applicabile à tutti li casi, e paesi, mentre deue deferirsi alle leggi, ò stili particolari dè luoghi. D

D *Nel detto discor. 36. & ãco nel 38. & 110.*

Si concede anche per stile ragioneuole, nel det-
10 to Regno la medesima prelazione à vassalli del feudo vẽduto, attesoche volendo questi vendicare la libertà, e (come iui si dice) prouocare al demanio, con pagare al nuouo compratore lo stesso prezzo, si cõcede loro, restando in tal caso la giurisdizione al Rè, & à suoi Magistrati, mà tutti li frutti & emolumẽti del feudo restano à beneficio della Comunità, la quale habbia pagato il prezzo.

Anzi questo stile, per le medesime ragioni, lodeuolmente si è ampliato, anche al caso dell' affitto, perche se il Barone affitta il feudo ad vn'altro, la Comunità dè vassalli haurà la medesima prelazione. E

E *Si accenna in detti luoghi.*

CA-

CAPITOLO XXIX.

Dell' euizione, quando si debba, & entri nelli feudi, ò nò.

SOMMARIO

1 *QVando l' infeudante sia tenuto d' euizione, e quando nò.*
2 *Inche operi che la concessione sia per benemeriti.*
3 *Se si dia concessione rimuneratoria trà vn Principe, & il suddito, e simili.*
4 *Dell' euizione del feudo, trà il compratore, & il venditore.*
5 *In qual modo si debba detta euizione.*
6 *Dell' azione à quel dimeno.*
7 *Diquali pesi non si debba l' euizione, ò quel di meno.*

venditore, dipendendo il tutto dalla volontà delle parti, la quale principalmente và regolata dalla quantità del prezzo, ò dalla qualità della ricompensa, e se l'infeudante abbia voluto concedere il feudo, come di cosa, la quale à se spetti di sicuro, in modo che vi sia l' implicita promessa dell' euizione, che dalla legge si presume; Ouero che abbia voluto solamente concedere quelle ragioni, che à lui competeuano nel feudo, tali quali fossero, in maniera che la ricompensa possa dirsi prezzo proporzionato di quell' incerta euentualità, e conseguentemente la questione resta più di fatto che di legge. A

A *Di questa materia d'euizione ne feudi si parla in questo lib. nelli discorsi 32. 44. e 65.*

Le maggiori difficoltà però cadono in questa 2 materia, quando la concessione non sia per via di compra, e vendita, mediante prezzo, ò altra ricompensa esplicita, mà si faccia per ricognizione dè seruizij, e benemeriti, come frequentemente occorre nell'infeudazioni, che si fanno da Principi alli soldati, ò agli altri benemeriti per rimunerazione dè seruizij, ò altri beneficij à loro fatti, se possa dirsi concessione per causa onerosa, e correspettiua, siche entri la medesima obligazione dell' euizione.

Et in ciò, ancorche trà Dottori si scorga gran varietà d' opinioni, e si diano diuerse distinzioni, particolarmente, se la narrazione dè meriti sia generica, ouero se quelli siano specificati, e se essendo specificati, basti la sola asserzione, ouero vi bisogni

proua; Come anco, se li meriti, ancorche siano veri, ricerchino il premio per rigore di giustizia commutatiua, in maniera che per essi ne spetti l'azione esperibile in giudizio, ouero ricerchino il premio per la sola ragione di congruenza, ò come altri dicono per l' obligazione antidorale, secondo le distinzioni generali, delle quali si parla nel lib. settimo nel titolo delle donazioni dou' è la sede della materia, e si tratta, quando la donazione sia meramente rimuneratoria, in maniera che ne sia douuta l' euizione; O che non entri la riuocazione per capo d'ingratitudine, ò per soprauenienza dè figli; O che non siano necessarie le solennità, con casi simili.

Nondimeno, in questi termini speciali de feudi, de quali si tratta, è molto difficile il ridurre l' infeudazione meritoria à termini di contratto correspettiuo, & oneroso, in quel modo, che si verifica nelle donazione dè priuati; Atteso che, dandosi per lo più, li feudi nobili, e veri, de quali si tratta, da Principi sourani, à soldati, ò ad altri loro ministri, e seruidori benemeriti, li quali, ò con lo stipendio ordinario, ò peraltri rispetti habbiano à loro seruito cō qualche maggior diligenza, e finezza; Ciò non cagiona necessità di rimunerazione, attesoche si serue il proprio Principe per obligazione, in maniera che portādosi bene, si dice sodisfare al debito & all'officio suo; E però nè risulta, che non sia facile il pra-

ticar-

ticarsi detta concessione, veramente rimuneratoria, la quale conuerta l' atto dell' infeudazione in vn contratto oneroso, e correspettiuo.

Poiche se bene, secondo la più comune, e probabile opinione, anche trà il padre e figlio, ouero trà il soldato, & il capitano, si danno i meriti, e cõseguẽtemente si dà la donazione rimuneratoria, anco per quel seruizio, & ossequio, che per debito di natura, ò di officio era douuto, quando segue con diligenza, e finezza straordinaria, mentre, non lo stipendio ordinario, mà la speranza del premio, ò rimunerazione, si stima il maggior peculio dè Principi, & il miglior' incentiuo al loro seruizio; Nondimeno ciò cagionerà l' effetto, che non si dica donazione pura e semplice, la quale da Giuristi si dice meramente gratuita, mà più tosto causatiua e rimuneratoria per diuersi effetti; Mà non già per l' effetto del qual si tratta, poiche sarà semplice concessione in termine di giustizia distributiua, e non di commutatiua. B

3

B
Di ciò si parla nel disc. 94 di questo lib.

Eccetto se la concessione non hauesse il suo effetto, per qualche caso, e molto più se per fatto colposo, ò non colposo del medesimo infeudante, perche hauesse conceduto la medesima cosa ad vn' altro; Ouero perche hauesse dato priuilegio all' istesso luogo di non poter' esser' infeudato, come à basso nel capitolo seguente.

Et anche in questo caso, che si tratti di tal spe-

ſpecie d'infeudazione rimuneratoria, la quale importi vna formale dazione in ſoluto, ouero vn'altro contratto correſpettiuo, con ricompenſa equiualente, mà che nemeno importi vera donazione, tuttauia non entrano li termini veri, e proprij dell' euizione, mà ſi dirà che l'atto ſi abbia come per non fatto, in maniera che il prim' obligo (ò ſia ciuile, ò ſia antidorale) della rimunerazione reſti in piedi; Ilche non ſegue, quando l'euizione ò l'ineffettuazione del feudo, in tutto, ò in parte, riſulti da altro caſo, ſotto l'euentualità del quale la detta conceſſione ſi ſia fatta.

Quindi ſegue, che ſopra di ciò nõ può darſi regola certa e generale, applicabile ad ogni caſo, mà il tutto dipende dalle circoſtanze di ciaſcun caſo in particolare; Maggiormente che occorrendo per lo più di trattare di ciò col Principe ſourano, non ſoggetto al rigore, & alle regole delle leggi, ſe nõ quãto lo sforzi la congruenza, e quella ragione, la qual' ſi dice più direttiua, che coattiua, quindi riſulta, ehe non ſieno praticabili quelle regole, e propoſizioni giuridiche, le quali ſi pràticano trà le perſone priuate, mà difficilmente con Principi ſourani.

Nell'altro caſo poi dell'euizione, trà il compratore, & il venditore del feudo comprato, che li 4 Giuriſti dicono emptizio; Secondo il più frequente vſo d'Italia, e particolarmente delli detti due Re-

gni

gni di Sicilia, citra, & vltra, li quali ſono quaſi tutti infeudati, anche di Città, e terre nobili, e qualificate, ridotte all' ordinario commercio di compra e vendita, con deplorabil miſeria, come ſe foſſero ſemplici poderi ruſtici, per la ragione altre volte di ſopra accennata.

Se l' euizione ſegue di tutto il corpo del feudo, in tal caſo, quando li patti, e conuenzioni non diſpongano diuerſamente, reſta indubitato, che ſia douuta l'euizione, come di natura del contratto, con le regole generali della ragion comune, & anche con le ſue limitazioni, delle quali ſi hà in queſta materia d' euizione nel libro ſettimo, doue ſi tratta della compra, e vendita, non cadendo nè feudi ſpecialità alcuna; E molto più detta euizione camina contro il priuato venditore, ò cedente per titolo oneroſo, e correſpetiuo.

Camina però queſta propoſizione, quando ſia euitto tutto il feudo, ò qualche parte, che li Giuriſti 5 dicono quotitatiua; Mà non già quando manchi qualche membro particolare, eccetto quelli che ſi ſiano ſpecificati con parole, ò dizioni, le quali preciſamente ne ſignifichino l' eſiſtenza, il che ſi ſuol' eſemplificare nella dizione *ſignanter*, ò altra equipollente; C Nondimeno ciò non deriua da leggi feudali, ò da particolare natura de feudi, mà dalla ragione dell' vniuerſità, la quale dal feudo ſi coſtituiſce, à ſomiglianza di quel che per legge comune

C *Nel detto diſc. 32. & 44.*

mune

mune ſi hà nelle vendite, e ceſſioni di vn' eredità; atteſoche quando queſta non ſia in tutto euitta, non s'attende la mancanza d'alcuni corpi, ò effetti in particolare, mà ſolo ſi attende (come ſi è detto) la mancanza del tutto, ò di qualche parte la qual' ſi dice cotitatiua. D

D
Nel lib.7. nel titolo della cõpra e vendita nel diſc.26

Bensì, che queſta è vna regola generale, da douerſi attendere in dubbio, non già quando dalla quantità del prezzo, ò da altre circoſtanze, ò congetture appariſca, che ſi ſia hauuta ragione delli corpi, ò effetti, li quali ſi trouino mancanti, douendo in ciò la preſunzione, ſempre cedere alla verità. E

E
Nelli diſcorſi 32. & 44. di queſto lib.

Se poi ſi trouino ſopra il feudo peſi non ſpecificati; In tal caſo, non entra l' euizione, mà benſi l' 6 azione à quel dimeno, ſecondo li termini generali, ſenza che vi ſia ſpecialità nè feudi.

Anzi quando il feudo conſiſta in luogo abitato con vaſſalli, non ſi hà ragione delli peſi, e ſeruitù, che ſono connaturali, come per eſempio, il douer 7 permettere à vaſſalli, & abitatori del luogo, l' vſo dè paſcoli, e delle ſelue, e fonti, come elementi neceſſarij, dell'acqua, e del fuoco, e coſe ſimili; Atteſo che per queſti non entra l' euizione, ne meno la deduzzione del prezzo, ancorche ſiaſi detto, che ſi venda franco, e libero da ogni peſo e ſeruitù; Quando però dalle circoſtanze del fatto non appariſca, che ſi ſia inteſo anco di queſte ſeruitù connaturali... F

F
Nel detto diſcor. 65. di queſto libro.

Non

Non è però cosa speciale dè feudi, nè delle sue leggi, atteso che se si vendesse vn castello e luogo giurisdizionale con vassalli, che non fosse feudale, mà libero, & allodiale, secondo quella specie di signorie, della quale si tratta nel capitolo 34. tanto sarebbe il medesimo, in maniera che il tutto vada regolato dalla ragion comune, e da suoi termini generali sopra l' euizione, la qual' si dice *de natura rei*; O quando nasca da causa ben cognita al compratore; Ouero quando il venditore abbia ristretto l' obligo dell' euizione al dato e fatto suo, ò à certi casi solamente.

G

G
Nelli detti discorsi 44. & 65.

* * *

CAPITOLO XXX.

Dell' inuestitura, la quale si dice preuentiua, ouero abusiua, di vn feudo, non ancor vacante, mà pieno, per quando vacherà, se vaglia, ò nò, e se pregiudichi al possessore del feudo; Et anche dell' infeudazione di quei luoghi, li quali si siano ricompri, col patto, ò priuilegio di non poter' esser' infeudati.

SOMMARIO.

1 *DElla differenza, se l' infeudante sia sourano, ò nò, sopra l' inuestitura abusiua.*
2 *Si può fare dal sourano, quando la volontà sia certa.*
3 *Mà non si presume tal volontà.*
4 *La concessione abusiua non pregiudica alla vendita, ó cessione.*
5 *Li feudisti si seruono de' termini beneficiali.*
6 *Se questa concessione duri dopo morte del concedente.*

Che

7 Che ne' feudi non entri la ragione del voto della morte.

8 Questa podestà non spetta al Vicario.

9 Delle difficoltà nelle concessioni in pregiudizio di vn' altro, e particolarmẽte de' luoghi demaniali ricõpratisi.

10 Della podestà del Principe di pregiudicar' al terzo.

CAP. XXX.

1 Mporta molto sopra questo punto dell' infeudazione preuentiua, ò abusiua, il vedere, se l'infeudante sia signore sourano, il quale abbia podestà di derogare, ouero dispensare alle leggi, e togliere anco le ragioni del terzo; O pure sia suddito, senza tal podestà; Atteso che nel primo caso tutta la questione si ristringe al solo defettto della volontà, ouero à quello del falso presupposto, perche credesse il feudo già vacante, e deuoluto; Mà posta la volontà, non cade dubbio alcuno della podestà, mentre gli ostacoli, che in ciò si considerano, non nascono da legge diuina, ò naturale, mà dalla positiua, alla quale, esplicitamente, ouero implicitamente, il sourano può derogare, ò dispensare, attesoche in esso non si considera la ragione di non douer supplantare il successore.

Poiche se bene alcuni Dottori, e particolarmente gli oltramontani, neghino questa podestà nelli Principi elettiui, e specialmente nel Papa, in quelche riguarda il principato, ouero dominio temporale; Nondimeno questa opinione, con probabil fondamento di ragione, è più comunemente reprouata, quando non ostino i legami, che risultano dalla Bolla del B. Pio Quinto, per ragione del proprio giuramento, sopra l'osseruanza di quella, & altre simili, delle quali si parla di sopra nel Cap. IX.

2

Bensi, che quando non apparisca dell'espressa, e chiara volontà del Principe, di pregiudicare all'attuale possessore del feudo, e di togliere le sue ragioni, tal concessione, ò grazia preuentiua, si deue intendere, senza pregiudizio alcuno del possessore, non solamẽte nel possesso, e godimento del feudo, finche viue, e nella successione, quando vi sia legitimo successore, mà anco in quella facoltà di venderlo, ouero in altro modo di contrattarlo, che gli concedesse l'vso del paese, ò la natura del feudo.

3

Quindi siegue che se doppo detta infeudazione, il possessore, con assenso del padrone lo vendesse, ò cedesse ad vn'altro, questo sarà preferito al nuouo inuestito, nella stessa maniera, che si hà nella materia beneficiale, circa le grazie espettatiue, seruendosi per ordinario li feudisti de' termi-

4

ni

ni beneficiali; Come all'incontro li Beneficiali-
5 sti, si seruono delli feudali, atteso che vi corre gran somiglianza. A

Che però anche in questa specie d' infeudazione, può cadere la medesima questione, che trattano i Beneficialisti in materia de beneficij, ouero
6 di pensioni riseruate, con detta grazia espettatiua doppo la morte d'vn altro, se morẽdo il Principe cõcedente, prima che la grazia sia effettuata, questa suanisca, ò nò; Et in ciò, la decisione dipende dalla distinzione, se detta concessione risguardi la sostanza, e perfezione dell' atto, ouero più tosto l'esecuzione, e la dilazione, in maniera che l'atto sia perfetto da principio; Atteso che nel primo caso suanirà, e non nel secondo. B

Quando poi l'infeudazione suddetta si faccia da chi non habbia ragione di principato sourano,
7 si scorge in questa materia feudale, quella specialità, la quale non entra nella proibizione indotta dalla legge comune, di contrattare le robbe possedute da viui senza loro consenso, per il desiderio, ò pericolo d'accelerare la morte del possessore; Atteso che trà feudisti, per le leggi, ouero per consuetudini feudali, questa ragione non si hà in considerazione alcuna; Mà si hanno bensì in considerazione le altre due ragioni, per le quali questa sorte di contrattazioni non si stima lecita; Cioè per il pregiudizio del possessore, e per quello del suc-

A *Di ciò si tratta nel lib. 4. dell' enfiteusi nel disc. 1. e nel lib. 2. de Regali nelli disc. 3. & 148. e nel lib. 13. delle pensioni nel disc. 1.*

B *nel detto disc. 1. del lib. 13. delle pensioni.*

succeſſore all' infeudante, poiche in queſto modo l'infeudannte eſſerciterebbe quelli atti, li quali ſono frutti del dominio, per quel tempo, che egli non ſia più padrone. C

C *In detto diſc. 1. del lib. 4. dell' enfiteuſi & diſc. 3. del lib. 2. de Regali.*

Da queſte due ragioni, ſi ſcorge la differenza, trà 'l ſourano, & il ſuddito; Atteſo che quello può (volendo) pregiudicare al poſſeſſore, quando appariſca di queſta volontà, la quale non ſi preſume, & anche può pregiudicare al ſucceſſore, mà l'vno e l'altro ſi nega al ſuddito.

Quindi è, che quando ceſſaſſe l' vn' e l' altra ragione, cioè la prima per il conſenſo del poſſeſſore, ò pure per la preſeruatiua delle ſue ragioni, e la ſeconda, perche il caſo della purificazione della condizione occorreſſe ſotto il medeſimo infeudante; In tal caſo non reſta occaſione dà dubitare della validità dell' atto, ancorche fatto da vn' inferiore, il quale non abbia ragione di principato ſourano.

Molto rare però in pratica, e particolarmente in Italia, ſono queſte conceſſioni di feudi poſſeduti da feudatarij viuenti; E per conſeguenza ne 8 riſulta, che come coſa inſolita, non ſia compreſa queſta facoltà, nel mandato, ouero podeſtà generale, che il padrone deſſe ad vn ſuo vicario, ò à qualche magiſtrato, d' infeudare, quando l'vſo ouero la grand' ampiezzza delle parole non portaſſero diuerſamente. D

D *In detto diſc. 1. del lib. 4. dell'enfiteuſi.*

Oc-

Occorre bensì spesso, e particolarmente nel più volte accennato Regno di Napoli, e forse 9 anco in quello di Sicilia, il caso, che l'infeudazioni anche fatte dal Principe sourano, incontrino delle difficoltà nell'esecuzione, la quale frequentemente resta impedita, perche si diano in feudo quelle Città, e Terre, ouero luoghi, li quali abbiano priuilegio di non esser infeudati, per il che li vassalli si oppongono, e molte volte ottengono l'osseruanza del priuilegio; Et all'incontro alcune volte non se ne ne hà ragione, siche l'infeudazione hà l'effetto suo.

In questo però, non può darsi regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, per esser pura questione di volontà del Principe sourano, la quale, in vn caso suol' esser d'vn modo, e nel altro diuersa, secondo le contingenze de' tempi, & altre circostãze; Poiche se bene molti Dottori, con la solita simplicità leguleica, neghino questa podestà, particolarmẽte quãdo il priuilegio si sia conceduto per causa onerosa, e correspettiua, perche il luogo si sia ricomprò, e che abbia pagato al padrone quel prezzo, per il quale trouaua à venderlo, ò che l'hauesse venduto ad altri; E però s'inferisce, che la violazione del contratto, come spettante alla legge di natura, e delle genti, ne meno sia lecita al Principe sourano; Nondimeno queste regole (le quali generalmente sono vere,

e si

e si dourebbono inuiolabilmente osseruare), sogliono ben giouare per regolare la volontà del medesimo sourano, e per indurre i suoi Consiglieri, ò magistrati à consigliargli l'osseruanza del contratto, e conseguentemente, che più difficilmente segua la riuocazione di questo priuilegio conceduto per causa onerosa, e correspettiua, di quelche sia dell' altro conceduto per mera grazia.

Però quando la volontà di riuocarlo sia costante, e che ciò si debba trattare auanti il medesimo Principe, ò ne suoi Tribunali, pare che di fatto abbia del fauoloso, il parlare di podestà, atteso che non mancano limitazioni date da medesimi Giuristi, per causa di necessità, ouero di vtilità publica, e simili, le quali s' applicano da magistrati, e da giudici, ben spesso adulanti alla volontà del Principe, ancorche l' applicazione non gli conuenisse; Posciache, quando anche sussistesse la publica necessità (col manto della quale sogliono violarsi questi contratti); Tuttauia si deue à questo prouedere con la contribuzione di tutti li sudditi del principato, e non col danno d'vn solo; Che però queste ragioni seruono, nel caso, che di ciò si tratti auanti vn maggior sourano, il quale fosse superiore, e giudice competente di chi fà l'atto, ouero auanti il successore, acciò riuochi la mal regolata volontà del predecessore. E

E *Si parla di tutto ciò nel lib. 2. de Regali nel disc. 148.*

Dou-

Dourebbono anche queste ragioni, esser bē cōside- rate dà medici spirituali, e regolatori del foro in- terno del Principe, e de' suoi Magistrati, ma Dio vo glia, che alle volte, in alcuni di questi, non regni il medesimo stile adulatorio, e secondante la vo- lontà di quello, che regna, nell' istesso modo, che segue nelli consiglieri, & officiali del foro ester no, essendo molto facile oggidì colorire ogni cosa con proposizioni generalmēte vere, però malamē- te applicate; E dà ciò dipendono tutti li mali & in- conuenienti, che tanto in questa, quanto in ogni altra materia risultano alla Republica con grauame de' popoli, e con of- fesa della giu- stizia.

*

CAPITOLO XXXI.

Delle deuoluzioni, e caducità dè feudi.

SOMMARIO

1 *SI deuolue il feudo per il fine della linea.*
2 *In quali casi entrino le questioni in questa specie di deuoluzione.*
3 *Del nome eredi, à quali conuenga in questa materia feudale.*
4 *Delle altre questioni circa tal deuoluzione.*
5 *Che vi sia necessaria l' inuestitura per la deuoluzione, e della ragione.*
6 *Si dichiara quando non sia necessaria.*
7 *Degli altri capi di deuoluzione, ò caducità che si narrano.*
8 *Particolarmente per non pagare il canone, ó seruizio.*
9 *Se il mancamento d' vn' feudatario pregiudichi alli successori.*
10 *Perche causa oggidì non si possa dare regola generale, e vi sia tanta varietà.*
11 *Quando il mancamento d' vno pregiudichi alli successori, ouero agli, altri.*

CAP. XXXI.

A cõnaturale deuoluzione del feudo, ordinariamẽte si dice quella, la quale risulta dalla terminazione della linea, ò generazione, alla quale si sia fatta la cõcessione, atteso che, quando ciò segua, la concessione suanisce, e conseguentemente il feudo si deuolue per morte naturale, ò ciuile dell' vltimo del genere chiamato, senza legittimo successore compreso nell' inuestitura; Che però sopra ciò non cade quistione alcuna di legge, mà tutte le questioni, le quali sopra ciò cadono, sono più di fatto che di legge, cioè se tal caso sia occorso, ò nò, disputandosi di ciò bene spesso per l' esistenza d' alcune persone, le quali si pretendono comprese nell' inuestitura, e capaci, il che si neghi dal Padrone, come occorre nelle femine, e loro descendenti, ò nè bastardi legitimati, ouero nelli cherici, ò nelli forastieri, e simili, dè quali si parla nel cap. 10. Et anche alle volte con gli eredi estranei per la disputa, che cada sopra la qualità, ò natura del feudo, se sia ereditario e trasmissibile, anche ad estranei, ò pure sia ristretto alli soli eredi del sangue.

Et in ciò non può darsi regola generale, e certa, la quale sia applicabile ad ogni caso, dipenden-

do la decisione dalle circostanze particolari del fatto, e particolarmente dall' inuestitura, quando di questa apparisca, perche alla parola significante i figli, e descendenti, vi fosse mista l' altra parola significante gli eredi, cioè se questa qualifichi le persone antecedentemente nominate, inducendosi vn feudo misto, ò pure che stia ampliatiuamente, facendolo ereditario; Et in ciò si vanno confondendo quei Legisti puramente prammatici

3 li quali con le solite inezzie, e freddure, stanno tutti nella formalità e senso grammaticale delle parole, con l'ordinaria insoffribile varietà trà loro, nata dalla tristizia dè Consulenti, li quali per lo più, come mercenarij, adulano all'opportunità di quelli, che li richiedono, e pagano, senza cercare la verità, perilche vanno distinguendo, se trà l'vna e l' altra parola, vi sia dizione copulatiua, ò nò, ouero se la parola eredi sia semplicemente detta, ò pure sia accompagnata da ampiezza di parole, ò d' aggiunti generali, che significhino ognuno, e cose simili.

La verità però si crede, che sia di douersi attendere la sostanza della verisimile volontà dell' infeudante, da regolarsi, ò cauarsi dall' vso del paese del medesimo infeudante, e dal prezzo che vi sia corso, ò da altra causa dell' infeudazione; Come anche dalla generale, e più frequente natura degli altri feudi, e da altre simili circostanze di fatto; E

so-

ſopra tutto dall' oſſeruanza paſſata del medeſimo feudo, particolarmente per la regola, che in dubbio non ſi deue preſumere la mutazione della natura del feudo; Eſſendo impoſſibile (come ſi è detto) dare in ciò regola certa, e generale adattabile ad ogni caſo, caminando il dubbio, quando la volontà non appariſca chiaramente dall' inueſtitura, in maniera che ſia dubbioſa, onde la deciſione dipenda ſolamente dalla ſua interpretazione, ſenza che vi cada altro dubbio. A

A *Di ciò ſi tocca qualche coſa nelli diſcorſi 43. 44. 53. 54. & 104. & in altri di queſto libro.*

Suole però cadere il dubbio, quando, ancorche vi ſia l' inueſtitura, nondimeno queſta non eſprima bene alcuni corpi, ò membri, li quali dall' erede dell' vltimo feudatario ſi pretendano non eſſer compreſi nel feudo, mà di eſſer liberi, & allodiali, e di ciò ſi tratta nel capitolo 6; Ouero che non appariſca dell' inueſtitura, ſiche ſi neghi generalmente la feudalità; Opure che non negandoſi la feudalità, ſi neghi la natura, e qualità del feudo perche ſi pretenda ereditario, e tranſitorio anche ad eredi eſtranei.

4

Quindi naſce, che particolarmente nella Corte Romana così in queſta materia feudale, come nell' enfiteotica, è riceuuto, che à queſt' effetto della deuoluzione, deue neceſſariamente apparire dell' inueſtitura, ſenza la quale la deuoluzione non è praticabile, poiche douendo quello, il quale la domanda per capo di linea finita, prouare.

5

uare che sia fatto il caso con proua concludente; é perfetta, e questa non si dà ogni volta che vi sia la contraria possibilità; E quindi nasce d'esser necessario, che apparisca del tenore dell'inuestitura, atteso che quando questo manchi, si potrà dire d'esser possibile, che la concessione fosse meramente ereditaria, e conseguentemente, che osti detta possibilità contraria. B

A

B *Nel disc. 70. di questo lib. e particolarmẽte nel libro 4. dell'enfiteusi.*

Et ancorche questa sia la regola generale, nondimeno non se n'esclude la limitazione, la quale può nascere dalle circostanze del fatto, e particolarmente dall'vso del paese, e dalla natura generale dè feudi, e luoghi abitati, con vassalli, come particolarmente occorre nelli detti Regni delle due Sicilie, nelli quali (eccetto le chiese), li luoghi abitati con vassalli, e giuridizione, si presumono feudali, cõforme si dice di sopra nel detto capitolo. 6. mentre tutti li feudi sono d'vna stessa natura, & hanno vna formola vniforme d'inuestitura.

6

Vi sono molti casi di deuoluzione accidẽtale, la quale à differenza di questa naturale, si suol'esplicare col termine di caducità, che segue, per ribellione, & infedeltà, e si esplica con il termine di fellonia; Ouero per altro capo d'ingratitudine commessa verso il padrone, e per altri delitti, li quali portino seco la priuazione dè feudi; Et in ciò parimente non può darsi regola certa e generale, dipendendo per lo più dalle leggi, e

7

ſtili particolari dè paeſi, e de principati.

Il caſo più frequente di queſte caducità, ſuol naſcere, ò dall'alienazione, ouero dal non domandare la rinouazione dentro il termine preſiſſo, come ſi di dice di ſopra nel cap. 15. e 27. E più frequentemente dal non pagare à ſuo tempo la douuta ricognizione, ò di non dar'il ſeruizio feudale; Come anco dal negare il dominio, ouero dalle colpoſe deteriorazioni, e coſe ſimili.

Ma parimente ſopra ciò non ſi può dare regola certa, e generale, atteſoche in ciò ſi hanno diuerſe leggi, e ſtili, conforme la diuerſità dè principati, à quali biſogna deferire; Che però molto rari ſono i caſi, nelli quali in queſta materia, particolarmente in Italia, conuenga caminare con li ſoli termini generali delle leggi dè feudi; Et anco quando ſi doueſſe caminare con queſte, pure molto rari, e quaſi niuni ſono i caſi, nelli quali queſte caducità ſi riducano alla pratica, eccetto quella che ſia cauſata dall' infedeltà, la qual ſi dice fellonia, poiche le altre, per capo di alienazione, ò di negazione di dominio, richiedono vn dolo poſitiuo, dal quale ogni ſemplice cauſa, in qualſiuoglia modo colorata, ſuole ſcuſare.

E nell' altro capo di non dimandare la rinouazione à ſuo tempo; Quando non appariſca che ciò ſia ſeguito per malizia, e per controuertere il dominio, entra con facilità la reſtituzione in inte-

gro, per capo di minor età, ò per altra giusta causa. C

C
Nel detto cap 25. e 27.

Come anche circa il più frequente capo di caducità per mancamento del pagare la ricognizione reale, ò nel prestare il seruizio, ancorche vi si

8 scorga qualche varietà d' opinioni; Nondimeno la più comune, e probabile si crede quella, la quale come più mite vuole, che non entri la pena, senza la contumacia vera, che si sia cotratta dalla monizione; Et anco che si debba ammettere la purgazione della mora, quando non concorrano proue, che tal mancamento sia stato doloso, e per disprezzo del padrone; Ancorche (come si è detto) rari siano i casi, nelli quali conuenga ciò disputare nelli soli termini della ragion comune feudale, per le leggi, e stili particolari dè principati. D

D
Nel disc. 4. di questo libro.

Quando dunque, ò sia per legge comune, ò per legge particolare, si dia alcuno delli suddetti, ò simili casi di caducità per mancamento commesso dal possessore del feudo; Entra la quistione, se

9 quando sia feudo antico di patto, è prouidenza, in maniera che al possessore ne sia proibita l' alienazione, debba il suo mancamento, cagionare caducità, ò deuoluzione per sempre, anche in pregiudizio dè successori; O' pure che ciò segua durante la sua vita, e ragione solamente, nella maniera che si pratica nelle confiscazioni de beni fuggetti

getti

getti à fidecommissi, ouero a maioraschi, quando non si sia prouisto col fidecommisso, ò con la priuazione in caso di delitto, ò confiscazione.

Et in ciò alcuni tengono questa seconda opinione, per li termini generali della ragion comune, e che non possa operare più l'atto tacito, ò implicito, di quello che operi l'espresso; E conseguentemente, se il possessore del feudo di tal natura, non può espressamente alienarlo, anzi ne meno rifiutarlo all'istesso padrone, se non per la sua vita ò ragione solamente, molto meno potrà farlo con quest'atto tacito, ò indiretto.

Ciò non ostante, l'opinione più comune, e riceuuta in pratica, è in contrario in questi termini feudali, per vna ragione particolare, la quale non è adattabile alli fidecommissi, & all'altre materie indifferenti; Cioè, che la fedeltà, e l'adempimento dell'altre cose di natura del feudo, si dicono condizioni intrinseche, e connaturali, e però s'intendono apposte da principio dell'inuestitura, nella quale s'intende apposto vn patto resolutiuo implicito, accettato dal primo acquirente in pregiudizio di tutti li successori; Et à somiglianza di quello, che li Dottori Spagnuoli fermano in quei maioraschi, li quali siano eretti con autorità, e priuilegio Regio, nel quale si contenga tal condizione, che per il delitto di lesa Maestà, e per certi altri, li quali per quelle leggi, e stili, si sogliono

esplicare, sia luogo alla confiscazione, attesoche, verificata la condizione, il pregiudizio dè successori non si dice nascere dal solo delitto, ò fatto del possessore, mà dal consenso del fondatore, conforme si è dedoto nel lib. seguere dè Regali in quel' luogo nel quale si tratta della confiscazione; E purè questo caso è assai più forte, perche si tratta di robba d' altri, la quale al fisco si acquista di nuouo, come per via di pena formale; Che all' incontro in questi termini feudali, si tratta di robba propria del padrone, la quale così ritorna al suo primo dominio, e si consolida con la sua prima causa, più per sottrazzione di donatiuo, ò di beneficio, che per priuazione di quel che sia suo.

Tuttauia, in ciò bisogna deferire alle leggi, & agli stili particolari dè luoghi, mentre (come più 10 volte si è accennato) in questa facoltà legale, & in tutte le sue materie forensi, non possono oggidì darsi quelle regole, e proposizioni ferme, e generali da per tutto, come si dauano in tempo dell' Imperio Romano, con le leggi, che abbiamo secondo la compilazione di Giustiniano, quando quasi in tutto il mondo era vn solo Principe sourano, & vna legge; Attesoche oggidì il mondo è diuiso in copioso numero di principati sourani, & indipendenti, ciascuno delli quali viue con le sue leggi e stili particolari; E molto più in questa materia feudale, nella quale, l' vso, e la cõsuetudi-

ne

ne fà il tutto, poiche anche le leggi comuni dè feudi, non sono altro che consuetudini.

Camina però detta opinione, la quale si è accennata più comune, e più riceuuta, sopra la caducità, ò deuoluzione per mancamento d' vn possessore, in pregiudizio degli altri, quando non vi concorra fraude, ò collusione, cioè che il possessore studiosamente affettasse la deuoluzione, per qualche suo mancamento ad effetto di ottener di nuouo il medesimo feudo dal Padrone, in esclusione degli altri chiamati dall' inuestitura, acciò come di feudo nuouo, esso come primo acquirente possa hauerne quella disposizione, che per altro non haurebbe, ò per altri fini, & effetti gioueuoli à se, & à suoi, e pregiudiziali à gli altri, come si accenna ancora di sopra nel capitolo 5. doue si tratta della distinzione, quando sia feudo nuouo, ouero antico, essendo cosa troppo iniqua, che il delitto debba giouare al deliquente, e pregiudicare all' innocente. E

E
Di ciò nel detto disc. 5. di questo libro.

Dà ciò però nasce, che se il feudo si diuida trà più successori, il mancamento d' vno pregiudica à tutti, poiche la diuisione si fà per loro comodità, mà la sostanza del feudo resta in ciò indiuidua per il padrone, come in negozio sociale.

CAPITOLO XXXII.

Quale sia il giudice competente delle questioni feudali, così trà il padrone, & il feudatario, come trà gli agnati; E durante la lite, chi debba stare in possesso del feudo, se il padrone, ò respettiuamente l' agnato, ouero l' erede del feudatario.

SOMMARIO.

1 *NElle questioni trà essi feudatarij sopra la successione, ò preminenza del feudo nè deue esser giudice il padrone diretto.*

2 *Quale sia il giudice nella questione trà esso padrone, & il feudatario, ò suo erede.*

3 *Anche se il feudo fosse posseduto da Chiesa, ò persona ecclesiastica, n' è giudice il padrone, benche laico.*

4 *Chi debba stare in possesso durante la lite, si danno più distinzioni.*

Il

5 *Il fisco del Principe non litiga con le mani vote, mà piene.*

CAP. XXXII.

VANDO la lite sia trà più agnati, ò altri chiamati dall' inuestitura, li quali contrastino trà loro della successione, ouero della maggior pertinenza del feudo; In tal caso, senza dubbio alcuno, ne deue esser giudice il padrone; Quando però questo sia tale, che abbia giurisdizione, come per lo più occorre nelli feudi nobili, e veri, attesoche il padrone suol' essere vn Principe sourano; Che però la maggior questione sopra ciò, cade nella controuersia, la qual sia trà il medesimo Padrone, il quale pretenda che sia fatto il caso della deuoluzione, ò caducità, & il priuato, dal quale si pretenda il contrario, e che il feudo ancora duri à suo fauore.

Et in ciò si scorge gran varietà d'opinioni; Atteso che alcuni credono, che si debbano deputare per giudici quelli, li quali si dicono li Pari della curia; Altri che si debba deferire alla consuetudine; Et altri che ne sia giudice il medesimo Padrone, quando questo sia Principe sourano, facendolo giudicare da suoi Tribunali soliti deputarsi per queste cause; E questa vltima opinione è la

più

CAPITOLO XXXII.

Quale sia il giudice competente delle questioni feudali, così trà il padrone, & il feudatario, come trà gli agnati; E durante la lite, chi debba stare in possesso del feudo, se il padrone, ò respettiuamente l' agnato, ouero l' erede del feudatario.

SOMMARIO.

1 *Nelle questioni trà essi feudatarij sopra la successione, ò preminenza del feudo nè deue esser giudice il padrone diretto.*

2 *Quale sia il giudice nella questione trà esso padrone, & il feudatario, ò suo erede.*

3 *Anche se il feudo fosse posseduto da Chiesa, ò persona ecclesiastica, n' è giudice il padrone, benche laico.*

4 *Chi debba stare in possesso durante la lite, si danno più distinzioni.*

Il

5 *Il fisco del Principe non litiga con le mani vote, mà piene.*

CAP. XXXII.

VANDO la lite sia trà più agnati, ò altri chiamati dall' inuestitura, li quali contrastino trà loro della successione, ouero della maggior pertinenza del feudo; In tal caso, senza dubbio alcuno, ne deue esser giudice il padrone; Quando però questo sia tale, che abbia giurisdizione, come per lo più occorre nelli feudi nobili, e veri, attesoche il padrone suol' essere vn Principe sourano; Che però la maggior questione sopra ciò, cade nella controuersia, la qual sia trà il medesimo Padrone, il quale pretenda che sia fatto il caso della deuoluzione, ò caducità, & il priuato, dal quale si pretenda il contrario, e che il feudo ancora duri à suo fauore.

Et in ciò si scorge gran varietà d' opinioni; Atteso che alcuni credono, che si debbano deputare per giudici quelli, li quali si dicono li Pari della curia; Altri che si debba deferire alla consuetudine; Et altri che ne sia giudice il medesimo Padrone, quando questo sia Principe sourano, facendolo giudicare da suoi Tribunali soliti deputarsi per queste cause; E questa vltima opinione è la

più

più riceuuta in pratica; Mà se la consuetudine del luogo, ò del principato fosse in contrario, deue à questa deferirsi. A

A *Nel disc. 55. di questo lib.*

Ed è tanto vero, che il padrone sia giudice competente di queste cause, così nell' vno, come nell' 3 altro, caso, che se il feudo fosse posseduto da Chiesa, ò da persona ecclesiastica, & il padrone fosse laico, tanto sarà competente, non ostante l' esenzione dellaChiesa, e delle persone ecclesiastiche dal foro laicale; In quello però che concerne il feudo, e la feudalità, e non in altro, perche così espressamente lo dispongono li medesimi sacri canoni. B

B *Nel detto disc 55. & anco nel 54. & in altri*

Quanto poi all' altra questione, se, e chi debba stare in possesso, durante la lite; Quando di ciò si 4 tratti trà li concorrenti al feudo, in tal caso, non vi è determinazione particolare nelli feudi, mà si camina con li termini generali della ragione comune; Cioè che sia mantenuto nel suo possesso il possessore, ogni voltà che l' eccezzione dell' incapacità, ò della minor ragione, non sia più che chiara, mà di qualche dubbiezza, onde meriti discussione C; Entrando anco li termini generali del legittimo cōtradittore, de quali si discorre nel lib. decimo, doue si tratta dè fidecommissi, e nel libro decimo quinto, doue si tratta de giudizij.

C *Nelli discorsi 1.2.6.43. & 104. & altri di questo lib. e nel lib.4. nel titolo dell' enfiteusi frequētemente.*

Mà quando tal questione sia col padron diretto, il quale pretenda la deuoluzione, ò caducità;

In

In tal caſo, ſe il padrone non ſarà ſourano, in maniera che non abbia il vero fiſco, ſiche non ne ſia egli giudice, mà debba la cauſa giudicarſi dal ſuperiore dell' vno, e dell' altro, ſi camina con le regole generali di ragione, le quali ſi hanno ancora nella materia enfiteotica; Cioè, che ſe la deuoluzione ſarà più che chiara, dourà in poſſeſſorio vincere il padrone; Et al l' incontro, ſe ſarà dubbia, dourà vincere il preteſo feudatario. D

D *Ne luoghi ac cennati.*

Mà ſe il padrone diretto foſſe ſourano, in tal' caſo, per vn certo vſo comunemēte introdotto, defatto il fiſco piglia il poſſeſſo; Atteſoche pretende hauer queſto priuilegio di litigare con le mani piene, per vna certa propoſizione, che il fiſco non litiga cō le mani vote; Laſciando il ſuo luogo alla verità, ſe detta conſuetudine ſia lecità, ò illecita, mentre alcuni Dottori l' approuano & altri la riprouano; Tuttauia di fatto la pratica nè inſegna l'oſſeruanza. E

E *Parimente in detti luoghi, e nel diſc. 56. di queſto libro.*

*

CA-

CAPITOLO XXXIII.

Delle detrazioni, le quali ſpettino al feudatario, ò al ſuo erede, contro il Padrone, in caſo di deuoluzione, ouero cõtro il ſucceſſore indepẽdente da lui, come chiamato dall' inueſtitura; E dell' imputazione, ſe, e quando il feudo vada imputato nella legitima, ò in altra ragione, la quale ſpetti al ſucceſſore nelli beni del padre, ò d' altro, à cui ſia ſucceduto nel feudo, ò per opera del quale gli ſia ſtato conceduto.

SOMMARIO

1 *Contro il padrone diretto non ſpettano altre detrazioni, che quella dè miglioramenti.*

2 *Quali ſiano li miglioramenti ſeparabili.*

3 *Quando anco li ſeparabili abbiano natura d' inſeparabili per l' incorporazione.*

Della

CAP. XXXIII.

ANcorche per lo più, la materia delle detrazzioni, le quali spettano all' erede allodiale del feudatario morto, sia comune, così al caso della deuoluzione, contro il padrone, come à quello della successione independente, con-

tro l'agnato; Nondimeno si scorge qualche differenza trà l' vno, e l' altro caso, che però si trattano diuersamente.

Discorrendo dunque primieramente delle detrazioni, le quali si danno in caso di deuoluzione, contro il padrone; Restringendosi tal questione alli soli miglioramenti (mentre in questo caso non entrano le detrazioni legali, che sogliono entrare nell'altro caso); La prima distinzione generale si dà trà li miglioramenti separabili, e gl'inseparabili; Quando dunque si tratti delli separabili, quali sono quelli, che comodamente, e senza toccare il corpo, ouero lo stato del feudo, si possono separare; Come sono i mobili, e li semouenti, li quali di loro natura sono ammouibili da luogo à luogo, senza che il luogo, doue si pongano, ò respettiuamente si leuino, riceua alterazione alcuna intrinseca; Et anco sono i poderi rustici, ò vrbani, li quali per prima erano posseduti da persone particolari dentro i confini del feudo, come beni liberi, & allodiali, e poi si siano acquistati dal feudatario.

1

2

In tal caso, questa sorte di beni, vien collocata da Dottori sotto il nome, ò termine di miglioramenti, mà impropriamente, e per vn certo modo di parlare, quando non apparisca, che l'acquisto, ouero respettiuamente l'introduzione fosse con animo d'incorporarli al feudo come mi-

glioramento ; Poiche, circoſcritto queſto caſo, tali robbe, anche in potere del feudatario, e per il tempo che dura il feudo, regolarmente ritengono la ſua prima, e propria natura, ſi che nel dominio e poſſeſſo di eſſi, il feudatario viene conſiderato come ogn'altro particolare, il quale poſſegga beni dentro li termini del feudo;

E conſeguentemente, in vero, e proprio modo di parlare, non entrano li termini delle detrazioni, li quali ſi adoprano per vn certo modo improprio, atteſo che tali robbe reſtano nell' antico dominio, e poſſeſſo del feudatario, e della ſua eredità, non oſtante la deuoluzione, mentre queſta non li comprende, nè vengono ſotto d'eſſa.

Eccetto (come ſi è accennato) il caſo dell' incorporazione, nel qual caſo, ſi ſtimano come miglioramenti inſeparabili, la detrazione de' quali, importi ſciſſura, ouero diminuzione dello ſtato 3 migliore, nel quale il feudo ſi ſia già coſtituito, poiche ſecondo li termini generali della ragion comune, de quali ſi parla in diuerſi luoghi, e particolarmente nel libro quarto, ſotto il titolo delle ſeruitù, e de' ritratti, e più frequentemente nel libro vndecimo nel titolo de' legati, la deſtinazione del padrone, e poſſeſſore, cagiona l' incorporazione, e l' vnione de' beni, ancorche ſiano materialmente ſeparati, anco con diſtanza notabile

 trà

trà l' vn corpo, e l' altro; Molto più nel caſo, del quale ſi tratta, che l' acquiſto de' beni ſia dentro li termini, ouero, vniuerſità del medeſimo feudo. A

Quindi ſegue che la queſtione ſuol'eſſer più di fatto, che di legge, ſopra la proua di queſt'animo, quando di eſſo non appariſca eſpreſſamente, mà che biſogni cauarlo da preſunzioni, e congetture; E conſeguentemente non vi ſi può dar' vna regola certa e generale, mà ſecondo quelche ſi dice quaſi in tutte le materie; in propoſito di proue preſunte, e congetturali, il tutto dipende dalle circoſtanze particolari, per le quali frequentemente occorre, che in vn caſo alcune congetture baſtino, & in vn' altro, il quale paia ſimiliſſimo, e quaſi l' iſteſſo, le medeſime, anzi maggiori, ſiano inſufficienti.

4

A Di tutto ciò ſi parla nelli diſc. 2. & 3. 27. 47 56. & altri di queſto libro.

Di queſte congetture, & argomenti, che prouino tal volontà, ſogliono particolarmente conſiderarſene alcuni, li quali, ſono bene più probabili, mà non già neceſſarij, e forſe ſoli non baſtano, ſi ſtimano però maggiori degli altri; E ſpecialmente ſi ſtima quello della qualità de' beni, di loro natura proporzionati al feudo, ſiche ſiano iui introdotti, ò reſpettiuamente acquiſtati, per ſeruizio del feudo, e de' ſuoi membri; Come per eſempio ſono, le artiglierie, e le altre machine groſſe di guerra, le quali non ſiano così manualmente ammouibili; poſte nelli caſtelli, e fortezze

del

del feudo, ouero sono quelle case, che si acquistino vicino la fortezza per suo seruizio, con casi simili.

Come anco, quando siano robbe, ò ragioni, le quali prima spettassero al feudo, dal quale fossero state dismembrate, & alienate dal medesimo feudatario, ouero da suoi predecessori, onde l'acquisto possa probabilmente riferirsi all' animo di reintegrare il feudo al suo primo stato, siche debba dirsi più tosto ricuperazione; O' pure quando l'vso del paese, e degli altri feudatarij così portasse, con casi, e circostanze simili, da considerarsi, secondo la qualità del fatto. B

B *Ne' luoghi accennati, e particolarmente nel disc. 2.*

Quanto poi alli miglioramenti inseparabili; Questi sono di due sorti, L'vna de' materiali, ò corporali; Come sono fabriche, piantameuti, disboscazioni, disseccazioni di paludi, e cose simili; E l'altra degl' incorporali, & intellettuali, come sono, quando il feudo si liberi da pesi, ouero da seruitù, mediante la loro ricompra, ò liberazione, che se ne ottenga, ouero acquisti giurisdizioni, e prerogatiue, con ricompensa pagata dal feudatario del proprio.

5

Ancorche questa sorte di miglioramenti, nel secondo caso, che d'essi si tratti col successore, quando l'inuestitura ancor duri, vada regolata con diuersi termini, come di sotto si dirà; Et anche in termini di ragion comune, nel caso di deuoluzione delle robbe enfiteotiche, ò locate à

lun-

lungo tempo si camini con la distinzione trà la deuoluzione colposa, e la non colposa, conforme si discorre nel libro quarto nel titolo dell' enfiteusi.

Nondimeno in questi teemini feudali, la materia và regolata diuersamente, poiche li miglioramenti inseparabili, non si rifanno dal padrone, 6 comunque segua la deuoluzione, ancorche sia non colposa, mà connaturale per capo di linea finita; Che però quando si fanno miglioramẽti incorporali, ouero intellettuali, con estinzione di censi, e di altri pesi, sogliono farsi cautelatamente, riportandone la cessione di ragioni, come da vn' terzo translatiuamente, acciò le ragioni siano viue, il che dipende dalle circostanze del fato.

Mà se il caso portasse, che il feudatario perdesse il feudo per causa, ò fatto dello stesso padrone, ouero de' suoi superiori, senza colpa, nè fatto proprio; Come per esempio, se il medesimo lo 7 concedesse ad altri, ouero che lo restituisse al primo possessore, il quale nè fosse stato priuato, ò in casi simili; In tal caso si deue la refezione, con la distinzione, se il fatto del Padrone sia meramente volontario, e colposo, perche in tal caso sarà tenuto rifare tutto quello che importi al feudatario, come specie di refezzione de' danni & interessi, in maniera che vada rifatto il più, e secondo il maggior' vtile del migliorante; Mà quando sia fatto non volontario, nè colposo, mà, ò precisa-

men-

mente, ò almeno moralmente necessario, perche così ricerchi la necessità, ouero l'vtilità publica, in tal caso và rifatto il meno, trà lo speso, & il migliorato; In quel modo che nella materia enfiteotica, per termini di ragion comune, il padrone è obligato rifare i miglioramenti nel caso di deuoluzione naturale, e non colposa; E ciò particolarmente suole occorrere in pratica, quando per li capitoli della pace, bisogni restituire li feudi à quei feudatarij li quali per capo di ribellione, e dì fellonia ne fossero stati priuati, onde di quelli ne fussero inuestiti altri, con casi simili. C

C *Di ciò si tratta nelli luoghi sudetti. e particolarmēte nelli disc. 2. 27.*

Nell'altro caso delle detrazioni, le quali spettano all'erede dell'vltimo possessore, contro il successore; Si costituisce vna regola generale, 8 rispetto alli miglioramenti, tanto separabili, quanto inseparabili, e tanto materiali, ò corporali, quanto incorporali, ouero intellettuali, che quando sia luogo allá detrazione contro il padrone in casó di deuoluzione, molto più sia luogo ancora alla medesima detrazione contro il successore, il quale non dourà esser di miglior condizione del padrone; Eccetto se la disposizione del primo acquirente, ò altra ragione particolare disponga diuersamente; Conforme insegna la pratica in alcuni fidecommissi, ouero maioraschi, nelli quali si proibisca ogni detrazione, in maniera che tutti li miglioramenti, ò aumenti, & acqui-

quisti debbano impinguare il fidecommisso, e maiorasco, perche in tal caso, entra la medesima ragione.

Mà quando cessa detta circostanza, ò ragione particolare; In tal caso, trattando de' miglioramenti corporali, ne spetta la detrazione, secondo quei termini generali, li quali ordinariamente si hanno per le regole di ragion comune, 9 nelli fidecommissi, ouero nell' enfiteusi, e cose simili, cõforme particolarmẽte si discorre nel libro vndecimo sotto il titolo delle detrazioni; Cioè che non sia il successore obligato ad altra refezione, se non à quella che importi la sua vtilità, per l' equità di non arrichirsi con quel, ch' è d' altri; E conseguentemente vada atteso il meno, trà lo speso, & il migliorato; Quando non siano miglioramenti necessarij, e tali, che per la medesima ragione comune, debbano essere rifatti in tutto quelche si sia speso; Poiche se bene alcuni han creduto che in questa materia feudale, la rifezione, ouero la detrazione delli miglioramẽti, vada regolata diuersamente, & abbia qualche ragione particolare; Nondimeno ciò non è vero, se non rispetto al padrone diretto, per il caso della deuoluzione non colposa, conforme si è detto di sopra.

10 E quanto alli miglioramenti incorporali, ò intellettuali, li quali consistano nell' estinzione di cẽ-

si, ò

si, ò di debiti, & altri pesi; Non si dubita della detrazione, in quel che per tal'effetto si sia speso, quando sia meno di quelche importa il prezzo del peso, mà suol'entrare il dubbio, se seguito il caso della successione, corrano li frutti del censo, ò di altra prestazione à fauore del migliorante.

Ciò dipende dalla distinzione se si sia caminato per via d'estinzione, e di liberazione, ouero per via di quella cessione, che si chiama traslatiua, à comodo, e fauore priuato del possessore del feudo, come per specie di compra, e vendita; Attesoche nel primo caso, nõ entra corso alcuno di frutti, ma solamente per le circostanze del fatto, può entrarui la refezione dell' interesse, del lucro cessante, ò del danno emergente, secondo i termini generali della ragione comune, non essendoui ragione particolare ne i feudi; Et all' incontro nel secondo caso, parimente con i medesimi termini della ragion comune, non si dice miglioramento, mẽtre in questo caso il cẽso, ò altro peso nõ è estinto, ma è ancora viuo, et il feudatario, il quale l' hà acquistato, si considera come persona diuersa; Poiche molto più in questa materia feudale entra quell' istessa moltiplicità di più persone formali in vnà istessa persona materiale, di quelche si dia in vn possessore di fidecommisso, ò di maiorasco, ouero nell' erede beneficiato, mentre questi non sono proibiti d' esser creditori della

11

medesima eredità, ò fidecommisso, e molto più quando sia già risoluto il titolo di feudatario, E conseguentemente non vi si scorge implicanza alcuna. D

D
Nel disc. 23. e nell'altri ai ora accennati.

Si danno alcun' altre detrazioni, e particolarmente quella del prezzo pagato à secondogeniti del proprio, ouero della propria legitima, quando sia feudo nuouo, e quando sia antico con la qualità ereditaria, e che da suo padre sia stato caricato troppo di legati, ouero di altri pesi; E Et ancora, nella legitima douutagli come primogenito, la quale secondo la più comune opinione deu'essere la terza parte di quello che haurebbe douuto hauere ab intestato. F

E
Nel disc. 25. di questo lib.

12

F
Nel disc. 19. e 108. di questo medesimo lib.

Trà li miglioramenti, sogliono annouerarsi, quelle spese, le quali si facciano per difesa, ò ricuperazione del feudo, quando ciò riguardi anco l'interesse del padrone diretto, perche il feudo fosse occupato, ò si pretendesse occupare da suoi nemici; Et in tal caso, il padrone ancora sarà obligato rifarle, e particolarmente, quando si tratti di feudi inferiori, e subordinati. G Attesoche quando siano feudi regali, e grandi, non sogliono vdirsi questioni forensi, le quali debbano terminarsi con le regole legali, mentre in questa sorte di feudi, cadono più tosto alcune regole politiche, guidate più dalla potenza, che dalla ragione.

13

G
Nel disc. 25. di questo lib.

Quan-

Quanto all'imputazione del feudo nella legitima,ouero in altre ragioni del successore,entra la distinzione trà il feudo ereditario, ò nuouo acquistato per causa onerosa, ancorche in forma di 14 patto, e prouidenza, & il feudo nuouo acquistato per causa lucratiua, ò antico non ereditario, poiche nelle due prime specie,il feudo và imputato nella legitima, e non nelle altre due vltime.

H

Nel disc. 19. di questo lib.

H

***

CAPITOLO XXXIV.

Delle Città, terre, e luoghi abitati, con vaſſalli, i quali ſi poſſeggano da ſignori inferiori, e ſudditi, ſenza inueſtitura, e ſenza ſeruizio feudale, come beni allodiali.

SOMMARIO

1 *DElli Baroni Romani, e dello Stato Eccleſiaſtico; E di che natura ſiano li beni giuriſdizionali, che poſſeggano.*
2 *Se habbiano li regali, e quali.*
3 *Della differenza trà li Baroni da principio ſudditi, e quelli che ſi ſono fatti ſudditi volontariamente.*
4 *Delli beni giuriſdizionali poſſeduti da Chieſe, ſe il Principe ſecolare v' habbia giuriſdizione.*
3 *Delle proibizioni, che riſultano dalle bolle Pontificie d' alienare li beni giuriſdizionali dello Stato eccleſiaſtico.*
6 *A che gioui che non ſiano feudali, mà allodiali.*
7 *Perqual' cauſa queſti beni giuriſdizionali allodiali ſiano migliori dè feudali, e di maggior prezzo.*

CAP. XXXIV.

1 N alcune parti d' Italia, e ſopra tutto, più frequentemente, nel dominio temporale della Chieſa, il quale volgarmente ſi dice lo Stato eccleſiaſtico, la maggior parte dè Baroni titolati, e non titolati, li quali poſſedono, Città, terre, caſtelli, e luoghi abitati, cō vaſſalli, e cō giuriſdizione, li quali ſogliono anche eſplicarſi col termine, e vocabolo di domicelli; Ancorche ſiano ſudditi totalmente del Papa, il quale in tali luoghi hà ſenza dubbio la ſouranità, con l' alto dominio, e con li regali maggiori, in maniera che facciano figura di Baroni ſudditi; Nondimeno, non vi è inueſtitura, nè ſeruizio feudale reale, ò perſonale, perilche ſi dicono beni giuriſdizionali, parte feudali, e parte allodiali; Cioè che non ſono di quell'allodio puro, e vero, il quale ſignifica vn total dominio indipendente, in maniera, che non ſi riconoſca altro ſuperiore che Dio; Nè meno cōtengono quel feudo vero, e proprio che importa vna formal ſeruitù, con l'obligo del ſeruizio, e con le proibizioni, e deuoluzioni contenute nelle leggi, e conſuetudini feudali, ò in altre leggi, e coſtituzioni, le quali parlino dè feudi; Che però coſtituiſcono vna terza ſpecie miſta;

Atteso che si dicono feudali, per denotare l'alto dominio, e la souranità del Papa, ò di altro Principe sourano, nel principato del quale tali beni siano posti, per la presunzione, che gli autori del possessore, li habbiano ottenuti dal Papa ò da altro Principe del luogo; Et anco per la fedeltà che deuono al medesimo Principe, alla quale và anness'al' assistenza, & il seruizio personale nelle graui occorrenze straordinarie; Et all'incontro si dicono allodiali, perche tanto nell'esenzione dal seruizio reale, ò personale ordinario, quanto circa la libertà di disporne, ò trasmetterli agli eredi, anco estranei, ò nell'ordine della successione, non sono soggetti alle leggi feudali, mà vanno regolati con li termini della ragion comune, come beni liberi, & indifferenti.

Cade però la questione, rispetto alli regali inferiori, cioè del second'ordine, li quali regolarmente non conuengono à feudatarij inferiori, & à Baroni sudditi, come di loro natura spettanti al Principe sourano; Et in ciò, (conforme si dice anche nel libro seguente dè regali), la regola è contro questi Baroni, e domicelli, quando non abbiano priuilegio esplicito, ò quell'implicito, che porta seco il possesso antico immemorabile, ò centenario, in vigor del quale il priuilegio si può allegare.

Vi sono bensì alcuni signori, li quali, secondo l'antiche contingenze d'Italia), possedeano alcuni

luo-

luoghi in libero allodio, con totale independenza, e ſenza riconoſcere altro ſup eriore; Mà dopoi (mutandoſi lo ſtato delle coſe); O'per prouido cōſiglio di eſſere protetti, e per euitare la temuta oppreſſione da altri più potenti; O'per altri riſpetti, ſi ſono volontariamente ſoggettati al Papa, ò ad altro Principe potente, riconoſcendolo per ſuperiore, e preſtandogli giuramento di fedeltà, in maniera che ſi ſono fatti ſuoi ſudditi, come gli altri Baroni, e domicelli; Mà però nel reſto, hanno continuato a poſſedere tutte le altre prerogatiue, e regalie, come ſignori aſſoluti, eccetto quella del batter, moneta, ò di armare, ò di aderire ad altro Principe, e coſe ſimili, le quali riguardano lo ſtato politico di tutto il principato, poſſedendo ſolamente quei regali, li quali riguardano lo ſtato ciuile, & economico; Come à dire, di poter mettere gabelle, e collette à vaſſalli, ſenza che, nè egli, nè queſti, ſiano ſoggetti alle gabelle generali del principato; E di poter rimettere banditi proprij; E di hauer ragioni priuate nel proprio dominio in alcune coſe, come anco d' introdurre ſale, & altri vittuali, sēza eſſer ſoggetti alla priuatiua, alla quale ſono ſoggetti gli altri popoli; Et in oltre l'hauere le ragioni del fiſco cō li proprij vaſſalli, con ſimili regalie, delle quali ſi tratta nel libro ſeguente, poiche regolarmente di loro natura ſpettano al Principe ſourano, e non à Baroni, e ſignori ſudditi Però

ſpet-

ſpettano à queſti, atteſoche, mentre già poſſedeuano queſte, e maggiori prerogatiue, da ciò riſulta, che quando hanno renunciato ad alcune coſe maggiori anneſſe alla ſouranità, ò indipendenza, non è veriſimile, che aueſſero renunciato à queſte; E però non pare di douere, che ne debbano eſſer priuati.

Maggiormente ſtante la ſuſſeguita oſſeruanza antica, e di più tempo, per la regola legale frequentemente riceuuta in ogni materia, che l'oſſeruanza vien ſtimata vn'ottima interprete d'ogni diſpoſizione, e volontà. A

A *Di ciò ſi parla nel diſc. 63. & anco nel diſc. 64. di queſto libro.*

Camina ciò, quando di queſto appariſca eſpreſſamente, cioè che ſi poſſedeſſero per prima i luoghi abitati con total'indepēdenza, e cō aſſoluta ſignoria, in forma di vero allodio; Maggiormente quando non ſia certa la ſituazione dè medeſimi luoghi dentro i confini del principato maggiore, in maniera che la ſoggezzione ſegua, perche ſi ſiano dati, e riſpettiuamēte ſiano ſtati riceuuti ſotto la protezzione, e ſuperiorità come ſopra; Nō già quādo di ciò nō appariſca, e che i luoghi ſiano indubitatamēte ſituati dentro le prouincie, e li confini del principato, poiche in queſto caſo, ancorche il poſſeſſo della ſignoria, per non apparire d'inueſtitura alcuna, nè per eſſerui altri ſegni della feudalità, ſia in natura d'allodio; Nondimeno (come ſi è detto di ſopra), vi è la feudalità implicita remota, per

gli

gli effetti della fouranità, e per le regalie, per la presunzione, che il possesso dipenda da concessione del medesimo Principe, in forma d'allodio subordinato, & improprio, non soggetto à quei pesi, e vincoli, à quali è soggetto il feudo.

Che però, se questi signori, e Baroni, saranno in antico possesso d'alcune regalie, le quali si dicono minori, e del secondo ordine, douranno goderle, non già per ragione della signoria, considerata per se stessa, mà per ragione del presunto priuilegio, il quale risulta dall'immemorabile, ò centenario possesso pacifico, senza che apparisca di principio vizioso, in maniera che vi entri la regola generale della ragion comune, cioè che in vigore di tal possesso, si possa allegare, il priuilegio, & ogn'altro titolo migliore.

3 La ragione della differenza, che si scorge trà la prima specie dè signori, ò domicelli, li quali non erano sudditi del principato, mà si sono fatti tali come sopra; E questa seconda specie dè signori, e Baroni, li quali per la situazione, si suppongono originariamente sudditi, e concessionarij del Principe, si scorge manifesta, poiche nel primo caso, il Principe ottiene quella parte di dominio per vna specie di donatiuo fattogli da quei signori; E conseguentemente, entra la regola legale, che la donazione si deue intendere strettamente, in quel che si è specificato, e non in quel che è verisimile,

 che

che il donatore abbia voluto tenere per se; Et all' incontro questa stessa regola si ritorce nel secondo caso, nel quale, li signori inferiori si dicono ottenere la signoria per donazione del Principe. B

B
Nel detto disc 63. & 65.

Vi sono in diuersi principati d'Italia, alcune signorie, di terre, castelli, e luoghi abitati, con vassalli, e giurisdizione, anco temporale, posseduti da Chiese cattedrali; ò Monasterij regolari; Edi questi; Alcuni sono in feudo per inuestitura del Principe, & in quelli non cade dubbio alcuno circa la souranità, e la soggezzione, al Principe in quello però che riguarda il feudo, & i vassalli solamente.

4

Et altri sono in allodio (conforme in dubbio à fauore della Chiesa si presume nelle persone particolari, come s'accenna ancora di sopra nel capitolo 3;Et in questo secondo caso,entra la questione molto disputata trà li Dottori ecclesiastici,e secolari, quando si tratti di Chiese inferiori fuori della Romana, ò vniuersale, se questa signoria porti seco,anche l'alto dominio, e la souranità à fauore del Papa, come Principe della Chiesa, e delle robbe ecclesiastiche; Ouero resti in potere del Principe di quel principato, nelli di cui termini ò confini, i luoghi siano situati, si che la Chiesa, ò il suo prelato faccia figura solamente di Barone,ò di domicello subordinato,nella maniera che sono gli altri detti di sopra,li quali possedono le signorie in allodio, senza la qualità feudale; E sopra di ciò co-

me

me in queſtione molto controuerſa, la quale porta ſeco diuerſi motiui, e ragioni prudenziali (che alcuni dicono politiche), non ſi può dar certa regola, ò determinazione, la quale pare che in ciaſcũ caſo dipenda dalle ſue circoſtanze particolari; E ſpecialmente dall'vſo e dall' oſſeruãza generale del principato, ò particolare dè luoghi, ſiche ſe nè laſcia totalmente il luogo alla verità. C

C
Di ciò ſi parla nel diſc. 60 di queſto lib.

Ancorche queſte ſignorie ſubordinate, e poſſedute in natura d' allodio, ouero di feudo improprio, e corrotto (che vuol dire l'iſteſſo), non ſiano ſoggette alle leggi, & alle proibizioni feudali, e particolarmente, circa la facoltà di alienare, ò di diſporre à fauore d' ogniuno, ancorche eſtraneo, nella maniera che ſono i poderi, e gli altri beni indifferenti; Tuttauia nello Stato eccleſiaſtico, da tempo moderno di Siſto V. à queſta parte, vi ſi è indotta vna gran reſtrizione, in maniera che in queſto propoſito d'alienare, e di diſporre, ſi ſono reſe quaſi in tutto eguali alli feudi.

5

Atteſoche il ſudetto Pontefice Siſto V; con vna ſua bolla, oltre l' inabilitazione dè foraſtieri (la qual' è comune à tutti gli altri beni ſtabili indifferenti, eccetto quelli che ſono in Roma, e ſuo circuito di quattro miglia), nè proibì anco trà ſudditi, trè contratti, cioè di vendita, di donazione, e di permuta, ſenza l'aſſenſo Apoſtolico; aſſegnandone la ragione molto congrua, per la quale fù

anco anticamente introdotta la medeſima proibizione ne feudi, cioè, che mentre queſte ſignorie portano ſeco la giuriſdizione, e l'amminiſtrazione dè vaſſalli, ede popoli, ſoggetti al Principe ſourano, è di douere, che queſto ſappia, quando tal giuriſdizione, & amminiſtrazione paſſi da vn genere di perſone all'altro; E per queſta ragione, come anche per altri riſpetti, gli altri Pontefici ſucceſſori hanno ſteſo queſta proibizione con pene rigoroſe ad ogni altra ſorte d' alienazioni, e dì contratti, anco dotali, ò d' impoſizione de cenſi, à ſegno che ſi crede più probabilmente, che poſſa dirſi anche proibito quell' obligo ſpeciale, che li Giuriſti dicono ipoteca; E circa il generale, pare ch' entrino le medeſime diſtinzioni, delle quali ſi parla di ſopra nel capitolo 15. in maniera che queſti dominij, e ſignorie giuriſdizionali, quanto alla libertà d'alienare, pare che non differiſcano dalli feudi. D

D *Di queſte conſtituzioni Apoſtoliche ſi tratta nelli diſcorſi 66. & ſeguenti al 69 & nel 105. di queſto lib. e nel l. 8. del credito nelli diſcorſi 13. & 15.*

Reſta però notabile la differenza, d' eſſer' eſenti dall' altre proibizioni, e deuoluzioni, e peſi, alliquali ſono ſoggetti li feudi, mentre ſi traſ- 6 mettono à gli eredi eſtranei, e non vi è obligo di ſeruizio reale, ò perſonale, ò peſo di pigliare rinouazione, con altri buoni effetti.

Da ciò riſulta, che queſta ſorte di ſignorie, vien' 7 ſtimata molto migliore di quelche ſia la feudale; Che però queſti beni giuriſdizionali liberi, ſono di

mol-

molto maggior prezzo, di quelche siano i feudali, poiche la feudalità, così per il pericolo della deuoluzione, come per i pesi, e per le proibizioni, diminuisce notabilmente il valore. E; Tuttauia in ciò non può darsi certa regola generale, & vniforme, dipendendo il tutto dalla qualità, e dall'vso de' paesi, e da altre circostanze, che in ciò si sogliono considerare.

E Nel disc. 19. & 24. di questo libro.

CAPITOLO XXXV.

Della Bolla dè Baroni, ſopra il ſuo tenore, e ragione, con altre generalità.

SOMMARIO

1 *Della bolla dè Baroni, da chi, è per qual cauſa fù fatta, e della ſua diſpoſizione.*

2 *Che ſia ſtimata legge eſorbitante, nuoua, & irragioneuole.*

3 *Che non ſia nuoua, e di vna legge ſimile nel Ducato di Sauoia.*

4 *Che in altre parti, con diuerſa forma vi ſia l' iſteſſo particolarmente nel Regno di Napoli.*

5 *Di molte conſuetudini, per le quali anche i beni feudali, & enfiteotici ſono ridotti à natura d' allodiali.*

6 *Le inueſtiture feudali ſono di legge poſitiua.*

7 *Come anche li fidecommiſſi e li maioraſchi.*

8 *Dal Principe ſi può derogare à fidecommiſſi, e maioraſchi.*

9 *Il fare teſtamento ſi concede dalla legge ciuile, anzi molti negano queſta podeſtà.*

Se

10 *Si lodano gli statuti, che ristringono li fidecommissi.*

11 *Che il fare testamento non sia di legge di natura, e per qual causa si dica così.*

12 *Che sia errore scandalizzarsi delle derogohe dè fidecommissi, ò comutazioni di vltime volontà.*

13 *Della deroga dè fidecommissi indotta dalla legge comune.*

CAP. XXXV.

ER i molti richiami, che furon fatti à Papa Clemente VIII. ,da mercanti, e da arteggiani, e negozianti, & altre persone, contro li Baroni, e signori Romani, e dello Stato ecclesiastico, cioè che hauendo loro dato le proprie robbe, ò denari, senza che per la loro potenza, ed autorità si potessero ad essi negare,& essẽdo morti li principali, i loro figli, ò altri successori nelli castelli, & in altri beni, ricusassero di pagare i debiti, cercando di coprire le robbe, con le ragioni proprie,dè fidecommissi, ò d'inuestiture, ouero con la potenza, impedendo, e rendendo de fatto difficile l'esecuzione; Scorgendosi però,che ciò ridondaua in pregiudizio, & in discredito de medesimi Baruni, e signori, attesoche perciò non trouauano, chi più volesse seguitare la loro fede,siche non pote-

poteuano prouuedere à loro biſogni.

Quindi il detto Pontefice, fece vna coſtituzione, volgarmente chiamata la bolla dè Baroni, con la quale ereſſe vna Congregazione coſtituita dal Teſoriere generale, & da altri Prelati parimente chiamata Cógregazione de Baroni, acciò queſta ſommariamente, e ſenza figura, ò ordine giudiziario, e come volgarmente ſi dice, manu regia, deſſe eſecuzione alli mandati eſecutiui ſpediti da giudici ordinarij, ſopra li caſtelli, & altri beni di qualſiuoglia ſorte, giuriſdizionali, ò nò, li quali in qualſiuoglia modo foſſero ſtati poſſeduti dalli baroni debitori, procedendo all' eſecuzione, e vendita di quelli, non oſtante che li poſſeſſori prouaſſero poſſederli per ragione propria dè fidecommiſſi, ò d' inueſtiture, à quali tutti ſi deroga, à fauore, & à comodo dè creditori, reſtando in piedi i fidecommiſſi, ò maioraſchi, e le inueſtiture, per douerſi reintegrare dalli beni liberi del medeſimo Barone debitore, quando ve nè ſiano. A

A *Di tutta la materia di queſta bolla ſi parla nel diſc. 73. di queſto lib. nel quale ſi accēnano tutte le queſtioni e diſcorſi particolari ſopra quanto di ſotto ſi accenna.*

Queſta bolla, dal volgo ignorante, & anche da quei profeſſori d' erudizione, ò di altre ſcienze (li 2 quali, con la ſola notizia ſuperficiale d' alcune lettere, ouero, col ſolo lume naturale vogliono diſcorrere, e giudicare di tutte le coſe del mondo, anche delle materie legali), vieneſtimata molto eſorbitante, e nuoua nel mondo, quaſi che porti vna certa violazione della legge di natura, ò delle genti, dero-

derogãdo alli fidecommiſſi,&all'inueſtiture,ò altri patti,e vincoli, irragioneuolmẽte ordinando,che li debiti d' vno,ſi paghino con la robba d' vn' altro; Mà ciò naſce (come ſi è detto) da ignoranza, ouero dal diſcorrere delle coſe molto ſuperficialmẽte, e col ſolo lume di natura.

Atteſoche, inquanto all' aſſunto, che ſia legge nuoua, ciò chiaramente contiene vn preſuppoſto erroneo, mentre nel dominio del Duca di Sauoia, 3 ſopra quei feudi, la forma, ò natura dè quali è di patto, e prouidenza, vi è ancora vna legge ſimile, la quale iui vien' eſplicata col termine di Decreto ducale, in vigor della quale, quel Senato, ò altro Magiſtrato, per li debiti di vn Barone, procede all' eſecuzione ſopra li feudi, anche in pregiudizio dè ſucceſſori, li quali ſiano chiamati dall'inueſtitura, indipendentemente dal padre, ò da altro maggiore, che vuol dire l' iſteſſo.

Et,ò ſia per ſtile dè Tribunali, ò per conſuetudine; In ſoſtanza con la ſola varietà di parole, ò 4 di formalità,il medeſimo ſi è indotto in molte parti d' Italia, in quali ſia frequente l' vſo dè Baroni e dè feudatarij; Poſciache la forma dell' inueſtitura dè feudi del Regno di Napoli (come altre volte ſi è accennato), in veri termini legali, importa che ſia di patto e prouidenza, ò almeno miſta, ſiche baſti eſſer' erede del primo acquirente; E tuttauia, per antico vſo ſi è riceuuto, che inporti vna mi-

ſtura eſorbitante, cioè che richieda la qualità ereditaria, anche dell' vltimo moriente, ancorche ſi tratti di feudo antico, con facoltà al poſſeſſore di grauare il ſucceſſore, anche per via di legati, e diſpoſizioni volontarie, in tutto il valore del feudo, ilche di certo non potrebbe caminare per diſpozione di ragione, mà ſi è indotto per vſo per cauſa della libertà, e facilità del commercio.

5 L' iſteſſo ſi ſcorge in molte altre formule d' inueſtiture feudali, ò enfiteotiche, poi che, ſecondo il ſuono delle parole, e per la diſpoſizione legale, importano forma di patto e prouidenza, ſiche il poſſeſſore non può diſporre delle robbe, nè obligarle, nè il ſucceſſore è tenuto à ſuoi debiti; E nondimeno, gli ſtatuti, ò le conſuetudini, le hãno ridotte à forma di beni allodiali, come particolarmẽte ſi vede nelli feudi molto frequẽti del Veſcouato di Mãtoua, e nelle badie di Farfa, e di Nonãtula, & altre ſimili in Italia, & anche nello Stato d' Auignone, e Contado Venaiſino in Francia del dominio temporale della Chieſa, & in altri luoghi.

6 Parimente è ſciocchezza il dire, che ciò ſia contro la legge di natura, ò delle genti, poſciache, ſe ſi tratta dell' inueſtiture feudali, queſta è vn' introduzione nuoua, la quale, ſecondo l' opinione più riceuuta, non è ſtata conoſciuta dalle leggi ciuili dè Romani; E per conſeguenza è coſa ſenza

dub-

dubbio indotta da legge positiua moderna, alla quale il Principe può derogare.

E se si tratta dè fidecommissi, ò primogeniture, e maioraschi; E tanto vero, che nascano dalla
7 sola legge positiua, alla quale il Principe può derogare, che appresso gli antichi Romani, li fidecommissi non erano obligatorij, mà ciò fù indotto da Augusto; in maniera, che non si sà vedere, per qual ragione, quelche in Roma introdusse vn suo Principe, non abbia potuto leuarlo l' altro suo Principe.

L'insegna parimẽte la pratica di tutti li principati, e particolarmente in Spagna, dou' è tanto frequen-
8 te l'vso di quei maioraschi, e primogeniture, atteso che dal Rè ordinariamente, vi si deroga per debiti del possessore; E l' istesso si vsa in altri Principati poiche se bene sono deroghe speciali, nondimeno, la ragione, e la podestà sono le medesime.

Anzi, nõ solamẽte queste disposizioni oblique, e fidecommissarie, sono di mera legge positiua, mà
9 anco l' istesse disposizioni prime, e dirette, le quali si facciano dal moriente à fauore del primo, & immediato successore, si sostengono, e si deuono osseruare per mera benignità della legge positiua, poschiache, non solamente non abbiamo legge di natura, ò delle genti, la quale ciò disponga, mà più tosto, in opinione de più antichi sensati, pare che ripugni alla legge di

di natura, che vno doppo morte, quando già è annichilato, debba disporre della robba per il tempo ch'egli nõ ne sia più padrone, siche hã creduto che ciò non fosse lecito; Molto più quando si tratti di queste disposizioni oblique, e successiue doppoi che la robba è passata in più mani; A segno tale, che molti sommamente lodino quei statuti, li quali proibiscono la continuazione de fidecommissi, per più d'alcuni pochi gradi.

10

E conseguentemente il tutto nasce da pura ignorãza; Attesoche se bene in alcune leggi ciuili si dice, che per legge di natura, deuono le volontà dè morti esser'osseruate; Nondimeno questo è vn modo di parlare improprio, e per significare vn certo stimolo naturale, cagionato dall'vso che ne abbiamo, doppo che la legge positiua hà indotta questa facoltà di testare, e di disporre del suo doppo morte, mentre in effetto il tutto nasce dalla legge positiua.

11

Quindi risulta, che parimente si scorge d'esser' effetto di sciocca ignoranza, lo scandalizarsi delle deroghe, e commutazioni dell'vltime volontà, le quali si facciano dal Papa, ò respettiuamente da altri Principi sourani, perloche alcuni Morali, vi s'intricano tanto, disputando della podestà limitata da giusta causa; Poiche essendo ciò vna facoltà conceduta dalla legge positiua, nõ si scorge ragione probabile, per la quale, l'istessa legge positiua animata, ch'

12

ch' è il Principe non possa toglierla, come defatto si vede, che la medesima rende molti intestabili.

Comproua tutto ciò la pratica comune, poiche 13 anco per legge comune, ò per comune intelligenza dè Dottori, si dà la deroga dè fidecōmissi, e dè maioraschi per i debiti, li quali da vn possessore si siano contratti per causa di dote da costituirsi, ò da restituirsi, ò per alimēti ò per redimersi dalle mani de nemici, ò dè bāditi, e per cause simili, ācorche vi cōcorra l' espressa proibizione fatta dal fidecōmittēte d' ogni alienazione, āco per queste cause, e ciò per la disposizione d' vna certa Autentica, la quale in effetto non è legge, ma è vn sommario, ò estratto di legge fatto da Irnerio primo Interprete, e rubricatore delle leggi ciuili, doppo la loro inuenzione, e della quale Autētica si tratta al lib. 6. nella materia di dote, è nel libro decimo nella materia dè fidecommissi; Dunque non è, nè nuouo, nè strauagante, nè contro la legge di natura, ò delle genti, che si deroghi à fidecommissi, e maioraschi, per li debiti del possessore, anco in pregiudizio del successore independente.

CAPITOLO XXXVI.

Se questa Bolla sia fauoreuole, e ragioneuole, ouero odiosa, e come si debba praticare.

SOMMARIO.

1 *SE questa Bolla sia fauoreuole, ouero odiosa.*
2 *Di molte ragioni, per le quali si debba dire fareuole.*
3 *Si distingue.*
4 *Che l'esorbitanza nasca dalla mala intelligenza, ò mala pratica di questa legge.*
5 *L' istesso occorre in tutte le leggi, è dell' errore nella malà intelligenza, ò pratica.*
6 *In quali debiti si dourebbe praticare questa Bolla.*
7 *In quali robbe, e con qual' ordine si deue praticare.*
8 *Dello stile de' Tribunali del Regno di Napoli nelli beni feudali, & allodiali.*
9 *Generalmente, del modo, che si tiene nell' esecuzione de' beni in termini di ragion comune.*

CA-

CAP. XXXVI.

Roblematica è la queſtione, ſe queſta bolla debba dirſi più toſto fauoreuole, che odioſa, ò all'incontro 1 più odioſa, che fauoreuole; Poiche douendoſi ogni coſa (conforme ſi è accennato nel principio del proemio), regolare dalla preponderanza; Ancorche non ſi poſſa negare, che vi ſia dell'odibilità, per il pregiudizio, che, contro le regole della legge ciuile, ſi fà alli ſucceſſori; Tuttauia pare, che poſſa dirſi maggiore il fauore che ne riſulta alla Republica, et a publico commercio; E conſeguentemente, che la cauſa publica, ouero il fauore maggiore delli più, debba preualere alla cauſa priuata, & al minore pregiudizio delli pochi; Poſcia che queſta legge riguarda il pregiudizio di vna, ò poche perſone d' vn genere chiamato al fidecommiſſo, 2 le quali trattano di cauſa lucratiua, ouero d'acquiſtare la robba poſſeduta dal debitore, come per vna ſpecie di ſucceſſione neceſſaria, che per vna finzione legale, cagiona la riſoluzione d' ogni dominio del medeſimo poſſeſſore, e per la quale ſuaniſcono gli oblighi da lui contratti.

Et all' incontro, ridonda in fauore d' vn genere

re

re più vniuerſale de' mercanti, e di artegiani, e di operarij, ò negozianti, li quali ſeguitino la fede de' Baroni, col fondamento della verità naturale, atteſo che vedendoli ricchi, e poſſeſſori de caſtelli, e di altri beni coſpicui, giuſtamente han creduto di poter ſeguitare la loro fede.

Et anche ciò riguarda la libertà del publico commercio, che ridonda à beneficio di tutta la Republica, et al decoro del Principato, acciò i Baroni, e li Signori, li quali coſtituiſcono vn membro, il più nobile, & il più coſpicuo del corpo politico della Republica, ò del Principato, abbiano il modo nell'occorrēze priuate, come anco nelle publiche, di ſopportare le ſpeſe neceſſarie, ilche difficilmente potrebbe ſeguire, quando li mercanti, e gli artegiani, & altri negozianti, non ſeguitaſſero la loro fede, per il timore de' fidecommiſſi, ò dell'inueſtiture, in maniera che viueſſero in diſcredito.

Per queſte dunque, e per altre conſiderazioni, le quali ſi accennano nel Teatro ſopra la materia di queſta bolla, pare che il fauore ſia maggiore dell' odio; Non dandoſi forſe in queſto mondo coſa, che riguardādo l'odio, & il pregiudizio d'vno, non contenga l'vtile, & il fauore dell'altro, e così all'incontro; Mà l'atrributo più dell'vna, che dell'altra qualità, dipende dalla preponderanza, e qual ſia il più, ſe il bene, ouero il male.

3

Na-

Nasce bensì l'esorbitanza, e l' odibilità di questa legge bene spesso dalla sua mala intelligenza,
4 e pratica, contro la verisimile intenzione del legislatore, il qual' fù vn Pontefice di gran bontà, dottrina, e sperienza.

Nell' istesso modo, che occorre in tutte l' altre leggi, così antiche, e comuni, come nuoue, e particolari, quando non siano ben regolate dalla
5 ragione, la qual' è l' anima delle leggi, mà dall' inetta intelligenza de' legulei, con la formalità delle parole, e con li purisensi grammaticali, ouero con la mala applicazione delle regole, e delle proposizioni generali, ouero delle tradizioni de' Dottori, cõforme si osserua di sopra nel proemio, e nel libro Decimoquinto, doue in occasione della Corte Romana, si discorre del modo di giudicare, e di praticare le leggi.

Che però in vna insigne accademia di belle lettere, di vna principal' Città d' Italia, in mia gioventù fù proposto, e discorso quello spiritoso problema, se, e qual cosa sarebbe stata meno pregiudiziale al mondo, ò il non essersi ritrouate, nè riceuuto l' vso delle leggi ciuili, ouero l' essersi ritrouate, e riceuute, mà intese, e praticate malamente, senza la notizia dell' altre scienze.

La mala intelligenza, ò pratica di questa legge, suole sperimentarsi, in più, e diuersi modi; Primieramente nella qualità de' debiti, poiche indif-

ferētemente ſi pratica per qualunque debito, ancorche contratto ſenza neceſſità, ò giuſta cauſa, mà per imprudente diſſipazione, e ſcialacquamento, ouero per occaſione de' vizij, il che ſi crede eſſer' vn errore troppo manifeſto; Sì perche non è veriſimile, che vn ſommo Pontefice, di tanta bontà, e dottrina, haueſſe voluto derogare alle leggi, e togliere le ragioni del terzo, per fomentare la prodigalità, e gl'altri vizij; Come ancora perche li creditori, li quali ſenza giuſta cauſa, di neceſſità, ò di oneſtà, e decoro, contrattano con queſta ſorte di gente ruina, non ſono eſenti da qualche malizia, e colpa; E conſeguentemente non ſono degni d'eſſer compaſſionati, nè in tal caſo ſi verifica la ſudetta ragione del ben publico; che però molto ragioneuolmente la detta ſimile, e più antica legge del dominio del Duca di Sauoia, è ſtata così interpretata, cioè che ſi debba praticare per li ſoli debiti contratti per cauſa neceſſaria, ò almeno oneſta; E veramente a queſto diſordine ſi dourebbe rimediare con qualche moderazione.

6

La ſeconda eſorbitanza conſiſte nel modo d'eſeguire, poiche la pratica di detta Congregazione porta, d'eſeguire à ſuo libero arbitrio, e forſe ad elezione de' creditori, le Città, Terre, e Caſtelli, e beni giuriſdizionali, ò altri beni coſpicui, ſoggetti à fidecommiſſi, e maioraſchi, ò ad inue-

7

ſtitu-

ſtiture feudali, ſenza diſcutere prima, ſe vi ſiano robbe libere del debitore; Ouero ſenza oſſeruare l'ordine douuto, e preſcritto, così dalla legge ſcritta, come dalla non ſcritta, e dall'equità naturale, cioè di eſeguire prima i beni meno qualificati, e più proporzionati alla qualità, e quantità de' debiti, ſecondo quell' ordine che la legge, ò la comune intelligenza de' Dottori, e de' Tribunali hà indotto nell'accennata deroga de' fidecommiſſi per cauſa di dote, e di altri debiti priuilegiati.

Anzi in alcune parti, e particolarmente nel Regno di Napoli, in termini più forti di quei feudi, li quali per la qualità ereditaria ſono ſoggetti alli debiti del poſſeſſore, che ſi deuono pagare dal ſucceſſore; Per ſtile molto ragioneuole, 8 e commendabile, ſi è introdotto, che non ſi viene all' eſeguzione, e vendita de' beni feudali, come più qualificati, e coſpicui, ſe non in mancamento di altri beni allodiali, e meno qualificati; Anzi trà li medeſimi beni feudali, ſi oſſerua il medeſimo ordine, di douerſi eſeguire, e vendere, prima li feudi non titolati, e di minor condizione e doppo in ſuſſidio li feudi titolati, e qualificati.

E generalmente, ancorche la legge dia elezione al creditore di eſeguire à ſuo arbitrio i beni del 9 debitore; Nondimeno per vna certa equità, che ſuol dirſi epicheia, ſi camina in pratica con queſte circoſpezioni, che ſe li debiti poſſono pagarſi

 con-

con le robbe meno qualificate, il prezzo delle quali, sia loro proporzionato, non si deue permettere l'eseguzione, e vendita de' beni più qualificati, e di maggior prezzo, ancorche siano liberi del debitore, & affetti à creditori, conforme si discorre nel libro ottauo del credito, e debito, e nel 15. de' giudizij; Molto più nel caso di che si tratta; E conseguentemente non si sà vedere la ragione, nella quale sia fondata questa pratica, veramente esorbitante, & irragioneuole.

CA-

CAPITOLO XXXVII.

In quali Baroni habbia luogo la detta Bolla.

SOMMARIO.

1 *IN quali Baroni questa bolla si deue praticare.*

2 *Non hà luogo la bolla ne debiti contratti doppo venduta la Baronia.*

3 *Ne meno in quei Baroni, li quali abbiano feudi in altri principati.*

4 *In quali Baroni non si deue praticare come al numero 1.*

CAP. XXXVII.

1 IRCA la qualità de' Baroni debitori, (disprezzate ragioneuolmente le varie significazioni, che dalli Dottori si danno à questo termine, ò vocabolo di Barone) la detta legge conuiene ad ogni possessore di castelli, e di beni giuridizionali, senza distinzione, se si pos-

seg-

ſeggano per titolo di feudo, ouero per quello d'allodio, mentre la medeſima Bolla miſterioſamente, à queſto termine, ò vocabolo di Baroni, hà anneſſo l'altro di domicelli, il qual'è più generale; Nondimeno ciò và inteſo in quei Baroni, li quali facciano figura di Signori, e di Magnati, in maniera che in loro cada la ragione della potẽza, conſiderata dalla ſteſſa Bolla, per la quale li mercanti, & artegiani, & altri negozianti non abbiano ardire di negar loro quelche chiedono, e che con vna forza, ſe non preciſa, almeno morale ſiano coſtretti di ſeguitare la lor' fede, non già quando detta ragione non entri.

Il che ſi comproua dalle dichiarazioni fatte dalli Tribunali della medeſima Congregazione, e dalla Ruota, che queſta Bolla non abbracci li debiti contratti doppo venduti, ouero in altro mo-
2 do alienati li caſtelli, e beni giuriſdizionali, ancorche per diſpoſizione di ragione la qualità, e prerogatiua Baronale, che ſi è vna volta acquiſtata, e poſſeduta, ſi ritenga ſempre, non oſtante l'alienazione, ò perdita de' feudi ò de caſtelli, dal dominio, e poſſeſſo de quali naſce la baronia; Atteſo che ſi conſidera l'attual dominio de' vaſſalli, e l'attual'eſercizio della giuriſdizione, da quali dipende la potenza, quando non ſe ne ritenga qualche parte, col titolo, e cõ la ragione di ricuperar l'alienato ſecondo le circoſtanze de' caſi.

Co-

Come anche, non si hà ragione de' feudi, ò di altri beni giurisdizionali, li quali si possedessero in altri principati fuori dello stato ecclesiastico immediato, ancorche fossero principati, li quali si possano, ò debbano dire dello stesso stato ecclesiastico mediato, come di diretto dominio della Chiesa, posseduti in feudo da altri Principi, atteso che li Baroni di questi stati, e principati non sono compresi nella Bolla; Anzi ne meno quelli dello stato immediato, mà non vnito, come sono, Auignone, e Beneuento.

3

E conseguentemente la Bolla dourebbe esser intesa, e praticata in que' Baroni e domicelli, li quali fanno figura di Signori, e magnati potenti, siche à loro s' adattino le ragioni di sopra accennate, le quali saluano questa legge dall'esorbitanza, e dall'irragioneuolezza; Non già in quelle persone, le quali, in fatti facciano figura di popolari, ò di gentiluomini priuati, ancorche affettatamente, e con poco prezzo, ouero con altro titolo, haueßero acquistato qualche particella di beni giurisdizionali diuidui, in maniera che in fatti sia vna baronia, & vna giurisdizione più imaginaria, che reale, siche sia vna signoria, la quale abbia del ridicolo, e così per lo più, affettatamente procurata, per fraudare la legge, e per nodrire le dissipazioni de' fidecommissi, per via di questa Bolla.

4

Oue-

Ouero attendendo qualche Baronia ideale, che risulti da qualche leguleicà sottigliezza, senza che defatto il debitore habbia mai fatto tal figura, ne sia stato comunemente riputato per signore, e dell' ordine del Baronagio ; E questo parimente si crede gran disordine, poiche vna tal legge, che non si può negare di essere esorbitante dalle regole di ragion comune, dourebbe essere regolata dalla ragione, per la quale si è fatta, badando principalmēte alla sostanza della verisimile volontà del Legislatore, e non alla sola scorza, & alla formalità delle parole.

*

CA-

CAPITOLO XXXVIII.

Della Bolla dell' Archiuio.

SOMMARIO

1 *Della bolla d' Vrbano VIII. detta dell' Archiuio, moderatoria di detta Bolla de' Baroni.*

2 *Se la bolla de' Baroni suffraghi à quei creditori, li quali sappiano li fidecommissi.*

CAP. XXXVIII.

1 Ercò il Pontefice mediato successore, Vrbano Ottauo, di moderare la Bolla de' Baroni, la quale à lui parue, che hauesse dell' esorbitante, con vn mezzo termine, per il quale si sodisfacesse alla sua ragione motiua, siche quelli che seguitano la fede de' Baroni, non hauessero giusto motiuo di dolersi, d' esser ingannati dalla publica apparenza, che fanno li Baroni di esser ricchi, & idonei, per il possesso de' castelli,

e de' beni giuriſdizionali, per lo più qualificati, e gran prezzo.

Che però fece vna coſtituzione, che volgarmente ſi dice la Bolla dell' Archiuio, con la quale ſi diſpone, che ogni intereſſato nelli fidecommiſſi e maioraſchi, ouero nell' inueſtiture per la ſucceſſione che ne ſperi, poſſa eſibire in vn publico archiuio à queſt'effetto eretto in Roma, l'autētico delli fidecommiſſi, ò maioraſchi, ouero inueſtiture, con la nota diſtinta de' caſtelli, e de' beni, che ſi pretendono in eſſi compreſi, li quali ſi vogliono eſentare dalla detta Bolla, de' Baroni, e che tutto ciò ſi debba diſtintamente annotare in vna tabella, la quale nel luogo del medeſimo archiuio ſtia publicamente eſpoſta à tutti; Et in tal caſo la detta Bolla de' Baroni non debba ſuffragare ſopra le robbe così deſcritte, à quei creditori, li quali contraſſero doppo il paſſaggio di ſei meſi dal giorno che detta forma ſi ſia già eſeguita, & oſſeruata, per vna congrua ragione, che in queſto modo non ſono ſcuſabili, e così in fatti ſi pratica; Ancorche quando ciò ſia eſeguito, e che il Barone vuol contraere debiti, ſi ſoglia con Breue, ò chirografo particolare, ottener dal Papa la deroga à queſta Bolla, acciò ſia praticabile la prima.

Queſta ſeconda Bolla moderatoria, la quale ſi dice dell' Archiuio, ouero la ragione, la quale in 2 eſſa ſi aſſegna, hà dato occaſione di dubitare, ſe

la

la detta prima Bolla de' Baroni debba suffragare à quei creditori, i quali abbiano certa scienza de' fidecõmissi, ò dell' inuestiture,ò di altri vincoli, à quali siano soggetti li castelli, e beni posseduti dal Barone, col quale si contratta; E se bene alle volte la Ruota, & anche per l' autorità di questa, la Congregazione de' Baroni, hà tenuto, che non debba suffragare, e che basti quell' adempimento di questa forma, che i Giuristi dicono equipollente; Nondimeno ciò si crede vn' equiuoco manifesto, non solamente, perche il Papa hà prescritto sopra ciò vna forma solenne; Mà ancora perche non contento di questa forma, richiede il passaggio di vn termine lungo di sei mesi, in maniera che può darsi in molti la notizia dal primo giorno, e nondimeno che non basti; Et anche perche essendo questo vn priuilegio, ò rimedio conceduto alli chiamati al fidecommisso, ò dall' inuestitura, li quali sperando la successione, possono non curarsene, stimando esser loro così spediente quando essi ne saranno possessori, per il maggior credito, e facilità del commercio, la difficoltà del quale cagiona alli Baroni e Signori più graui vsure, & interessi; Come ancora perche la detta Bolla del' Archiuio soffraga solamente per li beni indicati, e non per altri; Dunque la sola scienza del fidecommisso non basta; Con altre ragioni sopra questo punto specialmente ponderate nel

 te-

Teatro in questo stesso libro e titolo, in occasione di trattare dell'vna, e dell'altra Bolla.

Atteso che se i creditori ò altri cõtraenti sanno i fidecõmissi, e gl'altri vincoli, sanno ãcora la legge, la quale li toglie, e con la fede della quale contrattano con li Baroni; Conforme à somiglianza, abbiamo nella di sopra accennata deroga de' fidecommissi, che si dà dalla ragion comune, per li debiti dotali, ouero in altro modo priuilegiati; Atteso che, se bene alcuni Dottori hanno creduto, che questo beneficio della legge nõ debba suffragare à chi habbia notizia del fidecõmisso; Nondimeno questa opinione è riprouata, & in pratica è riceuuta la contraria, per la ragione, che se il contraente sà il fidecommisso, sà ãcora il rimedio, & il beneficio della legge, dalla quale viene assicurato, conforme si accenna nel libro sesto doue si tratta della dote; Che però la vera moderazione di questa Bolla, pare che consista nella sua discreta, e ragioneuole intelligenza, conforme di sopra si è accennato

CA-

CAPITOLO XXXIX.

Di varie questioni sopra la Bolla de' Baroni.

SOMMARIO

1 *DElle variazioni d' opinioni nelli Tribunali, e donde nascano.*

2 *Se la bolla de' Baroni da principio operi, e dia azione à creditori, ouero quando la Congregazione vi metta le mani.*

3 *Degli effetti, che risultano da detta questione, e particolar mente della poziorità de' creditori, li quali hanno l' assenso.*

4 *Se la bolla suffraghi per li debiti contratti prima della qualità baronale,*

5 *Se la bolla habbia luogo per li debiti contratti dopo la baronia.*

6 *Che abbracci li debiti prima della bolla.*

7 *Pregiudica anche à pupilli, & à minori.*

8 *Non abbraccia li Baroni dello Stato ecclesiastico mediato.*

9 *Ma non già doppo la deuoluzione.*

10 *Se li censi e luoghi de monti si comprendano sotto la bolla.*

Se

11 *Se la bolla habbia luogo nelli debiti, nelli quali il Barone sia fideiussore.*

12 *Se la bolla habbia luogo ne fidecommissi trà viui, quando ancor viua il fondatore.*

13 *Se habbia luogo per debiti prouenienti dà legati, ò dà donazioni.*

14 *Se basti il dominio de' castelli nella sola proprietà,*

15 *Qual possesso de' beni basti nel Barone.*

CAP. XXXIX.

COL presupposto dunque, che questa bolla de' Baroni debba hauere il suo luogo, e che si debba praticare; Si sono nella sudetta Congregazione, & in altri Tribunali, eccitate, e disputate molte questioni, e tuttauia alla giornata, secondo la contingenza de' casi, se ne vanno risuegliando delle nuoue, senza che in ciò si possa facilmente dar' vna regola certa, poiche variandosi alla giornata i Prelati, dalli quali viene costi-[1] tuita questa Congregazione, la quale priuatiuamente ad ogni altro giudice, e tribunale, interpreta, e pratica questa legge, per la morte, ò promozione di quelli, che vi sedono; Quindi risulta quello, che in tutti gli altri Tribunali collegiali

giali si pratica, cioè che per la varietà de' ceruelli, non sempre le opinioni, e risoluzioni siano vniformi:

Primieramente dunque, cade la questione, la quale suol' essere la più frequente, e di maggior conseguenza di tutte l' altre, se questa Bolla dia sopra li beni soggetti à fidecommissi, ouero 2 ad altri vincoli, ragione alcuna à creditori del Barone possessore, dal principio che si contrae il debito, ouero solamente quando la detta Congregazione, ad istanza de' creditori, che à quella ricorrono, vi mette le mani, e procede all' esequzione, e vendita de' beni, con la remozione de vincoli per sodisfarli, in maniera che quando ciò segua, e non prima, la Bolla faccia la sua operazione à fauore de' creditori; Et in ciò si crede onninamente più vera, e più probabile questa seconda parte, cioè che li creditori non vi acquistino per solo obligo, ò priuata conuenzione, azione, ò ragione alcuna reale da principio, attesoche se ciò fosse vero, non haurebbono necessità precisa di ricorrere à detta Congregazione, nella quale risiede tal podestà priuatiuamente ad ogni altro giudice, ò tribunale, mà potrebbono auanti ogn' vno esercitare i rimedij, che la legge concede al creditore sopra li beni, che gli siano obligati, ouero affetti.

Che però questa legge, concede solamente à

cre-

creditori vna ſperanza di poter' eſſere così ſodiſfatti; Ouero da' loro vna facoltà d'implorare l'officio di queſto ſupremo Magiſtrato, acciò con la ſua autorità ſtraordinaria, leui di mezzo li fidecõmiſſi,e gl'altri vincoli,li quali diano l'oſtacolo, e riduchi le robbe vincolate ouero il loro prezzo, ad vno ſtato libero, col quale poſſano eſſere ſodiſfatti, à ſomiglianza di quello che ſi dice di ſopra delli creditori, li quali nonhanno aſſenſo Regio ſopra li feudi nel Regno di Napoli, con caſi ſimili.

L'effetto di queſta queſtione,è molto notabile, poſciache ſe bene la medeſima Bolla, doppo che, ſecondo la forma da eſſa preſcritta, ſiano tolti li vincoli, e ſiano venduti li beni, ordina che il prezzo ſia liberato à creditori, ſecondo il loro ordine dell'anteriorità, ò poziorità, come ſe ſi trattaſſe di vn concorſo de' creditori,ne beni liberi, & indifferenti del debitore; Nondimeno,quando vi ſiano creditori,à quali foſſero obligate le robbe fidecommiſſarie, ò feudali, ouero giuriſdizionali, perche il debito foſſe contratto con licenza, ò derogazione Apoſtolica; O pure che per diſpoſizione di legge competeſſe azione ſopra li medeſimi beni,queſti ſarebbono preferiti; Come per eſẽpio ſi verifica nel credito dotale,ò ſimile,atteſo che in tal caſo queſto credito,per il quale ſenza l'eſtraordinario beneficio della bolla, compete azione ſo-

3

pra

pra la robba, sarà poziore à gli altri crediti, ãcorche ãteriori per li quali nō si sia acquistata ragiō reale sopra la stessa robba; Appūto come occorre nel cōcorso sopra i feudi, trà li creditori con assenso, e quelli che non l' hanno, per quel che si è detto di sopra nel capitolo 16; Essendo gran differenza, trà l' acquistare ragione, & azione nella robba, e trà la sola implorazione dell' officio del giudice per vn beneficio straordinario, mediante il quale si possa ottenere, la sodisfazione del prezzo.

L' altra questione antica, laqual' è stata per vn gran tempo indecisa, è quella, se la Bolla suffraghi à quei creditori, li quali hauessero contratto il debito prima della qualità baronale; Mà oggi il punto è già deciso per l' affermatiua, e con questa opinione si camina, attendendo il tempo, che il creditore fà istanza di esser pagato, purche la robba sia stata posseduta dal debitore in stato baronale, per le ragioni addotte nel Teatro sopra questa materia, in questo medesimo titolo.

4

La terza questione all' incontro è, se la Bolla habbia luogo nelli debiti contratti doppo cessata l' attual baronia, per l' alienazione, ò perdita, de beni giurisdizionali; E questa è stata decisa per la parte negatiua, e tale oggidì è l' osseruanza, per esser il debito contratto in tempo che il debitore non haueua più attual giurisdizione, nè baronia, quando non se nè ritenga qualche parte, ò azione, come di

ſopra, ſi è già accennato.

La quarta queſtiòne fù anticamente eccitata, ſe la Bolla ſuddetta riguardi il paſſatto, & abbracci li debiti contratti prima che queſta legge ſi faceſſe; Et ancorche la regola ſia, che la legge abbraccia le coſe future, e non le paſſate; Nondimeno con poca difficolta fù deciſo il contrario, atteſo che la medeſima eſpreſſamente lo diſpone.

5

La quinta, ſe queſta Bolla pregiudichi alli minori, e pupilli, ò altri priuilegiati, li quali per ragion propria poſſedeſſero le robbe poſſedute dal Barone debitore, e fù deciſo per l' affermatiua, ſtante l'ampiezza delle parole.

6

La ſeſta, ſe abbracciaſſe li Baroni dello Stato eccleſiaſtico, mediato nelle parti date in feudo regale; Come per eſempio, ſono il Regno di Napoli, & il Ducato di Parma, et erano già quelli di Ferrara, e d' Vrbino; E come di ſopra ſi è accennato, ſi è ſempre tenuta la negatiua, e tale ſenza dubbio è l' oſſeruanza.

7

La ſettima, ſarà cōſecutiua alla precedēte, cioè ſe dandoſi il caſo della deuoluzione di qualche feudo dè ſuddetti, in maniera, che quella parte di Stato, e Prouincia, diuenti immediata, cada ſotto la Bolla; Et in occaſione dello Stato d' Vrbino deuoluto, la Ruota hà tenuta la negatiua; Però queſta opi-

8

opinione nõ èstata abbracciata dalla Cógregazione dè Baroni, la quale ſeguita l' affermatiua; E queſta in effetto ſi crede la più fondata, e la più probabile, conforme ſi diſcorre nel Teatro in queſto medeſimo libro; è materia.

L' ottaua, ſe la medeſima Bolla habbia luogo ſolamente nè beni giuriſdizionali, & in altri ſtabili veri, & effettiui, e non ne i cenſi, e luoghi dè monti per eſſer queſti certi ſtabili improprij, e robbe, le quali più toſto coſtituiſcono vna terza ſpecie; E diſcorrendola per i rigoroſi termini legali, mentre ſi tratta d' vna legge eſorbitante dalla ragion comune, pare che, ſecondo il ſenſo delle parole, queſta ſorte di beni non dourebbe eſſer compreſa; Nondimeno all' incontro la ragione pare che ſia la medeſima, e coſi ſi è alle volte praticato per la comprenſione, ancorche ſenza diſputa, e deciſione formale, delche anche ſi diſcorre nel Teatro.

La nona, è ſe la medeſima Bolla abbracci li debiti non proprij, mà alieni, contratti dal Barone come ſicurtà d' vn' altro; Et in ciò, quando ſi ſia fatto l' obligo in veri, e prorij termini di ſicurta, pare, che ſia certa la negatiua; Però ciò rare volte occorre, atteſoche per ſtile comune, le ſicurtà oggidì ſi fanno coll' obligo, come principali, principalmente, & in ſolido, ilche cagiona l' effetto, che à riſpetto del creditore, l' obligato venga ſtima-

to come correo, e principal debitore, ancorche si dica fideiussore, rispetto à quello; in grazia del quale si sia obligato, per l' effetto della sua releuazione.

E benche habbia molto del probabile la distinzione data nel detto Teatro, sopra la materia di questa Bolla, cioè se dal tenore del obligo apparisca, che questo sia principale, e coequale, in maniera che il creditore habbia egualmente seguitato la fede di tutti gli obligati; Ouero all'incontro apparisca, che realmente il Barone faccia figura di sicurtà con obligazione accessoria, ancorche per il solito formolario dè Notari, si metta l' obligazione in solido; Nondimeno la Congregazione dè Baroni non abbraccia questa distinzione; Mà ciò non ostante si crede che ciò habbia del probabile per la ragione di sopra accennata, cioè che sopra l' intelligenza, e pratica di questa Bolla, si dourebbe caminare con maggior circospezzione, praticandola solamente in debiti contratti per causa necessaria, ouero onesta, e non per debiti imprudenti, com'è quello della sicurtà, quando il creditore con buona fede non creda di hauere realmente il Barone per debitor principale.

La decima quistione è quella, se questa Bolla abbia luogo in quei fidecommissi, e maioraschi, li
11 quali siano ordinati per donazione trà viui, quando

do il caſo di praticarla occorra, viuente il donatore, il quale eſpreſſamente ſi opponga, e dichiari l'animo ſuo in contrario; E benche queſto caſo ſia nuouo, come molto raro, e non ſia ſtato ancora deciſo; Nondimeno ſi crede più probabile la negatiua per diuerſe ragioni addotte in detto Teatro, ſotto la materia di queſta Bolla, atteſoche ſarebbe troppo gran cumolo d'eſorbitanze; Et in queſto caſo che il padrone della robba ancor viua, pare che bene s'adattino le ragioni ſolite conſiderarſi per l'eſorbitanza di queſta legge, e che non conuengano le altre di ſopra conſiderate per ſua difeſa.

L'vndecima queſtione è, ſe queſta Bolla habbia luogo per debiti, li quali prouengano da legati, e dà 12 donazioni; Et ancorche ſtando nel ſenſo delle parole, pare che ſi debba tenere l'affermatiua; Nondimeno la cõtraria è più probabile, e più riceuuta, quando non ſia quella donazione impropria, che realmente importi contratto oneroſo, e correſpettiuo; Ouero che il debito habbia origine da vn legato fatto da vn' altro, inmanierache à riſpetto del Barone ſia debito vero, perche ſia erede, & abbia conſumato la robba ereditaria, della quale il legato dourebbe pagarſi, perilche queſto ſia diuẽtato debito proprio oneroſo, e correſpettiuo; Et in queſto modo la bolla ſi deue intendere.

La duodecima quiſtione è, ſe la qualità baronale

nale si produca dal dominio dè castelli, e dè beni giurisdizionali, nella sola proprietà, sẽza l'vsufrutto, il quale sia d' vn'altro; O pure nel solo vsufrutto, senza dominio e possesso alcuno della proprietà; E tanto nell' vno, quanto nell' altro caso, pare che sia più comune, e più probabile la negatiua.

La decima terza è sopra la qualità del possesso dè beni hauuto dal Barone, ad effetto che questi cadano sotto la Bolla; Et ancorche questa parli troppo generalmente, e con parole molto effrenate, delli beni in qualsiuoglia modo da Baroni posseduti; Nõdimeno secõdo l'opinione più probabile, e più riceuuta, s'intende di possesso in ragion propria, e di dominio, non già di semplice tenuta, ò amministrazione, ouero d' vsufruuto, ò per titolo, che poi si scopra insussistente.

***

CAPITOLO XL.

Della Congregazione dè Baroni, e delle sue facoltà, e del modo di procedere.

SOMMARIO

1 *DElla congregazione dè Baroni, da chi sia costituita, e come si congreghi.*
2 *Di quello che faccia detta Congregazione, e dè suoi stili, e giurisdizione, e del modo di vendere i beni.*
3 *Quali vincoli tolga la bolla & in che assicuri il compratore.*
4 *Che sopra l' intelligenza della bolla non si possa dare regola certa.*
5 *Del modo che si libera il prezzo à creditori, e della segurtà.*
6 *Che cosa si faccia quando non si può dare la segurtà, & à danno di chi vada l' investimento.*
7 *Dello stile che gli anteriori auochino quel che si è pagato à posteriori.*

CA-

CAP. XL.

1 Resupposto che si tratti di casi, nelli quali la Bolla entri; dè quali si discorre nel cap. ãtecedẽte, siche per la sua osseruanza si debba venire all'esecuzione e vẽdita dè beni; Quest'esecuzione, (come si è detto di sopra), spetta (priuatiuamente ad ogni altro giudice, e tribunale), alla sudetta Congregazione, chiamata parimente dè Baroni, laquale non si congrega in giorni, ò tempi determinati, come gli altri tribunali, mà secondo l'vrgenza dè negozij, ad arbitrio del Tesoriere generale, il quale n'è capo, & in càsa di cui si tiene; Et è costituita da lui; Dall' Auuocato fiscale; DalCõmissaro della Camera; Et ãco da qualche nu merovario di Prelati, ad arbitrio delPapa, li quali si assumono dal collegio dè chierici di camera, interuenendoui anche l'Auditore delTesoriere, nel quale cade dubbio se habbia voto decisiuo come gli altri, ò solamẽte cõsultiuo, presupponẽdosi varia l'osseruãza la quale di presẽte pare che sia affermatiua

Quando dunque si tiene detta Congregazione, i creditori del Barone viuo, ò morto, compariscono in essa, & esibendo negli atti del Notaro pro-
2 prio, e particolare della medesima Congregazione li mandati esecutiui ottenuti da giudici ordinarij com-

cōpetenti cōtro il Barone debitore, ouero cōtro la ſua eredità, fāno iſtāza, che ſiano eſeguiti ſopra li caſtelli, e beni da quello poſſeduti, ancorche ſi poſſeggano dal ſucceſſore ſenza titolo ereditario, mà per ragion propria di fidecommiſſo, ò d'inueſtitura.

E benche queſto Tribunale ſia mero eſecutore, e non giudice, circa la relaſſazione dè mandati, e la canonizazione de debiti; Ad ogni modo, eſſendo (come i Giuriſti dicono) eſecutore de iure, e non di mero fatto, eſamina, e diſcute in forma di Tribunale, con gli Auuocati, e Procuratori delle parti in contradittorio publico, l'eccezioni che ſi danno da poſſeſſori contro la ſoſſiſtenza dè crediti, et anche ſopra la qualità della Baronia, ò ſopra la qualità del poſſeſſo hauuto dal debitore, dè caſtelli, e beni, dè quali ſi tratta, e ſopra altri riquiſiti neceſſarij, acciò entri la Bolla, ſiche quando l'eccezzioni dè poſſeſori ſiano rileuanti, ſi aſtiene, e ſi nega l'eſecuzione.

Et all'incontro, quando ſi ſtimi che vi entri la Bolla, e che l'eccezzioni non ſoſſiſtano, ordina il ſequeſtro dè caſtelli, e beni, (e ſenza quei grandi apparati, e ſpeſe immenſe, le quali in altre parti ſi praticano in caſi ſimili di concorſo dè creditori nel patrimonio dè Baroni), deputando vn Commiſſario per detto ſequeſtro, e facendoſi vna tal quale ſommaria ſtima dè beni à giudizio dè periti,

(ilche non è necessario, mà è posto in arbitrio della Cógregazione)in molto breue termine,che per lo più non passa mesi, e con la precedente affissione degli editti, li quali contengano vn certo termine, si procede alla subastazione, e vendita dè castelli,e di altri beni,li quali si deliberano al miglior oblatore.

Non si ammettono però oblazioni, se non col prezzo in contanti, il quale si deposita nel Monte della pietà, ouero con cedula bancaria di qualche idoneo,& accreditato negoziante in Roma,il quale, come per specie, ò forma di deposito, attesta, che la somma sia in suo potere, e si obliga prontamente pagarla à chiunque ordinerà la medesima Congregazione; Nè è solito ammettersi oblatore, il quale si accolli li debiti, se non in caso, che le circostanze del fatto lo facessero stimare congruo, onde quasi mai ciò si pratica.

Bẽsì che alle volte, quãdo nõ si troui giusto oblatore (e non altrimente) si ammette l' oblazione del medesimo creditore, di scomputare il prezzo, in tutto, ò parte del suo credito, ilche segue in vigore di vn chirografo particolare d' Vrbano VIII, nel quale però si dispone,che ciò non si possa fare, se non in sussidio,quando non si trouino giustioblatori;Et anche in questo caso, non si procede alla deliberazione,senza farne prima parola col Papa, e riceuerne il suo oracolo, così disponendosi

dosi dal medesimo chirografo.

Il compratore viene nella medesima Bolla assicurato da ogni euizione, e molestia, mentre per essa si tolgono tutti i vincoli, & ipoteche, & oblighi, à quali, li castelli, & altre robbe soggiacessero, liberandoli totalmente, e trasferendoli tutti nel prezzo, nel quale entra la totale surrogazione in luogo della robba, talmente che in questo modo la Bolla si dice togliere onninamente le ragioni, le quali competessero al terzo sopra essi beni, lasciandole illese sopra il prezzo; Siche se nel tempo della vendita, li castelli, e beni si trouassero dati in affitto ad altri (secondo alcune decisioni della Ruota, con le quali si camina) il compratore non è obligato stare à quest' affitto, con casi simili.

Cadendo solamente la quistione, se la Bolla tolga il dominio diretto delle Chiese, e di altri, à quali li Castelli, & altre robbe per titolo feudale, ò enfiteotico, ò liuellario, e simile siano soggetti; Nelche pare che il suo tenore ne persuada l' affermatiua, per la sola eccettuazione delle ragioni della Camera Apostolica, quasiche questa fermi la regola in contrario; Tuttauia è stimata più probabile l' altra opinione, poiche la Bolla con la medesima libertà e sicurezza del compratore, resta ben 3 praticabile nel dominio vtile, & in quelle ragioni enfiteotiche, ò feudali, che competono al possessore, conforme si discorre nel teatro.

Anzi è stimata più probabile l'opinione, che la deroga d'ogni dominio, & ipoteca, ò fidecommissi, ò inuestitura, & ogn' altro vincolo, e contratto camini bène rispetto alli vincoli imposti dalli maggiori, e dagli autori del possessore in pregiudizio di quelli, li quali abbiano causa da loro, mà non già in pregiudicio d' vn terzo totalmente independente; Come per esempio, se si tratta di successori al fidecommisso, ò inuestitura del primo acquirente, ò del primo ordinatore del fidecommisso, ò di debiti contratti con ipoteca dal medesimo, ò altro successore, ciò camina bene; Mà se il possessore d' vn fidecommisso, malamente alieni il castello, ò altra robba ad vn' altro, il quale come in robba sua vi faccia vn fidecommisso, & i creditori di esso, ò de suoi successori Baroni vi concorrano. non pare che ciò possa, ò debba pregiudicare alli successori in dett' altro primo fidecommisso, nel quale li creditori che concorrono, non vi abbiano che fare.

Eccetto se l'alienante fosse anco Barone, poiche in tal caso, diuentando egli per tal'alienazione debitore del compratore dell' euizione, potranno questi creditori del compratore, valendosi delle ragioni del medesimo, ò di altro suo successore loro debitore, opporre della Bolla, entrando le stesse ragioni; Tal questione però, per la mia notizia, non è stata ancora formalmente discussa, nè decisa, e con-

conseguentemente non vi si può dare vna regola certa.

Ilche generalmente vien detto in tutte le altre questioni di sopra accennate, & in altre simili, di-
4 sputate, ò da disputarsi; Attesoche trattandosi di legge nuoua e particolare di vn principato, non possono costituirsi quelle regole, e conclusioni, che nell' altre questioni risultanti dalla ragion comune, habbiamo, per la più comune tradizione dè Dottori, e glosatori, ouero per le decisioni de Tribunali, mentre questo Tribunale non fà decisioni, come stila di fare la Ruota, nè assegna ragioni delle sue resoluzioni, e conseguentemente restano ignote le ragioni, per le quali siano nate le risoluzioni passate; Siche quando non si tratti di stili più che certi, e riceuuti dalla Congregazione, ò di cose espressamẽte decise dalla Bolla, ò dà chirografi Põteficij, l' opinioni, e risoluzioni sogliono esser varie, secondo la varietà dè ceruelli di coloro, che sedono in Congregazione.

Il prezzo, come sopra ritratto dalla vendita dè beni, si delibera alli creditori certi, e liquidi, secondo l' ordine della loro anteriorità, ò poziorità, so-
5 pra la quale, nemeno si fanno tãti lunghi apparati, e discussioni, che si vsano in altri Tribunali d' altri Principati, consumandosi quasi li secoli con spese grandi, e con istento insoffribile dè creditori; li quali siano chiaramente anteriori, ò poziori,

per le dilazioni, e calunnie che si danno da posteriori, ò collusiuamente dal medesimo debitore ò possessore per impedire la vendita; Attesoche, stante lo stile inconcusso, & inalterabile della Congregazione, di non liberare denaro, senza l' idonea sicurta di restituire quel che si riceue, primieramente al compratore in caso d'euizione e molestie, e secondariamente a gli anteriori, e poziori creditori, e di contribuire con gli eguali; Con vna tale quale sommaria cognizione dell' anteriorità ò poziorità, si libera il denaro à quello, il quale si stimi d' hauer le cose più liquide, e chiare, mentre all'altro resta prouisto con detta segurtà.

Quando poi la segurtà non si possbprontamente dare idonea, vi è il rimedio pronto, che il prezzo s'inuesta in luoghi di monti cō questo vincolo, il quale stia in luogo della sigurtà; Perilche cadono alle volte le questioni, se dandosi il caso della diminuzione e deteriorazione delli detti luoghi dè monti, à danno di chì ciò debba correre; Come all' incontro di chi debba essere l' vtile dell' aumento, ò dè frutti trà tanto decorsi; E la decisione dipende dalla distinzione, se li detti luoghi dè mōti, siano dati, e rispettiuamēte riceuuti in luogo della quātità, ouero come specie cō obligo di restituire la medesima; Poiche nel primo caso, tanto l'aumento dè frutti, quāto all' incontro il pericolo, e diminuzione, saranno del creditore, che gli hà posseduti; E

6

nell'

nell'altro,saranno del patrimonio,à comodo,& in comodo dè creditori.

Nel concorso, ò respettiuamente nell'auuocazione del denaro pagato, cadono molte questioni, lequali non dipendono dalla particolare disposizione di questa Bolla,mà dalle regole generali della ragion comune, è di queste si tratta nel libro ottauo nella materia, ò titolo del debito, e credito, e del concorso dè creditori.

Et iui si accenna lo stile di questa Congregazione, la quale, se bene non seguita l'opinione di coloro, li quali obligano li creditori anteriori per l'
7 auuocazione del denaro pagato à posteriori, à douer'osseruare l'ordine, e molestare solamente gli vltimi,mà in ciò cõcede l'elezione al creditore anteriore d'agitare contro chi più gli piaccia;Nondimeno si camina con la douuta circospezzione, per togliere tanti circuiti, cioè, che se bene non si nega all'anteriore prontamente il mandato di restituire l'esatto, contro quello, che da lui si elegga, nondimeno se quello, il quale è molestato, indicasse gli altri posteriori, e li molestasse, si và soprasedendo nell'esecuzione, acciò che questa effettiuamente si consumi contro gli vltimi, conforme generalmente si pratica, ò si deue praticare dà gli altri Tribunali.

CA-

CAPITOLO XLI.

In quali casi non entri ò non obblighi la Bolla dè Baroni.

SOMMARIO.

1 *QVando non entri la bolla nelle vendite.*
2 *Si possono imporre censi per isfuggire la vendita.*
3 *Quando altri Tribunali vi si ingeriscano.*
4 *Del modo di procedere; e giudicare della Congregazione.*
5 *Quelche si faccia del prezzo che soprauuanza.*
6 *Della contribuzione trà più fidecommissi.*
7 *Doue si tratti dell' altre cose concernenti questa materia.*

CA-

CAP. XLI.

VESTA Bolla, con la deroga dè fidecommiſſi, & altri vincoli, intanto hà luogo, in quanto che la vendita ſi faccia con autorità della detta Cõgregazione, e nel modo, e forma di ſopra accennati ; Siche ſe ſi faceſſe dal poſſeſſore con ſua priuata autorità, ò che detta forma non ſi oſſeruaſſe, il compratore non reſta ſicuro dalle ragioni del ſucceſſore, che reſtano in eſſere, come prima.

Può nondimeno il poſſeſſore, per ouiare al maggior dãno del fidecommiſſò, ò del patrimonio, che riſulterebbe dalla vendita dè caſtelli, e beni, per detta ſtrada della Congregazione, e per maggior vtile, imporre cenſi, ò far'altri contratti; E queſti ſi ſoſtengono, ſe non per la diſpoſizione, almeno per la ragione della Bolla.

Come ancora, benche di detta Bolla nè ſia, priuatiuamente ad ogn'altro, eſecutrice la detta Congregazione, e non poſſa ingeriruiſi altro giudice e tribunale; Nondimeno per via d'eccezione, ò replica, e per ragion di circuito proibito dalla legge, può di quella opporſi auanti ogni giudice, e tribunale, coſi incidentemente.

Non vſa queſta Congregazione tela giudiziaria

ria, e formalità di giudizio, mà camina sommariamente, e (come si è detto di sopra) ad uso di Principe manu Regia, à segno che la Ruota habbia qualche volta detto non esserui nemeno necessaria la citazione della parte; Il che però nõ si è in vso, nè pare che abbia del probabile; E se bene si dice semplice esecutore, che non giudica, nondimeno da qualche tempo; O' sia per stile; O' sia per chirografi Pontificij, vsa di giudicare, e di dare le sẽtenze sopra l'anteriorità, e poziorità dè creditori, e sopr'altre cose, che occorrono dipẽdenti dalla liberazione del prezzo, la quale da essa si sia fatta, ouero dalla sua amministrazione dè beni.

4

Se il prezzo dè beni venduti, auanzasse in qualche parte, si dispone dalla Bolla che questo si debba metter' à moltiplico, finche segua la reintegrazione del fidecommisso, per il quale s'intendono anco surrogati li beni, che hauesse il Barone debitore, mentre (come di sopra si è accennato) la Bolla non toglie totalmente li fidecommissi, nè rende li beni semplicemẽte liberi, mà solamẽte cõcede facoltà alla Congregazione, che in grazia de creditori possa vendere le robbe possedute da Baroni, non ostante tal vincolo.

5

Alle volte porta il caso, che vn Barone possegga più fidecommissi, ò maioraschi, li quali per diuerse disposizioni per la sua morte passino à diuersi generi di persone, siche quando in vigore di que-

6

questa Bolla fossero alienati, ouero obligati li beni di vn fidecommisso, entra la questione, se gli altri 7 debbano egualmente contribuire à questo danno, come patito per causa d'vno, il qual'è stato il possessore di tutti; Et in ciò la Ruota hà deciso per il contributo, per le ragioni, che si accennano nel Teatro in questo medesimo libro, e titolo de feudi, in occasione di trattare di qnesta Bolla, doue anche si hanno gli altri casi, e questioni concernenti l'istessa materia, parendo impossiblle il riferire, e trattare il tutto in compendio, bastando per quelli, à quali questa fatica è dirizzata, questo saggio di tal materia singolare. A

A *Di tutte le cose accennate nel presente, e negl'altri antecedenti capitoli sopra questa Bolla si tratta nel Teatro in questo l. dal disc. 73. fino al 103. e nel supplemento.*

*